

CENTRO STUDI NAZIONALE SUGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
DI FIORANO E RAVENNA

REALTÀ ARCHIVISTICHE A CONFRONTO: LE ASSOCIAZIONI DEI PARROCI URBANI

ATTI DEL CONVEGNO DI RAVENNA
(24 SETTEMBRE 2010)

A CURA DI GILBERTO ZACCHÈ



Mucchi Editore

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
PER L'EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI FIORANO MODENESE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI

SEZIONE ANAI
EMILIA ROMAGNA
SOCIETÀ DI STUDI
RAVENNATI

CENTRO STUDI NAZIONALE SUGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
DI FIORANO E RAVENNA

REALTÀ ARCHIVISTICHE A CONFRONTO: LE ASSOCIAZIONI DEI PARROCI URBANI

ATTI DEL CONVEGNO DI RAVENNA
(24 SETTEMBRE 2010)

A CURA DI GILBERTO ZACCHÈ



Mucchi Editore

ISBN 978-88-7000-547-9

CENTRO STUDI NAZIONALE SUGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
DI FIORANO E RAVENNA

Comitato scientifico:

Enrico Angiolini, Gianna Dotti Messori, Euride Fregni, Nina Maria Liverani,
Barbara Menghi Sartorio, Maria Parente, Lorenzo Pongiluppi, Giuseppe Rabotti,
Stefano Vitali, Gilberto Zacchè

Organizzazione del convegno:

Nina Maria Liverani

Segreteria:

Alessandra Alberici

Per informazioni:

Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Fiorano Modenese

tel: 0536 / 83 34 18

e-mail: *cultura@fiorano.it*

Pubblicazione realizzata con la collaborazione di:



FONDAZIONE DI CULTO
BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO



ARCIDIOCESI DI
RAVENNA - CERVIA

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica **autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto o dall'editore**. È vietata la pubblicazione in rete.

© Enrico Mucchi Editore s.r.l.
Via Emilia Est, 1527 – 41122 Modena
WWW.MUCCHIEDITORE.IT
info@mucchieditore.it
iscritta AIE, USPI, CONFINDUSTRIA

Pubblicato in Modena nel luglio del 2011

PRESENTAZIONE

In relazione alle realtà archivistiche il convegno ha sostanzialmente considerato alcune tipologie non rigide di sodalizi presbiterali, realtà complesse ma ben individuabili, da un lato sulla base dell'associazionismo e caratterizzate da un volontariato legittimamente costituito, senza escludere realtà in qualche modo ufficiali e obbligate, ad esempio come i Capitoli, meno le Congregazioni del clero (soprattutto del territorio diocesano) in epoca successiva al concilio tridentino, sulla base della realtà urbana dall'altro, quanto a dire cittadina ovvero del centro urbano sede della diocesi.

Come è già stato ben messo in evidenza da Antonio Rigon, l'associazionismo clericale, dopo aver visto "poca fortuna", essendo mancata "la coscienza del rilievo della dimensione associativa del clero parrocchiale e dell'intreccio fra storia della parrocchia, storia dei parroci, storia delle congregazioni che li riunivano, nonostante la rilevanza e l'estensione capillare del fenomeno"(cfr. A. Rigon, *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell'Italia settentrionale: il problema delle fonti*, in *La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Parravicini Bagliani, V. Pasche, Roma 1995 [Italia sacra, 53], pp. 3-25), ha visto poi una rinnovata stagione di studi non solo nel contesto internazionale, e anche sotto l'aspetto metodologico, come illustra la relazione introduttiva di Antonio Rigon (oltre gli studi ed il bilancio di Rigon, cfr. F. Ronchi, *Scholae, societates, consortia, confraternite di preti a Milano. Panorama delle fonti*, "Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana", XXIII, 2005 e anche "Storia sociale e religiosa", del 2002), e di cui anche il nostro convegno è perspicuo testimone.

Molto opportunamente si è insistito sul tema delle fonti, specie per le epoche più antiche, e sul loro utilizzo, mettendo in mostra l'importanza degli archivi delle congregazioni dei parroci, con il loro patrimonio documentario sottovalutato e sottoutilizzato anche quando siano stati almeno in parte conservati; non si dirà poi mai abbastanza sul ruolo cruciale della storia delle istituzioni, che si presentano con grande varietà di forme. La tipologia delle fonti, correlata ai contesti storici e alle diverse forme istituzionali, in qualche caso è molto ricca sia dal punto di vista cronologico, coprendo talora una parte consistente del secondo millennio, che da quello quantitativo e tipologico, comprendendo scritture normative, non prive di spessore spirituale, ministeriale e pastorale, matricolari, associative, liturgiche e culturali, economiche e via dicendo – naturalmente da confrontare con altre consimili, come illustra ad esempio il caso delle nove congregazioni del clero di Venezia illustrate da don Diego Sartorelli e Manuela Baraussi.

Al di là della produzione documentaria prodotta dalle diverse istituzioni nel corso della loro attività e conservata nel proprio archivio, non mancano tracce degli enti associativi, più consistenti e abbondanti per l'età moderna e contemporanea, non per questo meno significativi per altre epoche come documentazione (indiretta) conservata in altri archivi, ad esempio dalle pratiche per l'erezione o approvazione delle regole, per riduzione di legati, per controversie, alle visite pastorali e simili. È interessante il caso di Roma, illustrato sia da Tommaso di Carpegna Falconieri che da Domenico Rocciolo, mostrando un vuoto documentario specie per l'età più antica, in cui peraltro la fraternità dei parroci ha mostrato capacità di incisione sul governo della città: naturalmente ci si interroga sulle cause di siffatta situazione, come scomparsa dovuta forse a contingenze o ad eventi straordinari quali il sacco di Roma, una alluvione e simili; per l'età moderna e contemporanea si registrano mutamenti di funzioni nella storia del collegio dei parroci, interrotta dal temporaneo scioglimento conseguente l'avvento dei francesi, che magari porta, come a Ravenna, alla divisione dell'archivio (ora conservato in parte in Archivio di Stato, in parte in Archivio storico diocesano). Altrove, come a Milano, oltre alla cesura dell'età francese e napoleonica, per spiegare il fenomeno della fine dei consorzi e comunque della documentazione prodotta, si è messo in evidenza da un lato l'introduzione di nuove figure vicariali intermedie fra centro diocesano e realtà territoriali nel corso del XVI secolo, dall'altro il ruolo di un mutato clima culturale, economico e sociale nel corso del XIX e XX secolo con differenti stili di vita ecclesiali e più specificamente presbiterali; e certamente sembra significativo il riconoscimento della congregazione dei parroci urbani di Piacenza come ente di mutuo soccorso, utile a salvare l'ente, e il suo archivio, dalle leggi eversive postunitarie; del resto in precedenza una diversa autocoscienza (anche cetuale) del clero non era mancata.

Diverse questioni sembrano meritevoli di essere approfondite, come l'ammissione della presenza dei laici (anche se poco chiara) all'interno dei conventi dei parroci accennata da Giuseppe Rabotti per Ravenna, certo i laici sono presenti sino al XVI secolo anche a Piacenza, o addirittura come la configurazione di un associazionismo di preti e laici, e un affratellamento di uomini e donne spirituali, come ha ventilato Raffaele Savigni per Lucca; né meno rilevante, anche da un punto di vista istituzionale, sembra la concorrenza nella stessa realtà di diverse congregazioni del clero, a partire dai capitoli, come ha illustrato non solo Marco Mazzotti per Faenza.

Ma come sono giunti a noi gli archivi di queste associazioni abbastanza misconosciute? E come sono stati ordinati, oggi, senza dimenticare l'importanza degli antichi inventari, su cui alcuni, come don Enrico Peverada, si sono opportunamente soffermati? Si può avere una certa varietà di casi: ad esempio archivi integri, archivi disgregati e divisi, archivi con fondi aggre-

gati, come l'archivio consorziale di Bologna, per cui Mario Fanti ha posto il problema del recupero di parte della documentazione; il loro riordino permette di riconoscerli nella loro realtà ed esistenza archivistica e istituzionale, recuperandoli alla coscienza più generale. Le relazioni presentate nel corso del convegno hanno illustrato il lavoro svolto in diverse importanti realtà italiane (resta scoperto il Mezzogiorno), hanno mostrato una ricchezza istituzionale in qualche modo nuova, dinamica e innervata in diversi ambiti urbani, sociali ed ecclesiastici, hanno accresciuto e socializzato la riflessione in proposito, hanno ulteriormente stimolato, mi auguro, l'attenzione rispetto ad un mondo da riscoprire e riconoscere.

Angelo Turchini
(Università di Bologna)

Le congregazioni del clero in Italia: bilancio di studi e prospettive di ricerca

Nell'ultimo quarto del secolo scorso la storiografia italiana ed internazionale dedicò molta attenzione alle istituzioni di base, ai sistemi organizzativi della cura d'anime, all'economia di pievi e parrocchie nel medioevo. Dopo molte ricerche, scavi d'archivio, seminari e convegni ci si accorse però che quasi nessun interesse era stato prestato al protagonista principale della *cura animarum* vale a dire il parroco: poche indagini prosopografiche, carenza di studi di tipo storico-sociale, limitate conoscenze sullo status, sulla cultura, sulle reali condizioni di vita del clero curato.

Come ha ricordato in una recente rassegna Tommaso di Carpegna Falconieri, i motivi del disinteresse hanno radici antiche, riconducibili al basso profilo spirituale attribuito al clero parrocchiale, «considerato a lungo – sono parole del Carpegna Falconieri – il grado zero, l'ovvio il meno interessante; reputato non utile alla ricerca, se non nei termini di una antitesi assiomaticamente negativa al rinnovamento che fece seguito al Concilio di Trento»¹. Sul piano storiografico – e mi riferisco sempre alle riflessioni del Carpegna Falconieri – a paragone “con la palese capacità ... mostrata dal clero regolare monastico e mendicante di esprimere storiograficamente la propria identità”, il clero diocesano in genere ha sempre sofferto “di una difficoltà di autorappresentarsi”². Si può anche aggiungere che mancò nel medioevo, e in gran parte dell'età moderna, un'agiografia presbiterale, un modello di prete santo al quale riferirsi, poiché la cura d'anime non fu intesa come via alla santità³.

Nonostante questo quadro poco incoraggiante, l'invito di autorevoli studiosi a condurre ricerche approfondite sulle persone e non solo sulle strutture, nella consapevolezza che una storia delle istituzioni separata da quella degli uomini chiamati ad operarvi e a farle funzionare resta una storia monca ed astratta, è stato accolto. Più di quanto non si sia fatto in passato, nei due ultimi decenni, sia pur lentamente, si sono avviate indagini sulla vita religiosa, sulle origini sociali, sulla cultura e sulla disciplina ecclesiastica del clero secolare

¹ T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero secolare nel basso medioevo: acquisizioni e proposte di ricerca*, «Archivio della Società romana di storia patria», 132 (2009), p. 24 (seguito della nota 1 di p. 23).

² *Ibidem*.

³ A. VAUCHEZ, *La santità nel medioevo*, Bologna 1989, p. 229.

e curato, anche in rapporto all'alto clero e agli ordini religiosi. Le tre appendici documentarie che corredano la citata rassegna di Tommaso di Carpegna Falconieri danno conto degli studi condotti, in tempi a noi vicini, non solo in Italia ma anche in Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Portogallo, Polonia, Spagna, Ungheria, Germania, Svizzera⁴. Rinvio ad essa per un panorama generale, avvertendo che molti titoli segnalati riguardano però i canonici delle cattedrali sui quali si sono maggiormente concentrate le ricerche, spesso a scapito di una visione d'assieme della complessa realtà e composizione del clero urbano e tendenza ad identificarlo riduttivamente con i capitoli cattedrali.

Senza voler ripetere quanto scritto dal Carpegna Falconieri, che documenta in particolare la ripresa e la vivacità di studi sul clero urbano di Roma, per ciò che riguarda il più ampio campo del clero secolare impegnato nella *cura animarum* val la pena ricordare per l'Italia iniziative come quella del periodico «Quaderni di storia religiosa», che ha dedicato il suo quarto numero (1997) ai *Preti nel medioevo*⁵, costituendo un *pendant* al volume francese *Le clerc séculier au Moyen Age*, pubblicato a Parigi nel 1993⁶. Meritano di essere segnalati anche gli studi di Daniela Rando sui *presbiteri vagabundi* della diocesi di Trento⁷, e quelli di Flavia De Vitt per il Friuli⁸, gli interventi presentati nel 2004 al seminario di studio, organizzato a Losanna da Agostino Paravicini Bagliani, sul tema *Histoire de curés. Pastorale, culture, société*⁹, gli atti dell'incontro su *Santità e cura d'anime dal XIII al XX secolo*, promosso dall'Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza, raccolti da Liliana Billanovich e pubblicati nel 2002 nelle «Ricerche di storia sociale e religiosa»¹⁰. È anche significativo che convegni importanti, dedicati a problematiche generali relative a ceti, modelli, comportamenti nella società me-

⁴ CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero secolare*, pp. 35-40.

⁵ *Preti nel medioevo*, «Quaderni di storia religiosa» IV (1997).

⁶ *Le clerc séculier au Moyen Âge*. Actes du XXII^e congrès de la Société des Historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public (Amiens, juin 1991), Paris 1993.

⁷ D. RANDO, «*Religiosi ac presbyteri vagabundi*». *Vescovi e disciplina clericale dai Registri delle ammissioni nella diocesi di Trento (1478-1493)*, in *La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. PARAVICINI BAGLIANI e V. PASCHE, Roma 1995 (Italia sacra, 53) pp. 169-207.

⁸ F. DE VITT, *Istituzioni ecclesiastiche e vita quotidiana nel Friuli medioevale*, Venezia 1990 (Deputazione di storia patria per le Venezie. Miscellanea di studi e memorie, XXIX), in particolare cap. VI, pp. 183-222.

⁹ Gli atti sono stati parzialmente editi in *Clero e cura d'anime: due storiografie a confronto*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 60 (2006), pp. 3-89.

¹⁰ Cfr. *Santità e cura d'anime dal XIII al XX secolo*. Atti del seminario (Vicenza, 9 novembre 2001), a cura di L. BILLANOVICH, «Ricerche di storia sociale e religiosa», n.s., 62 (2002), pp. 155-218.

dievale o a problemi di identità religiosa e politica, abbiano ospitato relazioni specifiche sul clero curato¹¹.

Lungamente trascurato dalla storiografia, il tema del clero secolare e in cura d'anime conosce oggi una considerevole fortuna, rispetto alla quale va registrata una qualche ripresa di interesse anche per l'associazionismo chiericale, al quale ormai più di venti anni fa dedicai una monografia con riferimento alla *fratanea cappellanorum* di Padova dal XII al XV secolo¹². Penso innanzitutto all'importante volume di Tommaso di Carpegna Falconieri sul clero di Roma nel medioevo, ove ampio spazio è dato alla *Romana fraternitas*¹³, agli studi di Fonseca, Frank, Houben (e prima a quelli di Vitolo) su centri dell'Italia meridionale¹⁴, ai contributi di Andenna su Novara e sui consorzi di alcune pievi dell'Italia settentrionale¹⁵, alle ricerche della Betto, della De Sandre Gasparini, di mons. Pesce, di Maria Clara Rossi e di chi scrive, per l'area veneta¹⁶, agli articoli che David Peterson ha dedicato all'*universitas cleri* di Fi-

¹¹ Vedi A. RIGON, *Il clero curato*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII - metà XIV)*, Diciottesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia 2001, pp. 59-74; ID., *L'identità difficile. Il clero secolare tra universalità e particolarismi*, in *Vita religiosa e identità politiche: universalità e particolarismi nell'Europa del tardo medioevo*, a cura di S. GENSINI, S. Miniato (Pisa) 1998, pp. 287-300.

¹² A. RIGON, *Clero e città. «Fratanea cappellanorum», parroci, cura d'anime in Padova dal XII al XV secolo*, Padova 1988 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, xxii).

¹³ T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII)*, Roma 2002.

¹⁴ C.D. FONSECA, *Riforma ecclesiastica e collegialità del clero. Il caso di Aversa (sec. XII)*, in *Preti nel medioevo*, pp. 9-25; T. FRANK, *Studien zu Italienischen Memorialzeugnissen des XI und XII Jahrhunderts*, Berlin-New York 1991; H. HOUBEN, *Le confraternite nel mezzogiorno medievale (sec. XII-XV): status quaestionis e prospettive di ricerca*, in *Tra nord e sud. Gli allievi per C.D. Fonseca nel 60° genetliaco*, a cura di G. ANDENNA - H. HOUBEN - B. VETERE, Galatina 1993; G. VITOLO, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita di S. Maria di Montefusco (sec. XII)*, Roma 1982 (Italia sacra, 34).

¹⁵ G. ANDENNA, *Forme confraternali in Italia settentrionale tra XII e XV secolo*, in *Tra Nord e Sud*, pp. 24-35; in riferimento a questo studio e a quelli indicati nella nota precedente vedi anche le considerazioni di A. RIGON, *Schole, confraternite e ospedali*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella 'Societas christiana' (1046-1250)*. Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 2004), a cura di G. ANDENNA, Milano 2007, pp. 411-415.

¹⁶ B. BETTO, *Le nove congregazioni del clero di Venezia (sec. XI-XV). Ricerche storiche, metriche e documenti vari*, Padova 1984 (Miscellanea erudita, xli); G. DE SANDRE GASPARINI, *Il prete nel medioevo. A commento di uno studio recente*, «Ricerche di storia sociale e religiosa» 43 (1993), pp. 227-234; L. PESCE, *La Chiesa di Treviso nel primo Quattrocento*, i; Roma 1987 (Italia sacra, 37), pp. 430-444; M.C. ROSSI, *Governare una Chiesa. Vescovi e clero a Verona nella prima metà del Trecento*, Verona 2003 (Biblioteca dei Quaderni di storia re-

renze¹⁷. Sul piano della pubblicazione di fonti merita di essere ricordata l'edizione curata dal Buzzi della *Margarita iurium cleri Viterbiensi* un cartulario, iniziato attorno al 1325, contenente testamenti, documenti vari e un calendario degli anniversari, appartenente all'associazione del clero di Viterbo¹⁸, oggetto anche di un importante studio del Frank¹⁹. Quanto mai opportuna appare poi la ristampa del saggio storico di Felice Gallinetti sulla congregazione dei preti dei quattro consorzi della città di Bologna che accompagna l'inventario dell'Archivio consorziale del clero urbano bolognese recentemente pubblicato a cura di Mario Fanti²⁰. Recentissimo è, poi, il censimento delle associazioni sacerdotali in Italia curato da Giancarlo Rocca²¹

Per ciò che riguarda altri paesi va ricordato il colloquio, organizzato nel settembre 2005 dalla "Société d'histoire religieuse de la France" e dal "Centre d'histoire 'Espace et culture'" dell'Università Blaise Pascal di Clermont Ferrand sul tema delle associazioni del clero. Merito di quell'incontro è aver mostrato per la Francia, ma anche per altri paesi europei, compresa l'Italia, la vastissima e capillare diffusione dell'associazionismo chiericale e nello stesso tempo l'esistenza di una pluralità di modelli associativi²². La scelta del lungo periodo (dal medioevo all'età contemporanea), il carattere sintetico e de-

ligiosa, 3), pp. 52-131; EADEM, *Forme associative del clero medievale: la congregatio cleri extrinseci di Verona*, in "Arbor ramosa". Studi per Antonio Rigon da allievi amici colleghi, a cura di L. BERTAZZO - D. GALLO - R. MICHETTI - A. TILATTI, Padova 2011 (Centro studi antoniani, 44), pp. 415-430; A. RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta (XII-XV secolo)*, in *Le mouvement confraternel au Moyen Âge. France, Italie, Suisse*, (Lausanne 9-11 mai 1985), Roma 1987, pp. 343-360; *La congregazione dei parroci di Treviso nel medioevo (secoli XII-XIV)*, in *Studi e fonti del medioevo vicentino e veneto*, II, a cura di A. MORSOLETTI, Vicenza, pp. 91-111.

¹⁷ D. PETERSON, *Florence's "universitas cleri" in the early fifteenth century*, «Renaissance studies», II (1988), pp. 185-196; IDEM, *Conciliarism, republicanism and corporativism: the 1415-1420 constitution of the florentine clergy*, «Renaissance Quarterly», XLII (1989), pp. 183-225; IDEM, *An experiment in diocesan self-government: the "universitas cleri" in early Quattrocento Florence*, in *Preti nel Medioevo*, pp. 195-220.

¹⁸ *La "Margarita iurium cleri Viterbensis"*, a cura di C. BUZZI, Roma 1993.

¹⁹ T. FRANK, *I canonici nell'associazione del clero di Viterbo (secoli XIV-XV)*, in *Canonici delle cattedrali nel medioevo*, «Quaderni di storia religiosa», X (2003), pp. 209-244.

²⁰ *L'Archivio consorziale del clero urbano di Bologna (secoli XI-XX). Inventario*, a cura di M. FANTI, con un saggio storico di F. GALLINETTI, Bologna 2009 (Archivio Generale Arcivescovile, Bologna, Studi e Sussidi, 4).

²¹ G. ROCCA, *Per un primo censimento delle associazioni sacerdotali in Italia dal medioevo a oggi*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LXIV (2010), pp. 397-517.

²² Gli atti sono pubblicati nella «Revue d'histoire de l'Eglise de France», 93 (2007); il contributo relativo all'Italia è di G. ROCCA, *Le associazioni sacerdotali. Per una tipologia delle associazioni italiane dal medioevo a oggi*, ivi, pp. 7-24.

scrittivo di molti studi, l'accostamento di gruppi e sodalizi di natura assai diversa non giovano però alla piena comprensione del fenomeno e non permettono di istituire facilmente i necessari confronti. Allo stato attuale delle ricerche più che i quadri generali servono, in questo tipo di studi, le analisi puntuali, del genere di quelle condotte, ad esempio, da Christina Dury per la diocesi di Liegi o da Catherine Vincent per il basso clero di Le Mans²³.

Anche se unite alle segnalazioni di Tommaso di Carpegna Falconieri, queste citazioni non hanno alcuna pretesa di completezza. Studi di questo tipo sono pubblicati spesso in sedi locali e riviste che hanno poca circolazione e sfuggono facilmente alle ricerche.

Proprio la consapevolezza dell'interesse del tema relativo all'associazionismo del clero, ma anche spesso del difetto di informazione e della necessità di un maggior coordinamento e confronto tra quanti se ne stavano occupando o intendevano farlo mi spinse nel 2008 a promuovere, assieme ad Attilio Bartoli Langeli, una giornata di studio presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Padova, specificamente dedicata a *Le congregazioni del clero in Italia nel medioevo*²⁴. L'occasione fu fornita dalla pubblicazione del volume di Andrea Maiarelli sulla *congregatio clericorum* di Perugia, contenente l'edizione di un codice appartenente a quel sodalizio oggi conservato nella Biblioteca capitolare di Toledo²⁵.

²³ C. DURY, *Fraternités et clergé secondaire du diocèse de Liège au Moyen Âge. Contribution à la protohistoire des assemblées représentatives*, «Le Moyen Âge», 96 (1990), pp. 287-316; IDEM, *Fraternités de chapitres et chapitres de prêtres. L'exemple du diocèse de Liège au Moyen Âge*, «Revue d'histoire de l'Eglise de France», 93 (2007), pp. 193-211; C. VINCENT, *Les confréries de bas clercs, un expédient pour la réforme des séculiers? L'exemple du Mans, XII^e-XIII^e siècles*, in *Le clerc séculier au Moyen Âge*, cit., pp. 263-274. Su un piano più generale vanno comunque segnalati per la loro utilità P. DESPORTES, *Les sociétés confraternelles de curées en France du Nord au Bas-Moyen Âge*, in *Actes du 109^e Congrès National des Sociétés savantes (Dijon, 1984)*, Section d'Histoire médiévale et de Philologie, t. I: *L'encadrement religieux des fideles au Moyen Âge et jusqu'au concile de Trente*, Paris 1985, pp. 295-309; G. TARBOCHEZ, *Les communautés de prêtres séculiers en France à la fin du Moyen Âge*, «Revue d'histoire de l'Eglise de France», 93 (2007), pp. 229-248; per la Spagna si veda J.L. MARTIN, *Hermandades y ligas de clérigos en los reinos hispánicos*, in *Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval*. Actas de las XIX Semana de Estudios Medievales de Estella (20-24 de julio de 1992), Pamplona 1993, pp. 127-147.

²⁴ L'incontro si svolse il 7 novembre 2008 presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Padova nell'ambito delle attività della Scuola di Dottorato in Scienze storiche di quell'Ateneo. Vi presero parte, assieme ai promotori, Giovanni Araldi, Chiara Bianchini, Maria Clara Rossi, Raffaele Savigni, Elis Rossi.

²⁵ A. MAIARELLI, *La congregatio clericorum Perusinae Ecclesiae. Edizione a studio del Codice 39.20 della Biblioteca Capitalar di Toledo*. Con un saggio di Pietro Messa, Roma 2007 (Italia sacra 81).

Il codice, edito dal Maiarelli, risalente agli inizi del XIV secolo, prima di approdare in Spagna passò varie volte di mano secondo un itinerario, a suo modo appassionante, puntualmente ricostruito dall'autore. Per quanto se ne sa, è tutto ciò che resta della documentazione relativa ad una associazione chiericale diocesana, comprendente 14 chiese, nata per iniziativa vescovile a metà dell'XI secolo, passata presto sotto il controllo del capitolo della cattedrale e sviluppata con l'allargamento della compagine ai laici, prima mediante una forma di affratellamento e poi attraverso l'effettiva partecipazione alla vita della congregazione e il godimento dei benefici non solo spirituali. Acquisito il carattere di confraternita mista, ma anche progressivamente ridimensionata dal passaggio da congregazione con funzione di raccordo fra clero diocesano e vescovo a pio sodalizio di chierici incardinati in chiese dipendenti dal capitolo di un'area delimitata a nord est della città, l'associazione perugina finì con l'esaurire la propria ragion d'essere sino a scomparire agli inizi del Trecento.

In quanto specchio e memoria della *congregatio* il codice di Toledo ha permesso a Maiarelli di ricostruire la storia della *congregatio clericorum* di Perugia attraverso lo studio delle tre parti che lo compongono:

1. La *constitutio*, risalente, nell'originaria composizione, all'XI secolo, che raccoglie le norme che regolavano la vita della congregazione.
2. Il *Necrologio*, composto nell'ultima fase di vita del sodalizio, nel quale sono registrati i nomi dei confratelli defunti.
3. Il *Libellus* liturgico, affidato allo studio di Pietro Messa, che lo qualifica come rituale.

Nell'insieme quello che emerge dai testi editi dal Maiarelli e dalla ricerca sua e di Pietro Messa è il solido profilo di un'associazione chiericale, da confrontare con altre simili, interrogandosi su problemi antichi e questioni già poste (dal Monti, dal Meersseman, da chi, a seguito dei loro lavori, si è occupato di congregazioni del clero)²⁶ e suggerendo nuovi interrogativi che, immagino, scaturiranno anche dalle relazioni che ci accingiamo ad ascoltare in questo convegno.

A me pare innanzitutto che ci si debba interrogare sulle fonti e sul loro uso. E ribadisco qui quanto altre volte ho detto e scritto: è indubbio che c'è abbondanza, se non sovrabbondanza, di documenti negli archivi delle congregazioni del clero secolare delle città italiane, sottovalutati nella loro impor-

²⁶ G.M. MONTI, *Le confraternite medievali dell'alta e media Italia*, I, Venezia 1927, in particolare pp. 11-21; G.G. MEERSSEMAN, «*Ordo fraternitatis*». *Confraternite e pietà dei laici nel medioevo*, in collaborazione con G.P. PACINI, I, Roma, 1977 (Italia sacra, 24), pp. 150-187; e cfr. A. RIGON, *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell'Italia settentrionale: il problema delle fonti*, in *La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi solidarietà*, a cura di A. PARAVICINI BAGLIANI e V. PASCHE, Roma 1995 (Italia sacra, 53), pp. 3-25.

tanza e largamente inutilizzati²⁷. Mentre le confraternite laicali, specie dopo il Concilio Vaticano II che rivalutava il ruolo dei laici nella Chiesa, hanno attirato l'attenzione di schiere di studiosi e tuttora costituiscono un filone importante della medievistica (e non solo di quella)²⁸, l'associazionismo chiericale, che col movimento confraternale ha strette affinità, anzi ne fa parte integrante, non ha suscitato in passato un vero interesse: con la conseguenza, però, di limitare fortemente, in rapporto alla storia della spiritualità, della cultura, della mentalità, delle forme organizzative della società, dei sistemi di rappresentanza, delle dinamiche economiche, delle pratiche devote, dell'esercizio della cura d'anime, la conoscenza di una componente importante della società medievale e di quella cittadina in specie (ma anche l'associazionismo del clero rurale richiederebbe più attenzione di quanta finora non gliene sia stata riservata)²⁹.

Il già ricordato inventario dell'Archivio consorziale del clero urbano di Bologna, pubblicato dal Fantì, con la sequenza di strumenti, processi, libri contabili, censi e canoni, registri, ex verbali di adunanze, anniversari, calendari, statuti, legati pii, che, senza soluzione di continuità, dal medioevo all'età contemporanea hanno riempito armadi, casse e scaffali, offre l'immagine, ordinata e sintetica, di un patrimonio documentario e di un serbatoio di conoscenza storica di grandissima rilevanza³⁰. Ma, fatte le proporzioni, analoghe cose si potrebbero dire degli archivi delle associazioni del clero di Padova, di Treviso, di Verona, tanto per citare quelli veneti che meglio conosco³¹. Forse altri, di non minore consistenza e dalle caratteristiche simili, verranno presentati nelle relazioni che seguiranno.

²⁷ RIGON, *Congregazioni del clero cittadino*, pp. 4-7, e vedi ora ROSSI, *Forme associative del clero medievale*, p. 416.

²⁸ La bibliografia è imponente: mi limito a rinviare alle rassegne di CH. M. DE LA RONCIÈRE, *Le confraternite in Europa fra trasformazioni sociali e mutamenti spirituali*, in *Vita religiosa e identità politiche*, cit., pp. 325-382; L. PAMATO, *Le confraternite medievali. Studi e tendenze storiografiche*, in *Il buon fedele. Le confraternite tra medioevo e prima età moderna*, «Quaderni di storia religiosa» v (1988), pp. 9-51; G. DE SANDRE GASPARINI, *Le confraternite nel medioevo italiano. Note storiografiche*, in *Storia della Chiesa in Europa*, a cura di L. VACCARO, Brescia 2005, pp. 351-364.

²⁹ Utili indicazioni per l'area trevigiana si trovano nell'articolo di B. BETTO, *Congregazioni di clero nella diocesi di Treviso. La congregazione degli Apostoli Pietro e Paolo attraverso lo statuto dell'anno 1482 e altra documentazione inedita*, in *Le confraternite in Italia tra medioevo e rinascimento*, «Ricerche di storia sociale e religiosa» n.s., ix (1980), pp. 195-231.

³⁰ *L'archivio consorziale*, pp. 55-75.

³¹ Vedi, a questo proposito, RIGON, *Clero e città*, p. 16; Id., *La congregazione del clero intrinseco di Verona e i suoi statuti (1323)*, in *Gli Scaligeri (1277-1387)*, a cura di G.M. VARANINI, Verona 1988, pp. 427-430, in particolare p. 428; ROSSI, *Governare una Chiesa*, p. 53, e cfr. RIGON, *Congregazioni del clero cittadino*, pp. 5-6, 9-11.

Sempre in rapporto alle fonti, proprio il volume di Maiarelli suggerisce d'altra parte qualche considerazione sulla tipologia della documentazione dei sodalizi chiericali. *Constitutio* (di fatto si tratta di statuti), necrologio, libello della congregazione perugina sono i cardini di tale documentazione che non sembra distinguersi, peraltro, da quella delle confraternite laicali, anche quando vi si aggiungono, come capita per altri sodalizi chiericali, i registri di contabilità, le pergamene sciolte, i libelli di *apontature*, cioè di presenze-assenze alle riunioni. Certo è ormai giunto il momento di tentare qualche comparazione, utile ad esempio a capire di più la vita liturgica di questi sodalizi e quindi – tanto per indicare una linea di ricerca su piste oggi molto battute – la complessa materia dei rituali di morte³².

Più che il confronto con l'*Ordinariarius Perusinus* o con altri libri liturgici di tipo e uso molto generale, gioverebbe la comparazione del *Libellus della congregatio* dei chierici di Perugia con consimili testi di altre associazioni chiericali, anche in vista di una definizione tecnica della loro natura. Penso, ad esempio, al cosiddetto *Messaletto* della congregazione dei parroci di Treviso, composto a metà del XIV secolo, che ho avuto occasione di segnalare più volte³³, e che, in notevole corrispondenza con il codice di Toledo, contiene, assieme al calendario liturgico predisposto per la registrazione degli anniversari, all'elenco degli iscritti alla congregazione e agli statuti, l'orazionale e il messale del sodalizio, cioè testi squisitamente liturgici, oltre all'inventario di beni, libri e paramenti sacri³⁴.

La tipologia delle fonti chiama in causa la tipologia stessa delle congregazioni del clero. Per la verità ho già osservato altrove che «i tentativi di fissare tipologie come strumenti di chiarificazione e descrizione di realtà complesse sono utili e indispensabili, purché accolti nella piena coscienza dei loro limiti e della necessità di non indulgere a rigide classificazioni, del tutto inadatte per la piena comprensione storica di fenomeni poliformi e cangianti»³⁵. Credo si sia tutti consapevoli della gran varietà di forme con cui si presenta

³² La bibliografia sull'argomento è abbondante, basti qui il rinvio al volume *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età moderna*, a cura di F. SALVESTRINI, G.M. VARANINI, A. LANGARINI, Firenze 2007 (Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato).

³³ Vedi A. RIGON, *Messaletto, sec. XIV*, in *Treviso cristiana. 2000 anni di fede. Percorso storico, iconografico, artistico nella diocesi*, Treviso 2000, p. 225, n. 91; Id. *La congregazione dei parroci di Treviso*, p. 92; per una descrizione del manoscritto si veda anche PESCE, *La Chiesa di Treviso nel primo Quattrocento*, I, p. 434 nota 1062 (l'Autore segnala anche a p. 416 nota 999 un manoscritto posteriore conservato nella Biblioteca Comunale di Treviso, ms. 213).

³⁴ Archivio della Curia vescovile di Treviso, *Congregazione dei parroci di Treviso*, *Miscellanea*, calto 14, n. 6.

³⁵ RIGON, *Schole, confraternite e ospedali*, pp. 410-411.

l'associazionismo chiericale, riconducibile ai diversi contesti storico-territoriali nei quali si radica.

Certo, pur diversamente modulati, alcuni caratteri appaiono condivisi. Comuni sono la solidarietà in vita e in morte, il conseguente impegno nel mutuo soccorso e nel suffragio dei defunti del sodalizio (allargato quest'ultimo ai laici affiliati), le riunioni periodiche. Al di là delle specifiche somiglianze e differenze mi pare si possano anche individuare almeno due tipi di associazione chiericale, come del resto lo stesso Meersseman, il primo che si sia occupato veramente di questi temi, proponeva su un piano generale³⁶.

La prima è la pia confraternita che facoltativamente riuniva i chierici addetti al servizio di chiese diverse di una stessa città con scopi di preghiera, culto, suffragio e reciproca assistenza. Ne sono esempio le nove congregazioni del clero di Venezia, studiate a suo tempo da Bianca Betto che, almeno sino al XV secolo, svolsero appunto quelle funzioni, senza assumere compiti di rappresentanza del clero cittadino e carattere corporativo³⁷. La seconda è invece l'associazione del clero che, pur mantenendo l'impronta di sodalizio votato al suffragio dei morti, al mutuo soccorso tra i soci, alla promozione di iniziative caritative, assume un più marcato carattere di corporazione, non necessariamente obbligatoria, per la tutela di diritti e funzioni connessi con lo svolgimento di mansioni di cura d'anime e la difesa del clero secolare, in particolare di quello cittadino. La dimensione economica della vita di simili organismi associativi non si definisce solo per la casualità dei proventi, cioè delle risorse attinte da elemosine, beneficenza, lasciti testamentari, e non si caratterizza per la ristrettezza degli introiti derivanti da quote di iscrizione, ma ha un più solido fondamento sullo stabile e continuativo reddito derivante dal possesso di immobili e terreni e, soprattutto, di diritti di prelievo su terre e beni del territorio urbano. È il caso della "*fratalea cappellanorum*" di Padova, cui spetta il quartese, vale a dire la quarta parte della decima dei beni posti entro i *finis civitatis*³⁸.

Differenti ed estranee ai sodalizi di cui qui discorriamo sono invece quelle associazioni che, a volte con il nome di unione, come la "Unione del clero regolare e secolare, esente e non esente della città e della diocesi di Perugia", attestata all'inizio del Trecento, sembrano rispondere a prevalenti finalità fiscali³⁹. Detto che sono possibili e documentate evoluzioni da associazioni di

³⁶ MEERSSEMAN, «*Ordo fraternitatis*», p. 150.

³⁷ BETTO, *Le nove congregazioni*, (cfr. sopra nota 16).

³⁸ Cfr. RIGON, *Clero e città*, pp. 41-61, 187-220.

³⁹ MAIARELLI, *La 'congregatio clericorum'*, pp. 174-175; per un organismo, forse simile, che compare a Padova nella seconda metà del '300 con il compito di provvedere e sovrintendere alle esazioni, imposte agli ecclesiastici dalle autorità religiose o civili cfr. RIGON, *Clero e città*, pp. 143-146.

preghiera a organismi corporativi per la difesa di interessi comuni⁴⁰, si deve aggiungere che la storia delle congregazioni chiericali, come quella di ogni altro istituto, non può ovviamente essere isolata da quella più ampia, sia generale che locale. Molti pii sodalizi di chierici, formati a scopo di preghiera, di culto, di suffragio, di reciproca assistenza spirituale, sono documentati nell'XI-XII secolo, quando le esigenze di riforma del clero si espressero anche attraverso l'adozione di forme di vita comune in senso proprio (nel movimento canonico) o in forma associazionistico-confraternale⁴¹. L'inserimento nella *constitutio* della congregazione perugina del capitolo 145 della Regola di Aquisgrana propria dei canonici (*Qualiter clericis vivere debeant*) la dice lunga sul collegamento con istanze e pratiche di vita che avevano portato allo sviluppo della vita comune del clero come elemento qualificante della riforma dell'XI secolo⁴². Va aggiunto peraltro che associazioni chiericali a puro scopo di preghiera e suffragio, senza incidenza istituzionale, continuarono ad essere fondate lungo tutto il Medioevo. È recente, ad esempio, il rinvenimento del fondo archivistico di una *congregatio septem cappellarum* di Vicenza che si riteneva nata nel XII secolo, ma sorta in realtà nella prima metà del XV secolo, che riuniva i rettori delle cappelle urbane di S. Stefano, S. Marco, S. Paolo, Santi Faustino e Giovita, Santi Filippo e Giacomo, S. Eleuterio, S. Marcello a scopo di suffragio delle anime dei defunti e aiuto reciproco nell'amministrazione dei sacramenti, soccorso agli infermi e ammalati di peste. Entrata presto in crisi e rilanciata dopo il 1480 con la redazione degli statuti, restò ancorata ad una dimensione confraternale con esplicito riconoscimento di subalternità spirituale e culturale al modello di vita e spiritualità offerto dai canonici della cattedrale, ma anche rifiuto, in nome della sobrietà, di antiche tradizioni confraternali, come quelle del banchetto a conclusione delle riunioni mensili⁴³.

Per quanto riguarda i sodalizi di tipo corporativo, essi richiamano piuttosto l'associazionismo politico e di mestiere dell'età comunale. Il collegamento è registrabile in molti casi come credo sentiremo nelle relazioni di questo convegno. Tommaso di Carpegna Falconieri lo ha colto molto bene a proposito di Roma dove «il processo evolutivo che porta il clero cittadino a costituirsi in una società istituzionalmente definita, la *Romana fraternitas*, è corri-

⁴⁰ È quanto accade, fuori d'Italia, a Liegi (DURY, *Fraternités et clergé secondaire*, pp. 287-315).

⁴¹ Vedi, a questo proposito, RIGON, *Schole, confraternite e ospedali*, pp. 412-413 e bibliografia ivi indicata; cfr. inoltre VINCENT, *Les confréries de bas clercs*, pp. 263-274.

⁴² MAIARELLI, *La 'congregatio clericorum'*, pp. 92-98.

⁴³ Cfr. E. ROSSI, *Per la storia del clero vicentino nel tardo medioevo. La 'Congregatio septem cappellanorum' (trascrizione degli statuti del 1480)*. Tesi di laurea, Università degli studi di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia, a, acc. 2007-2008, relatore M.C. ROSSI.

spondente al processo evolutivo che porta la parte laica della cittadinanza romana a costituirsi in comune»⁴⁴.

Il rapporto con i contesti politici e cittadini non è da intendersi d'altra parte solo come parallelismo di sviluppi organizzativi in senso associazionistico e assonanza con l'evoluzione di organismi istituzionali, assetti urbani e strutture sociali, di cui i sodalizi del clero sono componente di rilievo, ma a volte come effettiva e diretta partecipazione alla lotta politica. Nel XIII secolo, a Liegi, sette chiese collegiate cittadine del clero secondario (cioè non appartenente al capitolo della cattedrale) all'insegna di un'iniziale *mutua fraternitas, vinculum fraternitatis et societatis et amicitie* si uniscono per opporsi alle usurpazioni del vescovo, combattono contro l'imposizione di imposte dirette ed indirette ed in seguito sono coinvolte nelle lotte contro il duca di Brabante, il conte di Namur e ancora, a difesa dei propri interessi, contro il vescovo e il capitolo⁴⁵. Quest'ultimo tipo di conflitto non è raro anche in Italia⁴⁶. In particolare il rapporto delle associazioni del clero curato con i canonici delle cattedrali è assai problematico e diversificato. Se in alcuni casi si escludono dai sodalizi i membri del capitolo⁴⁷, altre volte, come nel caso di Vicenza, si arriva a riconoscere loro una superiorità di tipo anche morale.

⁴⁴ CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma*, p. 86; vedi inoltre pp. 97-98, 247-260 e cfr. RIGON, *Schole, confraternite e ospedali*, p. 424.

⁴⁵ DURY, *Fraternités et clergé secondaire*, pp. 304-306, 311-312.

⁴⁶ Qualche esempio: nel 1236 le cappelle e le congregazioni del clero di Faenza, in lite con i canonici a causa di decime, giunsero ad un compromesso con la controparte; forse a seguito di questo evento prima del 1253 le congregazioni diedero vita ad un *conventus* che le riunì in un unico corpo (A. GUERRA, *Le costituzioni del collegio dei parrochi di Faenza dal 1300 al 1600. Con appendice di documenti*, Faenza 1924, pp. XVI-XVII e *Appendice*, doc. IV e V, pp. 55-58); conflitti della "*fratalea cappellanorum*" con vescovo e canonici della cattedrale per diritti di precedenza nelle processioni si registrano a Padova alla fine del '400 (RIGON, *Clero e città*, pp. 251-253); ricorrenti sono, in questa città, come in altre, le controversie relative al diritto di partecipare alle elezioni vescovili, che contrapponevano i canonici alle associazioni del clero cittadino (ibidem, pp. 65-67 e cfr., ad esempio, per Treviso, RIGON, *La congregazione dei parroci di Treviso*, p. 95-96, e, soprattutto, D. RANDO, *Le elezioni vescovili nei secoli XII-XIV. Uomini, poteri, procedure*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. BRUNETTA, II, *Il medioevo*, a cura di D. RANDO e G. VARANINI, Venezia 1991, pp. 375-397).

⁴⁷ Nel XII secolo a Padova sembra che alcuni canonici facessero parte della "*fratalea cappellanorum*", ma già nel secolo successivo "clero capitolare e clero parrocchiale procedono su strade diverse"; di fatto nel basso medioevo solo il "clero della cattedrale specificamente impegnato nella cura d'anime (non dunque i canonici)" sembra saltuariamente partecipe delle attività della *fratalea* (RIGON, *Clero e città*, pp. 33-35; 136-137: le citazioni sono a p. 34 e a p. 136).

«Poiché con questa vocazione siamo chiamati dal redentore nostro signore Gesù Cristo al governo delle anime, per quanto indegnamente, è necessario per noi essere esemplari e tentare con tutte le forze di offrire il buon esempio a tutti i nostri parrocchiani e agli altri cittadini ... ed è inoltre necessario che noi imitiamo le vestigia dei padri e dei nostri superiori cioè i canonici, nostri signori, e dei mansionari della chiesa maggiore cattedrale di Vicenza, i quali messe da parte tutte le gozzoviglie, celebrano con gran devozione e solennità, poiché sono specchio e luce di tutta la città».

Così si legge nelle *Ordinationes* della *Congregatio septem cappellano-rum* vicentina del 1480⁴⁸.

La funzione esemplare attribuita ai canonici e fatta propria dai curati delle sette cappelle, andando oltre i limiti delle proprie circoscrizioni per aprirsi a tutta la città, chiama in causa i modi di autorappresentazione e ribadisce i legami che, anche sul piano simbolico e delle rappresentazioni culturali in chiave religiosa e di cura d'anime dei vivi e dei morti, tenevano intimamente uniti le associazioni del clero e il mondo cittadino. Sono temi per i quali si aprono ampi spazi di indagine, a partire da una necessaria ricognizione e rivisitazione degli archivi, che con questo convegno finalmente si inaugura in maniera sistematica, almeno per alcune città. Oltre che di una necessità pratica, si tratta dell'apertura di un cantiere di studio che consideri i sodalizi chiericali anche come produttori, conservatori e trasmettitori di documentazione.

Non so se si riuscirà ad imbastire iniziative coordinate e organiche di ricerca, ma ne varrebbe certamente la pena. L'associazionismo chiericale è uno specchio tutto da ripulire della creatività e vitalità delle costruzioni giuridico-sociali del medioevo, nate all'insegna dello spontaneismo, dell'autonomia, del comunitarismo. Più che le confraternite dei laici che, pur nella grande varietà di espressioni, trovarono anche importanti modelli unificanti, dalle confraternite dei Battuti a quelle dei Laudesi⁴⁹, le associazioni del clero, flessibili, adattabili, radicate nelle realtà locali, nate per rispondere alle domande di

⁴⁸ «Postquam hac vocatione a redemptore nostro domino Jesu Christo in gubernatione animarum vocati sumus, quamquam indigne oportet nos esse exemplari et conari totis nostris viribus omnibus parochianis nostris et ceteris civibus bonum exemplum exhibere ... Nec non oportet nos imitari vestigia patrum et maiorum nostrorum dominorum canonicorum, dominorum nostrorum ac mansionariorum ecclesie maioris cathedralis Vicentine, qui festivitates suas, dimissis omnibus crapulis, devotissime et solemniter celebrant, cum sint speculum et lumen totius civitatis» (ROSSI, *Per la storia del clero vicentino*, pp. 94-95).

⁴⁹ Fondamentali, anche per l'importanza generale del problema, sono le ricerche del MEERSEMAN, «*Ordo fraternitatis*», (oltre al primo volume dell'opera citato sopra a nota 26, vedi anche il secondo e il terzo: Italia sacra 25-26).

aiuto, solidarietà, tutela, speranza per la vita ultraterrena, rimasero irriducibili ad ogni normalizzazione e adeguamento a modelli standard. Furono invece portatrici di forme organizzative originali nelle quali non a caso si sono colti anche i germi delle moderne assemblee rappresentative⁵⁰.

⁵⁰ DURY, *Fraternités et clergé secondaire*, pp. 287-315.

Le congregazioni del clero secolare a Roma e la loro documentazione (secoli X-XVII)

Questa breve relazione può sembrare ben calibrata con quella di Domenico Roccio, poiché a me è stato affidato il compito di introdurre la storia più remota, mentre all'amico e collega si è chiesto di delineare la storia più recente della medesima istituzione pluricentenaria: la congregazione del clero urbano di Roma, che nel medioevo fu nota con il nome di *Romana Fraternitas* e che durante l'età moderna era chiamata *Collegio dei Parroci*¹. Ma l'apparenza inganna. Infatti, nonostante la relativa carenza di documentazione, gli sforzi di ricerca compiuti dai tanti studiosi che ci hanno preceduto e le risorse in rete di cui si dispone oggi ci permettono di ritenerci relativamente bene informati sulla situazione medievale, almeno fino ai primi decenni del Trecento, così come i fondi dell'Archivio storico del Vicariato consentono di avere un quadro soddisfacente della situazione dei secoli XVIII-XIX. Purtroppo, però, manca quasi completamente all'appello la parte centrale della storia di questa istituzione, cioè quella compresa tra i secoli XV e XVII. Questo accade per mancanza di studi – avendo le congregazioni del clero romano interessato quasi esclusivamente i medievisti – e soprattutto per mancanza di fonti. Infatti, sia l'Archivio della *Romana Fraternitas*, che non sappiamo dove si trovasse, sia l'Archivio del Collegio dei Parroci, che si trovava presso la chiesa di S. Lucia alle Botteghe Oscure, sono oggi irrintracciabili. Pertanto, vale sempre come monito – e non da riferirsi al solo medioevo – la frase decisa con la quale Paul Fridolin Kehr introdusse i suoi regesti di atti pontifici medievali relativi al clero di Roma: «Ardua quidem res est, tum quaerere locos, ubi de Romano clero notitiae reperiantur, tum de eius historia, in tenebris involuta, disserere»².

Prima di rivolgere la nostra attenzione alla documentazione, forniamo alcuni rapidi cenni sulla storia medievale di questa istituzione e sulla sua evoluzione³. La *Romana Fraternitas* – che fu il principale ente associativo del cle-

¹ Si veda, nel presente volume, D. ROCCIOLO, *Il Collegio dei Parroci di Roma in età moderna (secc. XVIII-XIX)*.

² P.F. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum. Italia pontificia*, I, Roma, Berolini 1906, p. 8.

³ Per la storia della *Romana Fraternitas* mi permetto di rimandare a T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII)*, Roma 2002, pp. 241-268, che contiene anche i numerosi riferimenti bibliografici precedenti, a partire dal secolo XVII. A questi è oggi da aggiungere: S. TWYMAN, *The Romana Fraternitas and*

ro secolare cittadino durante il medioevo – ha un’origine che viene fatta rimontare al tardo secolo X, quando incontriamo la prima documentazione epigrafica. La sua prima vocazione fu liturgica, poiché il sodalizio nacque essenzialmente dalla volontà di celebrare i funerali dei confratelli iscritti. Sorta con ogni probabilità dall’accorpamento di associazioni più piccole, che gravitavano su parti distinte del territorio urbano (come si ricava da alcune fonti del secolo XI e, in seguito, dal mantenimento della divisione in tre «partite» o regioni nelle quali era disposto il clero urbano), essa si formalizzò come un ente sempre più complesso, fornito di una identità giuridica a partire almeno dal secondo/terzo decennio del secolo XII, quando incontriamo attestazioni esplicite di un collegio dei chierici romani che riceve e scrive lettere dal pontefice e al pontefice, e che è in grado di amministrarsi. Il fenomeno di una vera e propria istituzionalizzazione del clero urbano va posto in relazione con l’internazionalizzazione della *Curia Romana*. A Roma si formano, nel basso medioevo, due cleri, entrambi chiamati «Chiesa romana». Uno però ha una vocazione universalistica e una struttura sovranazionale, l’altro, invece, è il clero diocesano. Gli stessi primi decenni del secolo XII sono anche quelli nei quali, a Roma, si forma il comune, chiamato *Senatus*, e anche in questo caso il nesso cronologico non è da ritenersi casuale: di fatto, il processo evolutivo che porta il clero cittadino a costituirsi in una società istituzionalmente definita, che è proprio la *Romana Fraternitas*, è corrispondente al processo evolutivo che porta la parte laica della cittadinanza romana a costituirsi in comune.

A partire da questo periodo, la documentazione superstite ci permette di osservare la crescita continua delle prerogative e funzioni dell’ente, fino ai primi decenni del secolo XIV. La *Romana Fraternitas*, governata da un collegio di dodici rettori e comprendente tutti i sacerdoti secolari in cura d’anime (delle chiese parrocchiali e delle canoniche), regolamentava gran parte della materia ecclesiastica: già nel XII secolo aveva tribunali di prima istanza, e nel secolo successivo promulgava le scomuniche, vigilava forse sulla liturgia stazionale e di certo sulla *Letania maior*, che era la grande processione del cle-

Urban Processions, in FR. ANDREWS - CH. EGGER - C.M. ROUSSEAU (a cura di), *Pope, Church and City. Essays in Honour of Brenda M. Bolton*, Leiden 2004, pp. 205-221. Una sintesi bibliografica degli studi recenti relativi al clero secolare, con particolare ma non esclusiva attenzione al caso romano, si può trovare in T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero secolare nel basso medioevo: acquisizioni e proposte di ricerca*, «Archivio della Società romana di storia patria», CXXXII (2009), pp. 23-40. Per il tema delle congregazioni del clero, oltre ai numerosi studi di Antonio Rigon e della sua scuola, si veda G. ROCCA, *Le associazioni sacerdotali. Per una tipologia delle associazioni italiane dal Medioevo a oggi*, «Revue d’histoire de l’Eglise de France», XCIII (2007), 1, pp. 7-24. Il 7 novembre 2008 si è tenuta, presso l’Università di Padova, una giornata di studi dal titolo *Le Congregazioni del Clero in Italia nel Medioevo*.

ro romano nel giorno di san Marco (25 aprile); inoltre distribuiva il presbiterio al clero, cioè gli emolumenti ad esso destinati in determinate occasioni solenni, e dunque gestiva risorse economiche comuni. Soprattutto, essa vigilava sui diritti di tutte le chiese di Roma, che al principio del XIV secolo erano oltre quattrocento, e naturalmente tutelava in primo luogo i diritti parrocchiali, entrando per questo più volte in contrasto, soprattutto dalla seconda metà del Duecento, con gli ordini mendicanti. Al principio del Trecento, la *Romana Fraternitas* sceglieva anche i *magistri* dello *Studium Urbis*.

Come istituzione collegiale, dotata di autonomia e con potestà ordinaria vicaria dipendente direttamente dal papa, la *Romana Fraternitas* venne meno nel corso del secolo XIV, probabilmente dopo il breve scisma di Nicola V contro Giovanni XXII (1328), che l'aveva vista coinvolta, e in seguito alla notevole crescita di attribuzioni giurisdizionali conferite al Vicario di Roma. Il successore istituzionale del collegio dei dodici rettori fu il Camerlengo del Clero romano, che incontriamo lungo tutta l'età moderna e che era a capo del Collegio dei Parroci. Il camerlengo aveva poteri ridotti rispetto ai suoi predecessori, ma la sua figura pare possa ricollegarsi ad essi senza incertezze, soprattutto in quanto essa manteneva un ruolo di un certo peso nell'ordinamento delle processioni, nella regolazione dei funerali in città e nella risoluzione delle controversie che potevano scaturirne. Inoltre, il sistema elettorale attraverso cui il camerlengo veniva designato è lo stesso che conosciamo per l'età medievale in riferimento ai dodici rettori, con la rotazione annuale tra il «ceto» dei parroci e quello dei canonici⁴. Nonostante la fisionomia complessiva dell'ente mutasse considerevolmente, possiamo dunque sostenere che tra il periodo medievale e quello moderno vi sia stata continuità istituzionale.

Ritorniamo dunque a tracciare un quadro delle fonti che abbiamo a disposizione per delineare la storia di questa associazione, della quale, come si disse, l'archivio è ormai scomparso. Né la cosa, per Roma, deve sorprendere più di tanto, se si pensa che neppure l'Archivio del comune medievale è giunto fino a noi. Le frequenti inondazioni, il Sacco di Roma del 1527, il fatto che certa parte della documentazione romana fosse concentrata nell'*Archivum Arcis*, cioè a Castel S. Angelo, teatro di battaglie, sono tutti elementi che invitano a riflettere sull'impossibilità di conservare le carte in determinate situazioni. Oltre a ciò, sappiamo che le istituzioni ecclesiastiche di Roma, per

⁴ Si veda spec. G. MORONI, *Camerlengo del Clero Romano*, s.v., *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, VII, Venezia 1841, pp. 88-91, nonché soprattutto il saggio di D. Rocciolo nel presente volume. La derivazione di un ufficio dall'altro è evidente anche negli Statuti del 1384, Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 83, f. 178r, in cui si trovano alternate le espressioni *officium cameriatu*s e *officium rectoratus cleri*.

l'età medievale, non sono comprese nelle *Rationes decimarum* e nei registri camerati, segno probabile che esse fossero sottoposte a un regime fiscale – e dunque a una sistemazione archivistica della documentazione – peculiari. Di conseguenza, interi archivi medievali romani potrebbero essersi perduti proprio in quanto separati dal corpo principale della documentazione camerale (oggi in Archivio Segreto Vaticano e nell'Archivio di Stato di Roma). Non è da escludersi che, semmai avessimo la fortuna di ritrovare la documentazione della fraternità del clero romano, la ritroveremmo tutta insieme⁵.

In realtà, non abbiamo prove positive dell'esistenza di questo archivio, ma la ipotizziamo per una traccia significativa, a partire da un documento del 1277. In quell'anno, il notaio Omniasanctus copiò un privilegio del 955, dichiarando d'aver trascritto l'antico strumento dopo averlo letto dinanzi a due rettori della fraternità «per Sedem apostolicam deputatis et eorum decreto atque mandato». A questa dichiarazione seguivano le sottoscrizioni dei rettori con la formula «habens fidem huic publico instrumento fideliter exemplato ideo me subscribo»⁶. Ciò dimostra che i rettori erano magistrati che, per autorità loro conferita dal papa, potevano ordinare ai notai della città copie autentiche di atti. Nel 1289 accadde lo stesso: il pubblico notaio trascrisse in copia autentica dei documenti di Leone IX e di Anastasio IV per decreto e volontà di un rettore della *Romana Fraternitas*⁷. Non è da escludersi, anzi è da considerarsi molto probabile, che almeno dalla seconda metà del secolo XIII questi stessi rettori avessero una sede deputata alla conservazione degli atti che richiedevano o nei quali intervenivano, in piena sintonia con il contesto storico generale – la sempre più accentuata articolazione delle amministrazioni – e specificamente in sintonia con il contesto romano, tanto curiale quanto cittadino.

Tuttavia, oggi la fisionomia dell'ente che presentiamo si ricava in gran parte dalla documentazione proveniente da altri luoghi, segnatamente da al-

⁵ T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Osservazioni sulle edizioni dei documenti romani dei secoli IX-XII, con particolare riferimento alla storia ecclesiastica*, in KL. HERBERS - J. JOHRENDT (a cura di), *Das Papsttum und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia Pontificia*, Berlin-New York 2009, pp. 389-401, particolarmente p. 395.

⁶ V. FEDERICI, *Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite*, «Archivio della Società romana di storia patria», XXII (1899), pp. 213-300 e 489-538; 23 (1900), pp. 67-128 e 441-447: n. 3, 955 (copia del 1277); citato e regestato in G. FERRI, *La Romana Fraternitas*, «Archivio della Società romana di storia patria», XXVI (1903), pp. 431-466, a p. 463.

⁷ 1289, maggio 14, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Archivio capitolare di San Pietro*, cass. LXXIII, fasc. 138: L. SCHIAPARELLI, *Le carte antiche dell'Archivio capitolare di San Pietro in Vaticano*, «Archivio della Società romana di storia patria», XXIV (1901), pp. 393-496, a p. 401n.; J. JOHRENDT, *Urkundenregesten zum Kapitel von St. Peter im Vatikan (1198-1304)*, Città del Vaticano 2010, n. 189, pp. 207-208.

cuni cartulari delle chiese romane e dalle lettere pontificie dei secoli XII-XIV, che sono relativamente numerose e che dovrebbero essere ancora fatte oggetto di uno spoglio sistematico⁸. In questo senso, uno strumento che potrebbe rivelarsi di aiuto è dato dalla indicizzazione *online* dei più noti strumenti di corredo, come per ora l'opera di August Potthast: attraverso la ricerca di alcune parole chiave (*Clerus*, *Fraternitas*) ho potuto ottenere in pochi minuti apprezzabili risultati, che forse un giorno saranno resi ancora più ricchi dall'indicizzazione *online* dei registri pontifici⁹. Attraverso le lettere, abbiamo memoria dei molti interventi papali nella vita del clero di Roma, nonché dei suoi primi statuti, che risalgono ai primi decenni del secolo XIII e che però non si sono conservati¹⁰.

⁸ Le fonti pontificie relative al secolo XII sono regestate in KEHR, op. cit., pp. 13-14, nn. 21-25. Inoltre, il clero romano scrisse nel 1119 una lettera ai cardinali in Francia, esaltando l'elezione di Callisto II: E. MARTENE-U. DURAND (a cura di), *Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio*, I, Parisiis 1724, pp. 647-648. Come soggetto distinto dal senato e dal popolo, il clero romano fu autore di una lettera inviata ad Alessandro III per richiamarlo in città nel 1169; cfr. L. DUCHESNE (a cura di), *Le Liber pontificalis, Texte, introduction et commentaire*, Paris 1886-1892 (ristampa anastatica Paris 1981), II, p. 445.

⁹ I *Regesta Pontificum Romanorum inde ad annum post Christum natum MCXCVIII usque ad annum MCCCIV*, Berlin 1874-1875 – che essendo degli inventari sono sprovvisti di indici dei nomi – sono stati messi online e indicizzati dalla Ludwig-Maximilians Universität di Monaco di Baviera: <http://www.cei.lmu.de/potthast/suchen.php?> (cons. 2 maggio 2011). Riferimenti alla *Romana Fraternitas*: nn. 8623, 8743, 17834, 20147, 20175, 21252, 25275. Sulle edizioni della documentazione pontificia: T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *La Curia romana tra XI e XIII secolo: a proposito di libri già scritti e di libri che mancano ancora*, in *A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu – The Church and the Portuguese Clergy in the European Context*, Lisboa 2005, pp. 195-203, particolarmente pp. 200-202.

¹⁰ In una lettera di Gregorio IX fu espressamente vietata la costituzione di nuove associazioni senza speciale licenza della Sede apostolica. Ciò avveniva perché erano sorte altre fraternità, di laici, che celebravano funerali solenni, andando contro i diritti goduti dalla fraternità del clero, che invece era approvata da molto tempo: L. AUVRAY - V. CLEMENCET - L.C. BARRE (a cura di), *Les registres de Grégoire IX*, Paris 1896-1955, I, n. 937 (Anagni, 1232, ott. 26) e I, 1225 (Laterano, 1233, apr. 8); cfr. M. ARMELLINI, *Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX*, Roma 1891; nuova edizione a cura di C. CECHELLI, Roma 1942, pp. 26-27; FERRI, *La Romana Fraternitas*, cit., p. 456. Le altre fonti più significative a riguardo sono due bolle di Bonifacio VIII del 1303, rispettivamente in G. DIGARD *et alii* (a cura di), *Les registres de Boniface VIII (1294-1303)*, Paris 1907-1939, II, p. 886, e in Biblioteca Casanatense, Ms. 83, ff. 186r-187r); e gli Statuti del clero urbano del 1384 (*ibid.*, ff. 173r-184r). Vi sono presentati, in particolare, i diritti connessi con la sepoltura dei parrochiani, la *portio canonica*, i casi di dubbia giurisdizione, la disputa con gli ordini mendicanti, sulla quale si veda per es. E. BERGER (a cura di), *Les registres d'Innocent IV*, Paris 1884-1921, II, p. 27, n. 4258, 8 dic. 1248, e si legga A. REHBERG, *Bonifacio VIII e il clero di Roma*, in *Bonifacio VIII: ideologia e azione politica*,

Accanto all'archivio "che non esiste più" e alla documentazione pontificia, vi sono ancora altre testimonianze, che pur essendo giunte fino a noi in modo non coerente, non per questo sono da sottovalutare. Al contrario, i *monumenta* principali per la storia del clero romano medievale vanno individuati in questo ambito. Vi è innanzitutto una serie di quattro epigrafi databili tra il 984 e i primi decenni del secolo XI, relative ad associazioni funerarie tra chierici romani: sono proprio queste le fonti che ci permettono di ipotizzare la genesi liturgica e territorialmente molteplice dell'associazione¹¹. Segue l'*Ordo sepeliendi clericos Romane Fraternitatis*, del XII secolo, che è il rituale prescritto per celebrare i funerali dei confratelli ed è la sola fonte liturgica medievale che conosciamo la quale si riferisca esclusivamente al clero diocesano di Roma¹².

Il cosiddetto «Catalogo di Torino», così chiamato perché conservato presso la Biblioteca Nazionale di quella città, è un documento essenziale per la storia di Roma: composto in un periodo vicino al 1320, proprio come strumento amministrativo della fraternità romana, in esso sono elencate tutte le chiese urbane, che ammontavano allora a 408, suddivise nelle tre «partite», cioè nelle regioni amministrative che si era dato il clero, comprensivo del numero di chierici secolari, regolari e religiose presenti in ciascun ente¹³.

Infine, il manoscritto n. 83 della Biblioteca Casanatense di Roma è una silloge quattrocentesca che contiene la descrizione più completa a noi nota dell'organizzazione giuridica del clero urbano. Da questa fonte, datata alla seconda metà del XV secolo, sappiamo che Bonifacio VIII promulgò delle costituzioni del clero nel 1303, alle quali seguirono gli *Statuta Clerico-*

Roma 2006, pp. 345-378. Per gli statuti pubblicati in età moderna si veda il saggio di D. Rocciolo nel presente volume. Le edizioni sono le seguenti: *Sacrosanctae Sodalitatis sacerdotum saecularium Urbis constitutiones*, Romae 1644; *Statuta antiqua de officio camerarii clerici romani et juribus funeralibus ecclesiarum, praesertim parochialium Almae Urbis*, Romae 1618, 1707, 1735; *Statuta antiqua Romani cleri et declarationes, seu decreta*, Romae 1701.

¹¹ Lapide di SS. Cosma e Damiano (oggi presso il Museo Nazionale Romano *Crypta Balbi*), del 984: in A. SILVAGNI, *Monumenta epigraphica christiana saec. XIII antiquiora*, Roma 1943, tav. 17 nn. 2 e 3. Lapide di S. Adriano al Foro, X sec. *ex.-XI sec. in.*, edita in A. MAI, *Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita*, Romae 1831, V, 17, n. 2. Lapide di S. Maria in Cosmedin, XI sec. *in.*, *ibid.*, V, 18, n. 1. Lapide di SS. Giovanni e Paolo, X sec. *ex.-XI sec. in.*, *ibid.*, V, 17, n. 1.

¹² M. ANDRIEU (a cura di), *Le pontifical romain au moyen âge*, II, *Le pontifical de la curie romaine au XIIIe siècle*, Città del Vaticano 1940, *ordo* LII, pp. 503-513. Per il recente studio ed edizione di documenti di un caso simile: A. MAIARELLI, *La Congregatio Clericorum Perusinae Ecclesiae. Edizione e studio del Codice 39.20 della Biblioteca Capitular di Toledo. Con un saggio di Pietro Messa*, Roma 2007.

¹³ Torino, Biblioteca Nazionale, *Cod. lat. A 381*; edizione in CH. HÜLSEN, *Le chiese di Roma nel medioevo: cataloghi ed appunti*, Roma 1927, pp. 26-43.

rum Almae Urbis del 1384, poi gli statuti del 1392, modificati da Eugenio IV nel 1442. Infine, nel 1461 Pio II promulgò le costituzioni sinodali del clero. L'abbondanza di questa documentazione e il suo aver conservato una stratigrafia cronologica precisa la rendono indispensabile per uno studio sul clero romano del basso medioevo e della prima età moderna: di tale documento, ben noto agli studiosi già dal secolo XVIII, e tuttavia ancora inedito, si auspica vivamente la pubblicazione.

Le possibilità di studio aperte da questa documentazione (e molta ancora se ne potrà ancora trovare) sono vaste e in buona parte da esplorare, tentando quanto più possibile di saldare l'età medievale con quella moderna. Oltre alla strada storico-istituzionale, sulla quale qualche passo è stato già fatto, si sono aperti i percorsi delle ricostruzioni prosopografiche, della storia sociale, di quella artistica, di quella religiosa. Si annuncia di grande interesse il tema della storia della cultura di questi chierici romani, in relazione con lo *Studium Urbis*, con i grandi capitoli della città e, non da ultimo, con la *romanitas*, cioè in relazione al sentimento di appartenenza all'Urbe¹⁴. Proprio quest'ultimo aspetto della storia del clero appare degno di approfondimento, per il fatto che numerosi suoi esponenti hanno lasciato, nelle loro opere, veri e propri monumenti alla romanità. Così, il canonico lateranense Giovanni e il canonico vaticano Pietro Mallio furono gli autori, nel secolo XII, di due tra le opere più importanti per la storia di Roma di quel periodo: le descrizioni delle loro rispettive basiliche¹⁵. Giovanni Cavallini de Cerronibus fu parroco di S. Maria *ad Martyres*, rettore della *Romana Fraternitas* e *scriptor* papale nella prima metà del secolo XIV: a lui si deve la *Polistoria de virtutibus et dotis Romanorum*, in cui egli celebrò la grandezza dei romani¹⁶. In età moderna, i camerlenghi del clero romano Magno Perneo (attivo tra la fine del sec. XVI e la prima metà del secolo seguente) e Carlo Bartolomeo Piazza (1632-1713)

¹⁴ Per le attuali tendenze storiografiche cfr. CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero secolare*, cit.

¹⁵ IOHANNI DIACONI *Descriptio Lateranensis ecclesiae*, in R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI (a cura di), *Codice topografico della città di Roma*, Roma 1940-1953, III, pp. 319-273; PETRI MALLII *Descriptio basilicae Vaticanae aucta atque emendata a Romano presbytero*, *ibid.*, pp. 375-442. In proposito si veda da ultimo T. DI CARPEGNA FALCONIERI, «*Sicut ad Sanctum Petrum Romae agebatur*». *Il clero vaticano come istituzione e come modello (secoli VIII-XIV)*, in *La basilica di San Pietro. Fortuna e immagine*. Atti del convegno internazionale di studi, Roma-Città del Vaticano 11-13 novembre 2009, in corso di stampa.

¹⁶ IOHANNES CABALLINUS, *Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum*, ed. M. Laureys, Stuttgart und Leipzig 1995. Su di lui: M. PALMA, *Cavallini dei Cerroni, Giovanni*, s.v., *Dizionario biografico degli italiani*, XXII, Roma 1979, pp. 785-787; M. MIGLIO, *La Polistoria di Giovanni Cavallini ed un manoscritto scomparso*, «RR. Roma nel Rinascimento», s.n. (1996), pp. 5-14.

scrissero opere sulla storia religiosa di Roma¹⁷. Per continuare con Giacomo Grimaldi (1568-1623), Felice Contelori (1588-1652), Fioravante Martinelli (1599-1667), Giuseppe Maria Soresini (attivo nella seconda metà del sec. XVII), Filippo Lorenzo Dionisi (1712-1789), Pietro Moretti (m. 1758), Luigi Martorelli (1760-1831), tutti membri del clero cittadino i quali, durante l'“età d'oro” dell'erudizione romana, scrissero opere sulla città, sulle sue istituzioni ecclesiastiche e sulla sua storia religiosa¹⁸.

L'auspicio è che la documentazione medievale e quella moderna possano essere studiate insieme, per scrivere una “storia del clero di Roma” che ancora in gran parte non esiste.

¹⁷ Opere di M. PERNEO: BAV, *Barb. lat.* 3260, 3281, 3300, 4466. C.B. PIAZZA, *Eusevologio romano, ovvero delle opere pie di Roma*, Roma 1699 2a; ID., *Gerarchia cardinalizia*, Roma 1703.

¹⁸ Cfr. CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma*, cit., pp. 20-21, 278-279.

Il Collegio dei parroci di Roma in età moderna (secc. XVIII-XIX)

La storia del collegio dei parroci di Roma è ancora da scrivere. Le sue origini rimandano all'antica *fraternitas* costituita da canonici e parroci delle chiese dell'Urbe, avente la direzione delle funzioni pubbliche ecclesiastiche¹. La consuetudine di assegnarne la guida al camerlengo del clero è attestata fin dal XIV secolo e prosegue nell'età moderna. Secondo quanto riferisce lo statuto del clero romano del 1707, il camerlengo veniva eletto ogni anno e doveva essere alternativamente un canonico e un parroco secolare². La storia del collegio si lega al ruolo di questo funzionario diocesano e si intreccia a quella della congregazione dei parroci prefetti: un'istituzione voluta dal cardinale Camillo Borghese nel 1603 per coordinare gli indirizzi pastorali all'interno di 14 prefetture territoriali³. Alla fine del Seicento alcuni ecclesiastici chiedevano al tribunale del cardinale vicario quali fossero i diritti spettanti alle parrocchie per amministrare i sacramenti e per gestire i riti funebri. Carlo Bartolomeo Piazza⁴, camerlengo e canonico di S. Maria in Cosmedin, rispondeva che finalmente si stava preparando una nuova edizione dello statuto comprendente le norme per la «tassa degli emolumenti e limosine da distribuirsi in occasione d'esequie o funerali»⁵. Il testo veniva approvato nel 1701 dal cardinale vicario Gaspare Di Carpegna⁶ e conteneva l'appendice sul «pagamento delle

¹ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LI, Venezia 1851, pp. 246-247.

² Cfr. gli *Statuta antiqua de officio camerarii cleri romani, et iuribus funeralibus ecclesiarum, praesertim parochialium almae Urbis, Romae 1707*, cap. I, *De eligendo cleri cameraario*.

³ Cfr. N. A. CUGGIÒ, *Della giurisdizione e prerogative del vicario di Roma*, a cura di D. ROCCIOLO, Roma 2004, pp. 169-177.

⁴ Alcuni suoi libri sono ancora oggi preziosi per la storia di Roma religiosa. Cfr. C. B. PIAZZA, *Emerologio sacro di Roma cristiana e gentile*, Roma 1690; ID., *Eusevologio romano ovvero delle opere pie di Roma*, Roma 1698; ID., *Eortologio ovvero le sacre stazioni romane e feste mobili, loro origine, rito e venerazione nella Chiesa romana con le preci cotidiane*, Roma 1702; ID., *La gerarchia cardinalizia*, Roma 1703.

⁵ Archivio Storico del Vicariato di Roma (d'ora in poi ASVR), *Fondo clero*, 64, c. 210.

⁶ *Statuta antiqua romani cleri, declarationes, sev decreta noviter ivssv eminentissimi et reverendissimi d. cardinalis Gasparis de Carpineo, episcopi sabinensis et SS. D. N. Papae vicarii aedita, promulgata, atque ab eodem eminentissimo et reverendissimo d. cardinali vicario in Congregatione praefectorum, et praevio eius voto confirmata*, Romae 1701. Il cardinale Carpegna fu vicario del papa dal 1671 al 1714, cfr. A. ILARI, *I cardinali vicari. Cronologia bio-bibliografica*, in «Rivista diocesana di Roma» III (1962) 4, p. 281.

mercedi dovute à parrochi, et altri ne' funerali de' defonti, e sepoltura da darsi à medesimi». Se il defunto fosse stato un cardinale, al curato sarebbe andato un mazzetto di candele di una libra, se il deceduto fosse stato un parrochiano, al parroco sarebbero andati due giuli e se infine si fosse trattato di persona proveniente da fuori Roma, allora il compenso del curato sarebbe salito a quattro giuli. In quest'ultimo caso se la distanza del luogo di provenienza del defunto era maggiore di quella calcolata tra il centro di Roma, S. Pietro in Vaticano e S. Giovanni in Laterano, la mercede del parroco ascendeva a sei giuli. Lo statuto prescriveva, anche, che al camerlengo andassero ulteriori introiti se il rito funebre fosse stato celebrato di notte o in tempo di pioggia o lontano dalla residenza⁷. Queste norme venivano confermate dall'edizione successiva dello statuto datata 1707.

Dal punto di vista dei contenuti non deve sorprendere la prassi di richiedere denaro per celebrare i sacramenti e i riti funebri, quasi che si misurasse la vita religiosa e l'evento della morte non sul piano della pietà, ma su quello dell'interesse materiale⁸. Non era in questi termini che si ponevano le scelte compiute dagli organismi ecclesiastici. In realtà, le parrocchie contavano sulle entrate dei battesimi, dei matrimoni, delle esequie e delle sepolture, perché costituivano le principali voci attive di bilancio, dalle quali trarre le risorse necessarie per assicurare la cura delle anime e il sostentamento dei sacerdoti. Come è stato dimostrato da studi recenti supportati dalle fonti, erano soprattutto le sedi decentrate con giurisdizione su limitate porzioni di territorio e su ristretti nuclei familiari, a soffrire lo stato di povertà e talora la condizione di vera e propria miseria⁹. Che quella tassa rispondesse a bisogni concreti lo dimostra, anche, il passo del citato testo normativo dove si parla dei funerali dei poveri celebrati dai parroci senza chiedere pagamenti, con provvisioni di spesa a carico delle parrocchie per fornire gratuitamente lumi e sepolture, nel rispetto di un autentico sentimento di pietà religiosa¹⁰. Da un voto del canoni-

⁷ Cfr. la *Tassa da osservarsi da tutti nel pagamento delle mercedi dovute à parrochi et altri ne' funerali de' defonti, e sepoltura da darsi à medesimi*, testo nel quale si danno disposizioni per le modalità di seppellimento secondo la condizione e il censo, con relative spese.

⁸ Riflessioni interessanti su questi aspetti si trovano nel volume *Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento*, a cura di U. DOVERE, Cinisello Balsamo 2004.

⁹ Cfr. tra l'altro L. FIORANI, *Identità e crisi del prete romano tra Sei e Settecento*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 7 (1988) pp. 135-212; F. GEMINI, *Due parrocchie romane nel Settecento: aspetti di storia demografica e sociale*, Roma 1992; D. ROCCIOLO, *Il cardinal vicario e il clero di Roma nella seconda metà del Cinquecento*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero cultura società*, atti del convegno internazionale di studi, Siena, 27-30 giugno 2001, a cura di M. SANGALLI, Roma 2003, pp. 243-253.

¹⁰ Sul tema dei poveri a Roma la bibliografia è abbondante. A titolo di approccio all'argomento si veda L. FIORANI, *Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma tra Cinque*

co Nappini, che partecipava alle discussioni sulla riforma dello statuto, abbiamo la conferma che le esazioni venivano imposte perché i parroci stentavano a mantenersi: tali tassazioni non erano una novità, erano già state fissate nel 1618¹¹, quando a Roma vi erano 90 parrocchie e 112.803 anime. Nel 1701 le parrocchie erano scese a 81, ma le anime erano salite a 141.784¹². A giudizio del canonico quel provvedimento assicurava la copertura dei disavanzi finanziari provocati dall'abbassamento delle elemosine, ma non risolveva il problema dello scandalo provocato dai litigi dei parroci a proposito di presunti diritti e prerogative¹³. A causa di queste osservazioni e di molte obiezioni che venivano presentate su questo argomento, lo statuto riceveva una forma solo parzialmente definitiva, con un secondo passaggio, come detto, nel 1707.

Dunque, all'inizio del XVIII secolo la vita del collegio dei parroci si consumava tra questi nodi problematici. In altre parole, il camerlengo del clero convocava i confratelli per ascoltare lamentele, esposti, rimostranze e punti di vista quasi sempre riguardanti le necessità provocate dalla instabilità economica. Purtroppo la magra documentazione reperita per il periodo precedente alla metà del Settecento non ci permette di conoscere i dettagli degli argomenti affrontati nel corso delle riunioni, fino alla riforma di Benedetto XIV del 1742, che darà un nuovo corso alle attività del collegio. In base alle fonti risulta che nel 1669 il collegio deteneva il Conservatorio di S. Maria della Clemenza detto del Rifugio, sito nel rione Trastevere, dinanzi all'antica chiesa di S. Calisto, aperto all'accoglienza delle fanciulle e delle donne povere per proteggerle dalle vessazioni dei parenti e dei mariti¹⁴. Il tribunale del cardinale vicario era intervenuto più volte per abbattere il malcostume dell'esposizione delle giovani sulla porta di casa, per offrirle ai passanti in cambio di soldi. L'accertata presenza di genitori sciagurati portava il tribunale alla fine del secolo a effettuare un'ispezione capillare del territorio, affidata ai parroci e al bargello, allo scopo di debellare questa piaga sociale, che di fatto era il primo tornante di contorti programmi d'interesse da concludersi con matri-

e Seicento, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 3 (1979) pp. 43-131.

¹¹ Con lo statuto del clero sottoscritto dal cardinale Giovanni Garcia Millini, vicario dal 1610 al 1629, conservato in ASVR, *Fondo clero*, 64, cc. 39-65.

¹² Queste cifre relative alle parrocchie e alla popolazione sono desunte dalle tabelle conservate in ASVR, *Listae status animarum*, 1618 e 1701.

¹³ ASVR, *Fondo clero*, 64, c. 522.

¹⁴ Nell'Archivio Storico del Vicariato di Roma è conservato uno spezzone d'archivio del Conservatorio di S. Maria della Clemenza, il quale è in attesa di riordinamento e di inventariazione. Si tratta di documentazione contabile e di registri delle messe risalenti al XVII-XVIII secolo. Notizie utili per la storia di questo istituto si ricavano dagli atti delle visite apostoliche, cfr. S. PAGANO, *Le visite apostoliche a Roma nei secoli XVI-XIX. Repertorio delle fonti*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 4 (1980) pp. 317-464.

moni combinati e di riparazione o peggio con la prostituzione¹⁵. Quando negli anni Trenta del Settecento, alla pari di altri istituti, il reclusorio apriva la porta alle donne accusate di reati morali e condannate alla penitenza, l'autorità ecclesiastica e i parroci decidevano di mutarne il titolo con quello di Conservatorio della SS. Assunzione della Beatissima Vergine Maria. Infatti, il 22 febbraio 1737, cessava di riunirsi la congregazione segreta del Conservatorio di S. Maria della Clemenza e si costituiva la congregazione segreta del Collegio dei parroci, la quale si occupava subito della gestione dell'istituto e di formulare le linee guida delle attività da svolgere. Con il consenso di papa Clemente XII e del cardinale vicario Giovanni Antonio Guadagni¹⁶, a S. Lucia alle Botteghe Oscure dove aveva sede il collegio, la congregazione generale dei parroci decideva di formare un ristretto gruppo di membri nominati per le adunanze a porte chiuse. Partecipavano a quella riunione 58 parroci, i quali non soltanto modificavano la struttura interna del loro ente, ma si soffermavano su temi di interesse comune, come la detta amministrazione del conservatorio e il versamento di cinque baiocchi per ogni cento anime assistite, al fine di costituire un fondo cassa generale destinato ad aiutare le parrocchie più povere. Nel corso della riunione il camerlengo invitava i confratelli a regolamentare i diritti parrocchiali sulla base dei sacri canoni e dello statuto del clero, senza discostarsi da essi. Al termine della seduta riceveva un unanime consenso¹⁷.

La prima riunione della congregazione segreta veniva convocata dal cardinale vicario il 13 marzo 1737. Presiedeva il camerlengo: il canonico Giuseppe Lancisi. Veniva accolta un'importante richiesta, ossia che i calcoli delle contribuzioni alle parrocchie povere fossero compiuti sulla base delle liste degli stati delle anime consegnate dai parroci alla segreteria del tribunale del cardinal vicario. Come è noto queste liste corrispondevano ai ristretti degli stati delle anime annuali compilati in prossimità della Pasqua per accertare l'osservanza dei precetti liturgici da parte del popolo¹⁸. Per di più si decideva di affidare la riscossione dei contributi ai quattordici parroci prefetti del-

¹⁵ Cfr. D. ROCCIOLO, *Il costo della carità: doti per matrimoni e monacazioni nell'età moderna*, in *Chiesa e denaro*, cit., p. 318. Per avere un'idea delle cifre della prostituzione a Roma in età moderna si veda E. SONNINO, *Le anime dei romani: fonti religiose e demografia storica*, in *Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, a cura di L. FIORANI e A. PROSPERI (*Storia d'Italia. Annali*, 16), Torino 2000, pp. 327-364.

¹⁶ Resse la diocesi di Roma dal 1732 al 1759, cfr. A. ILARI, *I cardinali vicari*, cit., p. 284.

¹⁷ ASVR, *Collegio dei Parroci*, 9, pp. 3-5.

¹⁸ Su queste fonti di assoluto valore per la demografia storica, ma anche per ricerche di storia istituzionale, sociale ed economica cfr. E. SONNINO, *Le registrazioni di stato a Roma tra il 1550 e il 1650: gli stati delle anime e le "listae" di stati delle anime*, in *Le fonti della demografia storica in Italia*, I/I, a cura del Comitato Italiano per lo Studio della Demografia Stori-

la diocesi, confermando così il legame al quale si è accennato, tra il collegio e le prefetture. Una volta che il denaro veniva raccolto, i prefetti lo consegnavano al camerlengo del collegio, affinché fosse depositato al Monte di Pietà, dal quale sarebbero stati effettuati prelievi secondo le esigenze dei curati. Questa scelta metodologica assicurava la redistribuzione parziale delle risorse disponibili e il mantenimento delle cure volute dall'ordinario diocesano, a prescindere se erano affidate al clero secolare o regolare, se erano di patronato laicale o se erano di proprietà di corporazioni o di monasteri femminili¹⁹.

La congregazione segreta era composta da dodici parroci. Suo compito era di discutere le materie più urgenti di carattere economico e di stabilire la natura delle liti da sottoporre al giudizio della camera del collegio e da affidare al difensore legale deputato. Tra i componenti vi erano due sindaci, un camerlengo, due deputati sopra le liti, un archivista e un segretario. A spese del collegio era la stampa del breve apostolico di conferma della composizione della congregazione, che sarebbe stato inviato ai parroci assieme allo statuto del clero²⁰.

La congregazione ristretta si riuniva a S. Lucia alle Botteghe Oscure oppure a casa del camerlengo. Nel corso della riunione del 7 giugno 1737 si decidevano la sostituzione del parroco di SS. XII Apostoli deceduto e la provvista del materiale necessario per l'archivio: un armadio con doppie chiavi, tre libri di carta bianca *in folio* ben legati e con coperte di pergamena destinati a ospitare i decreti, i mandati e le registrazioni degli introiti e degli esiti. La prima causa posta al vaglio dei membri interni veniva affidata all'avvocato Alessandro Magni e verteva tra il parroco di S. Lucia alle Botteghe Oscure e l'Arciconfraternita delle Sacre Stimmate di S. Francesco²¹, circa il funerale di un uomo deceduto senza aver dato disposizioni per la sua sepoltura. L'occasione spingeva la congregazione a richiedere informazioni ai parroci sulle cause adite e pendenti presso i tribunali della città²². L'attenzione del collegio convergeva sulle controversie sorte tra i parroci «stante l'elezione dub-

ca, Roma 1974, pp. 171-200; C. SBRANA – R. TRAINA – E. SONNINO, *Gli "stati delle anime" a Roma dalle origini al secolo XVII*, Roma 1977.

¹⁹ Un quadro d'assieme delle parrocchie romane nel primo Settecento è fornito da N. A. CUGGIÒ, *Della giurisdizione*, cit., pp. 248-263.

²⁰ ASVR, *Collegio dei Parroci*, 9, pp. 10-11. Il breve portava la data del 27 maggio 1737.

²¹ Su questa confraternita annoverata tra le più prestigiose dell'Urbe è in corso di pubblicazione un volume da parte della Fondazione Marco Besso con il titolo *Sotto il vessillo del Serafico Padre. L'Arciconfraternita romana delle SS. Stimmate di san Francesco e il giubileo del 1725 in un cronaca manoscritta*, a cura di R. MICHETTI.

²² Questo tema è stato toccato da alcuni studiosi partecipanti al convegno su *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso*, organizzato nei giorni 9-10 aprile 2010 dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in collaborazione con l'Isti-

bia di sepoltura», quando i confini parrocchiali erano modificati dall'erezione di nuove fabbriche o a causa di cambi di domicilio degli abitanti, per l'entrata di fanciulli e fanciulle nei collegi e nei monasteri o anche per la separazione forzata dei mariti dalle mogli per ordine del giudice: in altri termini quando le persone domiciliate in una circoscrizione si ritrovavano a vivere o a morire altrove²³. Durante quell'adunanza si riconosceva la potestà paterna sui figli ospiti nei collegi e negli educandati (dunque prevaleva il diritto del parroco della circoscrizione di residenza della famiglia), mentre si conveniva che per le separazioni dei coniugi facesse fede il decreto del giudice²⁴. In sostanza i membri della congregazione ristretta riaffermavano il principio che i litigi dei parroci fossero inaccettabili perché contrari al principio della carità fraterna e perché motivo di amarezza dei laici non disposti ad assistere a tali discordie. Ecco perché il collegio addiveniva alla decisione di trattare i dissidi dinanzi al camerlengo e ai propri deputati e imponeva ai litiganti di accettare le risoluzioni in modo pacato e senza appelli. L'altra rilevante questione affrontata dalla congregazione riguardava i diritti parrocchiali relativi ai funerali di persone forestiere decedute in Roma. Da qualche tempo era sorto un contrasto con gli arcipreti e i canonici di Frascati, che pretendevano la cosiddetta quarta parte, trattandosi di soggetti domiciliati nella loro diocesi e malauratamente morti nell'Urbe²⁵. Sostenevano che il loro diritto derivava dalla prassi adottata in Roma, ossia di ricevere la quota spettante dalle parrocchie «seppellenti» di altre diocesi. Sull'argomento si dava corso ad un lungo dibattito e si esibivano le scritture raccolte dal parroco di S. Tommaso in Parione, secondo le quali le parrocchie di Roma possedevano il diritto esclusivo di richiedere quella quota.

Il tema dei diritti parrocchiali sui funerali si complicava, poi, quando le confraternite tentavano di convincere gli infermi a eleggere le loro chiese a luogo di sepoltura²⁶. Il collegio si appellava all'editto del cardinale vi-

tuto Nazionale di Studi Romani e l'Università degli Studi Roma Tre, i cui atti sono in corso di stampa.

²³ Le ricerche sulla mobilità interna sono ancora da fare. Alcuni dati in riferimento alla mobilità matrimoniale sono presentati da A. ARRU, *Reti locali, reti globali: il credito degli immigrati (secoli XVIII-XIX)*, in *L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea*, a cura di EAD. e F. RAMELLA, Roma 2003, pp. 106ss.

²⁴ Alcuni approcci all'argomento in A. GROPPI, *Il welfare prima del welfare: assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma 2010.

²⁵ ASVR, *Collegio dei Parroci*, 9, p. 19.

²⁶ La tendenza delle confraternite laicali ad assicurarsi l'associazione dei cadaveri incontrava la resistenza dei curati, che si sentivano deprivati di un diritto. Alcune compagnie decidevano di comprendere nei propri statuti il divieto di parlare ai moribondi di questioni testamentarie. Su questi aspetti cfr. D. ROCCIOLO, *Gli archivi delle confraternite per la storia dell'as-*

cario Gaspare di Carpegna del 22 agosto 1708, con il quale si faceva divieto alle compagnie di indurre gli ammalati a sottoscrivere una tale disposizione²⁷. Svariate situazioni rendevano l'argomento intricato. Ad esempio, quando la corporazione dei cocchieri chiedeva al cardinale vicario di poter accompagnare con torce alla sepoltura i confratelli poveri defunti e di tenere le torce, il collegio considerava l'istanza un attentato alla pietà e ai diritti del clero romano, perché i parroci non avevano mai negato le torce ai poveri, né al termine del rito funebre le avevano tenute per la parrocchia. Sull'episodio il collegio esprimeva un giudizio rigoroso definendo addirittura ingiuriosa l'istanza della corporazione. Questa circostanza alla pari di altre dava origine a forti incomprensioni e a dissidi interni al sistema di gestione dei riti della morte²⁸, tra il settore associativo laicale e la componente parrocchiale, fin quando il collegio, nella seduta del 20 febbraio 1739, prendeva la risoluzione di obbligare i parroci a stendere le tabelle dei defunti, in base alle quali esigere gli emolumenti dei funerali. Parroci e sacrestani rivolgevano la domanda al cardinale vicario affinché proibisse ai sacerdoti non parroci di stilare elenchi simili ai «mortori»²⁹. Altrettanto considerevole era la decisione presa il 22 maggio 1739 di ricorrere al giudizio del camerlengo del clero quando sorgevano controversie tra parrocchie e basiliche, chiese nazionali, collegi, monasteri e ovviamente confraternite. Ciascuna parte sarebbe stata rappresentata e in caso di contestazione sarebbe stato permesso di presentare la vertenza fino a tre volte, dopodiché questa sarebbe caduta in prescrizione. Se i parroci si fossero rivolti alle magistrature sarebbero stati denunciati al tribunale vicariale e in caso di necessità si sarebbe chiesto al papa di annullare le facoltà degli altri tribunali di giudicare le liti³⁰.

Nella nuova sede di S. Salvatore alle Coppelle

Con il pontificato di Benedetto XIV la Chiesa di Roma si avviava ad un profondo rinnovamento nei settori della missione evangelizzatrice, della ca-

sistenza a Roma in età moderna, in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 111 (1999) 1, pp. 345-365.

²⁷ ASVR, *Bandimenta*, 1696-1708, cc. 254-254v.

²⁸ Cfr. M. P. DONATO, *Morti improvise: medicina e religione nel Settecento*, Roma 2010.

²⁹ ASVR, *Collegio dei Parroci*, 9, p. 39.

³⁰ Sul complesso sistema giudiziario romano cfr. G. SANTONCINI, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX (1994) pp. 63-127; I. FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari 2007.

techesi, della carità³¹. Il papa dava energici impulsi alle diverse componenti diocesane: al clero, ai religiosi, alle monache e ai laici, perché si impegnassero a arginare gli influssi della mentalità razionalistica proveniente dalle filosofie illuministiche. Nell'ambito delle parrocchie si imbastivano programmi di alfabetizzazione religiosa della popolazione, la quale era in gran parte composta di immigrati, di artigiani e contadini, a capo di famiglie povere o anche poverissime³². Un movimento compatto di cristianizzazione del popolo dell'Urbe e dell'Agro circostante coinvolgeva ordini e congregazioni religiose, ma anche e soprattutto i parroci, tra i quali si contavano quelli che partecipavano alle attività pastorali della Pia Adunanza di S. Paolo Apostolo, impegnata ad assistere i malati negli ospedali, a promuovere le confessioni nelle chiese, a tenere discorsi spirituali alle folle, a coadiuvare l'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana nell'istruzione religiosa dei fanciulli, soprattutto se abbandonati dai genitori, miseri e vagabondi nelle vie cittadine³³. Con papa Lambertini, dunque, anche per il collegio iniziava un corso nuovo e ne era un segno palese il cambio di sede. Infatti, il 28 settembre 1742 il papa assegnava all'adunanza dei parroci la chiesa parrocchiale di S. Salvatore alle Coppelle³⁴ e confermava la denominazione del Conservatorio della SS. Assunzione della Beatissima Vergine Maria. Altresi, il 16 gennaio 1743, con moto proprio, apportava lievi modifiche alla struttura interna della congregazione segreta, composta sempre da sei parroci secolari e sei parroci regolari, ma con le seguenti cariche: il camerlengo, il prefetto dell'archivio, il segretario, l'economo, il direttore del conservatorio, il prefetto degli edifici, i visitatori, i sindaci, i deputati per le liti, tutti con diritto di voto³⁵. Secondo la volontà del papa la congregazione doveva riunirsi una volta al mese, di lunedì. Nel documento erano descritte le mansioni di ciascun membro: il «camerario» aggiornava le

³¹ Sugli anni di pontificato di Benedetto XIV si sofferma a lungo S. NANNI, *Roma religiosa nel Settecento. Spazi e linguaggi dell'identità cristiana*, Roma 2000.

³² Sul fenomeno dell'immigrazione cfr. A. ARRU, *Il prezzo della cittadinanza. Strategie di integrazione nella Roma pontificia*, in «Quaderni storici», 91 (1996) pp. 157-172; E. CANEPARI, *Mestiere e spazio urbano nella costruzione dei legami sociali degli immigrati a Roma in età moderna*, in *L'Italia delle migrazioni interne*, cit., pp. 33-76.

³³ Sulla Pia Adunanza di S. Paolo Apostolo cfr. L. M. DE PALMA, «Per tenere sempre fisso innanzi agli occhi un sì perfetto modello di zelo». *La Pia Unione di San Paolo, un'associazione apostolica del clero romano*, in «Lateranum», LXXV (2009) 3 pp. 703-746. Sull'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana vedi M. CATTO, *Un panopticon catechistico. L'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana a Roma in età moderna*, Roma 2003.

³⁴ Un breve accenno alla storia della chiesa è fornito da M. ARMELLINI, *Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX*, Roma 1891, pp. 442-443.

³⁵ Una copia a stampa del moto proprio si trova in ASVR, *Collegio dei Parroci*, 7, cc. sciolte non numerate.

scritture contabili in due libri: uno per il collegio e per la chiesa, e l'altro per il conservatorio. Il prefetto dell'archivio conservava le scritture ordinate per titoli o per materie e i libri sullo stato della chiesa e del conservatorio, contenenti i proventi e gli esiti. Compilava l'inventario di tutte le scritture e istrumenti e richiedeva agli archivisti delle parrocchie la copia delle posizioni, dei decreti e delle sentenze tanto *pro* quanto *contra*. Il segretario registrava i presenti e gli assenti alle riunioni e le risoluzioni prese nelle congregazioni ordinarie, straordinarie e generali. In assenza del camerlengo poteva convocare le riunioni. L'economista curava le spese della chiesa, del collegio e del conservatorio. Gli era attribuita la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme quando si ammettevano nuove ospiti nel reclusorio. Il direttore spirituale del conservatorio si occupava della cura delle anime delle donne recluse, impartiva i rudimenti della fede, il sacramento dell'eucaristia, ma non poteva confessare. Il prefetto degli edifici si occupava dei fabbricati di proprietà, i due visitatori, di concerto con l'economista, valutavano i requisiti di onestà e di buona fama delle fanciulle candidate a entrare in conservatorio, infine, i due sindaci attestavano la corretta tenuta della contabilità e i due deputati alle liti, come si è accennato, si occupavano della presentazione delle controversie da dirimere. A queste cariche si aggiungevano quelle esterne del difensore legale nominato *ad nutum*, del notaio e del cursore. A capo della congregazione, come detto, era il camerlengo del clero, se era parroco e non canonico. Quando capitava l'anno della nomina di un canonico, allora il suo posto veniva occupato dal parroco che nell'anno precedente era stato camerlengo. Secondo la gerarchia interna stabilita dal papa, il primo luogo era occupato dal parroco camerlengo del clero, quindi seguivano il camerlengo della congregazione segreta (i due ruoli si invertivano se il primo era camerlengo del clero emerito), il prefetto dell'archivio, il segretario e poi gli altri nell'ordine sopra descritto. Il papa confermava la tenuta in ruolo degli eletti per due anni a partire da gennaio 1743³⁶. Alla fine del biennio, sei parroci sarebbero stati estratti a sorte all'interno della congregazione segreta e sei sarebbero stati eletti dalla congregazione generale.

La notizia della decisione del papa di assegnare S. Salvatore alle Coppelle al collegio, veniva comunicata alla congregazione segreta l'8 ottobre 1742. La chiesa passava al collegio con tutta la giurisdizione e rendite. Dal 1569

³⁶ Si trattava di Adeodato Barcali di S. Biagio della Pagnotta, di Francesco Sintes di S. Marco, di Andrea Pallochhini di S. Angelo in Pescheria, di Antonio Ponzì di S. Maria in Traspontina, di Tommaso Maria Marini di S. Maria del Popolo, di Filippo Maria Gavardi di S. Maria in Via, di Francesco Valeriani di SS. Celso e Giuliano, di Battista Favre di S. Ivo dei Britanni, di Filippo Pioselli di S. Stefano in Piscinula, di Barnaba Alessandro Gazzola di S. Maria della Pace, di Eugenio Chiarotti di S. Andrea delle Fratte e di Gerardo Berretta di S. Marcello. Cfr. ASVR, *Collegio dei Parroci*, 9, ff. sciolti in apertura.

questa chiesa parrocchiale era filiale di S. Lorenzo in Lucina³⁷. Dal 1663 era sede dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento della Divina Perseveranza, che si occupava della visita agli infermi nelle locande, negli alberghi e nelle osterie³⁸. Con il passaggio di proprietà al Collegio dei parroci diventava chiesa matrice dotata di fonte battesimale.

La presa di possesso veniva organizzata da una commissione di parroci e la cerimonia veniva presieduta dal vicerente di Roma mons. Ferdinando Maria De Rossi³⁹. Gremita da sacerdoti e finemente addobbata da damaschi, al suono delle campane a festa, la chiesa ospitava la funzione di insediamento del collegio, durante la quale venivano letti il moto proprio di Benedetto XIV e il decreto della congregazione segreta per la nomina dei parroci assistenti, i primi dei quali si presentavano con cotta e stola e genuflessi davanti al vicerente pronunciavano la solenne professione di fede, dopodiché adoravano il SS. Sacramento, aprivano la custodia della sacra pisside, controllavano gli oli santi, serravano le porte della chiesa e tornavano all'altar maggiore, dove monsignor De Rossi con rocchetto, amitto e piviale, intonava il *Te Deum* e benediva i presenti⁴⁰. Grati al papa per la sua benevolenza, i parroci inviavano quattro di loro a Castel Gandolfo per ringraziarlo e a Grottaferrata per ringraziare il cardinale vicario. Successivamente riprendevano la consueta prassi delle riunioni anticipata dalla verifica dei conti lasciati dal defunto parroco di S. Salvatore, don Bernardino Del Re.

In occasione delle grandi cerimonie, feste e solennità o quando erano convocati in adunanze pubbliche dall'autorità diocesana, i parroci si presentavano come corpo o corporazione, ossia non si ritrovavano ognuno per proprio conto con il proprio stuolo di fedeli, ma come gruppo, appunto sotto il titolo di collegio. Questo modo di mostrarsi alla città irrobustiva la consapevolezza dei parroci di non essere soli ad affrontare le prove pastorali, né sul piano della cura spirituale dei laici, né sul piano del proprio nutrimento spirituale, né su quello dei rapporti con le autorità superiori, né soprattutto su quello delle contingenze materiali (restauri, abitazione, sostentamento). Sol tanto va tenuto presente che il collegio in senso stretto, come si è già accennato, doveva occuparsi in primo luogo della gestione delle risorse economiche delle parrocchie e della tutela dei diritti parrocchiali in materia di cause pendenti, di amministrazione delle proprietà, di investimenti al monte di pie-

³⁷ Cfr. *Fonti per la storia della popolazione. 1. Le scritture parrocchiale di Roma e del territorio vicariale*, Roma 1990, p. 92.

³⁸ M. MARONI LUMBROSO - A. MARTINI, *Le confraternite romane nelle loro chiese*, Roma 1963, pp. 376-378.

³⁹ Vicerente di Roma dall'8 gennaio 1742 al 24 settembre 1759. Su di lui cfr. N. DEL RE, *Il vicerente di Roma*, Roma 1976, p. 66.

⁴⁰ ASVR, *Collegio dei Parroci*, 9, pp. 65-67.

tà. Ciò non toglie, che a differenza della congregazione dei parroci prefetti, l'adunanza di tutti i parroci riuniti in collegio costituisse un'occasione propizia per discutere temi di altra natura, particolarmente delicati, come tra gli altri i casi di coscienza, cioè la valutazione delle situazioni di peccato raccolte al confessionale: argomento coinvolgente e difficoltoso, che imponeva un'uniformità di giudizio in termini di ammonimento e di assegnazione delle penitenze da parte di tutti i pastori d'anime. In genere si svolgeva dapprima la riunione consueta, quindi si passava all'esame dei casi morali. Talvolta vi partecipava il cardinale vicario. I contatti con la congregazione dei parroci prefetti si mantenevano sistematici e le informazioni passavano dall'uno all'altro organismo, essendo entrambi sotto il controllo diretto della segreteria del tribunale del cardinale vicario. Quando il tribunale emanava un decreto, un ordine, una notifica, i parroci di tutti e due gli organismi ne dovevano tenere conto. Ad esempio, quando nel 1760 la curia diocesana cercava di sostenere i curati *extra muros* con le elemosine ricavate dal trasporto del SS. Viatico, i parroci del collegio discutevano sull'insolenza «dei birbi», incuranti delle pene alle quali sarebbero incorsi. Proprio dal collegio partiva l'iniziativa di portare l'argomento all'attenzione della congregazione dei parroci prefetti⁴¹. Tuttavia, va confermato che non era compito specifico del collegio di trattare le materie spirituali o relative alla cura delle anime. Lo dimostra la documentazione esistente datata sino alla fine del Settecento. Si riscontra tra l'altro un progressivo indebolimento interno del collegio man mano che si entra negli anni Ottanta del secolo, quando cominciano a farsi sentire le spinte degli ambienti filo giansenisti al rinnovamento e all'apertura alla modernità. Non si hanno notizie della sorte del collegio nel biennio repubblicano del 1798-1799, ma è presumibile che abbia cessato le attività. Durante l'occupazione francese alcuni parroci lasciavano la città per timore di rappresaglie dopo il divieto di Pio VI di prestare il giuramento di fedeltà alla repubblica. Varie sedi religiose venivano occupate e trasformate in caserme o in magazzini. Sappiamo, che le parrocchie continuavano a svolgere la cura delle anime e a ospitare i fedeli per la messa, ma è noto che molti altri enti diocesani venivano chiusi o soppressi. Pur in un clima di reciproca diffidenza, le autorità diocesane e quelle governative, non aggravavano i toni di un'invalidabile inconciliabilità. Né abbiamo notizie di un ritorno delle adunanze negli anni della prima restaurazione, con l'ingresso a Roma di Pio VII nel 1800. Anche per il periodo napoleonico la documentazione langue. Certamente il collegio si smembrava dopo che nel 1810 il governo mandava in Corsica un alto numero di parroci fedeli al papa, refrattari a prestare il giu-

⁴¹ ASVR, *Collegio dei parroci*, 13, cc. non numerate, riunione dell'11 settembre 1760.

ramento di fedeltà all'imperatore⁴². A Roma restavano i parroci giurati ben voluti dai francesi, ma non certo amati dalla popolazione, costretti al rientro del papa a umiliarsi e a sottoscrivere la ritrattazione del giuramento prestato⁴³. Comunque, la rottura rivoluzionaria prima e quella napoleonica dopo, spazzavano via le certezze dell'*ancien régime*. Crescevano le nuove generazioni che avevano assorbito le idee delle nuove filosofie, avevano visto i soldati della rivoluzione, avevano sentito criticare, osteggiare e esiliare il papa. Una nuova Roma si stava costruendo sotto i loro occhi⁴⁴.

Un nuovo corso nell'Ottocento

In effetti, al ritorno di Pio VII, si tentava la via della riforma dello Stato, in particolare per opera del cardinale Ercole Consalvi⁴⁵. In ambito diocesano i cardinali vicari Giulio Della Somaglia e Annibale Della Genga pensavano di avviare un radicale riesame del sistema parrocchiale. Negli anni della seconda restaurazione la rete delle parrocchie manteneva una fisionomia tradizionale, ossia quella settecentesca, ma era tempo, ormai, di riorganizzare il territorio e di ridistribuire le competenze. Il 1 novembre 1824 Leone XII riformava l'impianto parrocchiale con la costituzione *Super universam*⁴⁶. Le sedi, tutte matrici con fonte battesimale, venivano ridotte di numero, la cura delle anime veniva resa più efficace. Purtroppo non sappiamo se e in che misura il Collegio dei parroci partecipasse al progetto di riforma delle parrocchie, perché non sono stati ritrovati i verbali delle adunanze di quegli anni, probabilmente andati perduti. Quelli esistenti, raccolti in un unico registro, datano a

⁴² Cfr. A. SPINA, *Diario della deportazione in Corsica del canonico di Albano G. B. Loberti (1810-1814)*, Albano Laziale 1985.

⁴³ Cfr. D. ROCCILOLO, *Clero e Vicariato di Roma nel periodo napoleonico: note per una ricerca*, in «Roma moderna e contemporanea», II (1994) 1, pp. 125-138.

⁴⁴ Cfr. i saggi contenuti in *La Repubblica romana tra giacobinismo e insorgenza, 1798-1799*, in «Archivi e cultura», XXIII-XXIV (1990-1991); «*Deboli progressi della filosofia*». *Rivoluzione e religione a Roma, 1789-1799*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 9 (1992); *Roma tra fine Settecento e inizi Ottocento*, in «Roma moderna e contemporanea», II (1994) 1.

⁴⁵ R. REGOLI, *Ercole Consalvi: le scelte per la Chiesa*, Roma 2006.

⁴⁶ Cfr. R. GRÉGOIRE, *Une visite apostolique à Rome en 1824-1826. Contribution à l'étude de la vie paroissiale romaine au XIXe siècle*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 21 (1967) pp. 482-489 e D. ROCCILOLO, *La riforma delle parrocchie tra Pio VII e Leone XII*, in *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A. L. BONELLA, A. POMPEO, M. I. VENZO, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. 349-372.

partire dal 1837 e arrivano fino al 1880⁴⁷. Il registro si apre con gli «appunti per regola del segretario» dai quali si ricavano informazioni su conferme e innovazioni nella vita istituzionale dell'ente. Innanzi tutto venivano consegnate al cardinale vicario le liste dei nuovi eletti e due copie delle conferenze settimanali dette *crocchi*, al segretario e al portiere del Vicariato altre copie delle medesime conferenze. Nei primi giorni di gennaio il segretario del collegio acquistava la cera che il collegio avrebbe distribuito nella festa della Purificazione. Il giorno della festa una carrozza sarebbe stata a disposizione di due parroci per portare le candele al papa. Nel giorno successivo vi sarebbe stata la distribuzione della cera alle persone a cui era destinata. In aprile si celebrava la festa della Croce con una messa cantata nella chiesa del monastero del Buon Pastore, mentre la messa della Trasfigurazione sarebbe stata celebrata nella sede del collegio, ossia a S. Salvatore alle Coppelle, dove il rito sarebbe stato organizzato assieme ai laici. Avvicinandosi il termine dell'anno il segretario compilava la nota dei *crocchi* per l'anno seguente, da inviare in tipografia per farne 100 copie a stampa. In quegli stessi giorni avrebbe chiesto ai sei parroci che sarebbero rimasti in carica, i nomi dei nuovi candidati per la congregazione segreta da sottoporre all'approvazione della congregazione generale. Ciascuno dei sei proponeva il nome di un parroco secolare e di uno regolare, senza ignorare quelli che avevano già coperto il ruolo negli anni precedenti. Non vi erano limiti, infatti, per la rielezione. Comunque, tale operazione veniva richiesta per evitare, come affermava il parroco di S. Maria in Via Lata nell'adunanza del 2 gennaio 1837, «discordanze di sentimento» con ricadute gravi e negative per la concordia tra i membri del collegio. Una volta che erano stati letti i nomi dei candidati nella congregazione generale, si passava quindi, di mano in mano, il «bussolo» dei voti, al fine di ricavarne gli eletti della congregazione segreta.

Le risultanze economiche non erano soddisfacenti e inducevano il collegio a riformare lo statuto, per il quale venivano invitati tutti i parroci a presentare idee, osservazioni e progetti. Altri aspetti riguardavano i comportamenti da disciplinare, come quello della omessa partecipazione alle pubbliche funzioni. Qualcuno esprimeva il parere che le regole fissate da Benedetto XIV fossero ignorate, specialmente in occasione delle nuove nomine. La messa in dubbio della regolarità delle operazioni di elezione dei nuovi membri raggiungeva toni così accesi da doverne informare il papa. Dopo lunghe riflessioni e discussioni, finalmente nel 1841 le regole tornavano ad essere rigorosamente applicate.

Dopo l'Unità e il declino dell'assetto politico pontificio, di fronte ai cambiamenti urbanistici, economici e sociali avviati e costretto ad assistere im-

⁴⁷ ASVR, *Collegio dei parroci*, 37.

potente alle trasformazioni imposte, il collegio prendeva atto dei rivolgimenti in corso e faceva propria la linea del clero intransigente, cioè di quei sacerdoti che non intendevano distaccarsi dalla tradizione, si arroccavano sui fondamenti della dottrina cattolica e si appellavano ai documenti ufficiali della sede apostolica⁴⁸. Di fatto il collegio subiva le conseguenze dell'unificazione. Le riunioni diminuivano, gli accenti politici tendevano a prendere il sopravvento, specialmente nei primi anni dopo la breccia di Porta Pia. D'altra parte, persino le manifestazioni devote pubbliche si tenevano dentro le chiese «per non esporre il clero agl'insulti e alle derisioni dei fautori del governo usurpatore, che guidati e mossi da una grande quantità di estranei venuti da tutte parti d'Italia avevano già ripetute volte dato saggio di sacrileghi attentati»⁴⁹. Il clima politico era segnato dalle polemiche, la città era divisa in schieramenti contrapposti, Pio IX stava per aprire il concilio. Anzi, all'appello del papa di pregare a S. Apollinare per il concilio, il collegio dei parroci rispondeva prontamente, dimostrando tutto il suo attaccamento e la sua fedeltà. Anche in occasione del venticinquesimo di pontificato, quando «tutto il mondo si sarebbe, per così dire, recato ai piedi di Sua Santità per congratularsi con lui di questo singolar favore concessogli da Dio», il collegio manifestava il suo affetto al papa consegnandogli un'offerta di 500 lire in oro. Eppure il papa dell'Immacolata, come era stato chiamato Giovanni Maria Mastai Ferretti, si sentiva prigioniero in Vaticano. Era necessario che Roma cattolica mostrasse di non cedere all'aggressione subita. Per questo motivo, il cardinale vicario Costantino Patrizi, ordinava che nonostante fosse «oppressa dal governo subalpino», Roma religiosa doveva rafforzare la sua coesione e doveva mantenere le sue attività di culto e di carità. Così il collegio riprendeva le sue riunioni⁵⁰, rispondeva alle richieste dell'autorità ecclesiastica superiore e affrontava le sfide del potere civile. Come altri organismi cattolici subiva l'espropriazione di beni e come altri enti religiosi entrava nel vivo delle questioni politiche. I parroci firmavano la «Dichiarazione del clero di Roma in ordine al progetto di legge che s'intitola degli abusi del clero» approvato dalla Camera dei Deputati e pubblicamente affermavano che l'Italia cattolica stava coraggiosamente protestando contro le leggi dello Stato contrarie alla religione e alla giustizia. Firmando quel documento i parroci non solo alzavano la voce dichiarandosi «pronti a soffrire per la verità, per la giustizia, per la Chiesa», ma si dichiaravano non disposti ad accettare leggi disoneste. Scriveva-

⁴⁸ Per avere un'idea dell'ambiente in cui viveva e operava il clero romano dopo il 1870 si veda F. IOZZELLI, *Una relazione di Domenico Jacobini sulla riforma del clero romano dopo il 1870*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 7 (1988) pp. 331-386.

⁴⁹ ASVR, *Fondo clero*, 1, pp. 189-190.

⁵⁰ ASVR, *Fondo clero*, 1, p. 191.

no «bisogna ubbidire più a Dio, che agli uomini dissero già i padri nostri alle potenze della terra, e questo diciamo anche noi allor che ci s'impongono cose contrarie alla nostra fede, alla nostra coscienza, ai doveri nostri»⁵¹. Tra di loro parlavano di persecuzione, di irrobustimento delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli nelle parrocchie, di istruzione catechistica, di famiglie schierate a favore della secolarizzazione, del ministero sacerdotale destinato proprio a quelle famiglie⁵². La situazione si aggravava progressivamente per i nuovi provvedimenti del governo, come la decurtazione ai viceparroci di una parte dello stipendio o la concessione dello stato libero alle coppie che intendevano sposare al municipio. Perfino i diritti sui riti funebri erano messi a rischio, nonostante che fossero stati confermati dalla Sacra Rota, dalla Congregazione della Sacra Visita e dalla Congregazione del Concilio. Per effetto delle leggi civili si proibiva di tumulare i cadaveri all'interno delle città. Inoltre la statalizzazione dei nosocomi e l'apertura di nuovi ospedali indebolivano fortemente l'impianto tradizionale di gestione dei riti funebri e ai parroci arrivavano sempre più di frequente messaggi ostili dai dirigenti della sanità pubblica, fino ad un aperto disprezzo e al divieto di entrare negli ospedali. Contro queste forme di ostracismo, il collegio protestava e nel 1894 chiedeva al cardinale vicario di intervenire in modo diretto presso la commissione ospedaliera di Roma⁵³. Ma non si ottenevano risultati concreti; anzi la pratica dei funerali civili aumentava, le famiglie riducevano le proprie offerte alla Chiesa, pretendendo che i sacerdoti vivessero senza mezzi. Qualcuno cominciava ad avallare l'idea di costituire società di pompe funebri, come era già avvenuto in Francia⁵⁴. In sostanza finivano forme e pratiche di pietà antiche, legate ad un sistema parrocchiale che non esisteva più.

⁵¹ ASVR, *Collegio dei parroci*, 37, cc. non numerate, foglio allegato al verbale di congregazione dell'11 gennaio 1877.

⁵² ASVR, *Collegio dei parroci*, 37, cc. non numerate, verbale di congregazione del 26 luglio 1877.

⁵³ Cfr. la «Copia del parere o voto emesso dalla congregazione segreta intorno all'esposto dei cappellani degli ospedali di Roma, avanzato all'e.mo sig. card. vicario», in ASVR, *Collegio dei parroci*, 38, cc. 66v-74.

⁵⁴ Cfr. F. IOZZELLI, *Roma religiosa all'inizio del Novecento*, Roma 1985, p. 309.

Le Nove Congregazioni del Clero di Venezia e i loro archivi

A Venezia, in occasione delle feste votive del Santissimo Redentore, della Madonna della Salute o di Sant'Antonio, si svolgono delle solenni processioni a cui partecipano molti sacerdoti che, sopra i consueti abiti liturgici, indossano stole preziose di colori diversi. Le stole stanno ad indicare l'appartenenza ad una diversa associazione, detta Congregazione del Clero, nove in totale, che porta il nome del santo titolare della chiesa in cui ha sede. Esse, come da tradizione, procedono in ordine secondo la loro antichità: prima la Congregazione di Sant'Angelo¹, poi quella di Santa Maria Mater Domini, quindi quelle di Santa Maria Formosa², San Marcuola³, San Luca, San Silvestro, San Polo⁴, San Canciano⁵ e San Salvador⁶. In città non mancano inoltre toponimi del tipo "Calle del Clero", che stanno ad indicare la presenza, passata o presente, di immobili di proprietà di quella che ora si chiama "Opera Pia Nove Congregazioni del Clero di Venezia".

Quantunque la loro storia non sia oggi molto conosciuta, si tratta di realtà ancora presenti e vivaci nell'ambito cittadino ed ecclesiale.

Oltre a tentare una sintesi delle vicende storiche di queste singolari confraternite, desidereremmo fornire qualche utile strumento per approfondirne sia l'aspetto istituzionale, sia quello liturgico-devozionale, sia, infine, quello della vita del clero veneziano dagli inizi del XII secolo ad oggi.

Per un primo approccio alle fonti

Non sono certo pochi quelli che nel corso dei secoli si sono cimentati nel raccontare la storia delle Nove Congregazioni del Clero, tuttavia non tutte le

¹ La chiesa di Sant'Angelo, che stava nel campo omonimo nel Sestiere di San Marco, venne prima chiusa dalle disposizioni napoleoniche e poi abbattuta. Pertanto la Congregazione omonima fu costretta a trasferirsi nella vicina chiesa di Santo Stefano dove ancora oggi ha sede.

² Formosa nel senso latino di bella, piena di grazia, è il titolo dato a Maria che presenta il bimbo Gesù al tempio (Purificazione, 2 febbraio), in tempi recenti il titolo venne attribuito all'Immacolata Concezione (8 dicembre).

³ Marcuola è la corruzione veneziana di Ermagora, ricordato nel martirologio assieme al diacono Fortunato.

⁴ Polo è la contrazione veneziana di Paolo, di cui si festeggia la Conversione (25 gennaio).

⁵ Canciano o Canziano è martire aquileiese assieme ai fratelli Canzio e Canzianilla.

⁶ Il Salvatore è Cristo nel mistero della sua Trasfigurazione, mirabilmente dipinta dal Tiziano nella chiesa omonima.

opere hanno lo stesso rigore scientifico e la stessa originalità che proviene dal tipo di approccio alle fonti archivistiche. Per questo ci limiteremo a segnalare le due principali. Una classica e l'altra contemporanea.

Per più di due secoli l'unica opera di riferimento, per quanto stringata, fu quella pubblicata nel 1754 dal senatore veneto Flaminio Corner⁷, sponsorizzata dalle stesse Congregazioni⁸.

Oltre ad una panoramica sull'origine e sulle vicende delle singole confraternite e del loro Collegio, riporta in una corposa appendice le trascrizioni di quasi trenta documenti, che coprono il periodo che va dal principio del XV alla metà del XVIII secolo.

Come si diceva, sono ad essa debitorici le successive opere del Tentori⁹, del Gallicciolli¹⁰, del Cadorin¹¹, del Cappelletti¹² e del Sartorelli¹³.

L'altra opera fondamentale per lo studio delle origini delle nostre Congregazioni, e ancora senza seguiti, è quella di Bianca Betto¹⁴.

⁷ F. CORNER, *Cleri et Collegii novem Congregationum Venetiarum documenta et privilegia*, Venetiis 1754.

⁸ Ne fa fede il fatto che nell'Archivio del Collegio come pure in quelli delle singole Congregazioni si conservano ancora più copie di questo libro e molte altre sono presenti nella Biblioteca del Seminario, che raccoglie lasciti librari di diversi sacerdoti dalla metà del 1800 ad oggi. Inoltre il rame dell'immagine sul frontespizio fa bella mostra di sé nella sala principale della sede dell'Opera Pia.

⁹ C. TENTORI, *Brevi notizie del Collegio delle 9 Congregazioni*, Venezia 1790.

¹⁰ G. GALLICCIOLLI, *Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche*, Venezia 1795, tomo V, pp. 317-324.

¹¹ G. CADORIN, *Cenni storici delle nove Congregazioni del Clero Veneto*, Venezia 1843.

¹² G. CAPPELLETTI, *Storia delle venerande IX Congregazioni del Clero Veneto*, Venezia 1853. L'opera, che costituisce uno dei tomi della più ampia storia della chiesa veneziana, anch'essa sponsorizzata dalle Congregazioni, soprattutto per il fatto che riproduce il testo della Sentenza arbitraria del patriarca Trevisan, già più volte ristampata nei secoli precedenti. Essa è preziosa in quanto si sofferma a raccontare, seppure in modo parziale, le vicende contemporanee all'autore.

¹³ P. SARTORELLI, *Le nove Congregazioni del Clero di Venezia*, Rovigo 1982. A mons. Sartorelli, che già aveva fatto oggetto di studi le Congregazioni del Clero in occasione del suo dottorato in *utroque iure* presso l'allora Pontificio Ateneo Lateranense durante l'anno accademico 1943-44, dobbiamo la riproduzione del testo dell'Arbitrato del vescovo san Lorenzo Giustiniani che, in un certo modo, segna la nascita ufficiale del Collegio delle Nove Congregazioni del Clero. Anch'egli inoltre offre notizie di prima mano circa alcuni avvenimenti a lui contemporanei, dei quali purtroppo sembra non esistere alcun accenno per iscritto.

¹⁴ B. BETTO, *Le nove congregazioni del clero di Venezia (secc. XI-XV). Ricerche storiche, matricole e documenti vari* (= *Miscellanea Erudita*, 41), Padova 1984. Da un documento conservato nell'archivio corrente della Curia patriarcale si evince che ella intendeva pubblicare anche altri due volumi che abbracciassero il periodo tra i secoli XVI e XX. Tale proposito, purtroppo, non giunse a termine. Conversando con il compianto mons. Antonio Niero venni

La gran mole di documentazione unita alla conoscenza dell'autrice della storia delle istituzioni ecclesiastiche della Venezia tardo medievale e rinascimentale, fanno di quest'opera un testo davvero imprescindibile per ogni ulteriore ricerca.

Similmente all'opera del Corner, anche questo libro ha il merito di lasciar parlare i documenti, raccolti in due amplissime appendici. In particolare vengono pubblicati i testi delle sentenze arbitrarie del XV secolo e quelli delle più antiche matricole¹⁵ conservatesi.

L'enigma delle fondazioni

Tra i meriti da attribuire all'opera del Corner va certamente posto quello di aver confutato per primo la leggenda rinascimentale che voleva le Congregazioni fondate all'epoca del doge san Pietro Orseolo (976-978), basata su un'errata lettura delle fonti¹⁶. Pertanto, in base ai documenti che egli poté consultare, stabilì che la più antica Congregazione fosse quella di Sant'Angelo, istituita nel 1117, e la più recente quella di San Salvador, fondata nel 1291¹⁷.

Nell'elenco pubblicato nell'Annuario Diocesano¹⁸ vengono riportate in alcuni casi date di fondazione tradizionali come si trovano, non senza qualche problema, nelle matricole o in altri documenti antichi.

La Betto, con l'ausilio di nuovi documenti, giunge a conclusioni maggiormente attendibili, anche se sostanzialmente l'arco di tempo in cui le diverse Congregazioni appaiono resta compreso tra l'inizio del XII e la fine del XIII secolo¹⁹.

Tuttavia i testamenti conosciuti e citati dall'uno o dall'altra non possono evidentemente dirci una parola decisiva sulla loro effettiva origine. Ci si può chiedere infatti se sia possibile poter aver accesso a documenti risolutivi in questo senso. Il Corner ci ricorda che nel 1467 un incendio distrusse i documenti della Congregazione di Sant'Angelo. Non si può pertanto escludere, data la particolare configurazione architettonica di Venezia, che la stessa sorte possa essere toccata anche agli archivi di altre Congregazioni.

a sapere che alla morte della Betto le sue carte, compresi i manoscritti o le bozze di quei due volumi, passarono al prof. Paolo Sambin.

¹⁵ Con il termine di matricola o *mariegola* si indicano quelli che noi oggi chiameremo statuti.

¹⁶ Cfr. F. CORNER, *Cleri et Collegii*, cit., pp. 4-5.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 4-9.

¹⁸ Cfr. *Annuario del Patriarcato di Venezia* (supplemento al n. 1/2009 della *Rivista diocesana del Patriarcato di Venezia*), p. 216.

¹⁹ Cfr. B. BETTO, *Le nove congregazioni*, cit., pp. 27-38.

Dobbiamo però prendere in considerazione anche altri fattori. Per esempio, il recente ordinamento degli archivi delle Nove Congregazioni ha incontrato non poche difficoltà per le diverse provenienze del materiale. Infatti se una parte cospicua dei fondi archivistici è conservata presso la sede dell'Opera Pia, diversi lacerti sono ubicati presso le rispettive chiese o presso altre istituzioni ecclesiastiche. Ciò è dovuto al fatto che fin dall'inizio le Congregazioni, come pure il Collegio, non ebbero una sede propria. Pertanto il materiale archivistico restava presso il rispettivo notaio, che generalmente teneva i documenti in una cassa che portava con sé. Questa prassi potrebbe aver inoltre suggerito la necessità di effettuare degli scarti nel materiale archivistico. A tale proposito è interessante la noticina apposta alla fine del codice, che raccoglie tra l'altro le due più antiche *mariegole* di San Canciano della prima metà del XV secolo, dalla quale si deduce che esso era finito sul mercato librario e solo nel 1753 venne riacquistato dalla stessa Congregazione²⁰.

Un altro esempio. La *mariegola* ottocentesca della suddetta Congregazione contiene elementi decorativi staccati o ritagliati della precedente edizione manoscritta. In altre parole i testi antichi, in specie le matricole, non solo nei contenuti ma pure nella forma esteriore tendevano a sottolineare la continuità con i documenti precedenti. Quindi, se i testi in nostro possesso sono tutti posteriori al 1400, ciò non significa che essi non si rifacciano in tutto o in parte a testi molto più antichi, ora perduti. A questo proposito giova leggere l'ampio proemio alla più antica *mariegola* della Congregazione di Santa Maria Formosa (1405-1407) in cui si fa esplicito riferimento ad un testo precedente del 1363²¹.

Detto questo non può essere escluso a priori il ritrovamento di ulteriori documenti.

Rimanendo pertanto aperta la questione circa le origini (*quando*), resta da chiederci quali siano stati le circostanze ed i motivi che hanno favorito il loro sorgere e il loro moltiplicarsi (*cur*).

L'ipotesi originale avanzata dalla Betto è senza dubbio suggestiva, ma non mancano aspetti problematici. Secondo questa autrice la loro origine può essere ricercata in una sorta di dipendenza da monasteri benedettini cittadini. Tuttavia, come messo in luce dal Sartorelli, questo contatto non è così evidente dal punto di vista geografico e pertanto non può essere considerato decisivo. Per lo stesso resta da preferirsi l'ipotesi di un'importazione del fenomeno dalle diocesi vicine (egli cita in particolare Verona), all'interno di quel vasto movimento di rinnovamento della vita clericale che va sotto il nome di riforma gregoriana, che a ben vedere si pone appena qualche decennio prima

²⁰ Cfr. B. BETTO, *Le nove congregazioni*, cit., p. 335.

²¹ *Ibidem*, p. 347.

del testamento del 1105 che per primo ci segnala la presenza delle nostre confraternite. Le stesse antiche *mariegole*, per quanto più tarde, sottolineano proprio l'importanza del convenire dei presbiteri nel sostegno reciproco e nella preghiera a vantaggio dei confratelli e dei benefattori defunti.

Per quanto riguarda il loro numero, ancora la Betto, oltre a quanto detto sopra, prende in considerazione il fatto che sin dagli inizi dell'XI secolo è presente in città il patriarca di Grado, presso la chiesa di San Silvestro, tra l'altro sede di una delle Congregazioni, al quale facevano capo anche altre chiese cittadine. Questo, assieme con la tradizionale fondazione della Congregazione di San Salvador ad opera del vescovo di Castello, la portano a dire che le Congregazioni si svilupparono all'interno di "obbedienze" diverse. Restiamo comunque nel campo delle ipotesi. E pertanto non è da escludere quanto avvallato dalla tradizione e cioè il fatto che, data la particolare configurazione della città lagunare e l'elevato numero di sacerdoti, si imponeva necessariamente una moltiplicazione di istituti associativi.

Il clero ...

Se in diverse città italiane sono presenti alla stessa epoca delle Confraternite o Congregazioni dei parroci urbani e se in taluni casi sono documentate delle istituzioni analoghe per i parroci del forese, nel nostro caso siamo di fronte ad una associazione composta di sacerdoti non necessariamente parroci. Se il Consiglio dei Dieci considerava scontata la presenza di tutti i parroci della città²², le *mariegole* che ci sono pervenute considerano indispensabile per l'aggregazione solo il requisito dell'Ordine Sacro nel grado del sud-diaconato.

Inoltre gli stessi documenti, in alcuni casi, non escludono che ad esse potessero far parte anche altri chierici che, pur non essendo incardinati nel presbiterio della Diocesi di Castello, poi Patriarcato di Venezia, erano titolati in una chiesa della città o delle vicine Diocesi di Torcello e Chioggia.

Requisito fondamentale, come abbiamo visto, è dunque il legame del chierico con la città lagunare²³. Sotto questo punto di vista possiamo parlare di Congregazioni del clero urbano²⁴. La necessità della residenza nell'area la-

²² Si veda la delibera del Consiglio dei X, massima magistratura della Repubblica veneta che tra le sue funzioni aveva quella di vigilare sulle attività delle Scuole Grandi e quindi anche delle Congregazioni, che nel 1744 stabilì che tutti i parroci della città dovevano esservi iscritti.

²³ Tale requisito è andato via via perdendosi a causa della facilità degli spostamenti tra la terraferma veneziana e della riduzione degli impegni di suffragio.

²⁴ A partire dal XIX secolo, in seguito al progressivo allargamento del Patriarcato, la partecipazione venne estesa a tutti i chierici incardinati in Diocesi.

gunare si spiega con il grande numero di funzioni cui i confratelli erano chiamati ad intervenire. Infatti, oltre alla festa del titolare, preceduta alla vigilia dal canto del vespero, e alle celebrazioni delle calende (il primo giorno del mese, appunto), le singole confraternite erano tenute a suffragare l'anima dei numerosi benefattori con delle cerimonie esequiali da celebrarsi durante l'anno. Per di più non mancavano gli inviti, sia alle singole che a tutte le Congregazioni, di partecipare alle esequie di persone benestanti che richiedevano la presenza di un elevato numero di sacerdoti per i riti di commiato. A queste pratiche, che venivano celebrate anche fuori della chiesa in cui esse avevano sede, era legata la distribuzione di emolumenti ai chierici aggregati.

Non va trascurato né tanto meno criticato con sguardo moderno il carattere di convenienza economica che implicava l'essere membro delle Congregazioni. Ciò giustifica anche tutte quelle prescrizioni volte a stabilire i criteri per l'ingresso e le pene pecuniarie circa i contravventori delle norme comuni. Del resto la situazione del clero nella città di Venezia era del tutto singolare. Mancavano infatti quasi del tutto i benefici ecclesiastici, che costituivano sino alla riforma del Concilio Vaticano II uno dei requisiti per poter essere ordinato sacerdote. In questa situazione i chierici erano ordinati *ad titulum servitutis Ecclesiae* e come fonti di mantenimento potevano contare soltanto sugli incerti di stola ovvero sulle offerte per la celebrazione dei sacramenti²⁵.

Alcune mariegole prevedono la presenza di confratelli laici, tuttavia nella sola veste di confratelli onorari o *in spiritalibus*, partecipando solo ai benefici spirituali (preghiera, suffragio, indulgenze).

Raccogliendo ciascuna una quarantina di sacerdoti, venivano a rappresentare una buona fetta del clero secolare. Esse, guidate da un arciprete, eletto a questa carica a vita, erano organizzate in tre categorie o gruppi. La prima, più bassa, era costituita dai confratelli detti di orazione (tra i 6 e gli 8), i quali oltre all'obbligo di partecipare alle funzioni non avevano diritto ad alcuna partecipazione agli utili né godevano del diritto di voto nei capitoli. Tuttavia per entrare a far parte dei confratelli *pleno iure* era indispensabile partire da questo primo gradino. La seconda categoria era costituita dai confratelli detti di mezza parte o porzione (sempre tra i 6 e gli 8) ai quali, oltre ai doveri di presenza, come dice il loro nome, era corrisposta soltanto la metà del compenso previsto; anche a questa categoria era precluso il diritto di voto. L'ultima categoria, quella dei confratelli detti di parte o porzione intera (tra i 20 e i 24), potremmo definirla quella dei confratelli veri e propri, che godevano di tutti i doveri ma anche di tutti i privilegi. Era all'inter-

²⁵ Un problema analogo riguardava, almeno nel Medioevo, anche il vescovo di Castello-Olivolo, che era detto "vescovo dei morti" in quanto la sua principale fonte di reddito era costituita dalla partecipazione delle offerte per i funerali.

no di questa categoria che venivano elette le cariche per l'amministrazione della Congregazione²⁶.

Il forte legame con la città è messo in luce da due diversi avvenimenti. Il primo è la partecipazione al Concilio Ecumenico di Basilea. Si tratta di una presenza a scopo "politico", in quanto il papa veneziano Eugenio IV intendeva in tal modo assicurarsi una maggioranza a suo favore all'interno dell'assemblea conciliare che proprio in quei frangenti stava mettendo in discussione il primato del vescovo di Roma a favore dello stesso Concilio quale supremo organo legislativo della Chiesa. La scelta delle Nove Congregazioni, letta dagli storiografi moderni come ragione di vanto per le stesse, era motivata sia da un punto di vista strettamente organizzativo sia da uno più economico, in quanto la partecipazione ad un Concilio era particolarmente onerosa per ogni prelato che doveva provvedere al viaggio, oltretutto al vitto ed all'alloggio nella città elvetica.

Il secondo avvenimento, messo in luce dal Corner, è la partecipazione attiva nel contrasto sorto tra il clero veneziano ed il suo patriarca circa i cosiddetti gravami del clero. Le Congregazioni vennero ad assumere, con il tacito appoggio delle magistrature statali, il ruolo di organismo corporativo del clero che come tale si contrapponeva ad un eccessivo potere da parte del patriarca²⁷. Sotto questa luce si capisce bene la presenza delle Congregazioni, a fianco delle altre Confraternite maggiori, nelle manifestazioni più solenni dello Stato ovvero le processioni pubbliche, legate a voti pubblici o a particolari avvenimenti in cui la Repubblica vide un segno di particolare benevolenza divina che richiedeva appropriato fasto celebrativo, ma allo stesso tempo

²⁶ Visto il grande successo e la protezione che lo Stato concedeva a queste associazioni, sarebbe interessante vedere come invece stentassero a prender piede le Congregazioni dei casi volute dal Concilio di Trento e più volte prescritte dai patriarchi nei Sinodi diocesani. Sarà solo sul finire del XIX secolo che questo modo di formazione permanente dei presbiteri troverà una sua stabilità. Guarda caso questo va di pari passo con il ridimensionamento delle Nove Congregazioni a seguito all'entrata in vigore delle leggi eversive del Regno d'Italia (1867) e la conseguente trasformazione in Opera Pia e poi in Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza. Nei primi decenni del XX secolo prenderà vita anche il Collegio urbano dei parroci (1920) che venne soppresso solo nel 2003 e che venne affiancato per breve tempo anche da un Collegio dei parroci di terraferma o foraneo.

²⁷ Ricordiamo che durante il periodo della Serenissima furono solo due i patriarchi che ricevettero il cardinalato e ciò per esplicito malessere del Senato ad ospitare nella capitale dei prelati aventi un forte legame con il Pontefice. Sulla stessa linea si pone l'esenzione di cui godevano la Basilica di San Marco e le chiese ad essa soggette, costituendo una sorta di prelatura *nullius* all'interno del territorio diocesano. Questo infine spiega anche il sostegno ed il controllo sull'attività confraternale in genere, quasi corpo intermedio che garantiva l'ordine interno e veniva a disinnescare il pericolo della povertà e della miseria assicurando una rete di carità.

un chiaro messaggio circa la solidità e la concordia delle diverse componenti della città ad uso prettamente politico.

Questo senso di rappresentanza, tramontato in seguito ai mutamenti socio-politici del XIX secolo, non sparì repentinamente. Basti ricordare, in positivo, l'iniziativa di partecipare con un proprio contributo gratulatorio ai festeggiamenti successivi alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria da parte di Pio IX nel 1854.

... e il Collegio

Il fatto che sin dai primi anni della loro esistenza alcuni pii testatori desideravano legare le proprie volontà a più di una Congregazione portò alla necessità di un collegamento tra queste.

Non ci è dato sapere come ciò avvenisse, pare comunque assai probabile che, almeno sino agli inizi del XV secolo, vi provvedessero i singoli arcipreti, da soli o riunendo in assemblea generale e unitaria tutti i confratelli. Tale coordinamento di tipo monarchico-plebiscitario provocò diversi malumori in seno al clero che non si sentiva convenientemente tutelato, soprattutto nei casi di contenzioso interno.

Gli arcipreti e i procuratori del clero delle singole Congregazioni chiesero l'intervento del vescovo Lorenzo Giustiniani (1433)²⁸ nella forma della sentenza arbitraria, perfezionata in successivi interventi patriarcali²⁹. Questo atto giuridico portò all'istituzione del Collegio. Organismo allo stesso tempo amministrativo, provvedeva cioè alla gestione dei patrimoni comuni alle diverse Congregazioni, giudiziale, in quanto costituiva la sede in cui risolvere le controversie tra le singole associazioni e soprattutto tra i confratelli che si sentivano in qualche modo gravati nei loro diritti, ed infine era anche rappresentativo delle singole Congregazioni.

Il Collegio, composto di 27 membri (tre per ogni Congregazione), a sua volta eleggeva la Presidenza, secondo il metodo usato per le cariche pubbliche (rinnovo frequente con limiti alla rieleggibilità), che doveva provvedere all'ordinaria amministrazione ed alla soluzione dei problemi quotidiani. Un organo esecutivo delle deliberazioni del Collegio.

Tale istituto funzionò ben oltre la caduta della Repubblica, sopravvivendo alle concentrazioni napoleoniche ed austriache ed ai tentativi di riorganizzazione da parte del patriarca Pyrker.

²⁸ Nel 1451 primo patriarca di Venezia.

²⁹ L'ultima è quella del patriarca Trevisan (1580), il cui testo è stato pubblicato più volte tra il XVII e il XVIII secolo e infine ristampato anche dal Cappelletti all'interno del saggio sulle Nove Congregazioni, ma anche come testo a sé stante.

Con l'annessione del Veneto al Regno d'Italia e l'adozione delle norme eversive già vigenti per il resto dello stato si pose forte il pericolo di un azzeramento totale del patrimonio delle Congregazioni. Venne perciò abbracciata la normativa sulle Opere Pie (1872) e poi la cosiddetta Legge Crispi (1890) sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. In tal modo il Collegio e le Congregazioni si configurarono come un unico ente di diritto pubblico. Ciò non solo permise la sopravvivenza di queste associazioni, ma ne determinò la trasformazione in associazione di soccorso per i preti "poveri e vergognosi". L'ultimo statuto, ancora in vigore, è quello del 1909. Esso fu confermato nel Sinodo del patriarca La Fontaine del 1926.

Non mancarono in seguito interventi da parte del patriarca, in particolare nei Sinodi diocesani del 1926 e 1957, tuttavia appare chiaro che l'Opera Pia, fedele alla sua tradizione, si configura, almeno per quanto riguarda la disciplina canonistica, come associazione privata di fedeli.

Nel contempo l'aspetto unitario si è rafforzato sempre più negli anni successivi al Concilio. Infatti si è stabilito che la massa di beni non deve più essere ridistribuita in proporzioni diverse in base alle fondazioni originarie, ma in parti uguali in base al numero degli iscritti.

L'Opera Pia, venuto a cadere l'Istituto delle I.P.A.B., si pone l'interrogativo di come mutare il proprio *status* giuridico per poterne salvaguardare l'identità. Nel frattempo ha voluto provvedere a mettere in sicurezza il proprio archivio storico che documenta i fasti di un passato del resto non così remoto e che tanti benefici produce ancora al presente.

L'archivio e gli archivi

Se per la storia (la fondazione, il successivo sviluppo e le secolari vicende) delle Nove Congregazioni del clero di Venezia si dispone – come si ricordava in apertura – di una bibliografia, se non proprio nutrita e all'altezza sempre dell'attuale vaglio critico, comunque ricorrente nella pubblicistica veneziana a partire dalla fondamentale opera di Flaminio Corner, per quanto riguarda invece il tema affrontato in questo Convegno, che si occupa specificamente delle *realità archivistiche*, l'unico testo fino a qualche anno fa disponibile al pubblico degli studiosi consisteva in quell'*Indice inventario sommario dell'archivio storico delle nove Congregazioni del clero di Venezia*, edito nel 1964 con la curatela di Gino Bortolan, Olivo Marchi e Silvio Tramontin³⁰.

³⁰ *Indice inventario sommario dell'archivio storico delle nove Congregazioni del clero di Venezia*, a cura di G. BORTOLAN, O. MARCHI, S. TRAMONTIN, estr. da «Convegni Culturali del clero», n. 5 (1964), pp. 3-45.

Si trattava tuttavia di un mero elenco di consistenza delle singole unità archivistiche, suddivise nei rispettivi fondi, con il quale gli autori – incalzati da penosi eventi – intendevano «impedire nuove dispersioni proteggendo quello che ancora esiste»³¹, consegnando così alle stampe una preziosa memoria, che dava conto di traslochi, trasferimenti, scarti e perdite. Del resto avere accesso diretto alla fonte documentaria costituiva allora un problema non di poco conto: sia per la pluralità dei luoghi in cui gli archivi erano custoditi, sia perché talvolta mescolati, all'insaputa dei diretti interessati, con altri fondi, specie quelli parrocchiali, senza contare che i pezzi più preziosi, quali gli statuti – o *mariegole* nella dizione veneziana – erano spesso confluiti, schedati come manoscritti, presso le collezioni della Biblioteca del Museo Correr o nelle strutture espositive del Museo diocesano di Arte sacra.

È grazie al ventennale lavoro di inventariazione degli archivi ecclesiastici della Chiesa di Venezia, che va sotto il nome di progetto *Arca*, avviato dall'Archivio patriarcale fin dal 1989³² se, dall'autunno del 2010, anche gli archivi delle Nove Congregazioni del clero di Venezia – San Michele arcangelo (*vulgo* Sant'Angelo³³), Santa Maria Mater Domini, Santi Ermagora e Fortunato (*vulgo* San Marcuola), San Silvestro, San Paolo (*vulgo* San Polo), Santi Canziano, Canzio, Canzianilla e Proto (*vulgo* San Canciano), San Luca, Santa Maria Formosa e San Salvatore (*vulgo* San Salvador) nonché quello dell'Opera pia Nove Congregazioni del clero – sono consultabili in rete nel Sistema Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA). Assieme alla quasi totalità del patrimonio archivistico ecclesiastico diocesano, sono infatti oggi a disposizione di tutti anche gli inventari di tali archivi, scientificamente prodotti, che danno finalmente conto della reale consistenza e struttura dei fondi e della loro attuale collocazione nei rispettivi Istituti di conservazione, onde favorire ed agevolare l'accesso e la consultabilità. Basta scorrere gli inventari di alcune di queste Congregazioni, in particolare le pagine introduttive poste a descrizione dei singoli fondi, per rendersi conto della complessità dell'operazione, svoltasi tra il 2004 e il 2010, in campagne successive di ca-

³¹ *Ibidem*, p. 5.

³² Il progetto *Arca* ha goduto del sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione del Veneto, del Save Venice Inc. di New York, che ha operato con il finanziamento della Gladys Kriebler Delmas Foundation nel quadro del programma Unesco, Comitati privati per la salvaguardia di Venezia, ed è stato diretto da Francesca Cavazzana Romanelli. È confluito, a partire dal 1997, nel più ampio progetto *Ecclesiae Venetae*, esteso ad altre cinque diocesi del Veneto: Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Vittorio Veneto; per la bibliografia relativa, cfr. <http://www.archivi.beniculturali.it/servizioII/progetti/ecclesiaevenetae.html>.

³³ Si riportano nel testo le denominazioni delle Congregazioni comunemente in uso a Venezia.

talogazione, coinvolgendo più archivisti³⁴, in un lavoro che ha prodotto, anche sul piano della conservazione e della tutela, una effettiva riorganizzazione e compattazione dei nuclei documentari.

I luoghi

Rendere conto degli avvenimenti istituzionali o meramente fortuiti che hanno segnato la storia dei complessi archivistici e dell'attuale stato di fatto è stata una priorità del progetto. Nelle introduzioni ai fondi ed eventualmente anche alle serie si relaziona ampiamente sull'ubicazione esatta dei singoli pezzi. L'attuale operazione di inventariazione rispetto all'*Indice inventario sommario* del 1964 ha permesso di riscontrare ammanchi e perdite, ma anche significative integrazioni dovute a ulteriori rinvenimenti, che hanno ampliato la consistenza iniziale ipotizzata.

Già l'archivio del Collegio annovera complesse vicende storiche per quanto attiene la pluralità dei luoghi in cui fu conservato³⁵. Il Novecento lo vede approdare in palazzo patriarcale fino a quando, attorno alla metà degli anni Ottanta, vennero allestiti nella sede dell'Opera Pia Nove Congregazioni, posta nel sestiere di San Marco al civico 800/A, appositi spazi per la conservazione dell'archivio, in seguito rinnovati (2007) con l'acquisto di armadi e scaffalature.

In quegli anni, grazie al restauro della nuova sede dell'Opera, si cominciarono a concentrare, per motivi urgenti di tutela, anche altri archivi delle Nove Congregazioni³⁶: Sant'Angelo, Santa Maria Mater Domini, San Marcuola, San Silvestro, San Polo, San Canciano, San Salvador, mentre l'archivio della Congregazione di Santa Maria Formosa era già confluito negli anni Settanta presso l'Archivio diocesano, allora in palazzo patriarcale³⁷. Solo l'archivio della Congregazione di San Luca si conserva tuttora presso l'omonima Parrocchia veneziana nella consistenza di 95 unità.

³⁴ Il lavoro di inventariazione, coordinato da Francesca Cavazzana Romanelli, è stato realizzato da Chiara Traverso (San Marcuola, San Silvestro, San Polo, San Canciano, San Luca, San Salvador, Opera pia Nove Congregazioni del clero), da Laura Levantino (Santa Maria Mater Domini, Sant'Angelo) e da Davide Trivellato (Santa Maria Formosa).

³⁵ Cfr. l'introduzione al fondo di C. Traverso consultabile in SIUSA alla pagina: <http://siusa.archivi.beniculturali.it/>.

³⁶ Operazione già caldeggiata da mons. Silvio Tramontin nel 1964; cfr. *Indice inventario sommario*, cit., p. 5.

³⁷ La sede dell'Archivio diocesano si trovava in quegli anni all'ultimo piano del palazzo patriarcale e lì rimase fino al 1993, quando fu trasferita nel complesso di Sant'Apollonia (Castello, 4312).

Tuttavia le operazioni di trasporto furono condizionate da avvenimenti (vuoi la scarsità di mezzi o la ritrosia a privarsi dei materiali più preziosi) che portarono a depositi, come ampiamente riscontrato, quasi sempre parziali. Si veda, ad esempio, l'archivio della Congregazione di San Marcuola in parte depositato presso il Collegio (n. 4 unità) e in parte (n. 23 unità) presso la Parrocchia, in un armadio della sacrestia al piano terreno. Solo di recente – in occasione dell'operazione di inventariazione (2009) – il complesso documentario è stato ricongiunto presso la sede dell'Opera pia. Anche parte del fondo della Congregazione del clero di San Silvestro (n. 87 unità) venne depositata nella sede del Collegio, mentre circa 15 unità sono state ritrovate nel luglio del 2010, a seguito di ricognizioni appositamente effettuate, in un armadio della canonica di San Silvestro e subito portate presso la sede dell'Opera. Altri lacerti sono descritti nel fondo della Parrocchia di San Silvestro³⁸, mentre un «Transunto degli atti della Congregazione di San Silvestro» è presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia³⁹. Pure l'archivio della Congregazione di San Canciano era confluito nella consistenza di 24 unità presso la sede dell'Opera pia, invece le antiche *mariegole* erano rimaste in Parrocchia di San Canciano. Nel 2009, per volere dei presidenti dell'Opera pia e della Congregazione, anche i materiali più preziosi furono ricondotti al fondo di appartenenza (cfr. i registri 1-4 della serie *Statuti*). Mentre una «Tavola degli anniversari da farsi nelle chiese delle Nove Congregazioni» si trova presso la Biblioteca del Museo Correr⁴⁰. Così l'archivio della Congregazione di Sant'Angelo: una parte del fondo, nella consistenza di 10 unità, fu depositata presso la sede dell'Opera pia, mentre la parte rimanente della documentazione (n. 4 unità) era pervenuta all'Archivio storico del Patriarcato di Venezia, inventariata e descritta entro il complesso della *Parrocchia di Santo Stefano, Congregazione del clero di San Michele arcangelo*. Pertanto le unità descritte nella serie *Atti generali* si conservano ancor oggi disgiunte presso i due enti. Del resto l'archivio della Congregazione di Sant'Angelo era un tempo ubicato nell'omonima Parrocchia di Sant'Angelo fino alla soppressione napoleonica (1810), quando conflui, assieme all'archivio parrocchiale, nella Parrocchia di Santo Stefano.

E ancora: cinque pezzi del fondo della Congregazione del clero di Santa Maria Mater Domini, confluirono presso l'Opera pia, invece la parte più

³⁸ Cfr. *Parrocchia di San Silvestro, Scritture diverse. Seconda serie*, b. 10 e *Fabbriceria di San Silvestro, Atti generali*.

³⁹ Di seguito la segnatura: Ms cl. IV, n. 136; cfr. l'introduzione al fondo di C. Traverso, consultabile in: <http://siosa.archivi.beniculturali.it/>; B. VANIN, P. ELEUTERI, *Le mariegole della biblioteca del Museo Correr*, Venezia 2007, pp. 98-99.

⁴⁰ Di seguito la segnatura: Ms cl. IV, n. 162; cfr. l'introduzione al fondo di C. Traverso, consultabile in: <http://siosa.archivi.beniculturali.it/>; B. VANIN, P. ELEUTERI, *Le mariegole*, cit., p. 117.

consistente della documentazione, che ammonta a ben 274 unità, era stata trasportata dalla canonica di Santa Maria Mater Domini all'Archivio diocesano, nei primi anni '70 del Novecento, grazie all'intervento di mons. Gino Bortolan, allora direttore dell'Archivio diocesano. Il fondo è oggi descritto entro il complesso della *Parrocchia di San Cassiano di Venezia*. Il materiale relativo alle serie *Atti generali* e *Pergamene* è così collocato presso i due diversi enti di conservazione. Tre *mariegole* sono conservate nella Biblioteca del Museo Correr⁴¹. Sempre in quegli anni, anche l'archivio della Congregazione del clero di San Polo fu depositato presso l'Opera pia nella consistenza di 57 unità. Altra parte della documentazione (n. 2 unità, tra cui un volume pergameneo di testamenti a partire dal 1432) è ancor oggi conservata in Parrocchia di Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venezia⁴², ove era confluito l'archivio della Parrocchia di San Polo soppressa nel 1810; altra documentazione è stata fortuitamente rinvenuta nel corso del 2010 nella chiesa di San Polo (n. 16 unità), mentre la *mariegola* della Congregazione è nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia⁴³. L'archivio della Congregazione di Santa Maria Formosa fu depositato negli anni Settanta del Novecento presso la sede dell'Archivio diocesano, la *mariegola* più antica venne invece esposta presso il Museo diocesano di Arte sacra di Venezia. La consistenza è di 124 pezzi. Infine, dell'archivio della Congregazione del clero di San Salvador si conservano presso l'Opera pia solo pochi frammenti documentari, raccolti in due buste, per un arco cronologico che va dal 1899 al 2000. Già nel 1964, quando l'archivio fu descritto da mons. Tramontin nel censimento operato allora presso la Parrocchia di San Salvador, si constatava che il fondo era andato in gran parte distrutto.

Gli ordinamenti

Dopo le indagini volte a ricostruire i fondi dal punto di vista quantitativo, cercando di colmare – ove possibile – quelle lacune che l'incuria e le vicende storiche hanno arrecato alla consistenza del materiale documentario, le

⁴¹ Di seguito le segnature: Ms cl. IV, n. 174; Ms. Cl. IV, n. 72; Ms. Cl. IV, n. 188; cfr. le introduzioni al fondo, curate da C. Traverso per la parte che si conserva presso l'Opera pia e da L. Levantino per la parte che si conserva presso l'Archivio patriarcale, consultabili in: <http://siosa.archivi.beniculturali.it/>; B. VANIN, P. ELEUTERI, *Le mariegole*, cit., pp. 51-52, 125, 135.

⁴² Il materiale presso la Parrocchia di Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venezia è descritto nel fondo *Parrocchia di San Polo, Congregazione di San Paolo apostolo*.

⁴³ Di seguito la segnatura: Ms cl. IV, n. 80; cfr. l'introduzione al fondo di C. Traverso, consultabile in: <http://siosa.archivi.beniculturali.it/>; B. VANIN, P. ELEUTERI, *Le mariegole*, cit., pp. 55-56.

operazioni di inventariazione condotte nell'ambito del progetto *Arca* si sono fatte carico di riportare alla luce le strutture archivistiche originarie dei fondi, riconducendo ciascun pezzo alla serie di appartenenza. È stato possibile verificare, comparando i diversi fondi, quale fosse la produzione e, a seguire, l'organizzazione documentaria di tali congregazioni: attività che non si discostavano di molto da quelle di una qualsiasi altra confraternita devozionale veneziana, riscontrando così le consuete serie degli *Statuti*, dei *Registri delle presenze*, dei *Verbali* delle sedute, dei *Registri delle parti* o deliberazioni, dei *Catastici delle scritture*, fino a tutta la documentazione che attestava diritti e proprietà (*Pergamene*, *Atti generali* etc.) o l'amministrazione prettamente contabile (*Registri di cassa*, *Bilanci* etc.) relativa alle spese, agli introiti e alla loro redistribuzione tra i confratelli.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente archivistici, l'attività di inventariazione ha reso possibile ricostruire le molteplici tracce degli ordinamenti passati, di cui gli archivi recano l'evidenza nella produzione di inventari e in particolar modo, là dove si sono conservati, nei *catastici* delle scritture, nonché – per via deduttiva – nelle signature apposte ai singoli pezzi. Soffermandoci brevemente sui casi più significativi⁴⁴, l'archivio della Congregazione di Sant'Angelo conobbe un ordinamento settecentesco per mano del notaio veneziano Andrea Sandei, che operò – come è noto⁴⁵ – nei primi decenni del Settecento presso molte altre istituzioni ecclesiastiche veneziane. Sandei descrisse la documentazione relativa alla serie *Atti generali* organizzandola in 50 *processi* riportati nel «Catastico della veneranda Congregazione di San Michele arcangelo» che reca la data 1723. Anche l'archivio della Congregazione di Santa Maria Mater Domini (che conserva documenti dal secolo XII) conobbe un ordinamento settecentesco, organizzato per materia, documentato dal «Catastico della veneranda Congregazione di Santa Maria Mater Domini»⁴⁶ compilato nel 1767, che ben esemplificava la struttura data alla ricca documentazione prodotta fino ad allora. Purtroppo agli inizi del Novecento l'archivio subì una diversa organizzazione delle carte e dei fascicoli, volta a far confluire in «pacchi» tematici, spesso ampiamente miscelanei, la documentazione prodotta dopo l'ordinamento settecentesco, nel tentativo di organizzare anche il materiale successivo. Pur consistente se paragonato ad altri archivi di Congregazioni (si giunge infatti a quasi 280 pezzi), il fondo ri-

⁴⁴ Per una più ampia trattazione circa le vicende degli ordinamenti si rimanda infatti alle introduzioni dei fondi curate dai rispettivi autori e consultabili in linea all'indirizzo <http://siu-sa.archivi.beniculturali.it/>.

⁴⁵ F. CAVAZZANA ROMANELLI, "Distribuire le scritture e metterle a suo nicchio". *Controversie archivistiche ed erudizione ecclesiastica a Treviso nel secolo XVIII*, in *Amicitiae causae. Scritti in memoria di mons. Luigi Pesce*, a cura di P. PECORARI, Treviso 2001, pp. 257-284.

⁴⁶ Cfr. la serie *Catastici delle scritture*, reg. 2.

sulta tuttavia depauperato di alcuni nuclei se confrontato con quanto indicato dal *catastico* settecentesco. Il fondo della Congregazione di San Marcuola, che conserva documentazione dagli inizi del Cinquecento, fu ordinato nel 1866 da Alessandro Piegadi, membro della Congregazione nonché canonico di San Marco, che rese conto del lavoro svolto nel «Sillabo di parti capitolari e catalogo dell'archivio», oggi descritto nella serie *Catastici delle scritture*, reg. 1, marcando i singoli pezzi con lettere alfabetiche da «A» a «ZZZZ». Chiara Traverso ci segnala opportunamente che, a pagina 3 del *catastico*, Piegadi annotava come l'archivio viaggiasse «di casa in casa ad ogni elezione di nuovo arciprete», mettendo in risalto una consuetudine ampiamente diffusa e dai risvolti negativi facilmente intuibili sul piano della conservazione delle carte. Piegadi inoltre si fregiava di aver inventariato in quel medesimo anno sia l'archivio della Congregazione sia quello del Capitolo di San Marco, di cui, come si ricordava poc'anzi era canonico. Operazione quest'ultima portata avanti con metodi poco consoni alla disciplina archivistica, oltre che alla sensibilità dello storico se come ben evidenzia Francesca Cavazzana Romanelli⁴⁷, descrivendo l'inventario del Capitolo di San Marco, egli giunse a sconvolgere «fino a livello di sottofascicolo, gli originari vincoli archivistici» mescolando «assieme in artificiose unità documentarie appositamente create registri e carte provenienti da fondi per secoli separati, ripartendo in aggiunta il tutto in alcune ampie sezioni connotate ciascuna da un lettera alfabetica»⁴⁸. Dell'archivio della Congregazione di San Silvestro si conserva un prezioso inventario redatto nel 1778 dall'allora arciprete della Congregazione, Francesco Milesi, futuro patriarca di Venezia (1816-1819)⁴⁹. Il *catastico* non solo descriveva in forma topografica le scritture poste sui vari *colti* o scaffali, ma anche quelle che – assieme ad altri beni di natura diversa – si ritrovavano presso le diverse cariche istituzionali della Congregazione, quali l'«arciprete», il «masser pro tempore» o il «nodaro», restituendo in tutta la sua complessità e vivezza la consistenza di un archivio fino ad allora ben conservato, come dimostrano le notizie di ordinamenti precedenti⁵⁰. Anche l'archivio della Congregazione del clero di San Polo, di cui rimangono poco più

⁴⁷ Sulla figura di Alessandro Piegadi si veda F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Fonti archivistiche marciane nell'Archivio storico del Patriarcato di Venezia*, in *San Marco aspetti storici e agiografici*, a cura di A. NIERO, Venezia 1996, pp. 205-222 e in particolare F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivio capitolare della cattedrale di Venezia*, in Associazione archivistica ecclesiastica, *Guida agli archivi capitolari d'Italia*, I, a cura di S. PALESE, E. BOAGA, F. DE LUCA, L. INGROSSO, Città del Vaticano 2000, pp. 324-331.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 325.

⁴⁹ Dell'inventario, rinvenuto nel 2010, se ne conosceva l'esistenza solo grazie alla trascrizione effettuata da mons. Tramontin nel 1964, cfr. *Indice inventario sommario*, cit., pp. 19-21.

⁵⁰ Cfr. l'introduzione al fondo di C. Traverso in: <http://siusa.archivi.beniculturali.it/>.

di una settantina di unità, fu ordinato attorno alla metà del Settecento grazie all'interessamento di Pace Maria Carnio, arciprete della Congregazione dal 1746 al 1771, con l'intervento diretto di Giambattista Spreafigi⁵¹ e Gerolamo Cattaneo; lavoro conclusasi solo agli inizi dell'Ottocento grazie a Giovanni Piccardi, arciprete dal 1789 al 1809. In quell'occasione la documentazione, oltre ad essere descritta nel «Novissimo catastico della Congregazione di San Paolo» impostato nel 1750, fu ricondizionata con legature uniformi e dotata di apposita numerazione continuativa. Così pure l'archivio della Congregazione di Santa Maria Formosa venne repertoriato nel corso del Settecento e del primo Ottocento come testimonia l'inventario delle scritture che descrive la serie degli *Atti generali*. Vicenda analoga anche per l'archivio della Congregazione di San Luca, presso l'omonima Parrocchia, che conobbe ordinamenti ripetuti, di cui le carte recano traccia nelle segnature: soprattutto si conserva un prezioso «Catasticum congregationis Sancti Lucae» impostato nel 1583 dal notaio Gerolamo Savina per conto dell'arciprete Andrea de Olivis. Mentre la documentazione attualmente descritta nella serie *Scritture diverse* dell'archivio della Congregazione del clero di San Canciano venne ordinata dal *massaro* Cristiano Soravù nel 1761 in buste tematiche.

Tuttavia l'archivio che fu nei secoli maggiormente strutturato è quello del Collegio delle Nove Congregazioni. Il più recente ordinamento, che trova ancor oggi riscontro nell'organizzazione del fondo, fu attuato nel 1907 da Luigi Ferro su incarico del presidente monsignor Francesco Paganuzzi. In quell'occasione Luigi Ferro redasse un «Inventario dell'archivio della pia Opera Nove Congregazioni del clero»⁵², che si è dimostrato ancora valido, in quanto riflette la struttura, ormai consolidata, della sistemazione fisica della documentazione, organizzata in faldoni, registri e volumi dotati di intitolazioni e di numerazioni progressive. I criteri perseguiti da Ferro sono stati mantenuti nell'attuale descrizione del fondo, curata da Chiara Traverso. Del resto lo stesso Ferro affermava, nell'introduzione al suo nuovo inventario, di essersi basato sul precedente ordinamento che risale grossomodo alla metà dell'Ottocento, di aver cercato di rispettare gli ordinamenti antichi (mettendo in apertura al fondo proprio i preziosi *catastici* delle scritture) e di aver raggruppatto la documentazione in tre serie principali (*Atti del collegio*, *Pergamene*, *Beni e Privilegi*) e in tre secondarie, ove collocava la parte contabile (*Atti amministrativi e presidenziali*, *Libri di conti*, *Consuntivi*).

⁵¹ Don Giambattista Spreafigi era noto per analoghe vicende di ordinamento, cfr. A. POZZAN, *Santi Geremia e Lucia*, in *Parrocchie di antica fondazione di Cannaregio. Inventari degli archivi*, a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI, Venezia 2004, p. 7.

⁵² Cfr. la serie «Catastici delle scritture».

Dall'analisi complessiva emerge una cura e una tutela ricorrente nella gestione delle carte. Sicuramente più attenta ed *intelligente* nei secoli passati quando, ad amministrare la documentazione antica, venivano chiamati notai spesso di chiara fama e competenza, che – dopo attento studio – secondo criteri collaudati organizzavano la documentazione dotandola non solo di nuove unità di confezione con intitolazioni e numerazioni parlanti, ma anche di repertori generali che facilitavano la ricerca. Si tratta di strumenti ancor oggi in grado di rivelare – là dove la documentazione non esistesse più – l'antichità delle carte e l'originaria consistenza dei fondi.

Purtroppo però, dopo quella lunga stagione, i cambiamenti istituzionali operati nel corso dell'Ottocento e del Novecento hanno segnato, talvolta in modo drammatico, la storia di questi archivi.

L'archivio della Congregazione dei cappellani lucchesi

Nelle settecentesche *Memorie della Chiesa di S. Martino di Lucca* raccolte da Bernardino Baroni viene menzionata «una società o congregazione di alcuni Parrochi della Città, i quali facevano alcune funzioni funebri in diverse chiese della città [...] di messe, anniversari et per diversi legati loro fatti, e si chiamavano cappellani della città congregandosi in una delle Chiese di ditti Parrochi per lo più in S. Sentio, o S. Cristoforo, et la qual Congregazione o convento fu poi unita nel 1490 all'università della cattedrale, dalla quale si soddisfanno in detta cattedrale i detti obblighi»¹.

Con queste parole si allude ad un'associazione del clero urbano, denominata *conventus* (ma anche *fraternitas* o *congregatio*) *cappellanorum lucane civitatis*, fiorente nel Medioevo, a partire dal secolo XII (in concomitanza con il più generale sviluppo dell'associazionismo clericale e laicale e con l'emergere di una più forte autocoscienza cetuale del clero con cura d'anime), e poi confluita, nel 1490, nell'*universitas* dei cappellani della cattedrale, che per qualche tempo continuerà ad assolvere agli oneri delle celebrazioni liturgiche (messe di suffragio) disposte mediante legati pii da chierici e laici e menzionate in un paio di obituari del *conventus* (conservati nel fondo *Enti religiosi soppressi*, n. 217, dell'Archivio arcivescovile). La documentazione attesta quindi l'esistenza (e il successivo accorpamento) di due distinte istituzioni: la congregazione dei rettori e cappellani delle chiese urbane (definita nel 1260 «conventus clericorum de Luca» e nel 1265 «congregatio cappellanorum parrochialium ecclesiarum civitatis Lucane», e denominata più tardi *congregatio antiqua*, poi «convento antico»), che raccoglie almeno tendenzialmente tutti i rettori e i cappellani delle chiese della città e dei borghi (ventinove nel 1228, ed una quarantina nei momenti di massima espansione)²; e la *universitas* dei cappellani beneficiati della cattedrale, che, rivendicando la propria natura di «vero collegio», sarà protagonista tra il '500 e il '700 di memorabili dispute con i canonici della cattedrale per questioni giurisdizionali

¹ Archivio capitolare di Lucca (ACL), DD 44, *Memorie della Chiesa di S. Martino... donate al R.r.mo Capitolo di detta Chiesa*, c. 429. Elenco delle abbreviazioni utilizzate: AAL= Archivio arcivescovile di Lucca; BCL= Biblioteca capitolare di Lucca; RCL= *Regesto del Capitolo*, a cura di P. GUIDI - O. PARENTI, voll. I-IV, Roma 1910-1939 (Regesta chartarum Italiae, 6, 9, 18).

² Cfr. l'annotazione contenuta nel registro conservato in AAL, *Enti religiosi soppressi*, 218, c. 2r, a. 1228: «Numerus vero fratrum est XXVIII».

e di cerimoniale³. A causa dell'assorbimento della più antica associazione (il «convento antico») nella seconda, è quest'ultima che ha conservato anche la documentazione più antica.

Un registro settecentesco sull'«origine dei conventi» (collocato nel fondo archivistico *Atti dei Beneficiati*, presso l'Archivio diocesano di Lucca, n. 52) ricostruisce in modo parzialmente idealizzato, ma con riferimenti puntuali a registri tuttora esistenti, l'origine e la trasformazione della prima associazione:

«Convento antico unito alla massa de Signori Benefiziati, e sua origine. Il convento antico de cappellani di Lucca fu composto di 12 signori rettori delle Chiese più antiche della città. L'origine del quale se bene non si è potuta per l'antichità indagare s'ebbe assai prima del milesimo anno, mentre del 1014 già il medesimo convento vi era e possedeva beni stabili in diversi Comuni dello stato [...] Li detti rettori delle chiese convenivano assieme, e formavano in corpo il detto convento e congregazione, facevano e rinnovavano costituzioni le più antiche che si siano trovate, e la costituzione dell'elezione de priori e camarlinghi fatta nel 1171 cotenuta nel cartoccio Z n. 229, e le costituzioni fatte al tempo del vescovo Paganello contenute in un libro di messe del convento antico [...] et altre più moderne fatte nel 1475 approvate dal vescovo Stefano Trenta contenute in due libri di carte pergamena [...]. L'instituto di detti conventuali era di andare a celebrare le messe cantate e far l'esequie in diverse chiese della citta dove erano chiamati per li defonti che di tempo in tempo passavano all'altra vita, li nomi de quali si vedono descritti ne libri di detto convento [...] Al detto convento vi erano fatti ancora molti legati da i Benefattori, come si legge in molti libri, et in molti testamenti [...] Essendo in parte mancato il numero delli rettori delle chiese e ridotto il numero delli conventuali a solo 5 fù impetrato dall'università delli signori benefiziati da papa Innocenzo VIII e per la bolla [...] unito alla medesima nel 1490»⁴.

Avendo già delineato le linee evolutive di questa congregazione nell'ambito di una Giornata di studi padovana sulle congregazioni del clero promossa da Antonio Rigon (7 novembre 2008) e di un Convegno su *Il patrimonio documentario della Chiesa di Lucca* tenuto nello stesso periodo (14-15 novembre 2008) presso l'Archivio arcivescovile di Lucca (ed i cui Atti sono stati re-

³ L. NANNI, *Il clero della cattedrale di Lucca nei secoli XV e XVI*, in «La Bibliofilia», 60 (1958), pp. 258-84, in particolare 280-284.

⁴ AAL, *Atti dei Beneficiati*, 52, *Origine dei conventi*, tomo II, V n. 20, cc. 736-738; cfr. *ibid.*, X 54, sezione V, *Relazione sull'origine di tutti gli obblighi*.

centemente pubblicati)⁵, mi soffermo qui prevalentemente sugli aspetti storico-archivistici.

L'archivio dei cappellani beneficiati della cattedrale di Lucca (conservato presso l'Archivio arcivescovile, negli armadi del primo piano della Curia) comprende anzitutto un fondo pergameneo di 549 pezzi, dal 1059 sino al 1803, per il quale è disponibile un inventario (talora impreciso) redatto nel 1710⁶: le pergamene, a suo tempo corredate da targhette metalliche (poi staccate), sono ripartite in *Atti privati* (398 pezzi: si tratta prevalentemente di transazioni patrimoniali, ordinate secondo un criterio prevalentemente topografico, con una apposita sezione, denominata X, dedicata ai testamenti)⁷ ed *Atti pubblici* (151 pezzi). Questi ultimi (il più antico dei quali è una bolla di papa Clemente III del 1188) riguardano la gestione dei beni del convento (e poi dell'università, alla quale furono unite le rendite di diverse chiese urbane ed extraurbane)⁸, ma altresì interventi specifici dei vescovi lucchesi, di pontefici romani e di organi della Curia romana a favore del convento dei cappellani (e quindi dell'università dei cappellani beneficiati)⁹ o di singole chiese ad esso aderenti, come la concessione di indulgenze, del diritto di celebrare a porte chiuse in tempo di interdetto o di amministrare l'estrema unzione e gli altri sacramenti ai malati in caso di necessità, o il ricorso in appello

⁵ R. SAVIGNI, *Il "conventus" dei cappellani delle chiese cittadine di Lucca nelle fonti dell'Archivio arcivescovile*, in *Il patrimonio documentario della Chiesa di Lucca. Prospettive di ricerca*, Atti del Convegno internazionale di studi (Lucca, 14-15 novembre 2008), a cura di S. PAGANO e P. PIATTI, Firenze 2010, pp. 157-185.

⁶ AAL, *Atti dei Beneficiati*, A, *Indice de cartocci e bolle, Libro che contiene il sunto di quanto è descritto su Cartocci in Carta pergamena, sia di Instrumenti Testamenti o' altro – 1710 – nell'archivio della M.to Illustre Università dei Signori Beneficiati della Cattedrale di Lucca*, cc. 1-274; nelle cc. 1-212 sono descritte le pergamene («cartocci»); nelle cc. 213-217 («Tarpea») le bolle e gli altri Atti pubblici. Si veda l'Appendice, I.

⁷ A parte quest'ultima sezione, e quella denominata *Miscellanea* nel citato *Indice de cartocci e bolle* (si tratta delle pergamene segnate Z), la segnatura delle pergamene è fondata sulla successione delle lettere dell'alfabeto, e più precisamente delle lettere iniziali delle località in cui risultano ubicati i beni oggetto delle transazioni (ad esempio A= Antraccoli, C= Capanori; L= Lucca, Lammari, Lunata, e così via).

⁸ Si vedano le bolle delle unioni delle diverse chiese e le «quittanze de' quindenni» di S. Maria in Via e di S. Donnino dal 1547 al 1724 (segnatura M n. 4-16); di S. Benedetto dal 1547 al 1749 (segnatura C, nn. 3-16); di S. Michele di Castiglione e S. Giovanni Battista di Controne dal 1529 al 1783 (segnatura G n. 4-20).

⁹ Si vedano ad esempio gli interventi in appello della Sede apostolica, nel 1296, di fronte ai contrasti tra la vecchia e la nuova congregazione dei cappellani lucchesi (quest'ultima sostenuta dal vescovo lucchese: H 5 e 6).

a Roma a causa di ripetute liti tra il convento e singole chiese, come S. Alessandro maggiore¹⁰.

Tale archivio comprende inoltre circa 686 registri cartacei di *Atti dei Beneficiati*, prevalentemente di età moderna¹¹, tra i quali compaiono:

1. testi normativi come le costituzioni due-trecentesche e quattrocentesche del convento antico (alle quali sono associati, in un registro, significativi testi liturgici), e le costituzioni del Capitolo cattedrale e dell'università dei cappellani della cattedrale¹²;
2. oltre una quarantina di registri di *Processi* e controversie patrimoniali e giurisdizionali (che talora contrapposero l'università dei beneficiati al Capitolo o al vescovo)¹³;
3. registri in cui sono elencati gli anniversari dei benefattori da celebrare nei diversi giorni dell'anno e gli «obblighi da soddisfarsi»¹⁴;
4. oltre una sessantina di *Bacchette delle messe* (sec. XVI-XIX) ed altrettante *Bacchette delle distribuzioni* (dal 1470 al 1877);

¹⁰ Cfr. ad es. *Archivio dei Beneficiati, Atti pubblici*, Q 5-6, 1265 dicembre 29; Q 19, 1264 marzo 31.

¹¹ Vedi il *Catalogo de libri esistenti nell'Archivio de' Sigg. Beneficiati della Metropolitana*, 1876.

¹² *Atti dei Beneficiati*, 51, *Messe e Costituzioni del Convento antico di Lucca*, n. 6. C. (le costituzioni sono precedute, alle cc. 2-31, da testi liturgici); 78, *Constitutiones Ecclesiae cathedralis Lucanae*, GGG, *Archivii Adm. R. Universitatis Beneficiorum eiusdem* (costituzioni del Capitolo lucchese del 1408, riformate sotto papa Innocenzo VIII, il 12 agosto 1489 e negli anni successivi, (con ratifica da parte dei canonici nel 1513-1517, e pubblicate nel 1524); M 85, *Constitutiones ad regimen congregationis* («libro rosso» contenente «le prime costituzione della Università formate circa il 1500», integrate da tre *reformationes* del 1551, 1543, 1551).

¹³ *Atti dei Beneficiati*, CC, *Libro continente Scritture, lettere, informazioni et in diversi negotii, e particolarmente in causa Mitre, in distributione candelarum, cinerum, et palmarum et communionis in Feria V in Coena Domini*, a. 1662: «Scritture legate in questo libro a di primo Marzo 1662. Nota che le Scritture legate nel presente libro sono attinenti a molti negotii, e cause attitate dalla molto reverenda Università, o per viam iuris, o con Memoriali porti alla Sacra Congregazione de riti, o con lettere, o per altre strade, come leggendo può vedersi».

¹⁴ *Atti dei Beneficiati*, 52, *Origine di tutti li Conventi et obblighi della Molto Illustrè Università de SS. Beneficiati della Catedrale, procedenti tanto dal Convento antico, quanto da quelli stati lasciati alla med.a Università con tutti li fondi stati assegnati per ciascheduno di detti obblighi fatto l'anno 1721 dal M.R. P. Domenico Piaggia Benefiziato, tomo primo*, n. 19, lettera T, cc. 1-327; *Tomo secondo*, n. 20, lettera V (luglio-dicembre), cc. 328-922; X 54; *Satisfazioni de' Conventi e loro Stazioni dal 1471 al 1506*, n. 9; *Stazioni e obblighi del Convento antico di Lucca dal 1448 al 1490; Obblighi dei Conventi e loro stazioni descritti nel 1629, lettera R*.

5. una trentina di registri del *Camarlingato* (1503-1754) e delle *Entrate del Camarlingo*; e numerosi libri dei renditori, libri di spese, inventari, «libri delle misure» e altri documenti relativi alla gestione patrimoniale dei beni del «convento antico» e poi dell'università dei cappellani beneficiati¹⁵;
6. una sessantina di libri «manuali» (dal 1472 al sec. XIX);
7. 26 registri di *Diversorum* e vari bollari e notulari;
8. una decina di Messe «in musica»;
9. una grammatica del 1335, un libro di «Salmi in carattere antico», un *Inventario o Catalogo de' libri dell'Università del 1582*;
10. quasi una ventina di martilogi e terrilogi¹⁶.

Prima del riordino effettuato nell'ultimo decennio dalla cooperativa «Yperborea», che ha reso possibile la mia ricerca, questo materiale non era ordinato e quindi risultava inaccessibile agli studiosi, con poche eccezioni.

Nel 1973 Salvatore Andreucci pubblicò su «Actum Luce» gli scheletrici (e talora imprecisi) regesti di 44 pergamene del fondo diplomatico (meno di un decimo del totale, e limitatamente al XII secolo), senza indicarne la segnatura archivistica¹⁷; ma non ordinò in alcun modo le pergamene consultate. Grazie ad una speciale concessione del Direttore dell'Archivio arcivescovile Andreas Meyer, impegnato nella preparazione del suo fondamentale volume sul notariato lucchese¹⁸, ebbe la possibilità di visionare una parte delle pergamene. Solo recentemente è stato redatto, a cura di Laura Macchi, un elenco di consistenza di questo fondo, nel quadro del più generale riordino dell'Archivio arcivescovile affidato alla cooperativa «Yperborea»: è stato ricostruito l'ordinamento settecentesco delle pergamene (effettuato secondo un criterio prevalentemente topografico), con l'ausilio dell'inventario del 1710, redatto in concomitanza con uno spostamento dell'archivio stesso dei Beneficiati, reso necessario dal rifacimento della sacrestia¹⁹. Grazie a questo lavo-

¹⁵ Cfr. ad es. *Entrate del Convento antico n. 7 lettera C del 1448*; *Entrate e spese del Convento antico n. 16 lettera Q del 1392*; *Libro delle Chiese unite all'Università de' quindenni, censi, decime lettera Q n. 14 del 1600*.

¹⁶ Cfr. ad es. *Terrilogi di S. Donnino, S. Benedetto e S. Pantaleone del 1374, segnato n. 22*; *Martilogio di S. Donnino del 1490 segnato n. 8*; *Martilogio antico del convento 1399 e 1412, n. 4*; *Martilogio di S. Benedetto del 1490 segnato n. 12*.

¹⁷ S. ANDREUCCI, *I regesti delle pergamene della fraternita dei cappellani lucchesi. Sec. XI-XII*, «Actum Luce», 2/2 (1973), pp. 201-216.

¹⁸ A. MEYER, *Felix et inclitus notarius: Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000.

¹⁹ Cfr. AAL, *Opera di S. Croce, 1685-1729, c. 60rv*, 3 settembre 1708: i rappresentanti dei beneficiati hanno chiesto «che si havesse la bontà di farli una stanza assai capace, e grande,

ro archivistico ho potuto proseguire in modo sistematico e completare la trascrizione integrale (per il XII secolo) e registazione (per il periodo successivo) delle pergamene (che spero di poter presto pubblicare), nonché effettuare un sondaggio sulla ricca serie di registri cartacei (denominata *Atti dei Beneficiati*), prevalentemente di età moderna ma con qualche significativo rinvio alla documentazione più antica.

In due pergamene del 1171 e del 1192 resta qualche traccia della prima fase di sperimentazione istituzionale e delle discussioni sulle modalità di ammissione ed espulsione dei confratelli e di elezione dei priori (menzionati esplicitamente per la prima volta nel 1151) e camerari del *conventus*²⁰, presumibilmente identificabile, o comunque collegato, con la *fraternitas cappellanie* menzionata nel testamento del canonico Baldiccione (1180)²¹. Le più antiche costituzioni a noi pervenute in forma completa risalgono al 1295: esse furono elaborate a partire dal 1291 (in un periodo significativo per la vita politico-sociale del Comune di Lucca)²², quando i cappellani concedono ai priori la facoltà di deliberare «pro bono et utilitate dicti conventus» e di integrare le *constitutiones veteres*, riconducibili all'ultimo decennio del XII secolo, con un'addizione databile intorno al 1241²³. Dopo una serie di integrazioni e revisioni (nel 1308, 1345, 1453, 1456, 1468)²⁴, nel 1471 verrà predisposta l'ultima redazione statutaria, approvata nel 1475 dal vescovo Stefano Trenta

asserendo haverne necessità perche ogni giorno vanno crescendo le loro scritture»; *Atti dei Beneficiati*, 52, *Origine dei conventi*, II, V 52, cc. 914-6.

²⁰ Cfr. *Atti privati*, Z 229, 1171 gennaio-agosto; Z 231, 1192 aprile 27.

²¹ RCL II, Roma 1912, n. 1415, 1180 maggio 1, pp. 267-268: il presbitero Baldiccione, canonico di S. Martino, lascia «fraternitati capellanie Lucane soldos XX».

²² Cfr. A. POLONI, *Lucca nel Duecento: uno studio sul cambiamento sociale*, Pisa 2009; EAD., *La mobilità sociale a Lucca nel Duecento. Qualche riflessione sul ruolo delle istituzioni religiose*, in *Il patrimonio documentario* cit., pp. 131-156, che pur non facendo riferimenti specifici al convento dei cappellani osserva (p. 148) che «il terremoto politico della fine del Duecento fu accompagnato dal prepotente ritorno delle istituzioni religiose come canali di circolazione sociale».

²³ *Atti privati*, Z 290, 1291 agosto 29, ove il *conventus* risulta già approvato dal pontefice romano, e si allude alle «constitutiones veteres dicti conventus que incipiuntur 'Nos Guittone et cetera' et finiunt 'sicut viderint expedire'» di cui resta traccia in ACL, DD 44, *Memorie della Chiesa di S. Martino di Lucca raccolte da me Bernardino Baroni*, cc. 431v-432v.

²⁴ *Atti dei Beneficiati*, 51, *Messe e Costituzioni del Convento antico di Lucca*, n. 6.F, 32r-36v (1295), 37r-38r (1308), 38r-40r (1345), 40v-41v (quarta serie di costituzioni, 1453 giugno 12), 41rv: quinta serie di costituzioni (1468 dicembre 19), 43r-50v: vengono ricopiate, in genere senza varianti che non siano puramente ortografiche (con qualche omissione colmata da note marginali), le costituzioni del 1295 già trascritte ai cc. 32r-36, ed anche (con qualche variante più significativa) quelle successive del 1308 e 1345 (riportate nelle cc. 37r-40v), 50v: (addizione del 1396).

e poi nel 1487 dal papa Innocenzo VIII²⁵, pochi anni prima dell'assorbimento (1490) della congregazione da parte della *universitas cappellanorum* della cattedrale (motivato con la necessità di assicurare il decoro liturgico della *ecclesia matrix* garantendo ai suoi cappellani le necessarie rendite)²⁶. Secondo queste disposizioni statutarie, della congregazione possono far parte esclusivamente presbiteri incardinati (come rettori o cappellani) presso chiese urbane (o anche, come si precisa nelle costituzioni del 1471, dei sobborghi)²⁷, con esclusione di canonici, rettori di collegiate o chiese extraurbane (chi accetterà tali benefici perderà i diritti connessi all'appartenenza al *conventus*), monaci, frati mendicanti: un'analisi comparata delle diverse redazioni (riportate in Appendice) evidenzia l'irrigidirsi di tale divieto (esteso nel 1471 ai canonici regolari) ed un'accentuazione della chiusura corporativa, sino all'approvazione, nel 1453, della norma che prevede l'espulsione del confratello che osasse proporre l'ammissione di un monaco o religioso.

Già nei decenni precedenti il 1490 la primitiva associazione risulta ormai in crisi per l'indebolirsi del tessuto ecclesiastico cittadino (i suoi membri sono ormai soltanto sette nel 1475 e cinque nel 1490): dopo la fusione, all'interno dell'università dei beneficiati dodici «conventuali» continuano a celebrare per qualche tempo nelle singole chiese cittadine gli anniversari già disposti dai benefattori a favore del convento antico (incontrando peraltro qualche resistenza da parte dei locali rettori), ma nel 1654 tali celebrazioni vengono trasferite nella cattedrale, e nel 1728 ridotte numericamente, in quanto la consistenza economica dei pii legati appare ormai inadeguata rispetto al servizio liturgico richiesto. Ancor prima della fusione quattrocentesca tra le due realtà istituzionali non mancava comunque qualche punto di contatto: della congregazione del clero urbano fanno parte, perlomeno nei decenni centrali del Duecento, il custode del campanile di S. Martino, il *custos sanctae Crucis*, il rettore dell'ospedale di S. Martino e un cappellano di S. Martino, prete Silvestro²⁸.

La nascita della congregazione del clero urbano, che per circa tre secoli svolge un'importante funzione di raccordo tra i parroci (*rectores*) ed i cappellani della città, sembra riconducibile, se non all'inizio dell'XI secolo (quando

²⁵ *Atti dei Beneficiati*, M 81 (1471); M 80 (si tratta dello stesso testo, con l'approvazione del vescovo Stefano Trenta); *Beneficiati. Atti pubblici*, T 1, 1487 marzo 10.

²⁶ *Atti pubblici*, H 2, 1490 maggio 11.

²⁷ *Atti dei Beneficiati*, 51, c. 33r (costituzioni del 1295, cap. 4): «Item quod nullus rector vel cappellanus debeat recipi vel admitti ad temporalia beneficia nostre congregationis nisi sit sacerdos et celebret missas et sit rector sive capellanus alicuius ecclesie lucane civitatis vel de suburbis, que ecclesia curam habeat animarum et sit etiam bone conversationis et vite», ripreso in M 81 (1471), c. 2v-3r.

²⁸ SAVIGNI, *Il "conventus"* cit., pp. 165-166.

nasce la congregazione perugina studiata dal Maiarelli)²⁹, ad un più generale processo di ricostituzione del tessuto diocesano avviato dal vescovo Rangerio (1096 circa-1112), non a caso il più antico presule lucchese menzionato negli obituari del *conventus*, più o meno in concomitanza con l'origine e gli sviluppi dell'ospedale di Lunata, guidato da un *conventus* composto da preti e laici, e non privo di rapporti col nostro *conventus cappellanorum*³⁰.

La più antica documentazione dell'archivio dei Beneficiati (a parte un privilegio concesso dal duca Goffredo al monastero di S. Giustina nel 1059, già edito da Raffaello Volpini, ed un atto del 1063 attualmente irreperibile)³¹ inizia con l'anno 1113, ma la prima menzione esplicita del *conventus* risale al 1145 e quella dei suoi priori al 1151. Alla fine del XIII secolo l'*Ordo officiorum* della cattedrale sottolinea la partecipazione del clero urbano alla liturgia stazionale del ciclo pasquale, che rappresenta un momento centrale nella vita liturgica diocesana, ed anche in occasione della festa di san Regolo i *cappellani civitatis* recitano alcune parti della liturgia, in quanto componente del clero urbano; ma già un documento del 1205 conferma la partecipazione di una rappresentanza dei cappellani delle chiese cittadine alla liturgia battesimale in S. Giovanni e Reparata, la pieve urbana³².

Anche i documenti reperibili in altri fondi archivistici (come quello del «Decanato di S. Michele») attestano i rapporti istituzionali e liturgici tra le diverse chiese cittadine, che si concretizzano nella partecipazione alle «litanie» e ad alcuni pasti comuni, non senza qualche momento di aperta conflittualità³³. Inoltre alcune chiese del convento, presso le quali si riuniscono più spesso i confratelli, come quelle di S. Cristoforo, S. Senzio, S. Giusto, sono luoghi altamente simbolici anche in quanto sedi di curie giudiziarie cittadine o di associazioni emergenti come quella dei mercanti (è il caso di S. Giusto).

²⁹ A. MAIARELLI, *La Congregatio clericorum Perusinae Ecclesiae*, Roma 2007.

³⁰ G. BENEDETTO, *L'ospedale dei santi Matteo e Pellegrino di Lunata. Alle origini alla fine del trecento*, in S. Frediano di Lunata e S. Iacopo di Lammari: due pievi capannoresi sulla via Francigena, a cura di G. CONCIONI, Capannori 1997, pp. 87-152. Un legame tra il nostro *conventus* ed il *conventus maior* legato all'ospedale di Lunata è suggerito da AAL, *Beneficiati, Atti privati*, L 105, 1179 maggio 3.

³¹ AAL, *Beneficiati. Atti privati*, Z 227, 1059 agosto 26, edito in R. VOLPINI, *Placiti del «Regnum Italiae» (secc. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, n. 39, in *Contributi dell'Istituto di Storia medievale*, III, Milano 1975, pp. 429-433.

³² BCL, Cod. 608, c. 27 v, 33rv; cfr. M. GIUSTI, *L'«Ordo officiorum» della cattedrale di Lucca*, in *Miscellanea G. Mercati*, II, Città del Vaticano 1946 (Studi e testi, 122), pp. 523-66, in particolare (549-551; Archivio dei Beneficiati, *Atti privati*, Z 305, 1205 luglio 18).

³³ Cfr. ad esempio la lite tra i presbiteri di S. Senzio e quelli di S. Michele in Foro (AAL, *Decanato di S. Michele*, 1225 novembre 3; 1228 aprile 5).

Presso la chiesa di S. Cristoforo i confratelli si riuniscono in momenti particolari, come l'inizio della Quaresima ed il mercoledì delle Quattro Tempora.

Nel territorio suburbano è documentata, dal XII-XIII secolo, la presenza di altre associazioni del clero, che riflette il costituirsi di una più consapevole identità «cetuale» del clero con cura d'anime. Inoltre il diffondersi dell'associazionismo clericale accompagna il processo di formazione di un sistema «parrocchiale» e di definizione dei confini tra le rispettive circoscrizioni territoriali: parecchi documenti attestano liti prolungate «occasione iuris parochialis» tra cappelle urbane confinanti, come quelle di S. Giulia e di S. Benedetto, e la ricerca faticosa di un compromesso fondato sull'assegnazione all'una o all'altra chiesa della cura d'anime su determinate *domus* aristocratiche³⁴. La nostra documentazione attesta inoltre la fondazione, nel 300-'400, di alcune cappellanie all'interno delle singole chiese cittadine (come quella destinata al suffragio dell'anima del fu Ottobono Morle in S. Benedetto del Gottella, nel 1350), e la concessione del fonte battesimale ad alcune chiese, come quella di Carciana, dipendente dalla pieve di Casabasciana³⁵.

A partire dalla metà del XII secolo diversi cappellani dispongono pii legati per ottenere funerali dignitosi e la celebrazione del proprio anniversario, impegnando a tal fine anche i propri successori: talora si prevede esplicitamente l'incensazione della tomba, ma anche il pasto comune (una tradizione che risale alle *Kalendae* di età carolingia) e la distribuzione di pane ai poveri; e, per un presbitero, la sepoltura con gli abiti sacerdotali³⁶. Una fonte cinquecentesca menziona la presenza di un sepolcreto della «confraternita de preti» nella chiesa di S. Pietro Somaldi³⁷.

Almeno a partire dall'inizio del XIII secolo la congregazione, pur non trasformandosi formalmente in una confraternita mista come quella della Valdinievole, attestata dal codice 530 della Biblioteca Capitolare di Lucca, associa in qualche modo ai propri benefici spirituali anche laici, uomini e donne, che si sentono parte di tale *consortium* (come dichiara apertamente, nel 1373, il notaio Jacopo del fu Nicolao del fu Vannello)³⁸. Negli obituari della congregazione vengono menzionati sempre più spesso anche laici, *fratres et sorores*, nonché alcune badesse e monache, soprattutto di S. Giustina: un mo-

³⁴ *Beneficiati, Atti privati*, L 111, 1279 marzo 15; 112, 1285 novembre 5; 116, 1298 ottobre 22-novembre 29.

³⁵ *Atti privati*, C 57, 1350 agosto 3; *Atti pubblici*, L 1, 1400 maggio 29; L 2, 1403 giugno 26-28.

³⁶ *Beneficiati. Atti privati*, X 360, 1348 marzo 19; cfr. ASL, *Testamenti*, I, c. 40r-41r, 1340 ottobre 13.

³⁷ *Atti dei Beneficiati*, 53, T 19, *Origine di tutti li Conventi*, c. 17, 1562 gennaio 13.

³⁸ AAL, *Enti religiosi soppressi*, 217, c. 81r, 1373 agosto 11 (secondo obituario).

nastero in qualche modo spiritualmente associato al convento, che vi celebra non pochi anniversari di *confratres* e *consorores* laiche.

Il *liber memorie* (o *liber anniversariorum*) del convento antico (un elenco dei soci e benefattori defunti, i cui anniversari venivano celebrati annualmente, secondo una precisa *tabella*)³⁹ è identificabile con un registro conservato in una distinta sezione dell'archivio diocesano (*Enti religiosi soppressi*, 217). Esso comprende due obituari, le cui note sono state redatte da mani diverse (almeno sei o sette per il secondo obituario, quello più ricco) tra il XIII ed il XV secolo; alcune di esse risultano sovrapposte ad altre più antiche⁴⁰. Poche note obituarie risultano, fra '300 e '400, esplicitamente datate; altre risultano databili solo grazie alla conservazione della relativa pergamena nell'archivio dei Beneficiati.

Il convento dispone di una cassa comune, alimentata dai lasciti dei soci e benefattori e dal versamento del quartese (la quarta parte delle decime spettante al clero curato), che ad esempio nel 1185 gli abitanti della contrada di S. Maria in Via sono tenuti a corrispondere alla chiesa finché abiteranno in quella contrada, purché non siano molestati nel possesso dei propri beni⁴¹. Ogni membro del convento percepisce determinate rendite come corrispettivo dei servizi prestati partecipando alle celebrazioni comunitarie (definite nel '400 *stationes* o *statia*); qualche cappellano compra terre per il convento con denari propri, destinandone i proventi alla celebrazione del suo anniversario⁴²; e talora si registra una certa confusione (con il conseguente insorgere di liti) tra le rendite spettanti al *conventus* in quanto tale e quelle proprie di una particolare chiesa ad esso aderente (come S. Tommaso in Pelleria, il cui cappellano era stato priore della congregazione)⁴³. La nostra congregazione svolge funzioni anche economiche, prestando denaro, su pegno fondiario, anche a laici.

In due «libri dei renditori del convento antico» (*Enti religiosi soppressi* 218, a. 1227-1303; e 216, a. 1305 e 1308-1374) vengono elencati anno per anno gli affittuari e debitori del convento, con l'annotazione dell'effettuato pagamento, ovvero della somma a debito: dal 1232 viene indicata sulla colonna sinistra la somma dovuta; a destra la somma effettivamente corrisposta. Solo a partire dal 1297-98 l'elenco si articola in modo più sistematico per

³⁹ Cfr. *Atti privati*, P 166/1, 1228 agosto 28: «Et pro quo stario milii volo ut annuatim sollempniter faciant adnovalle et memoriam anime mee cum simul cohadunantur et in libro eorum memorie scribatur»; *Atti dei Beneficiati*, 51, cap. 35 (1345).

⁴⁰ AAL, *Enti religiosi soppressi*, 217, cc. 1-16 e 17-76. Dal secondo calendario derivano probabilmente, con qualche discrepanza, le note obituarie riportate in ACL, DD 44, cc. 429-31 e ivi datate al 1296.

⁴¹ *Atti privati*, Z 302, 1185 agosto 11.

⁴² *Atti privati*, L 99, 1269 gennaio 29.

⁴³ *Atti privati*, L 94/1, 1257 dicembre 18; L 92/5, 1258 gennaio 14.

sezioni topografiche («De Lunata», «De Capannore» e così via)⁴⁴. I due registri menzionano anche l'acquisizione di nuove proprietà e forniscono un elenco sistematico dei camerari. In corrispondenza dell'anno 1256, viene elencata (in ordine topografico) una serie di atti notarili relativi al convento, di cui troviamo riscontro, in molti casi, nelle pergamene dei Beneficiati, anch'esse ordinate su base topografica nell'inventario del 1710⁴⁵; ma in qualche caso vengono menzionati antichi documenti ormai perduti (come il testamento del presbitero Giovanni di S. Salvatore in Muro, del 1119, o un atto del 1191 che vide protagonista Ubaldo Malpigli)⁴⁶. Un foglio non numerato precisa le modalità di ripartizione del grano tra i confratelli. Un «estimo» collocato in corrispondenza degli anni 1286-87 stima le rendite di una cinquantina di chiese cittadine, non tutte appartenenti al convento, suggerendo l'esistenza di complessi intrecci tra di esse, e l'esercizio di funzioni anche «fiscali» da parte del *conventus*.

I cappellani delle chiese cittadine furono certamente coinvolti nella riscossione di imposte che il clero urbano doveva versare alla Curia romana e di donativi offerti al vescovo lucchese in occasione della sua consacrazione romana: due documenti del fondo diplomatico attestano un contenzioso tra il presule ed i chierici lucchesi, terminato con il riconoscimento, da parte dei vescovi Enrico e Pietro, del carattere volontario e non obbligatorio di tali donativi⁴⁷.

Tra il 1287 ed il 1306-07, in concomitanza con un periodo di ridefinizione istituzionale che si traduce nella revisione (avviata nel 1291) dei vecchi statuti e nell'approvazione (1295) di nuove costituzioni (poi aggiornate nel 1308 e nel 1345), il convento dei cappellani lucchesi si sdoppia in un convento antico ed in uno nuovo, che appaiono in conflitto tra loro (soprattutto nel 1295-96, quando il contrasto tra di essi ed il favore dimostrato dal vescovo Paganello per il nuovo convento determinano un ricorso del vecchio convento al pontefice, Bonifacio VIII)⁴⁸. Alla congregazione risultano spiritualmente associati, intorno al 1400, non pochi vescovi, canonici, monaci lucchesi, di cui vengono celebrati gli anniversari in quanto benefattori, mentre in elenchi distinti sono compresi i nomi dei cappellani che hanno disposto la cele-

⁴⁴ AAL, *Enti religiosi soppressi*, 218, *Libbro dei renditori del convento antico* dal 1227 al 1303; 216, *Renditori del Convento antico di Lucca*, n. I A, a. 1303 sgg.

⁴⁵ Cfr. ad es. *Enti religiosi soppressi*, 218, cc. 37-38: «Memoria affittuum et libellorum seu proventuum et cartularum conventus cappellanorum» con *Beneficiati. Atti privati*, T 192, 1246 giugno 6; L 79, 1232 febbraio 13; M 134, 1189 dicembre 21.

⁴⁶ *Enti religiosi soppressi*, 218, c. 38r.

⁴⁷ *Beneficiati. Atti privati*, Z 280, 1257 maggio 27; *ibid.*, 1273 luglio 28.

⁴⁸ Cfr. ad esempio *Atti privati*, Z 322, 1296 gennaio 16; *Atti Pubblici*, H 5 e 6, 1296 gennaio 18.

brazione del loro anniversario, di quelli che non hanno lasciato nulla al convento ed anche dei presbiteri «qui olim fuerunt de numero cappellanorum» (ma che presumibilmente ne sono usciti per assumere cariche incompatibili con l'appartenenza all'associazione, come quella di priore di una chiesa collegiata cittadina)⁴⁹.

Nei secoli XV-XVI i pontefici uniscono all'università dei beneficiati il monastero di S. Pantaleone⁵⁰ e diverse chiese urbane ed extraurbane, richiedendo, come corrispettivo per tale unione, il pagamento periodico (ogni quindici anni) alla Camera apostolica dei cosiddetti «quindenni»: una parte consistente della documentazione raccolta negli *Atti pubblici* riguarda appunto quietanze dei quindenni pagati per l'unione della chiesa di S. Benedetto e di altre chiese all'università dei beneficiati. Il documento più recente è l'atto con cui Pio VII dispone, nel 1803, la soppressione di alcuni benefici già uniti al collegio dei cappellani, le cui rendite erano state utilizzate per fini impropri, con pregiudizio per le anime dei beneficiati⁵¹.

Osservazioni conclusive

Se la città con i suoi borghi costituisce l'ambito territoriale proprio del convento (distinto da quello di altre associazioni clericali, e definito nel 1206 *conventus lucani comunis*), le terre che esso possiede sono tutte ubicate nell'area delle Seimiglia. Sembra ipotizzabile un qualche raccordo tra la nostra congregazione e gli altri «conventus» clericali o misti operanti nel territorio suburbano, nonché l'influenza di modelli culturali ed istituzionali più generali: si registrano ad esempio significativi (anche se parziali) punti di contatto tra i testi liturgici del *conventus* dei cappellani lucchesi (raccolti in *Atti dei Beneficiati* 51, *Messe e costituzioni del convento antico di Lucca*) e quelli della citata confraternita mista della Valdinievole⁵² e del *libellus* della congregazione perugina studiata dal Maiarelli⁵³.

⁴⁹ AAL, *Enti religiosi soppressi*, 217, cc. 77-80.

⁵⁰ AAL, *Beneficiati, Atti pubblici*, S 13, n. 17, 1440 agosto 22; S 7, n. 20, 1452 giugno 30; n.s., 1452 giugno 20.

⁵¹ *Atti pubblici*, n.s., 151, 1803 febbraio 7.

⁵² Cfr. *Atti dei Beneficiati*, 51, *Messe e Costituzioni del Convento antico*, cc. 2r-31v, in particolare 19v-31v, con BCL, cod. 530, c. 11-19, che riprende gli stessi passi di BRUNO DI SEGNI, *Sententiae VI*, 1-2 (PL 165, 1040-1049); *Homiliae*, hom. 140, in PL 165, coll. 853-857; *Expositio in Psalmos. In Ps. 132*, PL 164, coll. 1188-1190.

⁵³ Cfr. ad es. AAL, *Atti dei Beneficiati*, 51, *Messe e Costituzioni del Convento antico di Lucca*, 51, c. 2r, 4r, 5r, 17r-19r, con il *libellus* liturgico, 1, edito in MAIARELLI, *La Congregatio*

Pur non conseguendo il diritto di concorrere con propri rappresentanti all'elezione del vescovo, la nostra congregazione sembra svolgere un ruolo non secondario nella vita ecclesiastica. I cappellani ed i personaggi laici legati al *conventus* (spesso artigiani) appartengono in genere al ceto medio, ma nella documentazione ad esso relativa compaiono (come interlocutori o testimoni) anche personaggi eminenti come i «domini de Porcari».

La documentazione conservata presso l'archivio dei Beneficiati, da integrare con le pergamene conservate presso vari fondi del Diplomatico dell'Archivio di Stato di Lucca, ora consultabili anche online⁵⁴, e con vari documenti e registri dell'Archivio arcivescovile⁵⁵, trova talora un preciso riscontro in registri conservati presso l'archivio notarile di Lucca⁵⁶ o nella documentazione di altri archivi (come l'Archivio di Stato di Roma, presso il quale è conservato in forma più completa il testamento di Bettinello del fu Campoccio di Balbano)⁵⁷.

Tra i temi meritevoli di ulteriori approfondimenti in chiave storico-comparativa segnalo, a partire dai punti di contatto sopra segnalati, l'individuazione di possibili modelli liturgici e normativi comuni e dei loro canali di trasmissione in ambiti diocesani diversi e talora lontani. Anche la presenza (per quanto mediata) di testi di Bruno di Segni (come il commento al salmo 132,

clericorum Perusinae Ecclesiae, cit., p. 229, 233; 10-13, p. 267-270; 19, p. 273; AAL, *Enti religiosi soppressi*, 217, c. 91r col *libellus* 3, p. 233.

⁵⁴ Si veda il sito <http://www.archiviodistatoinlucca.it/ips/nodes/832483?open=%2FD%5B01%5D%2F&tab=Albero>

Cfr. ad esempio ASL, *Diplomatico*. S. Ponziano, 1149 marzo 22 (lascito di Zabulino del fu Robertino a favore della *fraternitas* dei cappellani lucchesi); S. Maria Forisportam, 1212 gennaio 26: il canonico Giovanni dispone vari lasciti a favore di canoniche ed ospedali lucchesi, nonché del convento dei cappellani, che riceve tre soldi; S. Croce, 1256 luglio 30 (il presbitero Opizo, cappellano e rettore della chiesa di S. Maria Corte Orlandini, lascia tre lire al convento); *Acquisto Traballese*, 1349 marzo 20.

⁵⁵ Cfr. ad es. AAL, *Libri antichi*, 48, c. 272r-273r, 1399 settembre 30 (permuta di beni del convento); *Visite pastorali*, 19, c. 47-60r (1566); 41 (1638), c. 53: «Die 12 februarii 1638. R.D. Sebastianus Domenici Benefitiatus cathedralis Lucane et prior reverende universitatis eorundem Benefitiatorum presentavit. In risposta de quesiti dati dall'Eminentissimo Cardinale si dice. Primo. I Cappellani B.B. sono numero 40 de i quali al presenti frequentano la Chiesa gli infrascritti numero 33».

⁵⁶ Cfr. ad es. *Atti privati*, L 95, 1284 giugno 15 (lo stesso atto è conservato in ASL, *Notari*, parte I, n. 15, c. 234-235, Bartolomeo Fulceri, 15 giugno 1284); T 209, 1381 novembre 17 (atto di compravendita conservato anche in ASL, *Notari*, I, n. 186, c. 182-183, 17 novembre 1381).

⁵⁷ *Atti privati*, M 126, 1344 aprile 8; O. MONTENOVESI, *Regesto di pergamene lucchesi conservate nell'Archivio di Stato di Roma: anni 1257-1428*, in *Miscellanea Lucchese di Studi Storici e letterari in memoria di Salvatore Bonghi*, Lucca 1931, pp. 37-52 (doc. n. 20, p. 45).

Ecce quam bonum et quam iucundum fratres habitare in unum ed al Sal 150, che insisteva sulla necessità di una *regula* per il clero) accanto a testi liturgici e norme statutarie nel citato registro (*Atti dei Benefiziati*, 51) suggerisce un legame tra la promozione della vita comune del clero da parte della riforma gregoriana e lo sviluppo di queste congregazioni del clero urbano, chiamate a rilanciare e consolidare l'identità del prete curato in una fase di profonde trasformazioni sociali.

Appendice documentaria

AAL, *Atti dei Benefiziati*, A, *Libbro che contiene il sunto di quanto è descritto su Cartocci in Carta pergamena, sia di Instrumenti Testamenti o' altro – 1710 – nell'archivio della M.to Illustre Università dei Signori Benefiziati della Cattedrale di Lucca*, c. 213 (*Tarpea*):

Si trovano in *Tarpea*, oltre i suddetti *Cartocci*, molte *Bolle*, e *Unioni di Chiese*, *Brevi*, *Privilegi*, *Indulti*, *Istrumenti*, *Quittanze et Quindenni pagati*, secondo la *Nota seguente*.

Bolle n. 10 concernenti l'Unione dell'abazia di S. Pantaleone dal 1440 al 1457.

Bolla dell'Unione di S. Maria di Paganico 1476.

Bolla dell'Unione di S. Lucia di Coselli 1487.

Unione de Conventuali alla Massa de' Cappellani 1490.

Bolla dell'Unione dell'Opera di Coselli 1512.

Bolla dell'Unione della Pieve di Controne 1513.

Bolla dell'Unione di S. Michel di Castiglione 1513

Bolla dell'Unione di S. Maria in Campitelli 1518

Indulto del Card. E Silvio Legato di poter fare Statuti 1524

Indulto di poter celebrare gli offizi divini a porte serrate in tempo d'Interdetto.

Bolla e Contratto per il Battesimo di Crasciana 1400

Bolla dell'Indulgenza perpetua per la Chiesa di S. Maria in Via 1484.

Conferma del numero de' Cappellani 1497.

Bolla dell'Unione di S. Maria in Via, e S. Donnino 1528.

Bolla dell'Unione di S. Jacopo alle Beltraie 1528.

Conferma, che li Benefiziati debbano esser in Sacris per guadagnar le Distributionsi 1532.

Bolla dell'Unione della cappellania di S. Catarina in S. Giovanni e Reparata 1534.

Bolla dell'Unione de SS. Simone, e Giuda di Vetriano insieme con l'Opera 1537.

Renunzia della Chiesa di Chifenti, et Unione di S. Benedetto in Gottella 1539.

Bolla dell'Unione di S. Pietro di Corsena 1549.
Bolla, e Privilegio di portare i guffi 1553
Bolla del Battesimo in S. Simone e Giuda di Vetriano 1563
Proibizione a Cappellani di S. Giovanni di portar i Guffi 1628
Quittanze de' Quindenni di S. Maria in Via, e S. Donnino dal 1547 al 1679...
Quittanze de' Quindenni di S. Benedetto dal 1554 al 1674...
Quittanze de' Quindenni di S. Michel di Castiglione, e S. Giovanni Battista di
Controne dal 1529 al 1693...
Bolla della Reliquia di S. Donnino.

cc. 214r-217v: Indice delle Bolle, Unioni di Chiese, Brevi, Privilegi, Indulti, Istrumenti, e Quittanze per i Quindenni, che confronta colle parole delle casselte notate per Alfabeto come segue.

A n. 1 Bolla del Benefizio di S. Quirico all'Ulivo del 1524/ nella quale è istituito rettore di detta chiesa Francesco Bizzarri.

A n. 2 Bolla dell'Unione di S. Quirico, e s. Andrea del 1621.

A n. 3 Quittanza per i quindenni della Chiesa di S. Andrea del 1704.

B n. 1 Bolla dell'Unione della Chiesa di S. Pietro del Bagno a Corsena de 4 dicembre 1548

C n. 1 Bolla della provisione del Benefizio di S. Benedetto in Gottella fatta in Nicolao Fatinelli del 1514.

(omissis)

H 1: licenza del capitolo data a conventuali di cantar le Messe nella cattedrale del 1469

H 2: unione dei conventuali alla Massa de' Cappellani (1490)

H 3: bolla della conferma del numero dei cappellani di S. Martino (1497).

H 5-6: appello tra il convento antico e il prior dell'Università.

I 1: unione dell'opera di Coselli (1512)

L 1-2: bolla del battesimo nella chiesa di Crasciana (1400)

M 1: indulgenza del vescovo Paganello alla chiesa di S. Donnino (1285).

... (omissis)

II

AAL, *Beneficiati, Atti privati*, Z 229, 1171 gennaio-agosto, indizione quarta. Una lite circa le modalità di elezione dei priori e camerlinghi è affidata ad alcuni confratelli. Questi ultimi dispongono che i priori vengano eletti da tre membri idonei del convento, designati dai vecchi priori, dopo aver verificato la volontà del Capitolo o della maggioranza di esso, mentre i camerlinghi verranno eletti con scadenza annuale dai priori, sentito il parere dei camerlinghi uscenti.

+ In nomine Domini Dei nostri amen. Bre/ve memorie de lite et controversia / quae conventui lucane civitatis cap/pellanorum sepius erat, videlicet de/ elec-tione priorum et mutatione carmalingorum/ et aliorum quam plurium. Hanc autem supradictae con/troversiae a supradicto conventu commissa/ fuit nobis scilicet presbitero Gratiano, presbitero Bertra/imo, presbitero Girardo, pre-sbitero Cassio, necnon presbitero Ca/ro (r. 10) confratribus ad diffiniendum. Quibus diligenter/ intuitis et nobis ibi sollerter secundum nostrum ingenium/ et quorundam sapientum nostre civitatis pro meditantibus nos ad/ honorem Dei et ut status nostri conventus in bonis mo/ribus conservetur atque supra-dictae lites de cetero nostri conventus evane/scant cognita voluntate et sensu universi capituli ac/ nostrorum quique communi voluntate taliter eas compo-nimus at/que diffinimus. Dicimus enim quando eligendi prioris vel priorum/ necessitas fuerit ut a prioribus nostris tres idonee persone/ nostri conventus eligantur et istis cognitis voluntatibus priorum et/ (r. 20) universi nostri capi-tuli vel maioris partis bona fide priorem vel/ priores secundum quod necessi-tas incumberit nostrorum fratrum clamabunt./ Item dicimus ut mutatio car-malingorum annuatim fiat. Et/ ipsa commutatio carmalingorum taliter debe-at fieri, scilicet priores/ nostri cum consilio preteritorum carmalingorum et il-lorum qui librum deferunt/ alios futuros clamabunt. Et quicquid Deus nostro conventui tribuerit/ semper in manibus nostrorum carmalingorum deveniat, et ipsi ad honorem/ nostri conventus spendere habeant suo tempore vel in ma-nibus aliorum mittent/ et in exitu illorum res conventus notae capitulo nostro facient. Item dicimus/ quod si quis nostrorum fratrum manendi locum vel ecclesiam acquisierit extra civitatem/ (r. 30) et in anniversariis aliisque labo-ribus una nobiscum interesse minime va/luerit nostri conventus beneficium nullo modo nobiscum participetur. Item si eve/nerit quod aliqua lis vel ira in-ter nostros fratres vel inter aliquos extra nostri con/ventus orta fuisset et in no-stris prioribus vel conventu delata atque commissa fuisset et/ ipsi nostri prio-res cum consilio conventus ac maioris partis diffiniatur. Et si aliquis/ nostro-rum fratrum de priorum iudicio se cessavisse extra conventu usque ad sati-sfaci/onem maneret. Item quando caritas nostri conventus facta fuerit et ipsi fratres nostri/ sciverint et si remanserit quod ibi nequaquam veniat, exceptis illis occasione/bus que a nostro conventu sunt determinate, nil ei mittatur vel aliquid ei/ restauretur. Tamen hoc relinquimus in providentia nostrorum prio-rum/. (r. 40) Anni Domini MCLXXI indictione IIII.

III

Atti privati, Z 231, 1192 aprile 27. I priori dei cappellani lucchesi, da una parte, ed i presbiteri Fede e Centone dall'altra, promettono di attenersi a quanto verrà deciso, con lodo arbitrale, da alcuni canonici lucchesi circa la lite sor-

ta tra di essi sulle modalità di accoglienza e rimozione dei confratelli, di elezione dei priori e sulla possibilità o meno di togliere il beneficio al confratello che si trasferisca altrove.

S.T. In Christi nomine amen. Presbiter Lambertus lucane ecclesie canonicus et presbiter Bertrahimus sancti Petri de Cortina priores cappellanorum lucane civita/tis pro se et presbitero Caro cappellano sancti Petri Somaldi et presbiter Guittone plebano de Compoto pro Capitulo cappellanie lucane civita/tis/ ab una parte litigantes et Fede et Centone presbiteri ex altera parte litigantes pro se invicem inter se investitionem dederunt/ et suprascripti priores et se atque suos successores et iamdicti presbiteri Fede et Centone se obligaverunt ad penam domini pape et lucani episcopi et lucani capituli et sui/ officii ac quinquaginta librarum lucensium denariorum quod quicquid de infrascripta lite que inter eos vertebatur magister Hermannus et presbiteri Lambertus, Albertus et magister Ungarus lucane ecclesie canonici per laudamentum inter eos dixerint firmum haberent et ratum omni tempore tenerent. Quae lis talis erat./ Petebant et dicebant suprascripti presbiteri Centone et Fede ut quod a duobus proximis annis et paulo plus et contra antiquam et laudabilem consuetudinem conventus de receptione scilicet fratrum malefactum est penitus revocetur inirritum et ut nullus recipiatur nisi in pace et ut nullus/ amoveatur nisi cognita causa et cognito consilio omnium vel maioris partis. Item ut prior vel priores non eligant priorem vel priores/ (r. 10) sed conventus. Item si quis aliquem locum migraverit ita quod servitium conventus exsequi non possit temporali conventus beneficio careat. Item petebant ut/ retemptum beneficium eis restitui faciant. Item ut contemptores appellationis penitere digne faciant. Suprascripti priores negabant debere fieri/ per eos quia non erant ille persone per quos debere fieri. Quam litem suprascripti canonici sic per laudamentum et arbitrium diffinierunt dicentes. In nomine/ Domini amen. Nos suprascripti canonici predictam litem et controversiam sic laudamus et arbitramus pro honore et concordia suprascripti conventus quod predicti sacerdot/tes Centone et Fede redeant sad obedientiam et concordiam et pacem priorum conventus, mittendo se in manus eorum pro honore et satisfactione/ totius conventus et laudamus ut predicti priores recipiant eos sicut fratres benigne in concordia et pace, et laudamus quod predicti/ priores cum quibusdam de fratribus suis quos noverint idoneos statuunt per scripturam ea quae viderint spectare ad honestatem et utilitatem et concordiam et pace conventus servanda et hec faciant a proximis kalendis madii usque ad festum sancti Petri, et laudamus ut retemptum/ beneficium suprascripti priores pro bono pacis restituant iamdictis Fede et Centoni. Expensas autem factas pro itinere ad curiam Romanam/ relinquimus et ponimus in arbitrio priorum, et ab omnibus aliis petitionibus pro hac causa hinc inde factis utramque partem absolvimus. Hec/ (r. 20) acta fuerunt in capitulo lucane ecclesie in presentia Foresi q.

Guicciardi, Miliori et Benenati. Anno Dominice Nativitatis/ millesimo centesimo nonagesimo secundo, quinto kalendas madii inditione decima./ Guilielmus notarius domini imperatoris suprascriptis interfui et ex iussione suprascriptorum presbiteri Alberti et Hermanni/ et Ungari canonicorum hec in publicam scripturam redegi».

IV

Atti privati, Z 290, 1291 agosto 29. I cappellani del convento, su richiesta dei priori, concedono a questi ultimi ampia facoltà di deliberare per il bene del convento stesso, promettendo loro obbedienza. Le vecchie costituzioni restano valide in quanto non contrastano con le suddette disposizioni.

In nomine Domini amen. Congregatis infrascriptis cappellanis et presbiteris civitatis lucane conventus cappellanorum/ eiusdem civitatis adprobati per summum pontificem in ecclesia sancti Andree in Pellaria civitatis lucane quorum/ nomina inferius sunt descripta propositum fuit coram eis per presbiterum Aldebrandinum cappellanum/ ecclesie sancti Christofori et presbiterum Benem cappellanum ecclesie Andree et presbiterum Bonaventuram/ cappellanum ecclesie sancti Petri Somaldi eorum priores si placet eis pro bono statu dicti conventus/ et cappellanorum quod predicti priores possint gerere et facere omnia que eis videbuntur congruere/ pro bono statu et utilitate dicti conventus et cappellanorum. Et totum et quidquid ipsi vel maior/ pars eorum fecerint, composuerint et statuerint, ordinaverint et adinverint et preceperint valeat et teneat/ observari debeat ac si per totum conventum factum foret. Et quod quilibet dicti conventus teneatur et debeat/ obedire predictis prioribus et cuilibet eorum in omnibus que dixerint statuerint et ordinaverint et preceperint/ de hiis et super hiis que eis videbuntur esse ad bonum et utilitatem dicti conventus. Et quod inobedientes/ possint punire pro eorum voluntatis arbitrio cum consilio aliquorum quos voluerint eligere de/ dicto conventu. Nomina vero ipsorum sunt hec videlicet./ Presbiter Aldibrandinus cappellanus ecclesie sancti Christofori./ Presbiter Bene cappellanus ecclesie sancti Andree./ Presbiter Bonaventura cappellanus ecclesie sancti Petri Somaldi./ Presbiter Bonavere rector ecclesie sancti Bartholomei de Gallo./ Presbiter Incontrus cappellanus ecclesie sancti Sentii./ Presbiter Michele et presbiter Orlandus capellani ecclesie sancti Christofori./ Presbiter Nicholaus capellanus ecclesie sancti Benedicti./ Presbiter Arbuscianus cappellanus ecclesie sanctorum Simonis et Jude./ Presbiter Bartholomeus rector ecclesie sancti Jacobi de Tumba./ Presbiter Lucterius cappellanus ecclesie sancti Gregorii./ Presbiter Leone custos sancte Crucis./ Presbiter Johannes rector ecclesie sancti Anastagii./ Presbiter Ghirardus et presbiter Rustichellus capellani ecclesie sancti Pe-

tri Cigoli./ Presbiter Finus et presbiter Domesticus cappellani ecclesie sancti Tomei./ Presbiter Johannes cappellanus ecclesie sancti Allexandri./ Presbiter Arrigus rector ecclesie sancti Donnini./ Presbiter Armannus rector ecclesie sancte Marie in Palatio./ Per omnes suprascriptos presbiteros nemine discordante ottentum et reformatum fuit in omnibus et per omnia pro/ut in suprascripta proposita conventus. Qui omnes et quilibet eorum ad cautelam statuerunt et voluerunt et/ decreverunt pro ut in suprascripta proposita continetur et sic observare promiserunt. Item statuerunt et voluerunt quod constitutiones/ veteres dicti conventus que incipiuntur ‘Nos Guittone et cetera’ et finiunt ‘sicut viderint expedire’⁵⁸ sint/ firme salvis omnibus predictis et que dicta sunt supra et in nullo predictis preiudicando ex quibus/ exceptetur illa constitutio dicens ‘Si quis intraverit canonicam’ que remaneat in providentia predictorum/ priorum ut dictum est. Item quilibet predictorum presbiterorum promisit obedientiam facere predictis prioribus ut/ dictum est supra. Que omnia acta sunt in ecclesia sancti Andree in Pellaria coram Puctio quondam/ Bonaiuti Parronsetti et Lippo q. domini Caccianimici de Piscia testibus in hiis. Anno Nativitatis/ Domini millesimo ducentesimo nonagesimoprimum, die vigesimonono mensis augusti indictione quarta./ S.T. Johannes q. Guidi Boccansocchi iudex et notarius hec omnia de rogito Guidi Aldibrandini Boccansocchii notarii/ (r. 35) fideliter sumens pro ut ibi contineri inveni hic eius licentia scripsi et publicavi.

V

Atti dei Beneficiati, 51, cc. 32r-36v, Constitutiones et ordinamenta congregationis antique presbiterorum Lucane civitatis. Quod in dicta congregatione debeant esse tres priores.

Prima redazione delle nuove costituzioni, 1295 marzo 4:

1) In Christi nomine amen. Ad honorem omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie et omnium sanctorum et domini pape ac etiam venerabilis patris domini Paganelli Dei gratia Lucani episcopi et eius capituli et ad bonum pacificum et perpetuum statum priorum et presbiterorum congregationis antiche lucensis civitatis per romanos pontifices confirmate et approbate et ad salutem animarum suprascriptorum priorum et presbiterorum ac etiam animarum recommendatorum in dicta congregatione tam vivorum quam defunctorum. Ego presbiter Ildibrandinus cappellanus ecclesie sancti Christofori Lucani prior dicte congregationis tam meo nomine quam ex commissione in me facta a presbitero Bene rectore ecclesie sancti Andree in Pellaria compriore

⁵⁸ Si allude a precedenti costituzioni richiamate in ACL, DD 44, c. 431v.

meo ad infrascripta facienda. Cupientes bonas et antiquas consuetudines et ordinationes actenus observatas a predecessoribus nostris observare necnon et aliquas utiles et necessarias de novo adiungere ad hoc ut privilegia indulta olim a summis pontificibus et episcopis lucanis dicte congregationi in eorum vigore et robore permeneant de consilio et assensu discretorum virorum presbiterorum dicte congregationis, quorum nomina sunt hec, presbiteri Incon- trus sancti Sentii, Bonavere sancti Bartholomei de Gallo, Bonagiunta sancti Michaelis Guinithingorum, Nicolaus sancti Benedicti de Gotella, Bernardinus et Franciscus sancti Salvatoris in Muro, Locterius sancti Gregorii, Michael et Orlandus sancti Cristofori, Provinciale sancti Iusti, Gerardus et Rustichellus sancti Petri Cigoli, Bartholomeus sancti Iacobi de Tumba, Datus sancti Laurentii Corvariensium, Petrus sancte Julie, Guillelmus sancti Peregrini, Ubertinus sancti Quirici, Johannes sancti Anastasii, et Andreas sancti Cassiani ecclesiarum rectores sive cappellani lucane civitatis. Statuimus et ordinamus quod de cetero in dicta congregatione esse debeant tres priores sicut per longa tempora consuetum est.

2) *De electione priorum.*

Item volumus et ordinamus quod si prior obierit vel locus alicuius/ (32v) quacumque causa vacaret priores vel aliquis eorum infra octo dies eligant duos ex ipsis presbiteris qui sibi meliores videbuntur, qui iurent ad sancta dei evangelia citare tam suprascriptos priores quam presbiteros ut certa die et hora debeant convenire ad certum locum sicut eis impositum fuerit a predictis prioribus vel aliquo eorum ad electionem faciendam de priore futuro. Et qui non venerit predicta die et hora ad dictum locum careat voce sua ad ipsam electionem faciendam. Salvo quod quilibet possit committere cui voluerit de dicta congregatione vocem suam. Et postea sic congregati fuerint, priores et presbiteri eligant tres presbiteros quos super hoc negotium noverint meliores, qui iurent super altare consecratum quod cognita voluntate priorum et omnium presbiterorum vel maioris partis per viam scrutinii illum ad quem maior pars concordaverit eligent publice in priorem dicte congregationis antequam se absentent a dicta congregatione, remota omni malitia et fraude scrupulino publicato. Et prior qui electus fuerit promittat Deo et omnibus sanctis et predictis prioribus et presbiteris quod ipse reget dictam congregationem quam melius sciverit et quod honestas consuetudines et ordinationes ipsius congregationis quas invenerit scriptas et non scriptas observabit. Postea vero priores vel aliquis eorum ipsum de ipso prioratu cum libro et stola investiant. Volumus insuper quod quicumque ex dicta congregatione tempore huiusmodi electionis fuerit extra civitatem lucensem nullam vocem habeat ad dictam electionem faciendam.

3) *Quod nullus possit esse prior nisi sit de dicta congregatione.*

Item quod nullus sacerdos vel alia ecclesiastica persona possit nec debeat eligi, vocari vel admitti in priorem dicte congregationis nisi fuerit de presbiteris dicte congregationis et in ea servierit et permanserit per duos annos.

4) *De non recipiendo aliquem in dicta/ (33r) congregatione nisi sit ecclesie in lucana civitate.*

Item quod nullus rector vel cappellanus debeat recipi vel admitti ad temporalia beneficia nostre congregationis nisi sit sacerdos et celebret missas et sit rector sive capellanus alicuius ecclesie lucane civitatis vel de suburgis, que ecclesia curam habeat animarum et sit etiam bone conversationis et vite. Et ut hec consuetudo et ordinatio inviolabiliter observetur, ego suprascriptus Ildebrandinus tam meo nomine quam nomine dicti presbiteri Benis comprioris mei et nos suprascripti omnes presbiteri et quilibet nostrum iuramus ad sancta Dei evangelia istud capitulum et ordinem in perpetuum observare et tenere. Item ordinamus quod una die non possint recipi ultra duos presbiteros in dicta congregatione nomine istius iuramenti.

5) *Qualiter et a quibus debeat fieri petitio de presbitero recipiendo.*

Modus et forma qualiter novi presbiteri recipi et admitti debeant sit talis. In primis cohadunata congregatione de tali presbitero fiat petitio a duobus nostris presbiteris sive convicinis proximioribus. Et facta petitione priores scrutentur voluntatem omnium presbiterorum. Et si de tribus duo omnium tam priorum quam presbiterorum fuerint in concordia possit tunc recipi talis presbiter in dicta congregatione. Et si sacerdos novus haberet discordiam cum aliquo nostro presbitero prius pacificentur ad invicem. Et si noster presbiter nolle satisfactionem recipere imputet sibi et novus sacerdos recipiatur per dictos priores, qui faciat hoberedientiam et promissionem secundum hunc modum.

6) *Qualiter presbiter faciat obedientiam prioribus.*

Ego presbiter ille rector ecclesie sancti illius vobis prioribus congregationis antique lucane civitatis coram deo et omnibus sanctis et presentibus presbiteris istius congregationis promitto et facio obedientiam manualementem pro dicta congregatione tam debitam quam devotam. Item pro/micto (33v) observare et tenere omnes consuetudines et ordinamenta huius congregationis scripta et non scripta, facta et facienda. Item iuro ad sancta Dei evangelia observare ordinationem et consuetudinem in qua continetur inter alia quod nullus sacerdos possit recipi in hac congregatione nisi sit rector sive cappellanus alicuius ecclesie lucane civitatis que curam habeat animarum. Item quod tenebo credentiam vobis prioribus et presbiteris de omnibus que mihi imposueritis pro ista congregatione, nisi ea tacere esset mihi peccatum, tunc enim possim ea

revelare ei qui possit prodesse et non obesse. Item quod bona dicte congregationis mobilia et immobilia et honores priorum et presbiterorum et congregationis custodiam, defendam, salvabo quam melius scivero et potero sine fraude. Item quod non mittam scismata, hodium vel contentionem inter priores et presbiteros huius congregationis aliqua via vel modo. Item quod omnia officia que mihi imposita fuerint per vos priores faciam et exercebor quam melius scivero, et quicquid honestum mihi pro dicta congregatione imposueritis faciam et adimplebo.

7) *De eo qui contra congregationem, priores et presbiteros excessum fecerit.*
Item si quis contra honorem congregationis vel priorum sive presbiterorum aliquem excessum fecerit priores vel aliquis eorum de predicto excessu studeat diligenter inquirere veritatem et comperta veritate qui excessum fecerit admoneatur a prioribus vel ab aliquo eorum ut infra certum terminum dicte congregationis vel illi in quem excessum commisit satisfaciat. Et si intra dictum terminum satisfacere contempserit prior vel aliquis eorum habito consilio XII presbiterorum ipsius congregationis quos idoneos esse cognoverint imponant ei penam prout eis visum fuerit inspecta qualitate delicti et inobedientia illius qui dictum excessum commisit. Et si contingerit inhobedientem a congregatione removeri donec ex/tra (34r) stetit temporali beneficio congregationis privetur.

8) *De presbitero qui fregerit obedientiam prioribus.*

Item si quis promissionem vel hobedientiam prioribus nostre congregationis sibi iniunctam fregerit per annum temporali beneficio congregationis ex nunc sit privatus, que pena possit moderari ad arbitrium priorum.

9) *De refectioe facienda de blado relicto congregationi a condam presbitero Ubaldo.*

Item ordinamus quod omni anno mense madii fiat una refectio de bravo nobis relicto a condam presbitero Ubaldo rectore ecclesie sancti Petri Somaldi que sit bona et optima de tribus ferculis aut duobus adminus et si dicta refectio non posset fieri de illo blavo cammerarii debeant supplere expensas necessarias de congregatione ad voluntatem priorum. In quo prandio quilibet prior solus habeat ferculum ac unum clericum secum ducere possit. Et nullus de comestione que sibi apposita fuerit debeat sibi reservare vel alicui mictere sed pauperibus distribuatur. In quo prandio quilibet discrete et sine murmuratione edat et librarii legant ad mensam de sermonibus consuetis. Item quod nullus extraneus absque priorum et presbiterorum voluntate ad dictum prandium invitetur vel recipiatur. Item quod nulli absente de dicto prandio mictatur nisi graviter infirmaretur. Item quicumque interfuerit prandio et non inter-

fuerit aniversario dicti presbiteri condennetur in soldos II. Et quando contingerit quod congregatio invitetur ad prandium per aliquem de nostris presbiteris quilibet priorum solus habeat ferculum et secum unum servitorem ducere possit.

10) *De officialibus congregationis eligendis.*

Item quod omni anno priores de consilio omnium officialium per XV dies ante festum sancti Petri eligant duos cammerarios et unus de veteribus remaneat item cammerarius, qui recoligant affectus et alias obventiones dicte congregationis et eos dividant et distribuant inter pri/ores (34v) et presbiteros ut consuetum est cum a prioribus eis impositum fuerit et infra dictum terminum veteres cammerarii teneantur reddere veram rationem de datis et perceptis prioribus et presbiteris suprascriptis. Et eligantur etiam duo librarii qui portent et custodiant librum et serviant sacerdotibus quando celebrant missarum sollempnia. Item eligantur duo iudices ex dictis presbiteris qui possint excusationes et questiones presbiterorum qui non serviunt congregationi cognoscere et terminare ad eorum voluntatem secundum discretionem. Et si ipsi iudices aliquando vellent super excusationibus et questionibus habere consilium cum aliquo presbitero de dictis presbiteris habeant, quorum dicta sint firma et ab omnibus approbentur. Et si quis de dictis iudicibus esset absens socius eius possit habere consilium cum quo maluerit de dictis presbiteris. Et si ambo essent absens priores vel quibus preceperint suppleant eorum absentiam.

11) *De iis qui non interfuerint hora statuta ad funera mortuorum et ad sepulchrum.*

Item quod quando invitatur congregatio ad exequias alicuius defuncti quicumque non fuerit associatus prioribus et presbiteris antequam cadaver incipiatur portari ad ecclesiam ad quam sepellitur perdat medietatem obventionis sue partis. Et quilibet honeste et ordinate procedant bini et bini⁵⁹ gestu et habitu qui presentes fuerint moventes potius ad lacrimas quam ad risum et nichilominus inter se devote psallant ut consuetum est. Et si quis recesserit ab ecclesia antequam sepelliatur nisi recederet de voluntate prioris similiter perdat medietatem. Et quando contingit quod cadaver sit in ecclesia ad quam sepellitur quilibet teneatur esse in dicta ecclesia antequam epistola finiatur, alioquin perdat medietatem. Item clericus congregationis teneatur omnes invitare apud eorum ecclesias et domos, quos si non invenit det inbaxiatam eius cleri-

⁵⁹ Cfr. il riferimento di ACL, DD 44, c. 433r, ad una integrazione in questo senso degli statuti del convento, proposta dai priori maestro Guido, maestro Adiuto, e Bondimando (menzionati come priori in *Atti privati* A 2/5, 1241 settembre 6).

co vel vicinis, quod si non fecerit, clericus de tali oblivione per priores puniatur et presbiter per eum non invitatus nullo bene/ficio (35r) privetur. Et quando invitatur ad septimam alicuius defuncti, quilibet teneatur esse in ecclesia ubi celebratur antequam incipiatur prephatio, alioquin perdat medietatem. Item volumus quod nullus prior possit aliquem licentiare, quod non intersint dictis cadaveribus et septimis.

12) *De visitandis stationibus congregationis.*

Item quod quilibet sacerdos teneatur interesse stationibus nisi esset vocatus per summi pontificis delegatum vel per episcopum lucanum vel suos vicarios vel per capitulum lucanum, et qui non interfuerit misse primi statii antequam finiatur agnus Dei solvat camerariis denarios IIIIor. Et sic teneatur semper interesse omnibus aliis missis sub illa pena. Qui vero in totum defecerit solvat denarios VI pro ipsa die tantum. Et quicumque non celebraverit vel fecerit celebrari missam sibi inpositam condennetur in denarios XII pro qualibet vice. Item quod quilibet prior possit presbiteros ob iustam causam a dictis stationibus liberare. Item quod quilibet teneatur venire ad corpora mortuorum et ad septima et stationes cum cappa vel cocta et birrecto, alioquin pro qualibet vice condennetur in denariis XII.

13) *De incenso et vestimentis sacerdotalibus et camisia soprana.*

Item quod sacerdotes in quorum ecclesiis celebrantur aniversaria teneantur preparare altare et vestimenta sacerdotalia nitida et munda et etiam incensum ad incensandum sacrificium super altare appositum, quod etiam tribuatur odorandum sacerdotibus et populo circumstantibus. Item quod quilibet qui celebrare debet missarum solemniam guarnellum si potest vel camisiam soprnam deferat.

14) *De presbiteris peregrinantibus.*

Item quod si contingat aliquem presbiterum ob causam voti vel devotionis proficisci in aliqua sollempni peregrinatione absolvatur per priores ab omnibus condemnationibus stationum, petita primo licenti/a (35v) et parabola.

15) *De illis qui electi essent ad ecclesiastica beneficia.*

Item si quis prior vel presbiter nostre congregationis electus et confirmatus fuerit in priorem, plebanum vel canonicum alicuius ecclesie vel extra civitatem ecclesiam susceperet temporali beneficio dicte congregationis careat. Et si assumeretur de una ecclesia ad aliam in lucana civitate que curam haberet animarum semper intelligatur de dicta congregatione. Et si ecclesiam ratione cuius est in dicta congregatione quis dimitteret non intelligatur nec habeatur de dicta congregatione.

16) *De iis qui continue non serviunt congregationi.*

Item quod quicumque non visitaverit et non servierit stationibus pro qualibet vice a duabus stationibus supra si in civitate fuerit vel nisi esset infirmus quod iaceret vel non posset extra ecclesiam vel domum suam proficisci condempnentur pro qualibet vice in solidis duobus et qui in totum desisteret dictam congregationem visitare temporali beneficio ipsius privetur. Si quis sumserit aliquem habitum regularem ipso sumpto privetur in totum de dicta congregatione.

17) *De denariis perpetui beneficii.*

Item ordinamus quod omnes denarii perpetui beneficii qui dantur congregationi perveniant ad manus cammerarii quos debeat scribere et conservare et de dictis denariis teneatur reddere rationem prioribus et presbiteris ad eorum voluntatem, et in fine eorum officii debeant dare eos et assignare prioribus vel cui preceperint conservandos pro congregatione.

18) *Quod nullus incipiat offerre in ecclesiis religiosis.*

Quoniam sepe contingit quando invitamur ad exequias mortuorum in ecclesiis collegiatis et religiosis quod nonnulli de nostris presbiteris ausu proprio incipiunt officia ita quod in ipsis ecclesiis aliquando non modicum scandalum generatur. Et ideo ordinamus quod nullus de cetero in supradictis ecclesiis aliquod officium incipiat/ (36r) nisi sibi iniunctum fuerit a clericis ipsius ecclesie. Et postquam officia incepta fuerint per illos ad quos pertinet nostri presbiteri psallant et cantent secundum modum et consuetudinem illius ecclesie.

19) *De missa que canitur in IIII feriis jeiunorum IIIIor temporum.*

Item ordinamus quod missa que canitur IIIIa feria omnium ieiuniorum IIIIor temporum fiat sollempnis cum diacono et subdiacono et in ipsa cantetur hymnus angelicus et symbolum apostolorum atque osculum pacis inter clericos et laycos detur. Nam missam predictam non de iure sed ex devotione volumus esse sollempnem.

20) *De anniversario faciendo pro animabus parentum nostrorum.*

Item quod quilibet de nostra congregatione faciat fieri si vult anniversarium annuatim pro animabus parentum suorum in ecclesia sua vel alibi ut sibi placuerit.

21) *De visitatione infirmorum.*

Item quod quando prior vel aliquis presbiter infirmatur eius propinquior exponat in congregatione infirmitatem ipsius. Et prior et presbiteri teneantur ip-

sum visitare et consolari, et offerre ei et subvenire de bonis dicti conventus in subventionem anime et corporis. Et eidem si necesse fuerit exhibere ecclesiastica sacramenta per ipsos presbiteros vel priores, ut impleamus verbum evangeliste ‘Infirmus fui et visitavistis me’.

22) *De obitu priorum et presbiterorum.*

Item ordinamus quod quando contingit aliquem priorem vel presbiterum viam universe carnis app(rop)inquare de presbiteris VI vel IIIor convicinis eius eidem commendationem anime faciant et alia officia que fiunt in extremis. De vigiliis mortuorum. Require prope finem constitutionis istius. Et postquam decesserit debeant ipsum camerarii lavare et indumentis sacerdotalibus induere ut moris est, et ipsum corpus faciant per personas ydoneas custodiri. Post hec faciant congregationem per clericum nostrum invitare ut hora statuta inter/esse (36v) debeant tam officii missarum quam sepulture eius. Et qui non fuerit in ecclesia ad quam sepelli debet antequam dicatur prima oratio misse si fuerit in civitate condempnetur in denariis duodecim. Et unus ex prioribus vel cui mandaverit celebret missam cum diacono et subdiacono si possibile fuerit ac postmodum dictum corpus a prioribus et presbiteris discrete incensetur cantando interim aliquod resp(onsorium) mortuorum. Et sic incensato portetur ad tumulum manibus sacerdotum. Et quilibet teneatur facere pulsari campanas sue ecclesie quando congregantur ad ecclesiam ubi est dictum corpus.

23) *De concordia facienda inter discordantes.*

Item quod si aliqui ex nobis haberent discordiam vel hodium ita quod sibi non loquantur vel inter se infamentur debeant denunciari per alios in congregatione et tunc priores debeant inquirere de dicta discordia et hodio et ab aliis qui predicta sciunt quos possint cogere si expediret in virtute sancte obedientie dicere veritatem. Et cognita veritate discordie et odii cogant eos pacifice secundum Deum et iustitiam. Et si ille qui fecerit offensam renueret satisfacere integre offenso prout prioribus et presbiteris videbitur, privetur ad arbitrium priorum et XII presbiterorum ut superius dictum est temporali beneficio congregationis. Et e converso si offensus nollet convenientem recipere satisfactionem et offensam remittere prout prioribus et presbiteris placuerit quousque in dicta pertinacia permanserit temporali beneficio congregationis careat. Facta et publicata sunt omnia predicta per presbiterum Nicolaum rectorem ecclesie sancti Laurentii in Podio presbiterum dicte congregationis, in anno Nativitatis Domini M^oCC^oLXXXV^o, V^o nonas martii indictione VIIIa.

Secondo gruppo di costituzioni (cc. 37r-38r), a. 1308:

24) *Si quis aliquem percusserit alium de congregatione nostra*⁶⁰.

Item statuimus et ordinamus ut si quis fratrum nostre congregationis dum ad conventum fuerint congregati manus in priorum vel congregationis aliquem citra effusionem sanguinis iniecerint violentas in libris viginti quantum ad priores, quantum ad alios in libris decem denariorum lucensium. Si vero contra ipsos priores vel eorum aliquem iniuriosa protulerit dicendo 'tu mentiris' vel similia in libris tribus. Intelligatur ex nunc pro vice qualibet condempnatus quos solvere teneatur infra quindecim dies a die excessus vel iniurie memorate. Camerarius conventus sine diminutione aliqua solvere teneatur. Que quidem pena sub debito prestiti iuramenti restringi valeat nec dimicti, sed talis excedes et predictas penas solve(re) contra dictos infra determinatos dies privetur arce beneficio illius anni. Si vero per quindecim alios dies predicta facere animo substinuerit indurato ex nunc a congregatione predicta perpetuo sit privatus. Et predictas penas et pecuniarum solutiones camerarii qui pro tempore erunt effectualiter adelinquendum exigere teneantur et de eis conventui integram facere rationem.

25) Tradidit antiquitas et presentium experimenta temporum manifeste declarant quod insipientia sive inperitia quorundam nostre congregationis fratrum suis finibus non contempta ita nititur in vetitum ac illicita frena relaxat quod nisi metu temporalis pene coerceretur ad enormia contra confratres sepius traheretur et idcirco nos Bonaventura ecclesie sancti Petri Somaldi cappellanus, Bartholomeus sancti Michaelis Guinctingorum rector et Tancredus rector ecclesie sancti Laurentii in Podio priores conventus cappellanorum civitatis lucane, presbiter Nicolaus rector ecclesie sancte Marie filiorum Corbi, presbiter Bonaventura rector ecclesie sancti Paulini, presbiter Leone ecclesie sancti Petri in Cortina, presbiter Provinciale rector ec/clesie sancti Iusti, presbiter Jacobus cappellanus ecclesie sancte Marie Curtis Orlandinge, presbiter Orlandus cappellanus ecclesie sancti Christofori, presbiter Tomasus rector ecclesie sancte Marie in Via, presbiter Arbuscianus rector ecclesie sancti Symeonis, presbiter Parellus sancti Petri Somaldi et presbiter Bartholomeus de Tumba ecclesie sancti Iacobi rector, presbiter Mannus cappellanus ecclesie Thome et presbiter Andreas rector ecclesie sancti Cassiani numero XII, vices ad infrascripta totius congregationis gerentes ac etiam spetialiter deputati statuimus et ordinamus quod omnes et singulos nostre congregationis pre-

⁶⁰ Nota marginale in rosso: «Non hic debet poni istud capitulum sed post sequentem debet poni». Infatti nella c. 48rv (che trascrive letteralmente queste costituzioni, con poche varianti ortografiche) questo capitolo è inserito dopo la sezione introduttiva «Tradidit antiquitas... carituum».

sentes et futuri infrascriptas constitutiones iurent ad sancta Dei evangelia corporaliter tacto libro observare et contra non facere vel venire quod ita iuraverunt. Et si quis iurare sive observare contempserit constitutiones infrascriptas et parare mandatis et monitis priorum et duodecim, congregatione, offitio et beneficio congregationis predictae sit ex nunc privatus perpetuo nec confrater ulterius nominetur sed omni se auxilio noverit cariturum.

26) *De non dicendo verba iniuriosa in conventu.*

Item quod si aliquis fratrum congregationis predictae dum ad conventum fuerint congregati contra aliquem confratrum aliqua verba iniuriosa protulerit vel clamores, sit ex nunc in solidis viginti pro vice qualibet condempnatus. Et predicta condempnatio a camerariis exigatur et fiat per omnia prout est seriatim in constitutione precedenti specialiter declaratum.

27) *De non committendo scisma.*

Item statuimus et ordinamus quod si quis inter fratres vel in conventu verbo vel opere scisma commiserit sive sectam in libris VI quilibet vero consentientium et dantium auxilium, consilium vel favorem in libris III sit ex nunc pro vice qualibet condempnatus. Et predicta condempnatio a camerario exigatur et fiat per omnia prout est in constitutione prima per omnia declaratum.

28) *De non faciendo officium camerariorum.*

(c. 38r) Item statuimus et ordinamus ut nullus fratrum nostre congregationis camerarii officium attemptare presumat absque eorum expressa licentia tam in recolligendo bladum quam aliis officiis exercendis. Et qui contra fecerit ex nunc in libris V sit pro vice qualibet condempnatus nec eum camerarius possit excusare vel debeat sub predicta pena et debito prestiti iuramenti. Quo vero rationem defraudaverit aut de avere conventus aliquid subtraxerit indebite vel malo modo subcelatum sive defraudatum solvere teneatur, et nichillominus ex nunc in triplo condempnatus et officio camarlingatus privatus esse intelligatur perpetuo. Et predicta constitutio ad preterita, futura et presentia extendatur, et pena et condempnatio delinquentium exigatur a camerario prout est in constitutione prima per omnia declaratum.

29) *De non recedendo ante solutionem capituli.*

Item si quis priorum et fratrum ante absolutionem capituli illicensatus recesserit sit in denariis XII pro vice qualibet condempnatus. Et teneatur de beneficio arce camerarius talem condempnationem exigere et effectualiter retinere. Facta et publicata sunt supradicta per presbiterum Nicolaum rectorem ecclesie sancte Marie filiorum Corbis presbiterum dicte congregationis. Anno Domini millesimo trecentesimo octavo.

Terzo gruppo di costituzioni (cc. 38r-40r), a. 1345:

30) *De non recipiendo aliquem monachum vel religiosum.*

Item statuimus et ordinamus quod nullus deinceps in dicto possit conventu et congregatione recipi nec admitti qui sit vel fuerit monachus vel professus aliquam regulam sive mendicantium sive alterius ordinis cuiuscumque conditionis vel status existat vel fuerit sub virtute et debito prestiti iuramenti ad quod quilibet intelligatur astrictus et quod contra dictum statutum et ordinationem per priores et con/fratres (38v) qui pro tempore fuerint statui ordinari seu aliquid inmutari non possit per quod dictum statutum, diminutionem seu inmutationem aliquam reciperet vel ordinaretur, quod tunc fieri posse intelligatur et non aliter nisi quando quilibet prior et confrater dicte congregationis et conventus ex certa scientia et expresse et non per errorem suum assensum et consensum prestaret quod aliquid in contrarium huius ordinaretur seu dispensaretur et si unus solus dissentiret fieri non possit nisi ut superius dictum est.

31) *De missis que dicuntur in sancto Christoforo in IIIor temporibus.*

Item statuimus et ordinamus quod quilibet cappellanus dicti conventus et congregationis deinceps teneatur et debeat apud ecclesiam sancti Christofori die prima quadragesime et quolibet die mercurii IIIor temporum convenire et misse que ibi celebrabitur dictis diebus et temporibus per dictam congregationem interesse antequam evangelium sit inceptum. Et si quis contra fecerit ex nunc condemnatus intelligatur et sit pro qualibet vice dicatorum dierum et temporum in denariis XII et cammerarius dictos denarios teneatur et debeat exigere et colligere et de eis reddere rationem.

32) *De visitando aliquem sacerdotem nostre congregationis seu parrochianum nostrum infirmum.*

Item statuimus et ordinamus quod in visitando aliquem sacerdotem nostre congregationis seu parrochianum nostrum infirmum ad laudem Dei et salutem anime visitate interrogetur talis visitatus a priore dicte congregationis sive ab aliquo sacerdote si confessus est. Si confessus non est, quod procuret sacerdoti confiteri cui commissum est quia unusquisque sacerdos habere debet proprium confessorem de licentia domini episcopi vel sui vicarii cui sua peccata confiteatur facta vero confessione. Confitens affirmet et rectificet articulis fidei, sicut continetur in symbolo minori, scilicet 'Credo in Deum Patrem' et cetera./ (c. 39r) per ordinem ut patebit inferius. Etiam confitetur Trinitatem, videlicet Patrem et filium et Spiritum Sanctum esse unum, quia multum prodest anime transeunti ab hoc seculo, iuxta illud quod dixit Ihesus discipulis suis, 'Qui me confessus fuerit'. Et si opus est ei subveniatur de bonis dicti conventus prout videbitur prioribus discrete. Et ad alia que requiruntur

ad salutem anime circa transitum dicantur, videlicet ecclesiastica sacramenta, recommendatio anime et alia offitia cum letaniis que ad recommendationem requiruntur. Et hec fiant per sex vel quatuor de sacerdotibus dicte congregationis propinquioribus, sub pena et arbitrio discretionis priorum. Et cum dicto egroto morentur usque ad eius finem.

33) *De lavando corpora mortuorum nostre congregationis.*

Quando contingat aliquis sacerdos prefate congregationis mori notificetur eius mors prioribus et camerariis ad hoc ut corpus lavetur per camerarios dicte congregationis ut solitum est. Et si de bonis prefati presbiteri defuncti non possit haberi pro provisione et labore dictorum camerariorum in soldis triginta de denariis dicti conventus predictis camerariis provideatur.

34) *De officio vigiliarum mortuorum sacerdotum.* Item loto corpore predicto omnes sacerdotes huius congregationis invitentur ad vigiliam mortuorum agendum, isto modo et ordine videlicet, quod si transeat talis anima de hoc seculo ante tertiam sive post ita quod in dicta die debeat sepelli corpus in tali hora et tempestate congregentur dicti sacerdotes ut possint officium vigilie VIII psalmis et novem lectionibus cum laudibus complere. Et qui non interfuerit dicte vigilie ante quam finiatur quartus psalmus condempnetur in denariis XII. Si vero differatur in sequentem diem sepelli aminus ea die sive in sero dummodo non sit nimis tarda hora celebrari debeat per priores et alios sacerdotes huius congregationis. Vigilie mortuorum (c. 39v) trium psalmodum cum laudibus et letaniis ut melius videbitur dictis prioribus expedire discrete et devote et nichilominus ante missam celebraturam compleantur devote reliqui psalmi et letanie ita quod totum offitium sit perfectum, etiam cum letaniis et missa ut superius dictum est cum diacono et subdiacono ut in antiquis constitutionibus continetur et sub eadem pena.

35) *De septima die et officii eius.*

Item quod offitium diei septimi fiat pro dicte anime salute in illa ecclesia in qua steterat tempore sue mortis sive vite per predictos sacerdotes nostre congregationis sive det aliquid sive non dicto conventui ut Deus misereatur ei et nostris etiam animabus. Ac etiam quod unusquisque prior sive librarius teneatur infra VII dies ponere et scribi facere in libro anniversarium eius ut Deus rogetur pro eo, et ipsa anima roget Deum pro nobis. Deo gratias. Amen.

36) *De non ludendo cum taxillis.*

In Christi nomine amen. Congregato conventu cappellanorum civitatis lucane ad mandatum et requisitionem priorum videlicet presbiterorum Maggi, Donati et Johannis priorum dicti conventus in ecclesia sancti Sensii civita-

tis Lucane pro providendo de statu et honore dicti conventus et pro manutene-
nendo honore et statu dicti conventus et fama et honore et honestate cuiusli-
bet cappellanorum dicti conventus et ut bona fama crescat et infamia tollatur,
de consensu et voluntate dicti conventus et omnium et singulorum dicti con-
ventus, quorum nomina sunt hec, videlicet Maggus rector ecclesie sancti
Bartolomei de Gallo, Donatus rector ecclesie sancti Antonii et Paulini et Jo-
hannes rector ecclesie sancti Quirici ad Olivam priores et alii presbiteri, Cla-
rus rector ecclesie sanctorum Symonis et Jude et Perinus rector ecclesie san-
cti Petri in Cortina, Ugolinus sancti Andree, Ciuc/cius (40r) et Stefanus san-
cti Petri Cigoli,

statuerunt, ordinaverunt et sub debito prestiti iuramenti sic servari inviolabi-
liter voluerunt quod nullus cappellanorum dicti conventus ludere audeat ad
ludum aliquem taxillorum sive ad aleas sive etiam inspector talis ludi, et qui
contra fecerit incidat in penam inferius adnotata, videlicet quod ludentes et
lusoribus locum dantes seu consentientes ad ludum aliquem predictorum pro
qualibet vice incidat in pena librarum trium, quam penam solvere teneatur a
die denuntiationis facte de dicto ludente seu locum dante vel consentienti, et
notificatione facta dictis prioribus seu conventui usque ad VIII^o dies proxime
subsequentes. Et si predicta contenderet seu differret ipsam solutionis penam
effectualiter adimplere, ex tunc facta cessatione dicte solutionis sit privatus *et*
privatus intelligatur omni comodo, archa et obventionibus que ad eum obve-
nire possent occasione dicti conventus, ac etiam participatione tam spiritua-
lium quam temporalium dicti conventus, nisi aliter per priores et conventum
in hoc casu fuerit aliter ordinatum. Et hanc constitutionem sub debito prestiti
iuramenti mandamus et volumus inviolabiliter observari. Intellectus predicte
constitutionis est quod si aliquis diabolo suadente recidivaret in dictam pe-
nam ultra duas vices in tertiam recidivatione facta et notificata vera dictis pri-
oribus et conventui ex tunc intelligatur privatus dicto conventu et omni como-
do et admonimento quod ad eum advenire posset.

c. 40r) Anno Dominice Incarnationis M^oCCC^oXLV. tempore priorum dic-
ti conventus scilicet presbiterorum Maggi de Gallo, Johannis sancti Quiri-
ci, Ugolini sancti Andree, sumpte et renovate de veteribus constitutionibus/

cc. 40v-41v, quarta serie di costituzioni (1453 giugno 12):

XXXVI. Item statuimus et ordinamus quod quando acciderit quod Deus voca-
ret ad se aliquem priorem vel presbiterum nostre congregationis quod omnes
presbiteri dicte congregationis teneantur celebrare et dicere septem missas
continuas pro anima presbiteri defuncti.

37) Item statuimus et ordinamus quod qui non interfuerit ad primum statium
antequam finiatur Agnus Dei solvere debeat camerario denarios XVIII, qui

vero non esset ad secundum statium denarios viginti IIIor, qui vero non interfuerit ultimo statio teneatur solvere soldos III.

Sacerdos autem qui tenetur celebrare missam et non celebraret vel faceret celebrare incidat in penam soldorum IIIor et denarios VI, nisi habuerit iustam causam.

(non numerati) *De renuntiatione officii prioris.*

Etiam statuimus quod prior dicti conventus debeat singulo anno renuntiare officium suum prioratus infra XV dies ante festum apostolorum Petri et Pauli sub pena sue prebende unius anni sibi contingentis.

De renuntiatione officii camerarii.

Item quod camerarius nostri conventus etiam teneatur et debeat quolibet anno officium sui cameratus renuntiare ante festum apostolorum Petri et Pauli et reddere rationem administrationis dicti conventus infra XV dies predictorum apostolorum sub pena eius prebende unius anni sibi contingentis.

De confratribus nostri conventus proponentibus aliquem monacum vel religiosum recepturum esse inter nos.

Item quod nullus sacerdos nostri conventus audeat preponere (= proponere) aliquem monacum vel religiosum accepturum esse in societate confraternitatis nostre prout patet in capitulo nostri conventus tamdiu ordinato. Talis sacerdos qui proposuerit de tali prepositione debeat in perpetuum a nostra congregatione privari.

De non recipiendo aliquem in conventu nisi steterit in beneficio VI menses.

Item quod nullus sacerdos recipiatur in conventu nisi prius permanserit in beneficio suo per sex menses, et hoc tempus intelligatur a die postulationis eius incipere. Et hoc ut de eius vita et stabilitate certificemur.

De oblationibus oblati in augmento nostri conventus.

Item quod nullus sacerdos nostri conventus audeat preponere in congregatione nostra oblationes/ (41r) oblatas pro augmento nostri conventus, dictas oblationes inter confratres partiri. Talis sacerdos qui proposuerit ut supra in perpetuum a nostra congregatione privetur.

Acta sunt et autentificata hec V capitula suprascripta in ecclesia sancti Petri Somaldi die XIIa junii M^oCCCC^oLIII, tempore prioris presbiteri Bartolomei rectoris sancti Petri Somaldi suprascripti et presbiterorum dicte congregationis scilicet presbiteri Benedicti sancti Benedicti, presbiteri Rossorii sancti Christofori, presbiteri Clementis sancti Anastasii, presbiteri Thadei sancte Marie Curtis Orlandinghe, presbiteri Antonii sancti Petri in Cortina, presbiteri Dominici sancti Thome.

De electione prioris et camerarii et de pena non existentium (1456).

Item statuimus et ordinamus quod singulo anno ante festum apostolorum Petri et Pauli fiant et renoventur officia novi prioris et camerarii. Et eligatur et creetur novus prior et camerarius per viam scrutinii prout consuetum est et

cum honore et gravamine prout in constitutionibus suprascriptis continetur. Et quod in die talis electionis prioris et camerarii omnes presbiteri dicte congregationis debeant interesse et simul convenire ad dictam electionem ad eum locum sicut eis impositum erit et prout erit constitutum et ordinatum a dicta congregatione. Et qui non venerit in die huiusmodi electionis ad constitutum locum cadat et incidat in pena trium starium grani nec possit aliquem mictere substitutum, sed omnes personaliter teneantur interesse sub tali pena.

De refectioe facienda a priore de mense septembris.

Item statuimus quod quilibet prior tempore sui prioratus teneatur semel in anno de mense septembris facere refectioem omnibus confratribus. Et ad id commodius faciendum statuimus quod habeat ultra portionem sibi contingentem staria tria grani quolibet anno.

Acta sunt hec duo capitula suprascripta et autentica in ecclesia sancti Christofori die XXVII junii M^oCCCCLVI tempore prioris presbiteri Johannis Mici rectoris sancti Jacobi ad Tumbam et presbiterorum dicte congregationis, presbiteri Rossorii sancti Christofori, presbiteri Clementis sancti Anastasii, presbiteri Bartolomei sancte Marie Curtis Orlandinghe, presbiteri Antonii sancti Petri in Cortina, presbiteri Gerardi sancti Petri Somaldi, presbiteri Filippi santi Thome.

(c. 41v) *Quod annus incipiat in mense septenbris* (1468).

In Christi nomine amen. Ad laudem et honorem omnipotentis Dei et ad bonum et utilitatem et pacem confratrum et presbiterorum nostre congregationis nos presbiter Johannes Mici rector ecclesie sancti Jacobi ad Tumbam prior congregationis et Bartolomeus Andree rector presbiter ecclesie sancte Marie Curtis Orlandingorum et presbiter Clemens rector ecclesie sancti Anastasii, presbiter Geraddus rector ecclesie sancti Petri Somaldi et presbiter Filipus rector ecclesie sancti Thome, omnes confratres et presbiteri de dicta congregatione, cupientes aliquam constitutionem et ordinationem adiungere nostris aliis constitutionibus et ordinationibus et maxime ne aliquod scandalum unquam oriri possit, statuimus et ordinamus quod principium et capud anni nostrorum distributionum sit et sic deinceps semper esse intelligatur in kalendis septembris, quod prius consistebat in arbitrio prioris. Nunc volumus esse declaratum et firmum et quod cadat sub ista constitutione. Actum est istud capitulum et autentatum in ecclesia sancti Petri Somaldi die XVIII decembris M^oCCCC^oLXVIII^o tempore suprascriptorum presbiterorum.

c. 50v: Item statuimus et ordinamus quod quando moritur aliquis prior sive presbiter nostre congregationis quod omnes presbiteri dicte congregationis teneantur celebrare septem missas continuas ad honorem omnipotentis Dei et beate Marie Virginis et omnium sanctorum et pro anima presbiteri defuncti confratris nostri ut Deus propitietur ei et totius congregationis nostre et benefactoribus dicte congregationis et conventus.

A.N.D. MCCCXCVI die XX aprilis tempore presbiteri Philippi prioris et cetera. Item statuimus et ordinamus quod qui non interfuerit ad primum statium antequam finiatur Evangelium solvere debeat camerario denarios decem et octo, qui vero non esset ad secundum denarios XII, qui vero non interfuerit ultimo statio teneatur solvere denarios duodecim.

Sacerdos autem qui tenetur celebrare missam et non celebraret vel faceret celebrare incidat in penam soldorum IIIor, nisi habuerit iustam causam.

VI

Acti dei Beneficiati, M 81, Incipiunt Constitutiones conventus cappellanorum civitatis Lucensis.

Ad honorem omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie et omnium sanctorum et domini pape Pauli secundi et etiam venerabilis patris domini Stephani Dei gratia episcopi Lucensis et eius capituli et ad bonum pacificum et perpetuum statum prioris et presbiterorum congregationis antique lucensis civitatis per romanos pontifices confirmate et approbate et ad salutem animarum prioris et presbiterorum istius congregationis ac etiam animarum reconseclatarum in dicta congregatione tam vivorum quam defunctorum. Ego presbiter Iohannes Mici rector ecclesie sancti Iacobi de Tumba prior dicte congregationis, presbiter Clemens cappellanus sancti Anastasii, presbiter Grardus Totti rector ecclesie sancti Thome, presbiter Antonius cappellanus sancti Petri in Cortina, presbiter Iacobus/ (1v) Luporini rector ecclesie sancti Cristofori, presbiter Matheus cappellanus sanctorum Simonis et iude ecclesiarum rectores sive cappellani lucenses civitatis statuimus et ordinamus quod de cetero dicta congregatio et societas habeat unum priorem sicut per longa tempora consuetum est.

De electione prioris.

Item volumus et ordinamus quod si prior obierit vel locus eius quacunque causa vacaret senior eorum presbiterorum infra octo dies eligat duos ex ipsis presbiteris qui sibi meliores videbuntur. Qui iurent ad sancta dei evangelia citare omnes presbiteros dicte congregationis ut certa die et hora debeant convenire ad certum locum sicut eis impositum fuerit a predicto seniore ad electionem faciendam de priore futuro. Et qui non venerit predicta die et hora ad dictum locum careat voce sua ad ipsam electionem faciendam. Salvo quod quilibet possit / (c. 2r) committere cui voluerit de dicta congregatione vocem suam. Et postea dum congregati fuerint eligant tres presbiteros quos super hoc negocium noverint meliores qui iurent super altare consecratum quod cognita voluntate omnium presbiterorum vel maioris partis per viam scripturine illum ad quem maior pars concordaverit eligant et publicent in priorem dicte congregationis ante quam absentent a dicta congregatione remota omni ma-

litia et fraude scrupitino publicato. Et prior qui electus fuerit promittat Deo et omnibus sanctis et predictis presbiteris quod ipse reget dictam congregationem quam melius sciverit et quod honestas consuetudines et ordinationes ipsius congregationis quas invenerit scriptas et non scriptas observabit. Postea aliquis eorum ipsum de ipso prioratu cum libro et stola investiat. Volumus insuper quod quicumque ex dicta congregatione tempore huiusmodi electionis fuerit / (2v) extra civitatem lucensem nullam vocem habeat ad dictam electionem faciendam.

(c. 2v) Quod nullus possit esse prior nisi sit de dicta congregatione.

Item quod nullus sacerdos vel alia ecclesiastica persona possit nec debeat eligi, vocari vel admitti in priorem dicte congregationis nisi et in ea serviverit et manserit per duos annos.

De renuntiatione officii prioris.

Item statuimus quod prior dicti conventus debeat singulo anno renuntiare officium suum prioratus infra XV dies ante festum apostolorum Petri et Pauli sub pena sue prebende unius anni sibi contingentis.

De non recipiendo aliquem in dicta congregatione nisi sit sacerdos alicuius ecclesie.

Item quod nullus rector vel cappellanus debeat recipi vel admitti ad temporalia beneficia nostre congregationis nisi sit sacerdos et celebret missas et sit rector sive capellanus / (3r) alicuius ecclesie lucensis civitatis vel de suburgis que ecclesia curam habeat animarum et sit etiam bone conditionis et vite. Et ut hec consuetudo inviolabiliter observetur. Ego suprascriptus presbiter Johannes Mici et nos omnes suprascripti presbiteri et quilibet nostrum iuramus ad sancta Dei evangelia istud capitulum et ordinem in perpetuum observare et tenere. Item ordinamus quod una die non possint recipi ultra duo presbiteri in dicta congregatione nomine istius iuramenti.

Qualit(er) et a quibus debeat fieri petitio de presbitero recipiendo.

Modus et forma qualiter novi presbiteri recipi et admitti debeant sit talis. In primis cohadunata congregatione de tali presbitero fiat petitio a duobus nostris presbiteris in suis vicinis proximioribus et facta petitio prior scrutetur voluntatem omnium presbiterorum. Et si de tribus duo omnium presbiterorum fuerint in concordia possit tunc recipi talis presbiter in (3v) dicta congregatione. Et si sacerdos novus haberet discordiam cum aliquo nostro presbitero prius pacificentur ad invicem. Et si talis presbiter nollet satisfactionem recipere imputet sibi et novus sacerdos recipiatur per dictum priorem qui faciat obedientiam et promissionem secundum hoc modum.

Qualiter presbiter faciat professionem vel iuret obedientiam in manibus prioris.

Ego presbiter illius rector ecclesie sancti illius tibi priori congregationis antique lucensis civitatis coram deo et omnibus sanctis et presentibus presbi-

teris istius congregationis. Item promitto observare et tenere omnes consuetudines et ordinamenta huius congregationis scripta et non scripta, facta et facienda. Item iuro ad sancta Dei evangelia observare ordinationem et consuetudinem in qua continetur. Inter alia quod nullus sacerdos possit recipi in hac congregatione nisi sit rector sive cappellanus alicuius ecclesie/ (4r) lucensis civitatis que curam habeat animarum. Item quod tenebo obedientiam tibi priori et presbiteris de omnibus que mihi imposueriti pro ista congregatione nisi ea tacere esset mihi peccatum, tunc enim possim ea revelare ei qui possit prodesse et non obesse. Item quod bona dicte congregationis mobilia et immobilia et honores prioris et presbiterorum huius congregationis custodiam et defendam salvabo quam melius scivero et potero sine fraude. Item quod non mittam scismata, odium vel contentionem inter priorem et presbiteros huius congregationis aliqua via vel modo. Item quod omnia officia que mihi imposita fuerint per priorem faciam et exercebo quam melius scivero et quicquid honestum mihi pro dicta congregatione imposueritis faciam et adimplebo.

De non recipiendo iterum vel unquam sacerdotem qui semel exivit causa delicti.

Item statuimus et ordinamus quod si contingerit aliquem nostrum presbiterum causa delicti (4v) vel temeritate exire de nostra congregatione et manere per annum integrum extra nos intelligatur privatus et ita sit in perpetuum quod ulterius non possit recipi in nostra congregatione vel admitti ad nostra bona spiritualia vel temporalia. Quoniam scriptum est ‘qui autem perseveraverit usque ad finem hic salvus erit’, et Bernardus dicit quod inter omnes virtutes sola perseverantia recipit bravium.

De eo qui contra congregationem, priorem et presbiterum excessum fecerit.

Item si quis contra honorem congregationis vel prioris sive presbiterorum aliquem excessum fecerit prior vel aliquis eorum de predicto excessu studeat diligenter inquirere veritatem et comperta veritate qui excessum fecerit admonetur a priore vel ab aliquo eorum ut infra certum terminum dicte congregationis vel illi in quem excessum commisit satisfaciat. Et si intra dictum terminum satisfacere contempserit prior vel aliquis eorum habito/ (5r) consilio sex presbiterorum ipsius congregationis quos idoneos esse cognoverit imponant eam penam prout ei visum fuerit inspecta qualitate delicti et inobedientia illius qui dictum excessum commisit. Et si contingerit inobedientem a congregatione removeri donec extra stetit temporalis beneficio congregationis privetur.

De presbitero qui fregerit obedientiam prioris.

Item si quis promissionem vel obedientiam a priore nostre congregationis sibi iniunctam fregerit per annum temporalis beneficio nostre congregationis ex nunc sit privatus, que pena possit moderari ad arbitrium prioris.

De refectioe facienda a priore vestro de mense septembris.

Item statuimus et ordinamus quod quilibet prior tempore sui prioratus teneatur semel in anno de mense septembris facere refectioem omnibus confratribus et ad id faciendum comodius statuimus quod habeat / (5v) ultra portioem suam sibi contingendam staria tria grani quolibet anno.

De renuntiatione officii camerarii.

Item statuimus et ordinamus quod camerarius nostri conventus et(iam) teneatur et debeat quolibet anno officium sui camerariatus renuntiare ante festum apostolorum Petri et Pauli et reddere rationem administrationis dicti conventus infra XV dies predictorum apostolorum sub pena eius prebende unius anni sibi contingentis.

Quod annus incipiat in mense septembris ad distributiones frumenti.

Item statuimus et ordinamus et declaramus nos presbiter Johannes Mici rector ecclesie sancti Jacobi ad Tumbam prior congregationis, presbiter Clemens rector ecclesie sancti Anastasii, presbiter Gerardus rector ecclesie sancti Petri Somaldi, presbiter Filippus rec/tor (6r) sancti Thome et presbiter Antonius capellanus ecclesie sancti Petri in Cortina et presbiter Jacobus rector ecclesie sancti Cristofori et presbiter Matheus rector ecclesie sanctorum Symonis et Iude, qui omnes sunt confratres et presbiteri de dicta congregatione, declaraverunt, statuerunt et confirmaverunt quod principium et capud anni nostrorum distributionum sit et sic deinceps et in futurum et per tempora venientia semper esse intelligatur in kalendis septembris sub ista constitutione.

De iis qui non interfuerint hora statuta funeribus et sepulturis.

Item quod quandocumque invitatur congregatio ad exequias alicuius defuncti quicumque non fuerit asociatus priore et presbiteros antequam cadaver incipiatur portari ad ecclesiam ad quam sepellitur perdat medietatem obventionis sue partis. Et quilibet honeste et ordinate procedant bini et bini gestu ac ad habitum/ (6v) qui presentes fuerint moventes potius ad lacrimas quam ad usum et nichilominus inter se devote psallant ut consuetum est. Et si aliquis recesserit ab ecclesia antequam sepelliatur nisi recederet de voluntate prioris similiter perdat medietatem. Et quando contingit quod cadaver sit in ecclesia ad quam seppellitur quilibet teneatur esse in dicta ecclesia antequam epistola finiatur alioquin perdat medietatem. Item clericus congregationis teneatur omnes invitare apud eorum ecclesias in domos, quos si non invenit det inbasiatam eius clerico vel vicinis, quod si non fecerit clericus de tali oblivione per priorem puniatur et presbiter per eum non invitatus nullo beneficio priveatur. Et quando invitatur ad septimam alicuius defuncti quilibet teneatur esse in ecclesia ubi celebratur antequam finiatur offertorium, alioquin perdat medietatem. Item volumus quod nullus prior possit alique licentiare quod non intersit dictis cadaveribus et septimis.

De visitandis stationibus congregationis.

(7r) Item quod quilibet sacerdos teneatur interesse stationibus nisi esset vocatus per summum pontificem vel delegatum vel per episcopum lucensem vel suos vicarios vel per capitulum lucensem et qui non interfuerit misse primi statii antequam finiatur offertorium solvat camerario solidis quatuor et sic teneatur semper interesse omnibus aliis missis sub illa pena. Qui vero non interfuerit misse prioris antequam finiantur prime orationes solvat camerario solidos octo pro qualibet vice. Item quod prior possit presbiteros ob iustam causam a dictis stationibus liberare. Item quod quilibet teneatur venire ad corpora mortuorum et ad septimas et stationes cum cappa vel cotta et birietto, alioquin pro qualibet vice condemnetur in solidis quatuor.

De incenso et vestimentis sacerdotalibus et camicia sopp(ra)na.

Item quod si sacerdotes in quorum ecclesiis celebrantur anniversaria teneantur preparare et vestimenta sacerdotalia nitida et munda et etiam/ (7v) incensum ad incensandum sacrificium super altare appositum, quod etiam tribuatur odorandum sacerdotibus et populo circumstanti. Item quod quilibet qui celebrare debet missarum solemnias guarnellum si pot(est) vel camiciam sopranam deferat.

De presbiteri peregrinantibus.

Item quos si contingat aliquem presbiterum ob causam voti vel devotionis proficisci in aliqua solemnitate peregrinatione absolvatur per priorem ab omnibus condemnationibus stationum petita primo licentia et parabola.

De illis qui essent electi ad ecclesiastica beneficia.

Item si quis prior vel presbiter nostre congregationis electus et confirmatus fuerit in priorem vel plebanum vel canonicum maioris ecclesie lucane civitatis vel extra civitatem ecclesiam curatam susceperit temporali beneficio dicte congregationis careat. Et si assu(m)meretur de una ecclesia ad aliam [in] lucana civitate que curam/ (8r) haberet animarum semper intelligatur de dicta congregatione. Et si ecclesiam r(ati)one cuius est in dicta congregatione quis dimitteret non intelligatur nec habeatur de dicta congregatione.

De iis qui continue non serviunt congregationi.

Item quod quicumque non visitaverit stationes pro qualibet vice a tribus stationibus supra si in civitate fuerit vel non esset infirmus quo iaceret vel non posset extra ecclesiam vel domum suam proficisci temporali beneficio nostre congregationis privetur eo quod in contemptu habuit nostras constitutiones, capitula et observationes. Si quis sumpserit aliquem habitum regularem ipso sumpto privetur in totum de dicta congregatione.

De denariis perpetui beneficii.

Item ordinamus quod omnes denarii perpetui beneficii qui dantur congregationi perveniant ad manus camerarii quos debeat scribere et conservare. Et de ipsis denariis teneatur reddere rationem priori/ (8v) et presbiteris ad eorum voluntatem. Et in fine sui officii debeat dare eos et assignare priori vel cui preceperit conservandos pro congregatione.

De oblationibus oblatis in augumento nostri conventus.

Item quod nullus sacerdos nostri conventus audeat preponere in congregatione nostra oblationes *oblatis pro augumento nostri conventus* inter confratres partiri et talis sacerdos qui proposuerit ut supra in perpetuum a nostra congregatione privetur.

Quod nullus incipiat offerre in ecclesiis religiosorum.

Quoniam sepe contingit quando invitamur ad exequias mortuorum in ecclesiis collegiatis et religiosis quod nonnulli de nostris presbiteris ausu proprio incipiunt officia ita quod in dictis ecclesiis aliquando non modicum scandalum generatur. Et ideo ordinamus quod nullus de cetero in supradictis ecclesiis aliquod offitium incipiat nisi sibi iniunctum fuerit a clericis ipsius ecclesie. Et postquam officia incepta fuerint per illos ad/ (9r) quos pertinet nostri presbiteri psallant et cantent secundum modum et consuetudinem illius ecclesie.

De anniversario faciendo pro animabus parentum nostrorum.

Item quilibet de nostra congregatione faciat fieri si vult anniversarium annuatim pro animabus parentum suorum in ecclesia sua vel alibi ut sibi placuerit.

De visitatione infirmorum.

Item quod quando prior vel aliquis presbiter infirmatur eius propinquior exponat in congregatione infirmitatem ipsius et prior et presbiteri teneantur ipsum visitare et consolari et offerre ei et subvenire de bonis dicti conventus in subventionem anime et corporis. Et ide(m) si necesse fuerit exhibere ecclesiastica sacramenta per ipsum priorem vel presbiteros ut impleamus verbum evangeliste ‘Infirmus fui et visitasti me’.

De obitu prioris et presbiterorum.

Item ordinamus quod quando contingit priorem vel aliquem presbiterum/ (9v) viam universe carnis appropinquare de presbiteris duobus vel tribus convicinis eius eidem commendationem anime faciant et alia offitia que fiunt in extremis.

De vigiliis mortuorum.

Et postquam decesserit debeant corpus eius camerarius et librarius lavare et indumentis sacerdotalibus induere ut moris est, et ipsum corpus faciant per personas idoneas custodiri. Post hec faciant congregationem nostram per librarium invitare ut hora statuta interesse debeant tam officii missarum quam sepulture eius. Et qui non fuerit in ecclesia ad quam sepelli debet antequam dicatur prima oratio misse si fuerit in civitate condemnetur in solidis duodecim. Et prior vel cui prior mandaverit celebret missam cum diacono et subdiacono si possibile fuerit. Ac postmodum dictum corpus a priore et presbiteris decenter incensetur cantando interim aliquod responsorum mortuorum et sic incensato (10r) remaneat in proprio loco. Et omnes sacerdotes huius congregationis invitentur ad vigiliam mortuorum peragendam isto modo et ordine. Verum quod si transeat talis anima de hoc seculo ante tertiam sive post ita quod

in dicta die debeat sepelli corpus in tali hora et tempestate congregentur dicti sacerdotes ut possint officium vigilie cum novem psalmis et novem lectionibus cum laudibus complere. Et qui non interfuerit dicte vigilie ante quam finiat quartus psalmus condemnetur in solidis XII. Si vero differatur in sequentem diem sePELLiri ad minus ea die sive in sero dummodo non sit nimis tarda hora celebrari debeat per priorem et aliquos sacerdotes huius congregationis. Vigilie mortuorum trium psalmodum cum laudibus et letaniis ut melius videbitur dicto priori expedire discrete et devote. Reliqui psalmi et letanie ita quod totum offitium sit perfectum/ (10v) etiam cum letaniis et missa ut superius dictum est cum diacono et subdiacono ut in antiquis constitutionibus continetur et sub eadem pena. Et postea portetur ad tumulum manibus sacerdotum et quilibet teneatur facere pulsare campanas sue ecclesie quando sacerdotes congregantur ad ecclesiam ubi est dictum corpus sub pena solidorum duodecim quos teneatur et debeat unus quisque delinquens solvere camerario infra octo dies.

De septima die et officii eius.

Item quod offitium diei septimi fiat pro dicte anime salute in illa ecclesia in qua steterat tempore sue mortis sive vite per predictos sacerdotes nostre congregationis sive det aliquid sive non dicto conventui ut deus misereatur ei et nostris etiam animabus. Ac etiam quod unusquisque prior sive librarius teneatur infra VII. Dies ponere et scribi facere in libro anniversarium eius ut Deus rogetur pro eo et ipsa anima roget Deum pro nobis.

(c. 11r) *De concordia facienda inter discordantes.*

Item quod si aliqui ex nobis haberent discordiam vel odium ita quod s(ibi) non loquantur [et] inter se infamentur debeant denunciari per alios in congregatione et tunc prior debeat inquirere de dicta discordia et odio et ab eis qui predicta sciunt quos possint cogere si expediret in virtute sancte obedientie dicere veritatem. Et cognita veritate discordie et odii cogant eos pacifice secundum Deum et iustitiam. Et si ille qui fecerit offensam renueret satisfacere integre offenso prout priori et presbiteris videbitur privetur ad arbitrium prioris et quatuor presbiterorum ut superius dictum est temporali beneficio congregationis et e converso si offensus nollet convenientem recipere satisfactionem et offensam remittere prout priori et presbiteris placuerit quousque in dicta pertinacia permanserit temporali beneficio careat.

De iurando ob/servare omnes predictas constitutiones.

Tradidit antiquitas presentium experimenta temporum manifeste declarant quod insipientia sive imperitia quorundam nostre congregationis fratrum suis finibus non contenta ita nititur in vetitum ac illicita frena relaxat quod nisi metu temporalis pene coherceretur et idcirco nos Bonaventura ecclesie sancti Petri Somaldi cappellanus, Bartolomeus sancti Michaelis Guimentidorum rector, Tadeus rector ecclesie sancti Laurentii in Podio, presbiter Nicholaus rector ecclesie sancte Marie filiorum Corbi, presbiter Bonaventura rector ecclesie san-

cti Paulini, presbiter Leo cappellanus ecclesie sancti Petri in Cortina, presbiter Provincialis rector ecclesie sancti Iusti, presbiter Iacobus cappellanus sancte Marie Curtis Orlandinghe, presbiter Orlandus cappellanus ecclesie sancti Cristofori, presbiter Tomas rector ecclesie sancte Marie in Via, / (12r) presbiter Arbuscianus rector ecclesie sanctorum Simonis et Iude, presbiter Parellus rector ecclesie sancti Petri Somaldi, presbiter Bartolomeus rector ecclesie sancti Iacobi de tumba, presbiter Mannus cappellanus ecclesie sancti Tome, presbiter Andreas cappellanus ecclesie sancti Casciani numero duodecim voces ad infrascripta totius congregationis gerentes ac etiam spetiali deputati statuimus et ordinamus quod omnes et singuli nostre congregationis sacerdotes presentes et futuri in cunctas constitutiones suprascriptas iurent ad sancta Dei evangelia corporaliter tacto libro observare et contra non facere vel venire quod ita iuraverunt. Et si quis iurare et observare contempserit constitutiones suprascriptas et infrascriptas et parere mandatis monitis prioris dicte congregationis nostre offitio et beneficio congregationis predicte sit ex nunc privatus perpetuo nec confrater ulterius nominetur sed omni se auxilio noverit cariturum.

Si quis aliquem / percussit alium de congregatione nostra.

Item statuimus et ordinamus quod si quis fratrum nostre congregationis dum ad conventum fuerit congregatus manus in priorem vel aliquem presbiterum nostre congregationis citra effusionem sanguinis iniecerit violentas in libris XX quantum ad priorem et quantum ad alios in libris X. Si vero contra ipsum priorem vel eorum aliquem iniuriosa verba protulerit dicendo tu mentiris vel similia condemnetur in libris tribus. Intelligatur et tunc pro qualibet vice condemnatus quos solvere teneatur in XV dies a die excessionis vel iniurie memorate camerario conventus sine diminutione aliqua solvere teneatur. Que quidem pena sub debito prestiti iuramenti restringi valeat nec dimitti sed talis excedens et predictas penas solveret contra dictos indeterminatos dies privetur beneficio illius anni. Si vero per quemcumque alios dies predicta facere animo substinuerit indurato ex/ (13r) nunc a congregatione predicta perpetuo sit privatus. Et predictas penas et pecuniarum solutiones camerarius qui per tempora erit effectualiter a delinquente exigere teneatur et de eis conventum integram facere rationem.

De non dicendo verba iniuriosa in conventu.

Item si aliquis fratrum congregationis predicte dum ad conventum fuerint congregati contra aliquem confratrem aliqua verba iniuriosa protulerit vel clamores sit ex nunc in solidis XX pro qualibet vice condemnatus. Et predicta condemnatio a camerariis exigatur et fiat per omnia prout est seriatim in constitutione precedenti spetialiter declaratum.

De non committendo scisma.

Item statuimus et ordinamus quod si quis inter fratres vel in conventu verbo vel opere scisma commiserit sive sectam in libris sex quilibet vero consenti(enti)

um et dantium auxilium, consilium et favrem in libris tribus sit ex/ (13v) nunc pro qualibet vice condemnatus. Et predicta condemnatio a camerario exigatur et fiat per omnia prout est in prima constitutione declaratum.

De non faciendo officium camerarii.

Item statuimus et ordinamus quod nullus fratrum nostre congregationis camerarii officium attemptare presumat absque eorum expressa licentia tam in recolligendo bradum quam in aliis officiis exercendis. Et qui contra fecerit ex nunc in libris viginti sit pro qualibet vice condemnatus nec eum camerarius possit excusare vel debeat sub predicta pena et debito prestiti iuramenti. Qui vero rationem defraudaverit aut de bonis conventus aliquid subtraxerit indelibe vel malo modo sub relatum sive defraudatum solvere teneatur et nichilominus ex nunc in triplo condemnat(ur) et officio camarlingatus privatus esse intelligatur perpetuo. Et predicta constitutio/ (14r) ad preterita, futura et presentia extendatur et pena et condemnatio delinquentium exigatur a camerario prout est in constitutione prima per omnia declaratum.

De non recedendo ante absolutionem capituli.

Item si quis confratrum ante absolutionem capituli inlicensatus recesserit sit in solidis quatuor pro qualibet vice condemnatus et teneatur de beneficio arce camerarius talem condemnationem exigere et effectualiter retinere nisi ex magna necessitate recederet.

De non recipiendo aliquem monacum vel canonicum regularem vel religiosum.

Item statuimus et ordinamus quod nullus deinceps in dicto conventu et congregatione possit recipi et admitti qui sit vel fuerit monachus vel canonicus regularis vel professus in aliquam regulam sive mendicantium sive alterius ordinis cuiuscumque conditionis vel status existat vel fuerit / (14v) sub virtute et debito prestiti iuramenti ad quod iuramentum quilibet nostrum intelligatur astrictus et quod nullus sacerdos nostri conventus audeat proponere aliquem monacum vel religiosum accepturum esse in nostra societate congregationis nostre prout patet in isto capitulo. Et talis sacerdos qui proposuerit aliquem religiosum accepturum in nostra congregatione privari debeat in perpetuum ex nostra congregatione. Et quod contra dictum statutum et ordinationem per priorem et confratres qui per tempora fuerint statui, ordinari seu aliquid inmutari non possit per quod dictum statutum diminutionem seu inmutationem aliquam reciperet vel ordinaretur, quod tunc fieri posse intelligatur et non aliter nisi quando prior et confratres dicte congregationis et conventus ex certa scientia et expresse et non per errorem suum assensum et consensum presteret quod aliquid in contrarium huius ordinaretur seu dispensaretur et si unus solus dissentiret fieri non possit nisi ut superius/ (15r) dictum est.

Que dicuntur in sancto Christoforo in quattuor temporibus.

Item statuimus et ordinamus quod quilibet capellanus nostri conventus et congregationes deinceps teneatur et debeat venire apud ecclesiam sancti Cri-

stofori die secunda quadragesime et quolibet die mercurii quatuor temporum convenire et misse que ibi celebrabitur dictis diebus et temporibus per dictam congregationem inter se antequam finiantur orationes et incipiatur epistula. Et si quis contra fecerit ex nunc condemnatus intelligatur et sit pro qualibet vice dictorum dierum et temporum in solidis octo. Et camerarius dictos solidos octo debeat et teneatur exigere et de eis reddere rationem.

De visitando aliquem sacerdotem infirmum nostre congregationis.

Item statuimus et ordinamus quod in visitando aliquem sacerdotem nostre congregationis seu parochianum nostrum infirmum ad laudem Dei et salutem anime visitare interrogetur talis/ (15v) visitatus a priore dicte congregationis sive ab aliquo sacerdote si confessus est. Si confessus non est, quod procuret sacerdoti confiteri cui commissum est quia unus quisque sacerdos debet habere proprium confessorem de licentia domini episcopi vel sui vicarii cui sua peccata confiteatur. Facta vero confessione confitens affirmet et rati ficet articulis fidei, sicut continetur in simbulo minori scilicet Credo in Deum Patrem et cetera, per ordinem ut patebit inferius et confitetur Trinitatem videlicet Patrem et filium et Spiritum Sanctum verum esse, quia multum prodest anime transeunti ab hoc seculo iuxta illud quod dixit Yhesus discipulis suis, 'Qui me confessus fuerit' et cetera. Et si opus est ei subveniatur de bonis dicti conventus prout videbitur priori discrete et ad alia que requiruntur ad salutem anime circa transitum dicantur videlicet ecclesiastica sacramenta, recommendatio anime et talia offitia cum letaniis que ad re/commendationem (16r) requiruntur. Et fiant per quatuor sacerdotes nostre congregationis propinquiores sub pena et arbitrio discretionis prioris et cum dicto egroto morentur usque ad finem.

Quod quilibet vestrorum teneatur celebrare septem missas.

Item statuimus et ordinamus quod quando acciderit quod Deus vocaret ad se priorem vel aliquem presbiterum nostre congregationis quod omnes presbiteri dicte congregationis teneantur celebrare et dicere septem missas continuas pro anima presbiteri defuncti reminiscendo sententie nostri Salvatoris dicentis 'De qua mensura mensi fueritis mensietur vobis'.

De non recipiendo aliquem in conventu nisi steterit in beneficio VI menses.

Item statuimus et ordinamus quod nullus sacerdos recipiatur in nostra congregatione et conventu nisi primo permanserit in beneficio suo per sex menses, et hoc tempus intelligatur (16v) a die postulationis eius incipere. Et hoc facimus et declaramus et volumus sic observari in perpetuum ut de eius vita et moribus et stabilitate certificemur.

De non ludendo cum taxillis neque cum aleis.

In Christi nomine amen. Congregatio conventus cappellanorum civitatis lucensis ad mandatum et requisitionem prioris et aliorum presbiterorum in ecclesia sancti Sensii civitatis Lucensis, providendo de statu et honore dicti conventus et pro manutenendo honorem et statum dicti conventus et famam

et honorem et statum cuiuslibet capellanorum dicti conventus et ut fama bona crescat et infamia tollatur, de consensu et voluntate dicti conventus et omnium et singulorum dicti conventus, quorum nomina hec sunt, videlicet Maggius rector ecclesie sancti Bartolomei de Gallo, Donatus rector ecclesie sancti Antonii et Paulini, Johannes rector ecclesie sancti Quirici de Oliva, Clarus rector ecclesie sanctorum Simonis/ (17r) et Iude, Perinus rector ecclesie sancti Pieri in Cortina, Ugolinus rector ecclesie sancti Andree, Stefanus rector ecclesie sancti Petri Cigoli, statuerunt et ordinaverunt ut sub debito prefati iuramenti et sic observari inviolabiliter voluerunt quod nullus capellanorum dicti conventus ludere audeat ad ludum aliquem taxillorum sive ad aleas sive inspector talis ludi, et qui contra fecerit incidat in penam librarum trium, quam penam solvere teneatur a die denuntiationis facte de dicto ludente seu locum dante vel consentiente, et notificatione facta dicto priori seu conventui usque ad octo dies proximos subsequentes. Et si predicta contemneret seu differret ipsam solutionis penam effectualiter adimplere ex tunc facta cessatione dicte solutionis sit privatus et ita intelligatur privatus omni comodo, archa et obventionibus que ad eum obvenire possent occasione dicti conventus, nisi aliter per priorem et confratres in hoc casu/ (17v) fuerit aliter ordinatum. Et hanc constitutionem sub debito prestiti iuramenti mandamus et volumus inviolabiliter observari. Et nos etiam presbiter Johannes Michi rector ecclesie sancti Jacobi de Tumba, ad presens prior dicti conventus, presbiter Clemens rector ecclesie sancti Anastasii, presbiter Gerardus rector ecclesie sancti Petri Somaldi, presbiter Filippus rector ecclesie sancti Tome, presbiter Antonius rector ecclesie sancti Petri in Cortina, presbiter Jacobus rector ecclesie sancti Cristofori, presbiter Matheus rector ecclesie sanctorum Simonis et Iude, omnes consacerdotes et resbiteri istius conventus et congregationis profitemur ita hactenus unusquisque nostrum iuravisse et promississe observare suprascriptas constitutiones et antiquas consuetudines. Et ideo insuper volumus sub debito prestiti iuramenti et mandamus inviolabiliter observari. Correp/te (18r) et renovate fuerunt suprascripte constitutiones per nos suprascriptos presbiteros et sacerdotes anno Dominice Incarnationis millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, tempore presbiteri Johannis Mici prioris suprascripte congregationis.

Atti dei Beneficiati, M 80 aggiunge al testo delle costituzioni del 1471 l'atto con cui il vescovo Stefano Trenta le approva il 28 settembre 1475:

Stefanus de Trentis de Luca Dei et apostolice sedis gratia episcopus lucanus. Eorum quidem religiosis desideriis et petitionibus libenter annuimus per que vitam spiritualem in subditos nostros serventia quadam devotionis et religionis confirmari et augeri posse existimamus. Eapropter nobis presentatas in hoc libello constitutiones conventus cappellanorum lucensis civitatis novissime per eius congregationem editas et per nos visas et lectas quia rationabiles,

iuri et nostris constitutionibus convenientes ac bonos mores et religionem christianam et observantiam obligationum continentes comperimus, presentium tenore nostra ordinaria auctoritate confirmamus, approbamus, auctorizamus, roboramus et validamus, decernentes ipsas inter cappellanos et rectores dicti conventus in perpetuum debere inviolabiliter observari. In quorum fidem et testimonium has nostras litteras fieri iubimus et nostri pontificalis sigilli huic libello appensione communiri. Datum Luce in nostro/ episcopali palatio apud sanctum Martinum die vigesima octava mensis septembris anni Nativitatis domini milleximi quadringenteximi septuageximi quinti indictione nona, sub predicta appensione nostri sigilli.

Bartholomeus de Guarguagl(is) cancellarius mandato subscripsi.

Il Convento dei Parroci di Ravenna e il suo archivio

1. Nei vecchi storici ravennati è radicata una tradizione che attribuisce al Convento dei Parroci una origine molto antica. Il Rossi affermava che l'arcivescovo Rinaldo da Concorezzo (1303-1321)

«Rimise poi in vigore il convento dei sacerdoti che avevano in cura le parrocchie ravennati, istituito già da molti secoli, ma al tempo di Rainaldo andato dissolto per la mancanza di sacerdoti». Questi sacerdoti in giorni stabiliti dovevano celebrare riti funebri e recitare per i defunti i salmi e le preghiere formulate nei libri sacri. Rainaldo espulse quelli che lanciavano contumelie a Dio e ai santi, che avevano rapporti con prostitute e che si facevano notare per altri vizi¹.

Il Rossi ricorda poi una lettera di papa Gregorio Magno al notaio ravennate Castorio del giugno 599² con la quale chiedeva notizie sull'esistenza di alcune litanie connesse, secondo un'antica consuetudine dei vescovi di Ravenna, all'uso del pallio.

Rossi si mostra molto interessato alle antiche invocazioni liturgiche recitate dai membri del Convento, che ai suoi tempi l'arcivescovo Giulio Della Rovere (1566-1578) aveva abrogato «ut ad Romanum morem adduceret omnes Ravennatis Ecclesiae cerimonias». Affinché «ne veteris instituti vestigium omnino deleteretur» il Rossi si affretta a pubblicare un lungo elenco di 124, intitolato «Litaniae Conventus presbiterorum parochialium civitatis Ravennae, quae de greco in latinum translatae sunt»³.

¹ Sigle d'uso: AARA = Archivio Arcivescovile di Ravenna; ASRA, CRS = Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni religiose soppresse.

G. ROSSI, *Historiarum Ravennatum libri decem*, Venetiis 1589², p. 538; diamo qui il testo nella traduzione di M. PIERPAOLI (ROSSI, *Storie ravennati*, Ravenna 1996, p. 550).

² *Gregorii I papae registrum epistularum*, II/1, edidit L. M. HARTMANN, Berolini 1893, in M.G.H., *Epistolarum*, II/1, pp. 165-166 (libro IX, n. 167). Sia il Rossi che il Fabri fanno riferimento alla lettera di papa Gregorio come inserita nel libro 7, ep. 76, da una edizione che non abbiamo identificato, ma che corrisponde all'edizione dei Maurini del 1705 indicata dall'Hartmann.

³ Rossi², pp. 890-891, non cita la fonte del suo elenco; sembra ripreso da una pergamena del Convento (AARA, *Convento dei parroci*, pergamena 52/1-2) scritta il 21 maggio 1530, con

Alla lettera di Gregorio Magno, quale supposta memoria del Convento, hanno fatto poi riferimento il Fabri nel 1664⁴, la premessa alle *Constitutiones* del 1704⁵, il Gramignani negli anni '80 del sec. XVIII⁶, e poi ancora l'Uccellini nel 1855⁷. In tempi recenti (1979) Antonio Samaritani ha accennato ad origini del Convento nel decimo secolo⁸, con riferimento all'esistenza a quell'epoca, in Ravenna città, di distrettuazioni ecclesistiche assai vicine a quelle civili (*regiones*) che poi nei secoli XIII-XIV, col nome di *congregationes*⁹ saranno di riferimento nella formazione del Convento. Ma già nel 1852 Antonio Tarlazzi attribuiva obiettivamente la esistenza del Convento a partire dal 1228¹⁰.

Il Rossi, si è visto, attribuiva l'istituzione del Convento all'arcivescovo Rinaldo da Concorezzo. E su questa linea è la posizione espressa negli

il titolo sopra citato; ma, a parte qualche errore di trascrizione o di stampa, sono da notare la differenza tra prima litania *Salvator mundi Deus* e *Creator mundi Deus* (Rossi), e l'omissione della quarta *Spiritus Sancte Deus* presente solo nel Rossi. Samaritani ritiene che queste litanie siano «probabilmente anteriori al sec. XI», e non stabilisce alcun rapporto con le litanie pomposiane delle quali pubblica l'elenco (A. SAMARITANI, *La scola ferrarese di S. Agnese e le litanie di Pomposa*, «Ravennatensia», III (1969-1970), Cesena 1972, pp. 537-558 (in part. nota 26 a pp. 548-551), e ID., *Il «conventus»*, p. 161, citato infra, nota 8). Dell'elenco del Rossi non fa cenno M. MAZZOTTI, *Itinerari processionali ravennati in due documenti inediti*, «Felix Ravenna», CIX-CX (1975), pp. 141-156, che pubblica due antichi itinerari con le preghiere per le Rogazioni, conservati in due pergamene dell'Archivio Capitolare di Ravenna. Nella seconda (capsa 6, n. II) datata 22 maggio 1530, in fine dopo la data è aggiunto: «Orationes istę in letaniis rogationum secundum usum antiquissimum sanctę Rhavennatis ecclesię refectę fuerunt quibusdam aliis adiunctis, ob ecclesiarum obviam occurrentium frequentiam et in hanc meliorem formam redactę (...)». L'elenco del Rossi non risulta preso in esame anche da G. ROPA, *Agiografia e liturgia a Ravenna tra alto e basso Medioevo*, in *Storia di Ravenna*, III, a c. di A. VASINA, Venezia 1993, pp. 341-394.

⁴ G. FABRI, *Le sagre memorie di Ravenna antica*, I-II, Venezia 1664, p. 22.

⁵ *Constitutiones venerabilis Conventus parochorum Ravennae*, R. Rossetti e A.M. Landi, Ravennae 1704, in 33 capp., p. 3.

⁶ O. GRAMIGNANI, *Quadro storico topografico dell'antica città di Ravenna* (Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 20.B.I.3), [1780-1785]. Devo questa segnalazione al dr. Giovanni Fanti di Ravenna, che ringrazio.

⁷ P. UCCELLINI, *Dizionario storico di Ravenna e di altri luoghi di Romagna*, Ravenna 1855, p. 118.

⁸ A. SAMARITANI, *Il «conventus» e le congregazioni chiericali di Ferrara tra analoghe istituzioni ecclesiastiche nei secoli X-XV*, «Ravennatensia», VII (1976), Cesena 1979, p. 161, senza citazione di documenti.

⁹ Sull'azzonamento della città nei secoli X-XII (*regiones*) e XII-XV (*guaytae*), cfr. L. MASCANZONI, *Edilizia e urbanistica dopo il Mille*, in *Storia di Ravenna*, III, a c. A. VASINA, pp. 406-411. Sulle *congregationes* delle parrocchie, cfr. F. BEZZI, pp. 125-126 (cfr. nota 57).

¹⁰ A. TARLAZZI, *Memorie sacre di Ravenna in continuazione di quelle pubblicate dal canonico Girolamo Fabri*, Ravenna 1852, p. 248, nota b, ove per un refuso la data è 1229.

atti ufficiali dell'arcivescovato, quale si trova nella Visita pastorale del 1607 dell'arcivescovo Pietro Aldobrandini:

«Institutio huiusmodi Conventus dicitur a beato Raynaldo huius civitatis archiepiscopo constitutiones etiam quasdam servantur quas et antiquas esse asserunt, et a nonnullis preteriti temporis archiepiscopis ac summis etiam pontificibus comprobatas»¹¹.

Norme istitutive redatte da Rinaldo non ci sono pervenute, e si può dubitare della loro esistenza, nonostante l'impegno posto in essere dagli arcivescovi per la riforma della vita del clero a cavallo dei secoli XIII e XIV, testimoniato dai concili provinciali dell'epoca. A cominciare da Bonifacio Fieschi nel concilio provinciale di Forlì del 1286¹², e poi da Rinaldo nel concilio di Ravenna del 1314¹³ e in quello di Bologna del 1317¹⁴. Tuttavia in questi testi il Convento dei Parroci non è mai ricordato, e i due riferimenti indicati dal Rossi¹⁵ si connettono a capitoli bene identificabili degli statuti del 1331¹⁶.

Le citazioni che vi si trovano di rubriche di diverso tenore possono essere attribuite ad una redazione anteriore non conservataci¹⁷, la cui esistenza è ammissibile ove si tenga conto che la prima testimonianza esplicita del Convento risale al 2 marzo 1292, quando compare il *Conventus sacerdotum*¹⁸. Del successivo 5 marzo è la prima menzione dei due *maiores* che reggono il Convento, e nel 1326 è attivo il *sindicus et procurator* del *Conventus presbiterorum*¹⁹. Quando nel 1331 viene redatto il testo più antico a noi noto degli *Statuta, constitutiones et ordinamenta* l'organizzazione del Convento era già delineata, e nel proemio è stabilito che sono redatti «ad bonum statum (clericorum conventus Ravenne) in melius reformandum»²⁰.

Inoltre gli statuti del 1331, così quelli successivi del 1704 e del 1763 sono attribuiti *al tempo* degli arcivescovi, il nome dei quali è ricordato nel

¹¹ AARA, *Sacra Visita*, v, p. 419, ms.

¹² Ed. in Rossi², p. 831, rub. 3 *de vita et honestate clericorum*.

¹³ *Ibidem*, pp. 861-862, rub. 10, idem.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 870-871, rub. 4 *de vita et honestate et ornatu clericorum*.

¹⁵ Rossi², p. 538.

¹⁶ *Statuti 1331*, in ASRA, CRS, *Convento dei Parroci*, n. 2254, cc. 4r-21v, in 68 capp., ms., capp. 8, 19, 26.

¹⁷ *Ibidem*, capp. 12 e 22.

¹⁸ AARA, *Convento dei parroci*, pergamena n. 7.

¹⁹ *Ibidem*, pergamene nn. 7 e 10.

²⁰ *Statuti 1331*, proemio, ms.

proemio del 1331²¹ o compare nelle formule di approvazione al termine dei testi più tardi (1704, 1763). Questi si presentano sempre come elaborazione autonoma dei membri del Convento, indicati con i singoli nomi (1331, nel proemio), o con l'espressione de *communi consensu*²² o de *consilio et assensu* dei parroci²³.

Queste formulazioni attestano altresì la natura giuridica del Convento ravennate come associazione privata, indipendente da istituzioni esterne, massime l'autorità diocesana che si limita ad approvare le costituzioni, e solo nel periodo più tardo interviene imponendo la revisione di alcune norme.

2. Le costituzioni del 1331 prevedono per il convento una larga partecipazione, comprensiva di chierici e laici, uomini e donne, che va attentamente considerata graduata come è a seconda delle prerogative. Abbiamo visto che si tratta di una associazione privata, che si detta liberamente una propria regolamentazione, e intende dare una organizzazione ai chierici secolari della città di Ravenna, con ben precise finalità, restandone esclusi i chierici regolari e quelli riuniti in corpi già stabiliti, come i canonici del Capitolo della cattedrale.

Tra i secolari sono da considerare separatamente i membri con funzioni e obblighi attivi e quanti sono iscritti al Convento a titolo partecipativo.

Membri principali erano i sacerdoti, parroci (*rectores*) di chiese curate, dotate di un beneficio²⁴. Tra di essi godevano di una particolare considerazione i *primicerii*, cioè i parroci delle chiese titolari di *congregationes*; essi, pur senza avere specifiche prerogative, erano in posizione di *primi inter pares*, circondati di particolare rispetto e considerazione.

Organi del *Conventus* erano il consiglio, formato da parroci in numero variabile da 10 a 21²⁵, che eleggeva i due *maiores*, deputati a governare il Convento e a trattare gli affari, assistiti da quattro *conciliatores*²⁶.

²¹ Nel ms. degli statuti, pervenutici in copia del 1469, il nome dell'arcivescovo è simbolicamente segnalato da un punto, e il nome Aimerico compare solo nel margine, aggiunto da una mano posteriore.

²² *Constitutiones venerabilis Conventus Parochorum Ravennae*, Archi, Faventiae 1763, in 38 capp., pp. 1-5.

²³ *Constitutiones*, 1704, p. 1.

²⁴ *Statuti 1331*, cap. 67, ma poi ancora in quelli del 1704, cap. 24, e del 1763, cap. 1.

²⁵ Il numero dei partecipanti alle deliberazioni corrisponde, con variazioni, al numero delle parrocchie urbane che nel 1669 è di 19, e in seguito sale a 21 con l'aggiunta delle importanti parrocchie dei borghi di S. Biagio e di S. Rocco (UCCELLINI, pp. 347-348).

²⁶ *Statuti 1331*, capp. 1, 37, 38.

I beni del Convento, quelli immobili con i loro frutti, e quelli in denaro, come le oblazioni e le elemosine, le entrate delle partecipazioni al Convento, le donazioni «vel alia quacumque de causa deveniant ad manus et in custodia camerarii» erano amministrati dal *camerarius* che aveva l'obbligo di rendere i conti due volte l'anno, ed era affiancato da un *coadiutor*²⁷. Gli statuti pongono la chiusura del bilancio annuale all'1 settembre²⁸, data in seguito posta al 31 maggio; l'operato degli amministratori era poi valutato nella relazione dei revisori dei conti, che si ritrova ritualmente nei registri contabili dei secoli XVI-XVIII. I *maiores* e il *camerarius* demandavano la rappresentanza del Convento ad un *sindicus et procurator* che spesso figurano quali attori negli atti notarili²⁹. Alle stesure degli atti interni del Convento era addetto l'*actuarius*³⁰.

Questa struttura resta immutata praticamente sino al secolo XVIII, quando negli statuti del 1704 viene regolamentata la nomina di due parroci per la ispezione e il controllo *in loco* della conduzione delle proprietà di campagna³¹.

Tutti i membri del Convento dovevano essere iscritti via via nel libro *matricola* al momento dell'ingresso, precisati nel loro grado, nonché alla data del loro decesso. Dovevano essere iscritti anche i membri laici, uomini e donne, ma negli statuti non viene indicata la loro graduazione, che doveva essere di semplice partecipazione. Le antiche matricole, ancora ricordate nel secolo XVI, sono andate perdute, ed è solo dal 1565 al 1664 che esistono appositi registri ove i laici sono «descritti» alla data dell'ingresso insieme con la nota del versamento di 25 lire di bolognini, oblazione di rito perchè fosse celebrato «ogn'anno un'ufficio anniversario per l'anima sua»³²; a semplice titolo di partecipazione risultano iscritti anche persone del clero secolare. Il notevole numero dei «descritti» in questi registri dà una immagine non trascurabile dell'incidenza del Convento dei Parroci nella vita religiosa cittadina, nonostante non avesse una diretta connessione e dipendenza con l'autorità arcivescovile; una testimonianza del 1759 ricorda il Convento in relazione all'ordine di precedenza nelle processioni³³.

²⁷ *Ibidem*, capp. 44, 22, 39. Con il secolo XVI il *camerarius* assume il titolo di *camerlengus*.

²⁸ *Ibidem*, cap. 68.

²⁹ AARA, *Convento dei parroci*, pergamene nn. 7 (al 1292 mar. 5), 10, 16, 18 etc.

³⁰ *Statuti 1331*, cap. 36.

³¹ Così gli *Statuti* del 1704, cap. 23, ma l'ufficio doveva già essere attivo da tempo.

³² ASRA, CRS, *Convento dei parroci*, nn. 2255, e 2257, c. 53v.

³³ Cfr. F.R. GUICCIOLI, *Notificazione sopra le grazie concesse da Sua Santità, e sopra alcuni provvedimenti concernenti le sacre Funzioni in occasione del solenne triduo ad onore della Beatissima Vergine del Sudore*, Ravenna, Stamperia Arcivescovile, 1759, citato in E. CASALI, *Religione e «istruzione» cristiana*, in *Storia di Ravenna*, IV, a cura di L. GAMBI, Venezia 1994, p. 433.

3. Il *Conventus* per lungo tempo non sembra avere avuto una sede fissa. Gli statuti del 1331 risultano redatti nella chiesa di S. Agnese. Fabri, Uccellini e Tarlazzi ricordano più di una sede, tra le quali la cappella di S. Bartolomeo nel cimitero di S. Giovanni Evangelista eretta su un terreno acquisito al Convento nel 1353 e usato per le funzioni sacre. La cappella fu poi trasferita all'interno della chiesa di S. Giovanni nel 1569³⁴. Ma gli scarsi documenti sino ed oltre la metà del sec. XVI sono redatti in chiese sempre diverse, o nel palazzo arcivescovile. Almeno dal 1655 il Convento risulta continuativamente insediato nella chiesa di S. Agnese, e dal 1817 nella chiesa di S. Domenico³⁵.

4. Il Convento fu istituito con la principale finalità di celebrare i riti di suffragio per le anime dei membri defunti, chierici e laici, al momento delle esequie, e quindi negli anniversari, e gli statuti dettano norme particolareggiate per la tipologia dei siti e sull'obbligo dei soci a partecipare³⁶. Importante era la prescrizione della assistenza ai membri malati o comunque bisognosi di soccorso³⁷. Ai soci sacerdoti spettava per quote la distribuzione dei proventi delle rendite dei beni immobili del Convento³⁸.

Il Convento non partecipava direttamente come ente alla elezione degli arcivescovi, il cui corpo elettorale era costituito dai canonici del Capitolo metropolitano, dai vescovi suffraganei, e degli abati del clero regolare. All'elezione partecipavano altresì i primicerî, rettori delle chiese curate cittadine, ma in quanto parroci delle chiese a capo delle *congregationes*, non in quanto membri del *Conventus* come ritiene la Bezzi³⁹.

5. Le prime notizie sull'archivio del Convento derivano dalla esistenza del testo degli statuti del 1331, atto fondamentale del Convento medesimo, e dalla menzione che in essi si fa della tenuta di un «liber qui matricu-

³⁴ TARLAZZI, p. 248 nota b. Cfr. altresì AARA, *Convento dei Parroci*, pergamena n. 23 del 1353 maggio 14, guasta, e una copia del sec. XV, in ASRA, CRS, n. 2254, cc. 167r-168r.

³⁵ AARA, *Diversorum*, LXXV, c. 81r, e *Convento dei Parroci*, serie 4, "Acta conventus", n. 1, c. 90r.

³⁶ *Statuti 1331*, capp. 2, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 30, 40, 42, 53, 59-61, 64, 65.

³⁷ *Ibidem*, capp. 11, 12, 18.

³⁸ *Ibidem*, cap. 68.

³⁹ BEZZI, p. 126 (cfr. nota 57). La rilevanza delle *Congregationes* che portavano il titolo delle chiese parrocchiali più importanti e dei primicerii che le reggevano emerge nei docc. del 1270 nov. 16 (AARA, Q 9314, ed. AMADESI, *In antistitum ravennatum cronotaxim ...*, III, Faventiae, Archi, 1783, pp. 211-213, n. 64), del 1303 ott. 31 (AARA, I 4268, ed. *Ibidem*, pp. 231-232, n. 78) e del 1321 ott. 19 (AARA, Q 9132, ed. *Ibidem*, pp. 242-243, n. 82) per la elezione dell'arcivescovo.

la vocatur». Questa matricola, oltre al corpo degli statuti doveva contenere i nomi dei membri del Convento, chierici e laici *ad perpetuam rei memoriam*⁴⁰, i nomi dei benefattori e dei testatori⁴¹, dei defunti⁴², e l'annotazione dei seppellimenti⁴³; è detta anche *liber conventus*⁴⁴. Gli statuti ricordano anche un *liber qui vocatur ordo* dove venivano annotati gli obblighi di visita agli infermi, le onoranze ai defunti e forse altre regole di carattere liturgico⁴⁵, e il *martilogium sive calendario* nel quale si elencavano gli anniversari per la celebrazione delle messe⁴⁶.

Nessuna di queste scritture ci è pervenuta. Solo degli statuti nel 1479 fu eseguita una copia autentica, tratta «ex veteri dicti Conventus libro de verbo ad verbum», che contiene anche capitoli del 1346, 1347 e 1466 e altri non datati. La copia è contenuta in un fascicolo pergameneo che raccoglie altresì pochi capitoli di aggiunte del 1487, 1537, 1545 e 1555, ed è conservata in un tardo volume miscellaneo⁴⁷.

Questo è quanto sappiamo dell'archivio più antico che, salvi appunto gli Statuti e la serie delle pergamene, è andato completamente disperso anche per gli atti di buona parte del Cinquecento⁴⁸. È solo con la seconda metà del secolo XVI che il patrimonio documentario del Convento prende fisionomia con le serie dei registri e dei volumi cartacei. Alcune di queste sono probabilmente il séguito di serie più antiche come le adunanze del Convento (i *Libri actorum*, dal 1576), gli importanti «Libri ove sono descritte le persone che in loro vita, e doppo morte sono state agregate al Convento» (dal 1565 al 1664) che vennero a sostituire in parte i *libri matricula* citati negli statuti, e il volume degli *Istrumenti* (1551-1746) unico pervenutoci di una serie più consistente. Con il secolo XVII prende corpo un notevole corpo di registri contabili, come i «Libri della entrata e uscita del Camerlemgo» (1612-1799), nei quali sono coordinati molti dei dati descritti nelle serie delle «Entrate dei censi» (1613-1798), dei «Libri dei lavoratori» (dal 1662) e di altri registri più discontinui.

Alcune serie sono di formazione tarda, come le miscellanee, grossi volumi composti nel secolo XVIII: uno di essi vede riuniti gli atti costitutivi delle

⁴⁰ *Statuti 1331*, cap. 9.

⁴¹ *Ibidem*, cap. 42.

⁴² *Ibidem*, cap. 9.

⁴³ *Ibidem*, cap. 8.

⁴⁴ *Ibidem*, capp. 28, 35.

⁴⁵ *Ibidem*, cap. 34.

⁴⁶ *Ibidem*, cap. 40.

⁴⁷ Cfr. *supra* nota 16.

⁴⁸ Sui tempi e i modi della perdita di tante scritture non è sin qui emersa notizia. L'evento, certamente non straordinario, sì che tutti gli archivi ne hanno sofferto, non manca di destare sensazione posto che, per es., della *matricula* come registro vivo si parla ancora negli statuti del 1704 (cap. 18) e del 1763 (cap. 17).

attività e dei diritti del Convento, tra i quali il fascicolo pergameneo con la copia del 1469 degli statuti del 1331, e in altri sono state raccolte le *Liti* (dal 1552). Di formazione tarda, come sembra, anche la serie degli *Instrumenti* (dal 1551) di cui si è detto, oggi rappresentata da un solo volume, dei cinque annotati in un inventario del 1745. Scarsi i carteggi superstiti (secc. XVII-XVIII), alcuni confluiti nei volumi miscellanei, gli altri disseminati nella parte dell'archivio conservata presso l'AARA: nell'inventario del 1745 sono indicati semplicemente come «involti di scritture».

Può essere opportuno a questo punto riferire sugli inventari antichi sin qui trovati. Il primo è inserito nella Visita pastorale del 1607 dell'arcivescovo Pietro Aldobrandini⁴⁹. Elenca 15 documenti di rilievo del 1504-1583, e alcuni registri, ma è ritenuto incompleto dallo stesso visitatore se vi è unita la prescrizione al Convento di redigere l'inventario dell'archivio⁵⁰. Il secondo è del 1745 giugno 9, ma si rivela evidentemente parziale⁵¹. Trova un completamento in quello «esibito nella Sacra Visita» dell'arcivescovo Antonio Codronchi del 1786 marzo 20⁵², che ripete il precedente aggiungendovi elementi ulteriori. In questi due inventari troviamo elencati i titoli delle serie, con le signature letterali di ciascun pezzo (ad es. «*Acta conventus* segnati BB, CC, DD, PP, QQ»), ma senza alcuna indicazione della loro cronologia. Sono segnalate altresì unità archivistiche andate perdute.

Nel periodo napoleonico, con la soppressione delle corporazioni religiose, l'archivio del Convento subì una rilevante divisione. 49 registri e volumi delle serie principali dei secoli XVI-XVIII (atti costitutivi, verbali del Convento, istrumenti, cause, libri di entrata e uscita, puntazioni, censi, etc.) nel 1798 furono confiscati⁵³ e poi trasferiti a Forlì nell'Archivio Demaniale del dipartimento del Rubicone. Restituiti a Ravenna nei primi anni '60 del secolo XIX, furono depositati presso l'Archivio storico del Comune. Dal 1941 sono conservati presso l'Archivio di Stato. Presso il Convento erano rimasti la serie delle pergamene (1228-1870), pochi registri anteriori al 1798 e i carteggi tardi, del secolo XVIII. Nel 1924, su richiesta dell'archivista del Convento don Cesare Uberti, questa parte dell'archivio fu deposita-

⁴⁹ AARA, *Sacra Visita*, v, pp. 423-427.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 421.

⁵¹ AARA, *Convento dei Parroci*, serie 26, n. 1, redatto dall'archivista Vitale Pascoli, parroco dei Ss. Vincenzo e Anastasio.

⁵² AARA, *Sacra Visita*, 72, c. 40r.

⁵³ AARA, *Convento dei Parroci*, serie 4, “*Acta Conventus*”, n. 2, cc. 54v-55r: fu «dichiarato soppeso il Convento, e preso quindi il possesso dei beni ed effetti tutti dello stesso»; i beni immobili furono poi restituiti nel giugno 1800 (*Ibidem*, c. 73r).

ta presso l'Archivio Arcivescovile⁵⁴, in seguito accresciuta con gli atti più recenti (sino al 1967).

La divisione nelle due sedi istituzionali è stata gravemente significativa perchè ha condizionato la conoscenza dell'archivio e della stessa istituzione da parte degli studiosi.

6. Del 1802 è la prima notizia edita di documenti del Convento, ed è stato merito di Marco Fantuzzi avere pubblicato i regesti di 27 pergamene (1228-1569)⁵⁵, riprendendo *ad litteram* i regesti da un inventario anonimo della fine del XVIII secolo⁵⁶. Sempre da questo inventario nel 1911-1912 Silvio Bernicoli trasse il materiale per le sue ben note *Schede*.

Gli atti cartacei sono all'ASRA, inseriti nel fondo Corporazioni Religiose Soppresse, e sono elencati nell'inventario del 1873 redatto dall'archivista comunale Michele Tarlazzi, ai nn. 2241-2289, con correzioni e aggiunte del Bernicoli dei primi del '900.

Dopo Bernicoli l'archivio del Convento non è stato più oggetto dell'interesse di archivisti e di storici sino ad anni recenti. Nel 1997 del Convento dei Parroci ha trattato Francesca Bezzi in una tesi di laurea molto interessante sul tema «Le parrocchie urbane a Ravenna nella più antica documentazione d'archivio»⁵⁷. Importante corollario alla sua ricerca, la Bezzi ha dedicato il capitolo III alla storia del Convento nei secoli XIII-XIV (pp. 121-134) quindi a «La proprietà del *Conventus* nella documentazione d'archivio» nello stesso periodo (pp. 135-144), corredandolo di un tentativo di trascrizione degli statuti del 1331 e delle pergamene più antiche (1228-1399).

Nel 2005, nell'ambito di uno *stage* presso l'Archivio di Stato di Ravenna, a conclusione di un *master* in beni culturali ecclesiastici dell'università di Bologna – sede di Ravenna, Giovanni Contu ha compilato un inventario della documentazione del Convento conservata tra le CSR, ordinata in una sequenza di compromesso tra ordinamento cronologico e per serie. Allo stesso *stage* ha partecipato Anne Guichard che ha tracciato un riordinamento degli atti cartacei conservati presso l'Archivio Arcivescovile, e nel 2007 lo ha perfezionato operando una ricostruzione delle serie e una breve ma precisa descrizione di ogni unità archivistica. Il fondo è ora ripartito in 26 serie, e comprende le pergamene (1228-1870) e 195 unità tra registri, volumi e fascicoli cartacei dal 1645 al 1967.

⁵⁴ AARA, *Convento dei Parroci*, serie 14, n. 1.

⁵⁵ M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo*, II, Venezia 1802, pp. 395-400, n. CLI.

⁵⁶ In AARA, *Convento dei Parroci*, serie 26, n. 1.

⁵⁷ F. BEZZI, *Le parrocchie urbane etc.*, tesi di laurea in «Storia della Chiesa medievale e moderna», Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali <di Ravenna>, rel. prof. A.M. Orselli, a.a. 1996-1997, sez. II.

Notizie sul Collegio dei Parroci Urbani di Faenza e il suo archivio

Cenni di storia istituzionale

Il Collegio dei Parroci Urbani di Faenza è ancora esistente ed ha sede in un proprio oratorio annesso alla Chiesa di Santo Stefano, dove pure è conservato l'archivio. Quest'ultimo, pur nella consapevolezza che le associazioni di parroci sono cosa alquanto diversa dai capitoli collegiali, fu già segnalato in maniera estremamente sommaria nel corso del convegno del settembre 2001 dedicato agli archivi delle chiese collegiate, in considerazione dell'importanza che esso riveste per la storia ecclesiastica faentina e per il fatto che risulta ancora quasi del tutto sconosciuto¹. Un volume sulle costituzioni trecentesche edito nel 1924 a cura di Antonio Guerra², una cronotassi dei parroci urbani di Antonio Marchetti del 1927³, una petizione in occasione di una controversia fra Collegio e parroco di Sant'Abramo del 1941⁴ e un elenco dei priori pubblicato nel 1973 da Giovanni Argnani⁵ costituiscono a tutt'oggi il punto di partenza per qualsiasi ricerca sul Collegio faentino⁶ e sul rispettivo archivio. Anche se sotto taluni aspetti risultano alquanto datate e parziali, si tratta di pubblicazioni in gran parte basate su documentazione dell'archivio

¹ M. MAZZOTTI, *Note informative sugli archivi delle chiese collegiate della Diocesi di Faenza-Modigliana* in *Gli archivi delle chiese collegiate. Problemi e prospettive*. Atti del Convegno di Spezzano, 4 settembre 2001, e di Ravenna, 5 ottobre 2001, a cura di E. ANGIOLINI, Modena, 2002, pp. 271-272, 278-279, 281-283.

² *Le costituzioni del Collegio dei Parrochi di Faenza dal 1300 al 1600. Con appendice di documenti*, a cura di A. GUERRA, Faenza, 1924. Molto importante è l'appendice documentaria, con edizione di fonti provenienti dall'archivio collegiale.

³ A. MARCHETTI, *Cronotassi dei parroci della città e borghi di Faenza con introduzione storica sulla città*, Bologna, 1927.

⁴ *Per la controversia promossa dal vicario parrocchiale di S. Abramo dell'Ordine dei Frati Domenicani contro il Ven. Collegio dei Parrochi di Faenza*, Faenza, 1941, quasi interamente basata su materiale d'archivio.

⁵ G. ARGNANI, *I priori del ven. Collegio dei Parroci di Faenza*, Faenza, 1973.

⁶ In due dei tre blasonari faentini conservati presso la Biblioteca Comunale di Faenza (*Blasonario Tassinari*, tavola VIII; *Blasonario Calzi*, pag. 37) si trova uno stemma del Collegio dei Parroci, consistente in uno scudo in campo rosso con cinque croci bianche borchiate in oro agli estremi. Al momento non si sa quale interpretazione fornire, anche perché in entrambi i repertori araldici non è riportata la provenienza e durante la rapida ricognizione dell'archivio collegiale non ne è stata trovata traccia alcuna.

collegiale e ad esse si rimanda per l'approfondimento di quanto successivamente esposto.

Alcuni eruditi del XVII secolo⁷ hanno creduto che il Collegio dei Parroci di Faenza sia stato fondato intorno alla metà del secolo X dal vescovo Paolo, lo stesso che istituì il Capitolo dei canonici. Si tratta di una supposizione motivata dalla presenza del suo nome nell'elenco dei suffragi collegiali, anche se fra quelli che si celebravano per conto della Cattedrale di San Pietro e non per altre parrocchie partecipanti al Collegio. Il richiamo al vescovo Paolo è ritenuto poco credibile da parte degli storici recenti e pare inteso a conferire al medesimo Collegio una sorta di "pari dignità" nei confronti del Capitolo della Cattedrale, costante antagonista nella vita pastorale cittadina e nella gestione di lasciti e benefici. Tuttavia, se si considera quanto sia dibattuta l'esistenza di istituzioni collegiali in altre città ancora prima del secolo XI, la congettura pare degna di maggiore considerazione, se non altro perché l'origine del Collegio dei Parroci faentino nella sua primitiva articolazione è incerta e la perdita di gran parte della documentazione medievale non permette di conoscere cosa effettivamente sia avvenuto in città fra X e XI secolo. Stando alla famosissima, e per taluni aspetti enigmatica, carta capitolare del 23 aprile 1045⁸, si può ipotizzare la presenza in città di edifici di culto diversi dalla cattedrale intorno alla metà del X secolo. In quell'atto essi vengono definiti «monasteria», termine che ha sempre intrigato gli eruditi locali fino agli ultimi decenni, quando Giovanni Lucchesi ne ha confermato un uso antichissimo in area ravennate per designare una chiesa retta da un solo presbitero⁹. Certo è che la nascita di una forma associativa fra i cappellani delle chiese urbane e suburbane va inquadrata nel passaggio dalla città "vescovile" a quella "comunale", caratterizzato in Faenza dalla formazione di una società dinamica sempre più affrancata dal potere episcopale, da un'irreversibile crescita demografica e da un consequenziale ampliamento urbanistico. Uno sviluppo che si tradusse anche nella nascita di nuove esigenze pastorali, che, a loro volta, produssero una lievitazione degli edifici di culto. Anche se la responsabilità della cura

⁷ Si cita per tutti G.C. TONDUZZI, *Historie di Faenza [...] dedicate all'eminetiss. e reverendiss. signore card. Rossetti vescovo di detta città*, In Faenza, per Gioseffo Zarafagli, 1675, ed. anastatica Bologna, 1967, («Historiae urbium et regionum Italiae rariores», 55), pp. 16, 145.

⁸ Del documento sono disponibili diverse edizioni. La più recente, che tuttavia non chiarisce le diverse problematicità interpretative, è quella in M. MAZZOTTI, *Le pergamene dell'Archivio Capitolare di Faenza dalle origini alla metà del sec. XII*, tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia medievale, a.a. 1989/1990, vol. 1, pp. 1-11.

⁹ G. LUCCHESI, *Per una vita di San Pier Damiani. Componenti cronologiche e topografiche*, in *Studi su San Pier Damiani nel IX centenario della morte*, Cesena, 1972, vol. I, p. 163.

d'anime della città rimaneva ancora formalmente demandata ai canonici della Cattedrale, il sorgere di queste nuove chiese dette «cappellae» e affidate a un «cappellanus» fu talmente rapido che ben presto si associarono fra loro, formando quattro «congregationes», rette da un «primicerius» e chiamate (dopo alcuni cambiamenti nelle primitive denominazioni) di S. Emiliano, S. Salvatore, S. Croce e S. Bartolomeo. L'appartenenza ad una congregazione pare non avvenisse sulla base del quartiere di ubicazione della chiesa, ma secondo altri criteri al momento ancora sconosciuti. Le carte capitolari del 10 agosto 1155 e dell'8 dicembre 1159 già testimoniano di una loro disponibilità patrimoniale, mentre altre del 24 luglio 1192, 8 luglio 1236 e 10 gennaio 1253 ci informano dei rapporti con i canonici, ancora da indagare nella loro complessità¹⁰. L'atto del 1253 costituisce pure la prima menzione di un «Conventus» unitario delle quattro congregazioni, anche se non sappiamo quando e come i parroci si associassero in un unico ente. Al 1337 risale l'approvazione delle prime costituzioni conosciute¹¹, prima di una serie che giunge fino alle attuali. Numerose sono le presenze del Collegio dei parroci nelle carte faentine dei secoli XIII-XV¹², che descrivono il consolidarsi di un'ingente dote patrimoniale, il ricevimento di lasciti ed elemosine per celebrazioni di suffragi e uno stato di pressoché permanente antagonismo con i canonici, anche quando costoro perdettero l'esclusività della pastorale all'interno della mura cittadine. Non mancano menzioni curiose, come ad esempio quella dell'11 dicembre 1497 in cui i parroci, radunati nella sacrestia della Cattedrale, trovandosi in tempo di pestilenza e temendo il propagarsi del morbo nelle loro chiese, delegarono a un monaco camaldolese le proprie cure d'anime e pure di «subministrare sacramenta infectis pestifero morbo et curare»¹³. Al contempo sarebbe molto importante appurare perché nel corso del XV secolo il Collegio dei Parroci Urbani sia definito talvolta «Convento dei preti di San Pietro», che è il titolare della cattedrale e con la quale esisteva una netta separazione pastorale e patrimoniale.

La riorganizzazione giuridico-amministrativa di tutti gli enti ecclesiastici in età tridentina, interessò anche il Collegio faentino. Il 7 gennaio 1536 esso avanzò un'istanza a Paolo III affinché lo erigesse «de novo», approvandone le regole ed elargendogli le necessarie garanzie¹⁴. Il 27 maggio 1555 Paolo IV confermò le concessioni del predecessore ed eresse canonicamen-

¹⁰ Trascrizioni di questi documenti sono disponibili in *Le costituzioni del Collegio dei Parrochi di Faenza*, cit., pp. 51-58.

¹¹ *Le costituzioni del Collegio dei Parrochi di Faenza*, cit.

¹² Una panoramica di tali fonti è desumibile dallo *Schedario faentino* di mons. Giuseppe Rossini (1877-1963), conservato presso la Biblioteca Comunale di Faenza.

¹³ Biblioteca Comunale di Faenza, *Schedario faentino*, alla data.

¹⁴ *Le costituzioni del Collegio dei Parrochi di Faenza*, cit., pp. 84-88.

te il Collegio con la bolla *Rationi congruit* (che, pertanto, deve considerarsi come una sorta di seconda “fondazione” dello stesso)¹⁵. È risaputo come, al tempo della Controriforma, la Parrocchia venisse considerata come l’“unità di base” per il controllo della popolazione e per il generale rinnovamento ecclesiale e anche la riorganizzazione del Collegio dei Parroci faentino può essere inquadrata in tale prospettiva, dal momento che la bolla di Paolo IV giunse in un momento in cui a Faenza era in atto una dura reazione alla diffusione delle dottrine luterane, che richiedeva, fra l’altro, riforme giuridiche e pastorali¹⁶.

Nel 1597 papa Clemente VIII, con il decreto *Decet romanum pontificem*, accolse la richiesta dei parroci di soddisfare in un’unica chiesa gli obblighi legati e la celebrazione delle liturgie comunitarie, che fu individuata in quella di S. Stefano (allora ubicata nell’attuale corso Mazzini), dove il Collegio si insediò nel 1601.

Durante i secoli XVII-XVIII il Collegio dei Parroci, ricordato in tutti gli atti sinodali e visite pastorali, svolse un ruolo protagonista all’interno della rete socio-economico che legava gli enti ecclesiastici – quali il Vescovado, il Capitolo, il Seminario, gli ordini religiosi, le confraternite, il Monte di Pietà – all’aristocrazia locale nella gestione delle proprietà fondiarie. Era il grande sistema delle rendite e dei benefici, dei lasciti e dei legati, dei censi e delle decime, e che, per quanto riguarda i parroci, si estendeva alla celebrazione degli anniversari dei benefattori. Era pure il periodo delle eterne diatribe con il Capitolo ed altri enti religiosi, non solo sulle precedenze nelle processioni e nei sinodi, sui privilegi e gli abiti corali, ma anche su ben più complesse questioni patrimoniali, come risulta dall’ampia pubblicistica a stampa riscontrata un po’ ovunque nell’archivio. Nella raccolta degli atti dei nove sinodi convocati dal cardinale Carlo Rossetti, vescovo di Faenza dal 1643 al 1681, risulta che i parroci urbani nominavano da quattro a sette esaminatori sinodali¹⁷ e ciò a conferma dell’elevato livello culturale dei propri membri, in gran parte provenienti dai ceti cittadini più abbienti e in possesso di una solida formazione giuridica.

Una diminuzione dell’accumulo dei legati si verificò a partire dal 1674, quando fu aperta al culto la chiesa del Suffragio, l’attuale chiesa di Santo Stefano. Da una *Tabella degli obblighi del Collegio de’ Parochi della Città di Fa-*

¹⁵ *Ibidem*, pp. 91-97.

¹⁶ Anche se nel frattempo si sono sviluppate nuove metodologie di ricerca e sono emersi ulteriori documenti, la migliore descrizione di quelle vicende rimane in F. LANZONI, *La Controriforma nella città e diocesi di Faenza*, Faenza, 1925.

¹⁷ *Constitutiones dioecesanæ quotquot in novem Synodis sancitæ sunt ab eminentiss. et reverendiss. D.D. Carolo [...] Card. Rossetto [...], Faventiæ, ex Typographia Iosephi Zaraphal- lii, 1676* (pp. 101, 8, 23, 11, 24, 16, 41, 14, 259)

enza del 1768¹⁸ risulta che essi erano tenuti a soddisfare annualmente ancora 151 anniversari con le relative ufficiature e con la celebrazione di 3322 messe, come pure a presenziare alle pubbliche processioni, che erano ben 19 (viene poi specificato che dal vescovo Cantoni furono ridotte a nove).

L'8 gennaio 1798, essendosi il parroco di Santo Stefano trasferito nella vicina chiesa del Suffragio da poco assegnata alla Confraternita di San Sebastiano, il Collegio seguì il curato nella nuova sede¹⁹ e tenne la prima riunione nell'oratorio di quella confraternita il 15 gennaio. Da allora in tale oratorio si svolgono le assemblee comunitarie. Il 3 luglio dello stesso anno si giunse alla soppressione e all'incameramento dei beni. Seguì un periodo alquanto caotico, non solo perché durante i brevi lassi di tempo in cui le truppe francesi furono cacciate i parroci rientrarono in possesso dei loro beni, ma soprattutto in virtù della concentrazione in periodo napoleonico delle ventisette parrocchie urbane in sole quattro chiese (appartenenti alle sopresse congregazioni religiose, in quanto più capienti), oltre alla cattedrale.

Con il ripristino della sovranità pontificia, le cose non furono più le stesse non solo per il Collegio dei Parroci, ma anche per le parrocchie cittadine, che si ritrovarono ridimensionate nel numero e nel patrimonio. Il mutato contesto venne regolamentato da papa Leone XII, che, con il decreto del 22 gennaio 1824 (recepito con decreto vescovile del 20 novembre)²⁰ stabilì non solo quali parrocchie non dovessero essere più riaperte al culto, ma soprattutto ricostituì il Collegio faentino (e questa si può considerare una sorta di terza "fondazione"), fissandone la dote mediante assegnazione delle rendite appartenenti alle parrocchie sopresse. Su queste basi il Collegio è giunto fino ai nostri tempi. Negli atti sinodali del 1948, ultimo di quelli anteriori al Concilio Vaticano II, un apposito capitolo è dedicato al Collegio dei Parroci e vi si accenna alla costante approvazione episcopale delle costituzioni, all'elezione biennale del priore e al fatto che esso sia di diritto il vicario foraneo della città²¹. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico e dei nuovi rapporti giuridici con lo Stato italiano, il Collegio dei Parroci è stato riconosciuto civilmente e si è dotato di nuove costituzioni e regolamento²² (atti che possono simbolicamente considerarsi come la sua quarta "fondazio-

¹⁸ Archivio del Collegio dei Parroci Urbani di Faenza, documento inserito all'interno del registro miscellaneo intitolato *Novo turno 1768*, senza segnatura.

¹⁹ Su questo edificio di culto si veda anche *Terzo centenario dell'attuale chiesa di S. Stefano in Faenza*, Imola, 1977.

²⁰ *Per la controversia*, cit., pp. 13-27.

²¹ *Synodus Dioecesis Faventina ab exc.mo Josepho Battaglia episcopo diebus XXI, XXII, XXIII octobris a. D. MCMXLVIII in Ecclesia Cathedrali celebrata*, Faenza, 1949, p. 29.

²² Del 25 ottobre 2003 è il decreto vescovile della loro definitiva approvazione: *Statuto e regolamento del Collegio dei Parroci Urbani di Faenza*, Faenza, [2003?]

ne”). Dopo lunghe controversie sono entrati a pieno diritto i parroci appartenenti agli ordini regolari e il Collegio si riunisce settimanalmente per la preghiera comunitaria e per il coordinamento di alcune iniziative pastorali e liturgiche nella città di Faenza.

Notizie sull'archivio

L'Archivio, come già detto, è ancora conservato presso la sede collegiale, nell'attuale chiesa di Santo Stefano. A dispetto dell'antichità del materiale custodito e dell'importanza che riveste per la storia ecclesiastica faentina è quasi completamente sconosciuto e rarissime risultano le consultazioni in tempi recenti. Poiché pare essersi persa ogni cognizione delle vicende pregresse e della propria struttura, la sua conoscenza deriva esclusivamente dalle quattro pubblicazioni citate all'inizio, che attingono tutte ed in diversa misura ai materiali archivistici. L'archivio versa in totale disordine e, anche se si tratta di un dato assai generico, occupa uno spazio di circa 12 metri lineari. A dispetto della confusione in cui giace, pare essere abbastanza integro e con materiali in buono o ottimo stato di conservazione.

Nel suo complesso è stimato in circa 270 unità, anche se risulta assai problematico quantificare un gran numero di fascicoli e carte sciolte. La sua documentazione spazia dal 1236 (seppure in copia) ai giorni nostri. Non esistono inventari, neanche sommari, e l'unico strumento descrittivo che si conosce è un elenco redatto nei primi decenni del secolo XX, talmente parziale e generico da non potersi neppure definire di consistenza e che, peraltro, risulta superato da interventi successivamente effettuati²³.

Scarsissimo risulta il materiale anteriore al secolo XVI e tale silenzio conferma la dispersione della documentazione più antica, che doveva essere ingente per via delle attività istituzionali e patrimoniali del Collegio. Al momento nulla sappiamo circa entità e modalità di tale perdita, verosimilmente già avvenuta agli inizi del XVI secolo, dal momento che i parroci nella supplica a Paolo III del 7 gennaio 1536 lamentano di non averne conoscenza («Retroactis temporibus, de quorum initio memoria hominum non existit»)²⁴. Dell'archivio primitivo ci sono pervenuti solamente tre registri, ancora ben conservati e, a nostro avviso, tutti di particolare rilevanza. Il primo²⁵ è il pic-

²³ Esso è pubblicato in MAZZOTTI, *Note informative sugli archivi delle chiese collegiate*, cit. pp. 281-283.

²⁴ *Le costituzioni del Collegio dei Parrochi di Faenza*, cit., p. 84.

²⁵ Non reca alcuna segnatura riconducibile alla numerazione assegnata nei primi decenni del XX secolo.

colo codice delle costituzioni, le più antiche di cui si abbia conoscenza, anche se alcuni vecchi storici affermano di averne viste altre di poco precedenti (che potrebbero essere confluite nelle seconde). Queste costituzioni, come già detto edite da Antonio Guerra nel 1924, furono presentate e approvate dal vescovo Giovanni Brusata nel 1337, come dichiarato nell'autentica notarile, e vennero successivamente integrate fino al termine del XVI secolo mediante aggiunte corroborate dall'intervento notarile. Il secondo²⁶ è il *Liber instrumentorum Conventus*, che raccoglie una settantina di atti notarili dal 1236 al 1506, in gran parte testamenti e compravendite, in copia o in originale. I 55 atti trascritti nelle prime 34 carte furono fatti copiare dagli originali per mandato del vescovo Stefano Benni, a cui furono presentati il 23 giugno 1373, come risulta anche in questo caso dalle autentiche notarili. Siamo in presenza del "pezzo" più importante dell'Archivio, se non altro perché alcuni atti risultano del tutto sconosciuti agli storici faentini, persino al Rossini²⁷. Antonio Marchetti, nella *Cronotassi* dei parroci, dichiara di essere stato il primo ad averlo scoperto, anche se qualcuno di essi è stato edito dal Guerra nell'appendice alle *Costituzioni*. Notizie di alcuni di questi atti si trovano pure in archivi di altre congregazioni religiose, dal momento che spesso i lasciti venivano elargiti ad una pluralità di enti. La presenza di innumerevoli dati inediti relativi alla storia faentina dei secoli XIII-XV invita ad uno studio più approfondito e alla trascrizione integrale di questa importante fonte. La terza unità dell'archivio antico²⁸ è un codice del XV secolo contenente le liturgie funebri di suffragio, in gran parte musicate. Esso contiene l'elenco dei benefattori del Collegio suddiviso per parrocchie, che, integrandosi con quelli redatti nel 1592 e nel 1620, costituisce un utilissimo repertorio di nominativi che permette di conoscere meglio la società faentina nei secoli XV-XVII.

Le serie archivistiche cominciano a configurarsi in maniera definita a partire dai primi anni del XVI secolo. Al 1507 risalgono infatti i primi «libri» amministrativi e con essi le prassi gestionali, che si riconoscono nei reciproci rimandi fra registri di diverse amministrazioni, nell'apposizione di segni omogenei da parte dei singoli amministratori e nell'identificazione dei medesimi registri mediante lettere maiuscole²⁹. Si tratta di una contabilità complessa e in continua evoluzione, ma pur sempre ben ordinata e certificata. Un opuscolo sulle «possidenze» del Collegio stampato nel 1765 in occa-

²⁶ Segnatura numerica dei primi decenni del XX secolo «24».

²⁷ Nessuna menzione è stata rinvenuta nello *Schedario faentino*, cit..

²⁸ Segnatura numerica dei primi decenni del XX secolo «52».

²⁹ Tali registri, uniformandosi all'assai consolidata prassi dell'archivistica dei secoli XVI-XVII, presentano spesso legature di pregio o vistosi frammenti pergamenei.

sione di una controversia giuridica³⁰, elenca con una certa minuziosità le prime pratiche gestionali con le relative unità archivistiche. Risulta che agli inizi del XVI secolo i proventi del Collegio venivano depositati in una «cassa denominata archivio, che tenevasi nel Monte di Pietà di Faenza», da cui venivano periodicamente estratti per essere reinvestiti. Non è chiara questa omonimia fra cassa e archivio, ma è certo che il Collegio dei Parroci presso il Monte di Pietà non vi custodisse solamente i propri beni, ma lo stesso archivio. Ciò è confermato da una *Nota delli libri et scritture che [...] levassimo del archivio del Santo Monte et le metessimo nel nostro archivio di San Stefano con li bollettini con numero* datata 12 ottobre 1620, che elenca in sette facciate tutta la documentazione allora esistente³¹. I «bollettini con numero» a cui alludono gli esattori potrebbero essere quei cartellini recanti una brevissima intitolazione, incollati nel margine inferiore della prima carta in modo da essere visibili nel taglio inferiore e ancora oggi riscontrabili in alcuni registri. Tale *Nota* è al momento la prima notizia certa dell'esistenza dell'archivio collegiale dopo l'insediamento stabile nella chiesa di Santo Stefano nel 1601.

Anche l'archivio del Collegio dei Parroci faentino fu interessato dagli sconvolgimenti accaduti in età napoleonica, ma, a differenza di quelli di altre corporazioni religiose e confraternite, sorprende la scarsità del materiale confiscato, nonostante si trattasse di un ente patrimonialmente ben dotato, per il quale sussisteva l'interesse a raccogliere quanta più documentazione possibile. Infatti, i registri che hanno seguito l'*iter* tradizionale dei fondi archivistici ecclesiastici faentini (una prima concentrazione a Faenza in un luogo ancora imprecisato, il trasferimento nell'archivio demaniale di Forlì, la restituzione alla Biblioteca Comunale di Faenza nella seconda metà del XIX secolo e il recente versamento alla Sezione di Archivio di Stato³²) sono soltanto sei. Al riguardo occorre segnalare come le segnature riportate dal Bonaini in occasione del suo celebre censimento degli archivi emiliano-romagnoli si ritro-

³⁰ *Summarium. Provenienza delle possidenze del Collegio de' Signori Parochi di Faenza*, Archivio del Collegio dei Parroci Urbani di Faenza, inserito all'interno del registro miscelaneo intitolato *Novo turno 1768*, senza segnatura.

³¹ Archivio del Collegio dei Parroci Urbani di Faenza, registro senza segnatura, cc. 76-80.

³² Alcuni tentativi di ricostruzione delle vicende dei fondi archivistici faentini si riconoscono in G. RABOTTI, *Vicende vecchie e recenti del "Diplomatico" faentino*, «Studi romagnoli», XLI (1990), pp. 75-111 e M. MAZZOTTI, *Proposte di ricerca per una storia dell'archivistica e dell'erudizione faentina*, «Torricelliana. Bollettino della Società Torricelliana di scienze e lettere», 50 (1999), pp. 23-48. Si veda anche M. MAZZOTTI, *Nota informativa sugli archivi delle confraternite della città di Faenza e sull'archivio dell'Arciconfraternita della B.V. delle Grazie di Faenza*, in *Condividere la fede. Archivi di confraternite dell'Emilia Romagna*. Atti del Convegno di Spezzano, 10 settembre 2009, a cura di G. ZACCHÈ, Modena, 2010, pp. 73-75.

vino ancora tutte nei registri oggi conservati in Sezione di Archivio di Stato, particolare che induce ad escludere dispersioni nel passaggio dalla sede forlivese a quella faentina³³.

Al momento della ricostituzione e della ricapitalizzazione del Collegio nel 1824, l'Archivio collegiale funse anche da piccolo archivio di concentrazione, venendovi depositati i materiali delle parrocchie di S. Nicolò e San Biagio, soppresse al fine di trasferire i loro beni alla neo ricostituita massa collegiale (i registri relativi all'amministrazione dei sacramenti confluirono nelle parrocchie che ne ereditarono la cura d'anime).

L'archivio collegiale non pare abbia subito conseguenze al tempo delle soppressioni sabaude, ma resta da chiarire la presenza saltuaria e apparentemente priva di qualsiasi nesso logico in alcuni registri (anche fra i più antichi) di annotazioni e segnature dell'Ufficio del Registro di Faenza del 1859, proprio a ridosso del passaggio dalla sovranità pontificia all'annessione al Regno di Sardegna.

Nei primi decenni del secolo XX l'archivio fu oggetto di ripetute attenzioni sicuramente da parte di don Antonio Guerra e don Antonio Marchetti che vi attinsero per i loro studi sulle costituzioni collegiali e sulla cronotassi dei parroci. Si può affermare che la documentazione, in precedenza utilizzata precipuamente per corroborare liti e controversie, sia stata scoperta come "archivio" e come "fonte storica" proprio in tali frangenti. Al momento non è ancora possibile distinguere gli interventi dei due sacerdoti, ma è assodato che la documentazione sia stata tutta attentamente esaminata, come comprovano le tante sottolineature e notazioni a matita presenti ovunque. Il loro rimaneva un approccio prevalentemente storico e non archivistico, ragione per cui i registri vengono citati nelle loro pubblicazioni in maniera non contestualizzata. Tuttavia al medesimo periodo e ai medesimi personaggi si tende ad attribuire l'applicazione sul piatto anteriore della legatura di una grande etichetta a stampa, una numerazione dei registri mediante l'apposizione di targhette sul dorso e la redazione del già citato inventario sommario che recepisce tale numerazione³⁴. Vi vengono descritti 60 registri e 2 buste (di altre dieci compare solo il titolo), ma senza qualsiasi nesso e con un'enorme genericità. Tale successione numerica fu in parte stravolta in occasione di ulteriori interventi, ma al contempo venne estesa anche ad altri registri. L'autore di queste ultime operazioni pare riconoscersi in mons. Giovanni Argnani, che, in qualità di parroco di Santo Stefano fu custode gelosissimo dell'archivio dagli anni Cinquanta fino alla morte, avvenuta nel 1998. Fatto sta che una serie di inter-

³³ Tali segnature sono 2572-2576: F. BONAINI, *Gli archivi delle Provincie dell'Emilia e le loro condizioni al finire del 1860*, Firenze, 1861, p. 242.

³⁴ Si veda nota 23.

venti fra loro non coordinati ha snaturato qualsiasi tentativo di sistemazione e a tutt'oggi l'archivio è privo di ordinamento³⁵.

Un'indicazione di consistenza assai generica dell'Archivio del Collegio dei Parroci di Faenza è la seguente³⁶:

Costituzioni antiche;

Liber instrumentorum Conventus;

Libro delle ufficiature;

Scatola con 15 bolle pontificie dei secoli XVI e XVII;

Atti delle sedute collegiali, 1578-1983, 12 unità;

Libri degli anniversari dei benefattori, secolo XIV-1620, 3 unità;

Vacchette delle puntature, 1825-1968, 6 unità;

Vacchette per la celebrazione di Messe, 1655-1993, 23 unità;

Registri di amministrazione, 1507-fine secolo XVIII, 32 unità;

Registri di amministrazione, secoli XIX-XX, 50 unità circa;

Recapiti di amministrazione, secolo XIX, 52 piccoli mazzi di carte ripiegate;

Documentazione varia, secoli XVIII-XX, 36 scatole;

Registri provenienti dalle sopresse parrocchie di S. Nicolò e S. Biagio, secoli XVII-XVII, 30 unità;

Registri vari, secoli XVII-XX, 20 unità circa;

Materiale vario della seconda metà del XX secolo privo di qualsiasi unità di condizionamento.

³⁵ Non si dimentichi, infine, quello che può definirsi "l'archivio fuori dall'archivio", riferendosi non tanto ai registri confluiti presso la Sezione di Archivio di Stato di cui si è già detto, ma alla copiosa documentazione conservata presso l'Archivio Diocesano, Capitolare, Notarile e di altri enti ancora, per la quale ancora manca una ricognizione attendibile.

³⁶ È doveroso un ringraziamento al parroco della Cattedrale don Ugo Facchini, che, anche a nome del Collegio dei Parroci, ha consentito l'accesso all'Archivio Collegiale.

Il fondo archivistico del “Convento de’ Parrochi Conventuali di Ferrara” nell’Archivio Storico Diocesano

Se un giudizio complessivo può essere formulato già in partenza sull’istituzione di cui qui si parla, ossia dell’aggregazione di parroci della città e dei suoi borghi a Ferrara, non si può che sottoscrivere a quanto assodato da Antonio Rigon, trattando di parallela istituzione padovana, con valutazioni estensibili peraltro a numerosi altri casi analoghi: «la congregazione del clero cittadino in cura d’anime si andò configurando come organismo di difesa economica, confraternita per la salvezza dell’anima, associazione di suffragio e di mutua assistenza, sodalizio nel quale il clero curato maturò una forte coscienza associativa e un robusto spirito di corpo, affermando la propria identità e la dignità della propria missione»¹.

L’avviarsi a Ferrara di una aggregazione presbiterale cittadina, la cui presenza almeno indiziale, secondo un denso studio di mons. Samaritani del 1978, risale addirittura al X secolo, si presenta con una caleidoscopica articolazione e con un successivo cangiante percorso: di personaggi, di situazioni, di normative, di prassi². Quanto qui si verrà dicendo, sarà poco più che un’ap-

¹ A. RIGON, *Clero e città. «Fratalea capellanorum», parroci, cura d’anime in Padova dal XII al XV secolo*, Padova 1988 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, XXII), p. 262; 273-352, per l’edizione degli statuti della *fratalea*: ma tutto lo studio va tenuto presente. Si veda inoltre Id., *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell’Italia settentrionale: il problema delle fonti*, in *La parrocchia nel Medioevo: economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. PARAVICINI BAGLIANI e V. PASCHE, Roma 1995 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 53), pp. 3-25. Si rimanda poi alla rassegna recentissima offerta da G. ROCCA, *Per un primo censimento delle associazioni sacerdotali in Italia dal Medioevo ad oggi*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 64 (2010), pp. 397-517; a p. 403 per Ferrara.

² Ci si riferisce allo studio di A. SAMARITANI, *Circoscrizioni battesimali, distrettuazioni pastorali, congregazioni chiericali nel medioevo ferrarese*, «Analecta Pomposiana», 4 (1978), 139-74, per la parte dedicata appunto al *conventus* e alle congregazioni chiericali; il medesimo studio, sempre per la parte che qui interessa, risulta poi riedito: Id., *Il «conventus» e le congregazioni chiericali di Ferrara tra analoghe istituzioni ecclesiastiche nei secoli X-XV*, in Atti del Convegno di Parma, «Ravennatensia», 7 (1978), pp. 159-202; alle pp. 193-202 si ha un’Appendice – non compresa nel precedente studio – con la seguente documentazione: Regesti di atti del «Conventus»; Elenco di arcipreti del *Conventus* nei sec. XIV-XV; Elenco di massari-sindaci nel sec. XV. Si avverta che le citazioni rimandano a quest’ultimo studio, del quale si presuppone la conoscenza, dato che in questo mio breve intervento si ha poco più che un’appendice documentaria a quanto già edito (alla n. 33, si avverta che l’autore dello

pendice a quanto scritto dallo Studioso e se ne presuppone la conoscenza, limitando pertanto all'essenziale i rimandi al citato studio. Per il mio dire, qui, mi sento quasi in obbligo di partire dal 1278: a tale data, infatti – esattamente all'8 dicembre –, risalgono le costituzioni del *conventus presbiterorum civitatis Ferrariae*; si avverta che questa, anche in seguito di tempo, sembra essere la più usitata dicitura identificativa dell'istituto. Si tratta di un testo che ebbe l'onore di essere pubblicato nel 1742 dal Muratori nelle sue *Antiquitates*³: il documento, come Muratori stesso avverte, gli era stato trasmesso dall'erudito canonico settecentesco Giuseppe Antenore Scalabrini⁴. Questi, per parte sua, ne offre la trascrizione in uno dei suoi numerosissimi manoscritti, non senza puntualmente avvertire: «Ex scripturis Venerabilis Conventus Parochorum Civitatis Ferrariae desumptum»⁵. Queste costituzioni ebbero infine l'occasione di una nuova edizione nel 1808, ad opera dell'abate Giuseppe Manini Ferranti, che le inserì nel suo *Compendio storico*, constatando in premessa come

studio ivi citato è Luigi Pesce e non – ovviamente – Ludovico Barbo). All'argomento il Samaritani ha poi dedicato rapide note, sotto il titolo di “L'associazionismo religioso e corporativo del clero” in Id., *La Chiesa di Ferrara tra pieno e basso medioevo (secc. VIII-XIV)*, in A. BENATI - A. SAMARITANI, *La chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio. I secoli IV-XIV*, Ferrara 1989, pp. 50-52; più esteso quanto si ha in Id., *Una Diocesi d'Italia: Ferrara nel cinquantennio in cui sorse l'Università (1348-1399)*, Ferrara 1991 («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Atti e memorie», s. IV, vol. VIII), 183-95: la trattazione è sotto il titolo “Conventus presbyterorum e clero cittadino non curato”.

³ LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, VI: *Dissertatio* 74, Mediolani 1742, coll. 433-40.

⁴ Questa l'avvertenza: «eas [scil. Constitutiones factae a Parochis Civitatis Ferrariensis pro suae Congregationis regimine] enim exerere possum descriptas per amicissimum virum atque alibi laudatum, Josephum Antenorem Scalabrinum, Rectorem Ecclesiae Sanctae Mariae in Bucco, sive de Bucho»: *ibidem*, coll. 433-34. Al contributo scalabriniano per le *Antiquitates* rende atto lo stesso Muratori nel suo epistolario: «Già sono in Milano le mie *Antiquitates Italicae*, vicine ad essere messe sotto il torchio. Tuttavia le di lei grazie arrivano a tempo per trovarvi luogo»: così il Muratori a Scalabrini, il 19 novembre 1737, come si ha in P. ROCCA, *La corrispondenza Scalabrini – Muratori*, in *Studi muratoriani*, parte prima, Rovigo 1950-1951 («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Atti e memorie», V), p. 159; un altro riferimento si può vedere sotto la data del 30 maggio 1732: *ibidem*, p. 117.

⁵ Ferrara, Biblioteca Comunale Ariosteana, ms. cl. I, n° 459: GIUSEPPE ANTENORE SCALABRINI, *Copie di scritture estratte in massima parte dall'Archivio del Capitolo di Ferrara*, Quaderno VII, cc. 1r-5r (119r-23r, secondo la nuova cartulazione). Per il contenuto complessivo del manoscritto settecentesco, si veda A. CHIAPPINI, *Catalogo dei manoscritti di G. A. Scalabrini conservati presso la Biblioteca Comunale Ariosteana di Ferrara e loro descrizione*, in *Giuseppe Antenore Scalabrini nel secondo centenario della morte*. Incontro di studio tenuto nella Sala del Consiglio Comunale di Ferrara (11 dicembre 1976), Ferrara 1978 («Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Atti e memorie», s. III, vol. XXV), pp. 210-15 (212, per il nostro documento con l'avvertenza qui sopra riportata)

nessuno «degli nostri Storici siasi preso il pensiero di renderle pubbliche nelle loro Opere»; con in più la motivazione che «contengono elleno certe determinazioni, le quali non solo appalesano lo spirito caritatevole di que' Parrochi, ma toccano ancora certi oggetti, che possono interessare la curiosità degli eruditi nostri Ecclesiastici, e singolarmente intorno al copioso numero delle Chiese Parrocchiali in tempo a noi sì lontano»⁶. Proprio il "copioso numero" delle chiese pare il vero motivo che ha spinto il Manini Ferranti a offrire una "nuova edizione", tenuto conto del denso apparato di note apposte a illustrazione delle singole chiese, i cui titolari hanno riscontro nel documento.

Il quale documento risulta, purtroppo, scomparso, almeno già alla data del 1825, anno della stesura del grande repertorio generale dell'Archivio dei Residui ad opera dell'archivista Pietro Garvagni⁷, mentre ancora appariva presente in un indice dell'Archivio del Convento del primo Ottocento, dove così è esplicitamente indicato: «Rotolo in pergamena, che contiene li primi statuti della Reverenda Congregazione de' Parochi Conventuali di Ferrara. Codice pregevolissimo»⁸. Assai precedentemente, nell'inventario del 1 gennaio 1521, pare essere segnalato cumulativamente, insieme ad altro materiale, ma riesce difficile precisare ulteriormente il pezzo tra le «Bulle quinque continentes statuta tam antiqua quam moderna dicti conventus quarum tres sunt bullate, videlicet: una cum lata et due cum cera»⁹. Si avverta che l'inventa-

⁶ GIUSEPPE MANINI FERRANTI, *Compendio della storia sacra e politica di Ferrara*, II, Ferrara 1808, pp. 171-204 (170, per il testo riportato).

⁷ Per il richiamato indice del Garvagni, si tratta di PIETRO GARVAGNI, *Repertorio generale dell'Archivio dei Residui*, ms. del 1825, pp. 197-99, per tutto il fondo. Complessivamente, per l'Archivio Storico Diocesano e per il repertorio citato, si rimanda a D. BALBONI, *L'archivio dei «Residui ecclesiastici» in Ferrara*, ora in Id., *Anecdota Ferrariensia*, II, Città del Vaticano 1977, pp. 202-12; più in generale si veda *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, III, a cura di V. MONACHINO, E. BOAGA, L. OSBAT, S. PALESE, Città del Vaticano 1998 («Archiva Ecclesiae», 40-41, 1997-1998), pp. 136-40. Per l'indice del fondo nel *Repertorio generale*, v. Appendice III, avvertendo che è stato posto tra parentesi quadre quanto appare scritto in matita, nel Novecento (anni Trenta?) con un'ultima aggiunta degli anni Ottanta.

⁸ Ferrara, Archivio Storico Diocesano, fondo Convento de' Parrochi Conventuali (d'ora in avanti il rimando sarà a: Parrochi Conventuali), 2/F: *Inventario de' documenti di I.a origine, mastri, registri, processi e scritture del Reverendo Collegio de' Parochi di Ferrara*, c. 2v; si veda più dettagliatamente SAMARITANI, *Il «conventus» e le congregazioni chiericali*, cit., p. 173, n. 54.

⁹ Parrochi Conventuali, 2/A, n° 26: *Inventarium instrumentorum*. Si veda Appendice I. Sotto la dicitura presente nell'inventario cinquecentesco, potrebbero essere comprese le quattro bolle papali: rispettivamente di Innocenzo II (Laterano, 23 maggio 1139), di Adriano IV (Laterano, 3 luglio 1157), di Alessandro III (1159-1171) di Urbano II (Verona, 22 aprile 1186), per le quali si veda SAMARITANI, *Il «conventus» e le congregazioni chiericali*, cit., pp. 170 e 171.

rio cinquecentesco qui richiamato, a cui ci si riferirà anche in seguito, risulta così descritto nel sopra citato indice ottocentesco: «Inventario d'instromenti, catastri, privilegi, diritti e mastri d'entrata della Congregazione de' Parochi di Ferrara»¹⁰.

Una successiva stesura delle costituzioni si ha nel 1522: la promulgazione avviene nella sagrestia della chiesa di S. Stefano, risultando congregati sette rettori di chiese, con alla testa l'arciprete del convento don Ludovico Giocoli (*de Ioculis*) rettore di S. Apollinare; il testo ci è pervenuto e se ne offre la trascrizione in appendice¹¹. La nomina del Giocoli ad arciprete era avvenuta l'1 settembre del 1520¹²; il successivo 5 settembre venne confermata dal vicario capitolare don Giorgio Prisciani, essendo vacante la sede episcopale per la morte del cardinale Ippolito I d'Este (1503-1520)¹³; una nuova conferma venne data dal Prisciani, alla data del successivo 27 settembre, agendo come vicario generale *in spiritualibus* del nuovo vescovo il cardinale Giovanni Sal-

¹⁰ *Inventario de' documenti*, c. 3r; il 'titolo' apposto sulla copertina recita: *Stralcio dell'Archivio Generale della Congregazione de' RR: Parochi conventuali di Ferrara*.

¹¹ *Parrochi Conventuali*, 2/F, n° 27: *Statuti*; la coperta reca la data 1532 e la dicitura *Statuti della Reverenda Congregazione de' Parochi di Ferrara*. Si veda Appendice II. Il testo ci è conservato in due redazioni sostanzialmente identiche: una cartacea e una pergameneacea. La prima – di cui si offre qui la trascrizione – può considerarsi l'originale: essa reca diversi interventi correttivi puramente grafici e formali, i quali trovano poi riscontro nella redazione pergameneacea, stilata il 3 agosto 1571, conservata nella copia notarile del 6 febbraio 1580, non immune da preoccupazioni calligrafiche; questa reca alla fine una nota di approvazione da parte dei congregati alla data del 1571, i quali apportarono alcune poche aggiunte normative: questo testo è dato in appendice tra parentesi quadre. In SAMARITANI, *Il «conventus» e le congregazioni chiericali* (pp. 188 e n. 102 e 200), si dicono perduti questi «statuti ultimi pretridentini», mentre in nota si riporta la segnalazione dal citato inventario, ribadendosi la perdita del documento «avanti la redazione dell'*Indice* del Garvagni, del 1825». Questa la voce dell'*Inventario de' documenti*, c. 3r: «1522. Statuti e leggi del detto Reverendo Collegio de' Parochi; codice in pergamena, con indice volante»; in verità è stato indicato come indice il fascicoletto cartaceo con il regolamento nella prima redazione: equivoco forse motivato dal riutilizzo come copertina di un bifoglio pergameneaceo del sec. XV con testo giuridico.

¹² SAMARITANI, *Il «conventus» e le congregazioni chiericali*, pp. 199-200. Gli elettori, riuniti nella sacrestia di S. Stefano, riconoscono in don Ludovico Giocoli una persona «prudenter et honestam et expertam»; lo reputano pertanto «habilem idoneum et sufficientem ac inter eos de litterarum scientia vite ac morum honestate aliisque laudabilibus probitatis et virtutum suarum meritis multipliciter commendatum»; procedono infine alla nomina conferendogli, tra l'altro la «assignationem loci in prefata sacristia ecclesie sancti Stephani deputati pro domino archipresbitero dicti conventus»: *Parrochi Conventuali*, 1/B: *Secundum catalogum*, c. 122v.

¹³ *Ibidem*, c. 123r. Per il vescovo Ippolito I d'Este, si rimanda a M. MARZOLA, *Per la storia della Chiesa Ferrarese nel secolo XVI (1497-1590)*, I, Torino 1976, pp. 18-40; 28, per un cenno al Prisciani.

viati (1520-1550)¹⁴; al Giocoli, poi, in data 10 gennaio 1521, venne data piena assoluzione relativamente alla sua gestione degli interessi del convento come massaro, sindaco e procuratore e per il periodo dell'anno decorso¹⁵.

È da segnalare, per il complesso del corpus statutario del convento, l'edizione a stampa degli statuti che si ebbe infine nel 1686, con l'approvazione del cardinale Carlo Cerri (1670-1690)¹⁶. Si pone quasi all'inizio del Seicento, il progetto di assegnare al convento una titolazione confraternale – indizio questo di preciso orientamento devozionale in linea con il carattere religioso del secolo – avanzato dai sodali: esso trovò ufficiale approvazione dalla curia il 4 gennaio 1619, concludendosi così una pratica avviata fin dal 18 luglio 1613, nel corso dell'episcopato del cardinale Giovanni Battista Leni (1611-1627), nell'occasione esplicitamente rievocato, con il consiglio e sotto la protezione del canonico teologo Gaspare Levalori: la denominazione, decisamente analitica, doveva essere quella di “Confraternitas suffragiorum Passionis Domini nostri Iesu Christi nuncupata rectorum ac vicariorum perpetuorum parochialium civitatis Ferrarię et suburbium conventualium denominatorum ac aliorum fidelium uriusque sexus sub invocatione Divinę Miserationis”¹⁷. Questo programma – ma non risulta poi, di fatto, attua-

¹⁴ *Secundum catastrum*, c. 123r. Per il vescovo Giovanni Salviati, si rimanda a MARZOLA, *Per la storia della Chiesa Ferrarese*, cit., pp. 41-55.

¹⁵ I componenti il collegio, riuniti nella sagrestia di S. Stefano, dietro richiesta del Giocoli, attestano unanimemente aver egli reso «bonum idoneum et sufficientem computum ac bonam idoneam et sufficientem rationem [...] de et pro omnibus et singulis per ipsum dominum Ludovicum dicto conventui ac nomine ipsius conventus factis gestis habitis et receptis ac administratis per tempora retroacta quibus et per que ipse dominus Ludovicus fuit massarius syndicus procurator dicti conventus usque ad et per totum annum millesimum quingentesimum vigesimum proxime preteritum inclusive, et de omnibus et singulis introitibus ac pecuniarum rerum bonorum et aliorum quorumcunque quantitibus per ipsum dominum Ludovicum per tempora ipsa habitis exactis et ad eius manus perventis de pecuniis rebus et bonis ac caposoldis et introitibus dicti conventus quocunque et qualitercunque ac de omnibus et singulis contractibus acquisitionum venditionum et permutationum ac investiturarum»: *Secundum catastrum*, cc. 90v-91r, per tutto il documento.

¹⁶ *Constitutiones, seu Statuta Congregationis Parochorum Conventualium Civitatis Ferrarię*, Ferrarie 1686; nella premessa del Cerri si fa riferimento alla lettera apostolica di Paolo V, datata Roma 17 ottobre 1619, con cui si dichiarava «licere constitutiones antiquas, non solum moderare, sed etiam de novo alias edere», intervenendo l'approvazione del vescovo (*ibidem*, pp. 3-4).

Per l'episcopato del cardinale Cerri, si rimanda a L. PALIOTTO, *Ferrara nel Seicento. Quotidianità tra potere legatizio e governo pastorale*, II, Ferrara 2009 (L'occhio di Ulisse, 3), pp. 101-13.

¹⁷ Per la documentazione, qui richiamata in forma estremamente sommaria, quale risulta in copia da atti autentici non più conservati, si veda *Parrochi Conventuali*, 2/A, n° 31: 1614. *Suppliche con rescritti d'accettazione nella Fratellanza di detta Congregazione Rev.ma*. Per

to – si colloca in un contesto temporale in cui si assiste all'avviarsi di altre forme aggregative del clero: come la "Compagnia della Buona Morte" sotto la protezione di S. Giuseppe (1621) e la congregazione dei «quarante fratelli sacerdoti, sotto la protezione della Beatiss. Vergine e delli Santi Quarante Martiri» 1618)¹⁸.

È nella prima metà del Quattrocento, durante l'episcopato del beato Giovanni Tavelli da Tossignano (1431-1446)¹⁹, si ebbe una significativa "riforma" degli statuti. Ciò avvenne nel corso di una riunione capitolare del *conventus*, il 15 ottobre 1437, svoltasi alla presenza del vescovo, affiancato dal vicario Diotisalvi da Foligno, detto nell'occasione «famoso legum doctore et sacrorum canonum professore»²⁰: quasi a ribadire una competenza giuridica, forse necessaria nell'atto in cui si immettevano nel vecchio ordinamento spe-

l'episcopato del Leni, si veda PALIOTTO, *Ferrara nel Seicento*, pp. 35-46; per il canonico Levalori, si rimanda a E. PEVERADA, *Ricordi di s. Carlo Borromeo a Ferrara*, in *Pastorale e cultura nel Ferrarese prima e dopo l'erezione del Seminario (1584)*, Ferrara 1984 («Analecta Pomposiana», IX), 327-28, n. 16; si veda inoltre L. PALIOTTO, *Giovanni Fontana vescovo di Ferrara (1590-1611)*, Ferrara 2002, *passim*.

¹⁸ Per entrambe, Id., *Ferrara nel Seicento*, pp.241-43.

¹⁹ Per un recente sintetico profilo di questo santo vescovo con essenziale bibliografia, si rinvia a A. SAMARITANI, *Profilo di storia della pietà, spiritualità e devozione nella diocesi di Ferrara-Comacchio. Vicende, scritti, figure*, Reggio Emilia 2004 (La Chiesa di Ferrara-Comacchio tra spirito e arte, I), pp. 87-88 e 121, n. 5 (ma si vedano i frequenti rimandi nell'indice dei nomi); per un generale inquadramento della figura, si veda I. GAGLIARDI, *I Pauperes Yesuati tra esperienze religiose e conflitti istituzionali*, Roma 2004 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 77), *passim* secondo i rimandi nell'indice dei nomi; da ultimo si segnala D. FRIOLI, *Sulla tradizione manoscritta di Giovanni da Tossignano, vescovo di Ferrara (+1446): tra voci note e nuove acquisizioni di testimonianze*, «Bollettino del Museo Civico di Padova», 115 (2006), pp. 171-218,

²⁰ Il documento ci è conservato in trascrizione settecentesca: SCALABRINI, *Copie di scritture*, Quaderno XIV, cc. 23r-24v (308r-309v, nuova cartulazione). L'edizione si ha in G. FERRARESI, *Il beato Giovanni Tavelli da Tossignano e la riforma di Ferrara nel Quattrocento*, IV, Brescia 1969, pp. 219-22; 217-19, per la presentazione del documento, ripetuta identica *ibidem*, I, pp. 194-95. A integrazione dell'edizione del Ferraresi e per un'esatta comprensione dell'atto, va detto che, nel corso della riunione, seduta stante, viene presentato al vescovo come eletto dai convenuti – dei quali si offre di nuovo l'elenco e costituenti «ultra duas partes» – fra Mauro di Milano priore della chiesa urbana di S. Agata «in eorum et conventus predicti archipresbiterum eo quod ellapsus est annus in quo dictus dominus Dominicus [rettore di S. Stefano] fuit ultimus et immediatus ipsius conventus archipresbiter»; viene supplicato il vescovo di confermare l'elezione e di conferire «eidem omnem potestatem autoritatem arbitrium et bailiam aliis similibus archipresbiteris conventus per ipsum dominum episcopum et suos precessores dari solit(a) et consuet(a)»; appurato «quod dictus dominus frater Maurus archipresbiter electus et nominatus ut supra ad huiusmodi archipresbiteratus officium persona est idonea sufficiens et habilis ad perficiendum onus dicti officii»; il vescovo «admi-

cifiche varianti e vere e proprie novità. Si evidenziano pertanto alcuni punti: risulta, intanto, accentuata la presenza del vescovo e il ruolo che egli pare assumere nella conduzione dell'istituto, ricercandosi la sua «licentia et auctoritate» anche per atti puramente amministrativi; il perno ambientale del convento sembra poi trasferito dalla sede tradizionale di S. Stefano all'*episcopatus* – cattedrale e palazzo vescovile – a partire dalla cassa, che deve essere posta nella sagrestia della cattedrale, sotto la custodia del canonico sagrista: le cinque chiavi devono essere affidate ai seguenti ecclesiastici che – per e nell'ordine con cui appaiono elencati – vengono a configurare quasi un nuovo assetto gerarchico dell'istituto stesso, dove al primo posto compare ora, addirittura, l'arciprete della cattedrale; seguono l'arciprete del convento, il notaio, il sindaco dei poveri di Cristo, il massaro del convento. È da sottolineare l'inserimento dell'istituzione dei poveri di Cristo, richiamata anche quando, nel caso di alcune multe per inadempienze, si prevede la distribuzione ai poveri della città: «distribuenda et dividenda pauperibus civitatis Ferrarie». Si ha qui un perdurante slargo caritativo, puntualmente e meglio organizzato – o burocratizzato? –, rispetto alle sobrie indicazioni già presenti negli statuti duecenteschi: né da enfatizzare né da sottovalutare nell'organizzazione conventuale: comunque particolarmente attiva nel corso del secolo XV²¹. Rimarchevole attenzione viene riservata all'ufficio del notaio, che nell'occasione è ser Urbano Rossetti (*de Rossetis*), cui compete anche il compito di salvaguardia dei beni e dei diritti del convento, oltre la compilazione dei catastri e la conservazione della relativa documentazione: «debeat dicta eorum iura, instrumenta ac catastra ordinare et compilare dirigere et reformare»; nel caso che il Rossetti rifiuti l'incarico o in caso di morte, il collegio dovrà eleggere «alium probum notarium dicte civitatis, qui sit idoneus et intelligens, bonus, doctus, peritus et expertus ad similia faciendum». Si direbbe che questa insistente e quasi preoccupata sottolineatura del ruolo del notaio sia in linea, in questo preciso momento, con quell'ordinamento di curia che vede impegnati sul fronte della cancelleria i vescovi ferraresi della prima metà del Quattrocento²².

sit recepit ac confirmavit et etiam ipsam electionem et nominationem legitime factam esse dixit); segue infine il giuramento del neoeletto.

²¹ Per una rapida segnalazione e cenni sommari alla documentazione sull'istituto per il periodo del Quattrocento, si veda E. PEVERADA, *La visita pastorale del vescovo Francesco Dal Legname a Ferrara (1447-1450)*, Ferrara 1982 «Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria». Monumenti, VIII), pp. 52-53 e n. 1.

²² Per questo aspetto e per l'assetto della curia vescovile del Quattrocento, va tenuto presente ID., *La «familia» del vescovo e la curia a Ferrara nel sec. XV*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*. Atti del VII Convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 sett. 1987), a cura di G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G.

In stretta connessione con l'attività notarile, va qui subito sottolineata la cura per l'archivio di cui si ha testimonianza in particolare nella nutrita serie dei libri contabili (*pro comptis*) quattro-cinquecenteschi – dal 1445 al 1525, con qualche brevissima interruzione –, oggi però non più presenti, dettagliatamente attestati nel citato inventario cinquecentesco. Esplicita sull'importanza dell'archivio e della documentazione in esso da conservare, è la nota con la quale si apre il *Primum catastrum* avviatosi nel 1512, dove trova spazio anche una rimembranza classica – *velis remisque* – dalle ciceroniane *Tusculanae* (3, 25):

«In Christi nomine, amen. Ecclesiarum ac locorum piorum iura vellis et remis (ut aiunt) æterna tueri innoxiaque servare sacrarum antistitum partes esse sapientes autumant ut eorum posteris ac successoribus non incognita non occupata et quasi deperdita relinquuntur neve ecclesie et divino cultui ob eorum tunc innopiam et debitis fraudentur obsequijs. Quo circa vultibus annis Salvatoris millesimo quingentesimo duodecimo: complura instrumenta diversorum contractuum, nova et vetera iurium conventus dominorum rectorum ecclesiarum parochialium civitatis Ferrarię in istud primum catastrum sic in presentia nuncupatum simul redacta fuere. Ad instantiam venerabilis in Christo patris domini Ludovici de Joculis presbiteri Ferrarie rectoris parochialis ecclesie Sancti Apolinaris civitatis Ferrarię et in hac parte in presentiarum syndici procuratoris ac massarii prelibati conventus: ne eorum aliqua ob vetustatem ad nichilum redigerentur et ut ad Summi Dei honorem ac in prefacto conventu successorum utilitate sine dispendio haberi uberiusque inspici valeant»²³.

Certamente il solenne annuncio del lavoro archivistico²⁴, posto in apertura del catastro, intende anche evidenziare il ruolo del massaro, Ludovico

M. VARANINI, II, Roma 1990 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 44), pp. 630-59, in particolare.

²³ Parrochi Conventuali, 1/A: *Primum catastrum reverendorum parochialium*, c. 1r; il manoscritto è riconoscibile nell'inventario del 1521 nel «Catastrum primum magnum copertum de morello continens instrumenta iurium dicti conventus».

²⁴ La cura per l'archivio nei primi decenni del Cinquecento, per quanto si è potuto constatare, emerge anche per altre istituzioni, come si può vedere in E. PEVERADA, *Il fondo archivistico cinquecentesco del santuario ferrarese della Madonnina*, in *Le vie della devozione: Gli archivi dei santuari in Emilia Romagna*. Atti della giornata di studi di Spezzano (3 settembre 1999) a cura di E. ANGIOLINI, Modena 2000 (Centro studi interregionale sugli archivi parrocchiali, 4), pp. 149-89; E. PEVERADA, *Il fondo archivistico della confraternita del Santissimo nella cattedrale presso l'Archivio Storico Diocesano di Ferrara*, in *Condividere la fede. Archivi di confraternite dell'Emilia Romagna*. Atti del convegno di Spezzano (10 settembre 2009), a cura di G. ZACCHÈ, Modena 2010 (Centro studi interregionale sugli archivi parrocchiali di Fiorano e Ravenna, 14), pp. 85-122.

Giocoli – già incontrato e benemerito, come si è visto, per la stesura del regolamento cinquecentesco²⁵ e, forse, anche per la redazione dell’inventario del 1521 – cui non si è esitato di affibbiare, niente meno, una titolatura episcopale; la medesima cura – e da parte del medesimo massaro cui, questa volta, si dà un più consono titolo di «venerabilis domini» – emerge nel calendario o libro memoriale degli anniversari, impostato un quinquennio più tardi:

«Ut defunctorum voluntas iuxta canonicas sanctiones inviolabiliter preficiatur et hi quos infrascriptum tangit negotium ignorantie velamine excusari nequeant. Ideo in hoc Kalendario seu potius memoriali notate sunt et in futurum notabuntur omnes et singule persone et earum nomina que nostro venerando ac sacro conventui rectorum ecclesiarum parrochialium alme civitatis Ferrarie ob reverentiam Jesu Christi pro animarum suarum salute et in suorum peccatorum remissionem elemosinas erogaverunt ac imposterum erogabunt, ut tam in earum vita singulis annis missam beate Marie virginis quam post mortem earum anniversaria perpetuis temporibus prefati conventus sacerdotes celebrent. Quod Kalendarium fuit transcriptum ex quodam alio Kalendario antiquo ob vetustatem deturpato et quasi corroso ad instantiam venerabilis domini Lodovici de Joculis presbiteri Ferrariensis rectoris parrochialis ecclesie Sancti Apolinaris civitatis Ferrarie ac prenominati nostri sacri conventus syndici ac etiam accedente consensu et voluntate patrum dicti conventus. Currentibus annis Salvatoris millesimo quingentesimo decimo septimo»²⁶. Data la citazione di questo documento, che apre ad uno degli

²⁵ Dove pure è sollecitata attenzione per la tenuta dei registri d’amministrazione da parte del *camerarius* e del *sindicus*. Si può qui riportare quanto prescritto nel cap. 38° degli statuti secenteschi, dove si tratta *De Archivio*. «Archivium Scripturarum Congregationis constituatur in illa Ecclesia Parochiali, cuius Prior Rector, aut Vicarius Perpetuus fuerit a Congregatione Massarius electus, qui teneatur inventarium omnium scripturarum, quæ apud se custodiendæ sibi consignabuntur, propria manu subscribere, et Capiti eiusdem congregationis, qui non fuerit Massarius, tradere custodiendum, ad effectum eas quoties contigerit Officium suum terminare, aut ab ipso deponi, novo Massario integre consignandi. Quod si Aliqua scriptura in eius minibus perijisse reperia<tur, si fuerit publicum Instrumentum, proprijs expensis illud relevare, si alia, ad omnia damna Congregationis ex eo capite provenientia teneatur»: *Constitutiones, seu Statuta Congregationis*, cit., pp. 37-38.

²⁶ Parrochi Conventuali, 5: *Libro memoriale*, c. 1r; il codice è così indicato nell’*Inventario de’ documenti*, c. 2v: «Elenco in pergamena d’uffici, messe, e nominativi de’ fedeli che li commisero, luoghi e mesi della loro celebrazione a peso de R.ndi Parochi tratto da altro antico codice»; testo dato con varianti in SAMARITANI, *Il «conventus» e le congregazioni chiericali*, cit., p. 199: perso, sì, il “codice antico” ma non l’elenco inventariato, ossia il *Libro memoriale*. Per Ludovico Giocoli – che il Samaritani pone nell’elenco degli arcipreti solo sotto il 1520 – è da sottolineare la cura per la sua chiesa di S. Apollinare, come è segnalato in FERRARESI, *Il beato Giovanni Tavelli da Tossignano*, cit., I, p. 270, n. 20 (non è purtroppo citata la fonte delle notizie).

aspetti preminenti dell'attività cultuale della associazione – ossia all'impegno del suffragio, segnatamente per i benefattori –, si possono subito qui indicare le chiese che vi figurano elencate per la celebrazione degli anniversari, seguendo l'ordine di comparsa nello stesso calendario: S. Stefano, S. Romano, S. Croce, S. Maria Nuova, S. Michele, S. Giustina, S. Giacomo in città, S. Agnese, S. Maria de Bucco, S. Clemente, S. Gregorio, S. Pietro, S. Salvatore, S. Apollinare, S. Tommaso, S. Martino, S. Giovanni di Casteltedaldo, S. Vitale, S. Biagio, S. Lorenzo, Ognissanti, S. Giovanni Evangelista nel Borgo Pioppa, S. Agata; i monasteri femminili di S. Antonio, di S. Agostino, di S. Silvestro, del Corpo di Cristo, di S. Rocco (aggiunta tarda); è da rimarcare l'assenza della cattedrale, dato che l'indicazione «Ad episcopatum» è decisamente tardiva e riguarda unicamente la celebrazione di suffragio per il mansionario Alfonso Signa rettore di S. Biagio²⁷.

Rimanendo – o tornando – al secolo XV, ancora una volta al periodo dell'episcopato del beato Giovanni, si segnala un documento del 21 novembre 1444 attestante il saldo di un debito di 523 lire soldi 6 e denari 6 di marchesini, contratto in più riprese dal vescovo con il convento: agiscono l'arciprete e il massaro del convento, rispettivamente don Angelo Trotti (*de Trottis*) rettore di S. Giustina e don Bartolomeo Gualandi (*de Gualandis*) rettore S. Giacomo in città²⁸. Potrebbe qui avere trovato soluzione, tra l'altro, un prestito di lire 200 di marchesini, contratto sempre dal vescovo, fin dall'ormai lontano 6 febbraio 1437, ma con richiamo ad altro analogo documento del 28 dicembre 1436 (1437, secondo lo stile ferrarese), essendosi fatto mallevadore il cardinale di S. Croce, Nicolò Albergati «domino suo singolari»²⁹. Anche in altri momenti, il santo vescovo di Ferrara risulta navigare economicamente in cattive acque: così alla data del 2 dicembre 1438, quando lo vediamo ancora alle prese con il convento per un debito di 50 lire di marchesini; per non dire dei ritardi con cui provvedeva agli onorari spettanti anche a suoi stretti collaboratori³⁰.

Relativamente ai due ufficiali del convento, qui sopra incontrati, se isolata risulta la comparsa di Angelo Trotti, già monaco olivetano, approdato fi-

²⁷ *Libro memoriale*, c. 59r.

²⁸ Ferrara, Archivio di Stato, Archivio Notarile Antico (in seguito ANF), *Not. L. Miliani*, matr. 100, II, 21.11.1444.

²⁹ ANF, *Not. M. Schivetti*, matr. 71, II, 6.2.1437. Per il beato Nicolò Albergati, si segnala il recente studio di R. PARMEGGIANI, *Il vescovo e il capitolo. Il cardinale Nicolò Albergati e i canonici di S. Pietro di Bologna (1417-1443). Un'inedita visita pastorale alla cattedrale (1437)*, Bologna 2009 («Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna». Documenti e studi, XXXIX).

³⁰ Per queste ultime notizie, si rimanda a FERRARESI, *Il beato Giovanni Tavelli da Tossignano*, I, p. 380.

nalmente alla rettoria di S. Giustina³¹ e, in tale carica, abile a ricoprire, addirittura, la mansione di arciprete del convento, particolarmente intensa pare essere stata invece l'attività di massaro svolta dal ricordato Gualandi: lo si evince dal citato *Primum catastrum*, dove il nostro compare almeno a partire dal 1425 perdurando – ma forse non continuativamente – fino al 1447³². All'interno del collegio il Gualandi esercitò pure la carica di arciprete, nominato il 12 ottobre 1433, per un anno con inizio dalla precedente festa di S. Michele³³; alla fine della sua vita, ancora rettore di S. Giacomo, con il testamento dell'11 aprile 1458, dispose il lascito della sua casa alla sua chiesa³⁴, mentre non è fatto nessun cenno, come invece ci si aspetterebbe, al convento dove era apparso a lungo operoso.

Rientrano invece nella routine della vicenda organizzativa dell'associazione le nomine degli ufficiali; così il 22 dicembre 1435, vacando il posto per la morte di don Bernardo da Parma rettore di S. Stefano, viene eletto arciprete del convento «ad beneplacitum» don Giovanni Conti (*de Comitibus*) rettore di Ognissanti³⁵. Non passa un anno, che il 22 ottobre del 1436 ha luogo una nuova nomina, della quale si trascrive qui il documento – *Archipresbiteratus archipresbiteri conventus* –, anche per offrire un concreto esempio di pro-

³¹ PEVERADA, *La visita pastorale del vescovo Francesco Dal Legname*, cit., p. 52, n. 1; ID., *Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara. Note e documenti per il sec. XV*, «Analecta Pomposiana», 26 (2001), pp. 89-90 e n. 44.

³² *Primum catastrum*, cc. 8v-9r, 59r-v, 117r-21v e *passim*. Nell'elenco dato in Samaritani, si corregga in 1425 la data del 1405 come inizio della carriera del Gualandi all'interno del collegio, come del resto risulta da SAMARITANI, *Il «conventus» e le congregazioni chiericali*, pp. 182-83 in particolare, ma si vedano anche le pp. 184-85, 196, 197. Diverse comparse del nostro lo segnalano rettore appunto di S. Giacomo e, pure, titolare della cappella della Natività di Maria in cattedrale: si rimanda in particolare a FERRARESI, *Il beato Giovanni Tavelli da Tossignano*, cit., III, pp. 142, 144, 450, 470, 560, 562, 598, 616 e 643; PEVERADA, *La visita pastorale del vescovo Francesco Dal Legname*, pp. 176 e 216.

³³ Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, ms. cl. I, n° 715: GIUSEPPE ANTENORE SCALABRINI, *Copie di documenti del Muratori, dall'Archivio della Cattedrale*, fasc. H, c. 33v. Tra i presenti, pure elettori, vanno segnalati fra Mauro priore di S. Agata e don Antonio rettore di S. Apollinare, massaro il primo e sindaco del convento il secondo, sulla base di una distinzione di mansioni, altrimenti inusitata; l'atto si celebra davanti al vicario Diotisalvi da Foligno, trovandosi il vescovo al concilio di Basilea; il documento (piuttosto malconco) si ha in *Not. M. Schivetti*, II, 12.10.1433.

³⁴ Ferrara, Archivio di Stato, Archivio Orfanotrofi e Conservatori, *Catastro dei Poveri di Cristo*, B, c. 139r.

³⁵ SCALABRINI, *Copie di documenti*, fasc. I, c. 12v; del documento negli atti del notaio di curia Schivetti è rimasto soltanto il titolo nell'indice: «Archipresbiteratus domini Iohanis rectoris ecclesie Omnium Sanctorum Archipresbiteri conventus Capellanorum parochialium civitatis et burgorum Ferrarie»: *Not. M. Schivetti*, III, fasc. XI, indice del 1435.

cedura burocratica, oltre che per incontrare nomi già *aliunde* noti o del tutto ignoti, come quello dello stesso eletto, Giacomo di Parma, non presente negli elenchi forniti dal Samaritani:

Eisdem millesimo et inditione die vigesimo secundo octobris Ferrarie in episcopali pallatio super salla magna superiori. Presentibus domino Anthonio de Rechanato capelano domini episcopi Ferrarie infra-scripti, magistro Donato a Chioariis lanaiolo de policino sancti Anthonii burgi Ferrarie et aliis.

Coram reverendo in Christo patre et domino domino Iohanne de Tognano Dei et apostolice sedis gratia episcopo Ferrarie convocato conventu capelanorum ecclesiarum parochialium civitatis et burgorum Ferrarie in quo interfuerunt: d(ominus) frater Anthonius de Fantis prior sancti Iohannis civitatis Ferrarie, d. frater Maurus prior sancte Agate civitatis Ferrarie, d. Angelus rector ecclesie sancti Blasii civitatis Ferrarie, d. Andreas rector ecclesie sancte Marie Nove civitatis Ferrarie, d. Iohannes de Contis rector ecclesie Omnium Sanctorum, d. Filipus rector ecclesie sancti Gregorii et d. Bartholameus rector ecclesie sancti Salvatoris representantes totum ipsum conventum, presentaverunt ipsi domino episcopo dominum Iacobum de Parma rectorem ecclesie sancti Petri civitatis Ferrarie in suum archipresbiterum conventus presentem et acceptantem.

Quem dominus episcopus confirmavit³⁶.

L'istituzione seguì, inevitabilmente, la sorte che travolse le istituzioni ecclesiastiche tra fine Settecento e primo Ottocento, venendo soppressa il 30 giugno 1810.

³⁶ *Ibidem*, II, 22.10.1436: l'atto si celebra «in episcopali palacio super spaldo iuxta capellam»; il vescovo, presente, riceve un titolo sbrigativamente ridotto ad un «reverendum dominum», tralasciando il più solenne – ed usuale – «reverendissimum in Christo patrem et dominum»: indizio di freddezza degli ufficiali del convento verso il prelado nell'atto di riscuotere vecchi debiti? Per l'ambiente del quattrocentesco palazzo vescovile, si veda E. PEVERADA, *Il palazzo Vescovile del Quattrocento*, in *Palazzo Arcivescovile: il Cardinale Tommaso Ruffo a Ferrara 1717-1738*, a cura di C. DI FRANCESCO, A. SAMARITANI, Ferrara 1994, pp.45-59.

APPENDICE

I

Inventario del I gennaio 1521

Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo primo die primo mensis ianuarii.

Inventarium instrumentorum, catastrorum, privilegiorum, iurium venerandi conventus rectorum presbiterorum parochialium civitatis Ferrarię et ceterorum librorum continentium computa proventuum et reddituum p̄fati conventus. Quę omnia fuerunt posita in capsā seu armario posito in ecclesia Sancti Stephani per venerabilem dominum Ludovicum de Ioculis Sancti Apolinaris rectorem et archipresbiterum p̄fati conventus assignata sibi tempore sui sindacatus et camerarię in p̄sentia omnium fratrum dicti conventus anno p̄senti 1521 ad perpetuam rei memoriam. Quod inventarium ego Nicolaus de Augustinis Sancti Salvatoris rector et camerarius dicti conventus manu propria scripsi.

In primis unum Catastrum parvum in carta bona copertum de albo antiquissimum continens memoriam tam iurium antiquorum quam aniversariorum dicti conventus.

Item Bulle quinque continentes statuta tam antiqua quam moderna dicti conventus quarum tres sunt bullate, videlicet: una cum lata et due cum cera.

Item unum Catastrum primum magnum copertum de morelo continens instrumenta iurium dicti conventus.

Item Catastrum secundum magnum opertum de morello continens instrumenta iurium dicti conventus

Item Instrumenta sexaginta in rotulo continentia antiquas rationes dicti conventus computato uno instrumento procure in personam domini Ludovici Mauri.

Item unus Libellus parvus super quo solebant describi absolutiones et liberationes gravaminum dicti conventus, qui libellus est in papiro.

Item unus Liber in folio copertus carta bona signatus + incoatus anno 1514 in quo describuntur de presenti gravamina quę solvit conventus noster.

Item unus Liber cartarum centum quinquaginta copertus de carta bona pro comptis capse legatorum conventus.

Item unus Liber in folio parvo copertus carta bona signatus littera B in quo sunt descripti comptus conventus anni 1426.

Item unus Liber in folio parvo copertus curione rubeo signatus littera B in quo sunt descripti comptus conventus annorum 1445 1446 1447.

Item unus Liber in folio chartę regalis copertus carta membrana signatus littera B pro comptis conventus annorum 1465 1466 1467 1468.

Item unus Liber in folio copertus curione rubeo signatus C pro comptis annorum 1469 1470 1471 1472.

Item unus Liber in folio parvo copertus charta membrana signatus littera A pro comptis annorum 1473 1474.

Item unus Liber in folio copertus charta membrana signatus littera E pro comptis annorum 1478 1479 1480 1481 1482.

Item unus Liber copertus charta membrana signatus F pro comptis annorum 1483 1484 1485.

Item unus Liber in carta regali copertus charta membrana signatus littera H pro comptis annorum 1486 1487 1488.

Item unus Liber in carta regali copertus charta membrana signatus littera I pro comptis annorum 1489 1490 1491.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera K pro comptis annorum 1492 1493 1494.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera L pro comptis annorum 1495 1496 1497.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera M pro comptis annorum 1498 1499 1500 1501.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera N pro comptis annorum 1502 1503 1504 1505,

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera O pro comptis annorum 1506 1507.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera P pro comptis annorum 1508 1509.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera Q pro comptis annorum 1510 1511.

Item unus Liber in charta regali signatus littera R pro annis 1512 1513.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera S pro comptis annorum 1514 1515.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera T pro comptis annorum 1516 1517.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera U pro comptis annorum 1518 1519.

Item unus Liber in charta regali copertus charta membrana signatus littera X pro comptis annorum 1520 1521 1522.

1523. Additus ipsi inventario unus Liber in carta media coopertus charta membrane signatus littera Y pro computis anni 1523.

1524. Additus ipsi inventario unus liber in carta media coopertus coreo rubeo signatus littera Z pro computis annorum 1524 1525.

Le ultime due annotazioni sono di mano diversa.

(Parrochi Conventuali, 2/A, n° 26: *Inventarium instrumentorum*)

II Statuti del 1522

Statuta reverendorum dominorum parochialium civitatis Ferrarię 1522

Reverendus pater d(ominus) Ludovicus de Ioculis rector ecclesie sancti Apollinaris archipresbiter reverendi conventus presbiterorum parochialium civitatis Ferrarię ac venerandi patres d. Dominicus de Zanchris rector ecclesie sancti Thome, d. Nicolaus de Augustinis rector ecclesie sancti Salvatoris, d. Georgius de Priscianis rector ecclesie sancti Stephani, d. Hanibal de Collenutijs rector ecclesie sancti Ioannis Evangeliste de burgo Plope, d. Bernardinus Barbuleius rector ecclesie sancti Petri, d. Alexander Rodus rector ecclesie sancti Vitalis ac d. Thomaxinus de Francia rector ecclesie sancti Iacobi ultra Padum: congregati ut moris est in loco suo consueto in sacristia videlicet sancti Stephani non discedendo a suis antiquioribus constitutionibus sed ipsis potius inherendo et pro temporum et personarum qualitate ipsas corrigendo aliquid augendo vel minuendo: infrascriptas ordinationes et constitutiones pro concordia ipsorum et pace ac quiete ordinauerunt et statuerunt.

De hora eundi ad conventum

Statuerunt et ordinauerunt quod hora eundi ad conventum sit et esse debeat quando campana divini officii episcopatus pulsare inceperit nec inteligatur aliquem de fratribus preterisse horam donec et quousque dicta campana sonare desierit et quod missa conventualis incipi non possit nisi presente archipresbitero qui teneatur ut ceteri interesse conventibus et dominus archipresbiter expetatur usque ad sonum campane predictę episcopatus. Si vero ante sonum dictę campanę fuerint congregati in loco conventus supradicti fratres vel saltem due partes ipsorum tunc, si ipsis videbitur, missa cantabitur.

De ordine servando in locis conventus

Statuerunt etiam quod in celebrandis conventibus archipresbiter et alii de conventu sedeant et sedere debeant in locis suis cantando honesto et debito modo nec immiscere debeant inhonestos et vanos sermones huc et illuc discurendo per ecclesias et chorum. Contrafacientes vero apunctator teneatur eos apunctare in eadem pena in quam incidissent si minime in conventum diei illius interfuissent que, pena accrescat massę.

De ordine servando quando presbiteri parochiales vocantur ad exequias mortuorum vel rogationes

Statuerunt insuper quod quandocumque presbiteri parochiales vocati ad mortuorum exequias seu ad rogationes accesserint processionaliter tunc noster camerarius vel syndicus eos ordinare et eorum clericos ac cruces et eisdem debitam elemosinam dari procurent; et si inter eos accesserint presbiteri alii qui non fuerint rectores seu capellani parochialium ecclesiarum tunc dicti camerarius seu syndicus prohibeant eos incedere post nostras cruces et si in his negligentes fuerint aut per suam in-

curiam scandalum aliquod oriatur tunc dictus camerrarius seu syndicus incidant in penam solidorum quinque marchisinorum pro quolibet.

De non revelandis gesta et dicta in consilio

Statuerunt item quod quid quid gestum et dictum fuerit in conventu et in ipsius conventus consilio nullus ex fratribus alteri extra conventum revelare possit sub pena periurii et incidat in penam solidorum viginti m. de facto capsę conventus applicandorum de quibus fieri non possit gratia; et si per tres vel quatuor vices repertus fuerit perseverasse in revelando ut supra, tunc liceat aliis fratribus ipsum suspendere et privare ab omnibus conventui pertinentibus.

De conservandis pecuniis conventus libris ac scripturis omnibus

Statuerunt rursus quod denariorum quantitates undecumque provenientes et capsę conventus spectantes et pertinentes ad cuiuscumque ex fratribus manus perventę et quę in futurum pervenient et pervenire poterunt post unius diei spacium in capsa trium clavium reponi debeant et ibi manere donec et quousque per archipresbiterum et conventum determinatum fuerit quidquid de ipsis fiendum fuerit. Item quod omnes libri et scripturae, privilegia, instrumenta, catastra et rationum libri spectantes et pertinentes nostro conventui maneant et manere debeant in loco per archipresbiterum et conventum in sacristia videlicet sancti Stephani statuto, nec liber aut scriptura vel instrumentum aliquod conventus vel privilegium extra locum predictum penes aliquem de confratribus manere debeat nisi per spatium duorum dierum. Immo reponi in loco ut supra statuto. Et qui contrafacere incidat in penam librarum decem marchisinorum applicandarum capsę ipsius conventus.

*De fiendis instrumentis et investituris conventui spectantibus
et in quo loco*

Statuerunt etiam et ordinarunt quod omnia instrumenta cuiuscumque conditionis extant, fiant et fieri debeant in sacristia sancti Stephani, in quo loco omnes de conventu intervenire debeant et nichil fieri possit nisi de consensu omnium de conventu. Et quando fieri occurrerit instrumentum aliquod seu investitura tunc apunctator intimare teneatur omnibus de conventu personaliter per diem ante ut in sequenti die hora tali interesse debeant ad rem talem peragendam ad hoc ut fratres cogitare et deliberare possint quid melius sit agendum.

De portandis superpelliciis vel cotta

Statuerunt item quod in conventibus celebrandis pro decore et ornamento fratres omnes de conventu teneantur portare cottam seu superpellicium si commode fieri poterit vel si archipresbitero et fratribus melius expedire videbitur.

De electione archipresbiteri

Statuerunt etiam quod quodcumque Deo placuerit quod archipresbiter nostri conventus diem clauserit extremum, tunc fratribus in unum congregatis in loco consueto sancti Stefani, antiquior de conventu sive camerarius aut unus ex ipsis sermonem faciat et doleat de morte ipsius archipresbiteri, rogans fratres ut orent D(eum) pro salute anime ipsius ac antiquior de conventu eligatur in archipresbiterum [si] ei

placuerit; sin autem proximus antiquiori et sic de singulis. Qui archipresbiter teneat primum locum in conventu et in missis conventualibus habeat intimare et pronuntiare ac anuntiare populo pro cuius vel pro quarum animabus officium illud celebretur si sibi placuerit; sin autem camerarius vel syndicus aut unus ex antiquioribus. Et pro honore et recognitione officii percipiat et habere debeat omni et singulo anno dum moram traxerit in civitate Ferrarię ducatos duos auri in festo nativitatis domini nostri Iesu Christi et par unum caponum. Si vero absens fuerit a dicta civitate Ferrarię ultra duos menses sine scientia conventus, tunc et eo casu nichil precipiat nisi pro rata temporis in quo p̄sens fuit in civitate ut supra. Et dictus archipresbiter sit et esse debeat caput conventus et consultor officialium et in rebus et negotiis arduis ad conventum spectantibus se intromittere ac rixas et controversias exortas inter fratres respectu scilicet conventus et ecclesiarum suarum parochialium super confinibus seu mortuariis aut aliis similibus sedare et disponere sine scanadalo aliorum et sine strepitu et cum pace et quiete totius conventus. Et in ellectionibus et aliis actibus habeat et habere debeat unam vocem tantum et unam portionem sicut ceteri de conventu quando in missis sunt p̄sentes.

De ellectione camerarii

Statuerunt insuper et ordinaverunt quod omni et singulo anno in primo conventu mensis ianuarii qui celebrabitur in ecclesia sancti Stefani. cantata solemniter missa sancti Spiritus unus de numero fratrum eligatur in camerarium nostri conventus, cuius officium duret solum et dumtaxat per annum et non ultra. Sed visis suis rationibus si conventui videbitur expedire possit confirmari per annum alterum tantum. Decetero autem non possit confirmari nec de novo eligi nisi brevi tempore devoluto. Fratres autem teneantur in die sue ellectionis facere ei mandatum ad exigendum usus livellos et affictus dicti conventus et de exactis quietandum. Reliqua omnia fienda reservantes dicto conventui congregato ut moris est. Et habeat dictus camerarius librum quem emat expensis conventus in quo describat quotidie nisi iuxta causa fuerit impeditus approbanda per archipresbiterum et antiquiorem de conventu introitus et expensas occurrentes ita et taliter quod omni die omni hebdomada et omni mense et ad beneplacitum fratres possint videre et calculare dictos introitus et expensas ac deliberare omne is quod eis placuerit. Quod si dictus camerarius contrafecerit sit ipso facto condemnatus per archipresbiterum et fratres in ammissione tertię partis portionis suę et lucris anni illius officii sui. Ac in fine anni teneatur et sit obligatus reddere integram rationem administrationis et officii sui et dare librum in quo fuerint descripti computus in manibus revisorum ellectorum ad eos revidendum per fratres conventus et si contrafecerit incidat in p̄nam librarum trium march. Et dicti revisores a die ellectionis de eis factę infra octo dies teneantur calculasse et declarasse an dicti computus iuste rite ac recte gubernati fuerint et an dictus camerarius fuerit debitor dicti conventus et si contrafecerint pro eorum negligentia incidant in p̄nam unius ducati applicandi ceteris fratribus de conventu. Et si dictus camerarius repletus fuerit debitor tunc teneatur incontinenti camerario subsequenti tradere omnes pe-

cuniarum quantitates quas in manibus suis fuerit declaratum per supradictos revisores habere. Pro salario autem suo et labore in exigendo habeat et habere debeat solidum unum march. pro qualibet libra march. exacta et non ultra. Item hac irrefragabili constitutione sanxerunt ut dictus camerarius teneatur interesse cum reliquis fratribus in missis conventualibus ut ceteri conveniunt; qui si defecerit amittat omne id quod lucratus esset si presens fuisset in conventu in quo defecit. Si autem pro rebus ad conventum spectantibus occupatus esset aut negotium illud in aliam horam deferri non posset tunc illud intimare procuret archipresbitero et apunctatori qui dare ei possit licentiam si expedire videbitur et non aliter.

De electione apunctatoris

Statuerunt etiam quod eodem die eligatur unus de confratribus qui dicatur apunctator cuius officium duret per annum tantum, qui sit obligatus intimare fratribus diem locum et nomina conventus ac etiam taxare vel apunctare negligentes et eos qui non interfuerint conventui hora competenti; quod si contrafecerit incurat in pœnam pro quacumque vice solidorum viginti march. aplicandorum ceteris fratribus conventus et habeat pro salario secundum novam taxam a patribus ordinatam liobras octo march.

De electione sindici

Statuerunt etiam quod eodem quoque die eligatur unus de confratribus in sindicum qui habeat curam specialem ad beneplacitum conventus una cum domino archipresbitero revidere computus et gubernium camerarii et apunctatoris ac omnia referre conventui et fratribus congregatis insimul et non aliter nec alio tempore, ad effectum quod conventus totus et fratres scire possint an res sue debito modo procedant et si fiant conventus omnes et si dicantur omnia anniversaria et si introitus et redditus conventus exigantur et si conserventur et expendantur in necessariis et non ultra. Qui sindicus in festo Nativitatis domini nostri Iesu Christi habeat et habere debeat loco recompensationis laboris sui paria duo capponum pinguium.

De non fienda practica pro aliquo predictorum officiorum

Statuerunt insuper quod quando tempus electionis officialium advenerit non possit fieri practica aliqua nec sermo de eligendo talem vel talem extra conventum congregatum nec procurari votum alicuius ex fratribus. Contrafacientes vero incidunt in pœnam suspensionis a proventibus mensium duorum et perdant etiam residuum crediti sui anni preteriti applicandi capse conventus.

Quod nullus de conventu possit habere nisi unum officium

Statuerunt etiam quod nullus de conventu possit nec habere debeat nisi unum officium tantum et omnes contenti sint de uno officio et si contradixerint vel aliud officium priori durante intentaverint tunc et eo casu amittant utrunque officium nec de cetero possit per annos decem elligi ad aliquod aliud officium nec temporale nec perpetuum nisi aliter conventui motu proprio placuerit.

De modo recipiendi fratres in conventu

Statuerunt preterea et firmiter ordinauerunt quod nullus possit admitti ad actus conventuales nec habere vocem activam et passivam nisi steterit per menses sex con-

tinuos in pacifica possessione illius ecclesie parochialis cuius vocabitur rector, quibus transactis et ipso existente sacerdote et in possessione pacifica et petente ac instante admitti ad conventus et in conventibus cum suis dependentiis. Dominus archipresbiter et fratres congregati consulant quid facto opus sit, et si non reperiatur causa legitima contradictionis ipsum admittant caritative recipients eundem in osculum pacis. Et ipso genuflexo ante altare, dominus archipresbiter librum evangeliorum in manu sua tenens cum verbis infrascriptis ipsum iurare faciet. Ecce accipimus in fratrem te ad conventus et in conventibus nostris admittentes vocem activam et passivam tibi tradentes prout ceteri de conventu nostro habent et habere debent. Quare iurabis ad sacrosancta Dei evangelia manu tactis scripturis, Constitutiones et Statuta nostra et laudabiles consuetudines nostras inviolabiliter observare et in nullo contravenire verbo vel facto; et bona conventus nostri ac iura tueri et augmentare et maioribus nostris reverentiam et obedientiam exhibere ac caritatem cum fratribus nostris diligentissime custodire. Et receptus dicat manibus tangendo librum evangeliorum: Et ita ego iuro. Et postea archipresbiter dicat: Nunc dimittis, una cum fratribus; quo finito: Kyrie eleyson, et Pater noster cum tribus orationibus: una idelicet Spiritus Sancti; altera beatę virginis Marię, videlicet: Concede nos famulos tuos; tertia vero: Omnipotens sempiternus Deus miserere famulo tuo fratri nostro et dirige etc. Deinde apunctator describat receptum in libro aliorum et intimet eidem conventus, pro ut ceteris.

[Quę omnes suprascriptę constitutiones et ordinationes et [?] confirmata et approbata fuerunt per infrascriptos reverendos fratres parochiales ac legitimos rectores ecclesiarum parochialium civitatis Ferrarię. Anno MDLXXI die vero tertio augusti in sacrestia sancti Stephani.

Per reverendum et magnificum d(ominum) Ioannem Mariam Drapperium rectorem ecclesie sancti Iacobi apostoli et archipresbiterum nostrum atque ecclesie cathedralis canonicum.

Per reverendum et magnificum d. Ludovicum Caballeriam rectorem ecclesie sanctę Marię de Bucco et vicarium Comaclensem atque Ecclesie cathedralis canonicum.

Per reverendum d. Cæsarem Maruffum rectorem ecclesie sancti Ioannis Evangeliste de burgo Ploppe.

Per reverendum d. Hieronimum Bertholinum rectorem ecclesie Omnium Sanctorum.

Per reverendum d. Franciscum Turbidum rectorem ecclesie sancti Petri et in ecclesia cattedrali mansionarium.

Per reverendum d. Ludovicum de Grandis ecclesie sancti Gregorii rectorem.

Per reverendum d. Antonium Manfredum rectorem ecclesie sancti Apollinaris et ecclesie cathedralis mansionarium ac reverendissimi et illustrissimi cardinalis Estensis capellanum.

Per reverendum d. Io. Baptistam Containum rectorem ecclesie sancte Iustine atque ecclesie cathedralis ædituum ac mansionarium.

Per reverendum d. Albertum Morellum ecclesie sancte Agathe rectorem.

Per reverendum d. Alfonsum Signam ecclesie sancti Blasii rectorem et ecclesie cathedralis mansionarium.

Per reverendum d. Vincentium Segantum ecclesie sancti Stephani rectorem et almi ecclesie cathedralis seminarij moderatorem.

Per reverendum d. Franciscum Zonum rectorem ecclesie sancti Thome rectorem ac conventus ipsorum parochialium camerarium.

Per reverendum d. Io. Mariam Gardum ecclesie sancti Vitalis rectorem.

Per reverendum d. Bettinum Zanchium ecclesie sancti Salvatoris rectorem.

Qui omnes has etiam infrascriptas ordinationes et constitutiones aliis superioribus per antiquiores fratres constitutis et ordinatis inherentes illis addiderunt et inviolabiliter observandas sanxerunt, videlicet:

In primis statuerunt et decreverunt ut res et pecunie conventus diligentius curentur et administrantur et cum primum camerarius electus fuerit ipse teneatur et debeat dare cautionem seu fideiussionem de et pro administratione pecuniarum et rerum ipsius conventus quas exegerit seu que ad illius manus commodumque pervenerint nec alio modo elegi debeat et hoc appareat per tabellionem rogatum.

Statuerunt preterea ut si acciderit ut pater aut mater aut frater alicuius ex fratribus conventualibus moriatur ut missa conventualis pro illius anima ab ipsis fratribus cantetur statim cum illis fuerit commodum in loco ubi illius corpus fuerit sepultum vel in alia ecclesia ubi ipsis fratribus conventualibus magis placuerit et videbitur commodum; et hoc fiat ab ipsis gratis et absque premio seu mercede.

Insuper statuerunt et decreverunt ut si quando evenerit ut aliquis ex fratribus conventualibus decedat ex (h)ac vita ut omnes alii fratres eant ad sepeliendum eum iuxta [sic] morem cum cottis seu superpelliceis; et hoc item fiat absque ullo premio seu mercede. Et super cadaver illius cantent nocturnum ut mos est sacerdotibus; deinde etiam pro illius anima quisque ex fratribus teneatur et omnis debeat celebrare tres missas, videlicet: pro die tertio septimo et trigesimo, et hoc fiat cum primum ei commodum fuerit.]

(Parrochi Conventuali, 2/F, n° 27: *Statuti*)

III

Convento de' Parrochi Conventuali di Ferrara

1. Cattastri n° 8 dalla lettera A ad H e cioè:

A anticamente marcato *Catt.o 1*. Comincia da c. 1 all'an. 1410 a c. 193 coll'an. 1498.

B id. *Catt.o 2*. Comincia da c. 1 all'an. 1512 a c. 164 all'an. 1578.

C id. *Catt.o 3*. Comincia da c. 1 all'an. 1522 a.c. 99 col 1607.

D id. *Catt.o 4*. Idem da c. 1 col 1614 a c. 80 col 1646.

E id. *Catt.o* 5. Idem da c. 1 col 1644 a c. 191 col 1737.

F id. *Catt.o* 6. Idem da c. 1 col 1726 a c. 205 col 1784.

G id. *Catt.o* 7. Idem da c. 1 col 1784 a c. 43 col 18001, Le tre investiture richiamate al C.o H sono state qui riunite.

H id. *Catt.o* †. Idem da c. 1 col 1467 a c. 263 col 1667. Con avvertenza che questo Cattastro è mutilato ed imperfetto. Vi sono pure aggiunte tre investiture recenti degli anni 1799. 1805 a 1806 ed uno Stato dei Beni Roberti.

Documenti esistenti nel Protocollo dell'Amministrazione.

Elenchi delle Attività e Passività de Parrochi suddetti ed obblighi ad essi inerenti
1810 - Cart. 14. Parrochi ecc. al n° 2245.

[Appendice

2. Mazzi n° 6 dalla A al F:

- A. Ist(rument)i dal n° 26 al n° 62 dall'anno 1521 al 1794.
- B. Idem dal n° 63 al 83 dall'anno 1619 al 1677. Ist(rument)o n° 83 è relativo al diritto di nomina a Giuspadronato dell'Altare della Visitazione in S. Stefano.
- C. Idem dal n° 84 al 92 dall'anno 1707 al 1752.
- D. Idem dal n° 93 al 100 dall'anno 1755 al 1764.
- E. Idem dal n° 101 al 122 dall'anno 1766 al 1780.
- F. Inventario de' documenti ecc.

3. Libri 8 dall'A all'L

mancando il D (*sic*) e l'E:

- A Libro d'Entrata e Uscita dall'anno 1617 al 1626.
- B Idem dall'anno 1688 al 1761.
- C Libro dell'Eredità Bottoni.
- D Libro Esazioni dall'anno 1701 al 1715.
- F. Idem.
- G. Eredità Bottoni..
- H. Libro d'Amministrazione.
- <I. Idem.
- L Idem.> *depenati*.

4. Vacchette per Messe n° 5.

A B C D E

5. Libro in pergamena degli oneri di Messe.

6. Una Perg. 1474].

(da PIETRO GARVAGNI, *Repertorio generale dell'Archivio dei Residui*, ms. del 1825, pp, 197-99)

L'archivio consorziale del clero urbano di Bologna (secoli XI-XX)

Questo archivio, che conta oggi 192 cartoni e cartelle, è stato portato nell'Archivio Generale Arcivescovile di Bologna nel 1964; esso raccoglie la documentazione relativa ai quattro Consorzi del clero urbano di Bologna dal secolo XI al XX. Del secolo XI resta un solo documento, in data 19 maggio 1084, che nomina una *congregatio* di ecclesiastici in cui è del tutto probabile ravvisare l'antefatto nel consorzio di S. Prospero o di Porta Stiera¹. Gli altri tre consorzi furono quelli di S. Donato o di Porta Piera, di S. Stefano o di Porta Ravennate, di S. Procolo o di Porta Procula.

In origine si ebbero quattro archivi (uno per ogni consorzio che praticamente coincideva coi quattro quartieri in cui era divisa la città), poi uniti in uno solo, dal 1906, che ebbe sede presso la chiesa parrocchiale di S. Paolo Maggiore, poi presso la Casa del Clero in via Barberia. L'archivio fu riordinato nel 1911-1916 da don Augusto Macchiavelli per impulso di mons. Felice Gallinetti (1874-1959), abate-parroco di S. Giuliano e, ultimo, nel clero bolognese, a studiare con profondità e competenza la storia della Chiesa locale. Il lavoro di don Macchiavelli, che in alcune parti non era stato terminato, è stato da me completato nel 1980-1981, ricuperando anche alcuni importanti documenti che parevano dispersi o scomparsi, fra cui il codice degli Statuti del 1518. Nel 2010 sono state consegnate altre 19 cartelle di documenti recenti (secolo XX).

I documenti più antichi, dopo quello già ricordato del 1084, risalgono al 1206. L'archivio è diviso in quattro sezioni corrispondenti ai ricordati quattro Consorzi, ciascuna con serie di istrumenti, processi, contabilità e "libri segreti" (verbali delle adunanze). La sezione quinta riguarda la "Congregazione degli Otto", cioè l'organo che dall'inizio del secolo XIV riunì in una unica gestione i quattro consorzi per quanto riguardava interessi comuni, senza peraltro alterarne l'individualità. La sezione sesta è relativa alla Compagnia del Suffragio che dal secolo XVII si occupava della gestione dei suffragi dei confratelli defunti. La sezione settima riguarda il Collegio, poi Congregazione, dei Parroci Urbani che dal 1875 esiste tuttora e costituisce, in qualche modo, la continuazione degli antichi consorzi. La sezione ottava concerne l'Assun-

¹ Il documento fu pubblicato da L.V. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, I, II, Bassano 1784, p. 126, doc. LXXV, e recentemente in *Le carte bolognesi del secolo XI*, a cura di G. FEO, II, Roma 2001, pp. 634-636, doc. 316 ("Istituto Storico Italiano per il Medio Evo – Fonti per la storia dell'Italia medievale, Regesta chartarum, 53**").

teria dello Spoglio, cioè la gestione della tassa detta *Spoglio*, che colpiva, a favore della Camera Apostolica, i benefici vacanti e che la Congregazione dei Parroci gestì nel secolo XIX. La sezione nona riguarda la Scuola dei Confortatori, cioè l'attività di confortare i condannati a morte, che i parroci gestirono dalla fine del secolo XVIII (dopo la soppressione della Compagnia di S. Maria della Morte) all'avvento del regno d'Italia sabauda. Vi si contengono statuti e rituali dal secolo XV, registri e posizioni particolari relativi ad esecuzioni capitali fra cui quelle di Ugo Bassi e di Giovanni Livraghi nel 1849.

La sezione decima riguarda l'Archivio Consorziale, i suoi ordinamenti, indici e repertori particolari, ricerche e consultazioni. A conclusione del suo lavoro don Macchiavelli aveva lasciato un repertorio particolare dattiloscritto che è stato da me aggiornato e che è tuttora utilissimo; mancava però ancora un inventario generale che, dopo aver fornito notizie sulle vicende dell'istituzione e dell'archivio, desse un quadro sintetico e complessivo al ricercatore per un primo approccio all'Archivio Consorziale. È ciò che è stato fatto con la pubblicazione che è uscita grazie a un contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che ancora una volta voglio particolarmente ringraziare. La pubblicazione comprende anche la ristampa dello studio di mons. Felice Gallinetti, uscito nel 1916, che resta tuttora l'unica e valida ricerca sulla natura, funzione e vicende dei consorzi del clero di Bologna, dal Medioevo al secolo XX².

L'esistenza di questa pubblicazione mi esime dal dilungarmi ulteriormente sulla storia dei Consorzi del clero urbano di Bologna; ma è per me motivo di particolare compiacimento che essa sia uscita in un momento in cui l'argomento dei consorzi o associazioni del clero secolare nelle città italiane si è riproposto all'attenzione degli storici sia del Medioevo che dell'età moderna.

² *L'Archivio Consorziale del clero urbano di Bologna (secoli XI-XX)*, a cura di M. FANTI, con un saggio storico di F. GALLINETTI, Bologna 2009 ("Archivio Generale Arcivescovile – Bologna. Studi e sussidi, 4").

Le carte e i silenzi: la Congregazione dei Parroci Urbani di Piacenza, un millennio vissuto tra luci della ribalta e ritiri nell'ombra

1. Storia della Congregazione

Essendomi già occupato, in altre occasioni, di tracciare con una certa abbondanza di dettagli la lunga storia della Congregazione dei Parroci Urbani di Piacenza¹, ritengo più opportuno, in questa sede, limitarmi a percorrere in sintesi le principali vicende istituzionali, dedicando invece maggiore attenzione ai punti di contatto e di differenziazione rispetto ad analoghe realtà presenti in altre città, nonché a come queste caratteristiche si rispecchiano nell'archivio dell'ente, da me riordinato pochi anni fa. Un particolare rilievo andrà dato anche al punto probabilmente più anomalo per una realtà che raccoglie i parroci di una città, ovvero la sua natura giuridica. Non può non sorprendere, infatti, che questa istituzione abbia oggi un'indisputabile natura laicale, che fu peraltro probabilmente riconosciuta prima dallo Stato (a partire dal terzo quarto del XIX secolo) e poi dall'autorità ecclesiastica. Vedremo in che modo si sia arrivati a questo stupefacente risultato e che riflessi esso abbia nella struttura dell'ente, ma si è preferito anticipare sin d'ora questa peculiarità di un'associazione che ha superato il millennio di vita e che continua a svolgere le sue funzioni di mutuo soccorso, fraternità e suffragio tra i parroci della città di Piacenza.

Sulle origini della Congregazione le testimonianze sono alquanto scarse e, con una sola eccezione, decisamente tarde. La fonte che più si dilunga in merito è il prezioso storico piacentino Pietro Maria Campi, che ce le presenta in questi termini, datandole al 998:

“fu di gran giovamento tanto per li vivi, quanto per li morti, l'istituzione, che da questo vigilantissimo Pastore hebbe principio (se bene io non affermo, che ciò avvenisse nel presente anno) del Consortio de' Capel-

¹ Rinvio a U. BRUSCHI, *La Congregazione dei Parroci Urbani di Piacenza. Lineamenti della sua storia in occasione del riordino dell'archivio*, Piacenza, 2008, già in “Bollettino Storico Piacentino. Rassegna semestrale di storia, lettere e arte fondata da Stefano Fermi”, CII (2007), pp. 3-40 e 185-216, nonché, per una valutazione dei più antichi statuti pervenutici, a ID., *L'eredità del fantasma: Giacomo da Pecorara e la Congregazione dei Parroci Urbani di Piacenza*, in *Il cardinale Giacomo da Pecorara. Un diplomatico piacentino nell'Europa del XIII secolo*. Atti del convegno di studi. Piacenza (Palazzo Galli), 8 giugno 2010, a cura di A. RIVA, Piacenza, 2010, pp. 77-116.

lani, o vogliam dire de' Parochi, o Rettori delle Chiese curate della città, che tutt'ora mantiensì sotto il nome di Congregatione, o raunanza de' venerandi Rettori, trasportata poi nella Chiesa di S. Donnino. Nel qual Consortio, o fraternita, che sotto l'indirizzo, e nome, di essi Cappellani reggeasi, entravano ancora de' laici per ordine di Sigifredo, et in essa si davano li fratelli ad opere di pietà, spetialmente nel tener cura di visitar gl'infermi della compagnia, e di pregar per loro, e di aiutargli etianđio, se bisognosi erano, non men nel corporale, che nello spirituale, sovvenendogli con molta prontezza, et amore; et alcuni di essi morendo, se non havevano il modo, sepellir gli faceano delle loro limosine con Christiana carità"².

Se sulla data lo storico seicentesco mostra un margine di dubbio, è invece sicuro nel ricondurre la fondazione del nuovo ente (denominato Consorzio) al vescovo di Piacenza Sigifredo, figura carismatica e combattiva, protagonista della scena piacentina a cavallo del millennio. Va evidenziato che, tra i problemi cui il vescovo doveva far fronte, c'era la pesante eredità del predecessore, Giovanni Filagato. Questi aveva lasciato la cattedra di Piacenza per salire su quella di Pietro: col nome di Giovanni XVI, infatti, era stato l'antipapa contrapposto da Crescenzo e dal suo partito a Gregorio V, nominato dall'imperatore Ottone III. Il momento di gloria di Giovanni era stato, in realtà, assai breve e si era concluso – proprio all'inizio del 998 – con la sua deposizione, mutilazione ed imprigionamento; non di meno, è verosimile che l'ingombrante ricordo di un vescovo che già prima della passeggera avventura pontificia aveva rivestito incarichi di prestigio ed ottenuto l'indipendenza dalla sede metropolitana di Ravenna, nonché aveva avuto un ruolo fondamentale nella traslazione in città delle reliquie di santa Giustina, contitolare della diocesi³, pesasse su di un presule energico come Sigifredo e lo spingesse a ritenere necessaria una politica di controllo e/o di riforma del clero locale. È in quest'ottica che si potrebbe leggere la scelta di istituire un Consorzio dei Cappellani, che – secondo l'interpretazione più probabile – raccogliesse i rappresentanti del clero secolare urbano non legato ai due capitoli della Cattedrale e di S. Antonino⁴. Il quadro sinora presentato sarebbe invece destinato

² P. M. CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* [...], I, Piacenza, 1651, fol. 287a.

³ La breve indipendenza della diocesi da Ravenna cessò con la caduta dell'antipapa. Sul ruolo del Filagato, cfr. L. CANETTI, *Giovanni XVI (G. Filagato)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 55, pp. 590-595 e Id., *La chiesa piacentina alla vigilia della riforma gregoriana*, in *Storia della diocesi di Piacenza. II*. Il medioevo. Dalle origini all'anno mille* a cura di P. RACINE, Brescia, 2008, pp. 265-298, specie alle pp. 284-287.

⁴ Verosimilmente (ma è una deduzione *a posteriori*) appartenevano alla Congregazione solo quanti avevano la titolarità delle chiese cittadine. Sulle possibili interpretazioni, cfr. BRUSCHI,

a mutare radicalmente se si desse credito ad una possibile data alternativa per l'origine del nostro ente, prospettata nel primo documento ricordato nell'Inventario dell'archivio della Congregazione⁵, redatto nel 1788, che lo presenta come *Origine, Riti Rendite, e Governo della Congregazione de' Signori Rettori delle Parrocchiali di Piacenza* e lo riconduce al 994, ancora quindi al tempo dell'episcopato del Filagato. Questa preziosa testimonianza non è però più presente in archivio, ed anzi risulta già vacante nel riordino del 1829: non è quindi possibile vagliarne l'attendibilità. Contro di essa può, però, essere adottata l'asserzione dell'unica fonte antica: si tratta di un *privilegium* di papa Alessandro III, dato a Tours il 15 giugno del 1163, in cui il pontefice prende sotto la propria tutela la Congregazione “*a bonę memoriae Sigefredo Placentino quondam Episcopo rationabiliter ordinatam*”⁶. Se non si tratta della più antica menzione del Consorzio dei cappellani⁷, è l'unica in cui si affronta il problema della sua origine, anche se – a esser pignoli – da un lato non si può escludere che le parole del pontefice possano essere interpretate in modo da leggere l'intervento di Sigifredo non già come una fondazione *ex novo*, bensì come riforma e razionalizzazione di un ente già esistente e, dall'altro, si può malignamente osservare che se a fondare l'associazione dei cappellani fosse stato un vescovo prossimo antipapa, probabilmente i cappellani avrebbero ritenuto prudente passare la notizia sotto silenzio, al momento di chiedere la protezione di Alessandro III.

Dalle pur scarse notizie relative ai primi secoli di vita della Congregazione è comunque possibile dedurre che essa svolgesse un ruolo notevole nello scacchiere politico-ecclesiastico piacentino. Essa e il suo capo (un arciprete elettivo) compaiono in alcuni momenti importanti della vita della diocesi, si trattasse di decidere l'amministrazione di alcuni enti ecclesiastici o di ri-

L'eredità, pp. 77-78, nt. 3. Non va dimenticato, però, che tra XII e XIII secolo esistevano in città diverse altre canoniche dotate di capitolo (cfr. L. MEZZADRI C.M., *La vita comune del clero della cattedrale di Piacenza nel sec. XIII*, in «Bollettino Storico Piacentino», LXV, 1970, pp. 51-74), i cui rapporti con il Consorzio sono ignoti.

⁵ Archivio della Congregazione dei Parroci Urbani di Piacenza (d'ora in poi ArCongregazione), LXXXII*. A. 1 Reg. (d'ora in poi, Inventario 1788), vol. 1, num. 1.

⁶ Non più presente nell'archivio della Congregazione, questo privilegio è edito in P. M. CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza [...]*, II, Piacenza, 1651, *Registro dei Privilegi*, n. XVIII, fol. 359ab.

⁷ A parte quanto raccontato dal Campi, però, nessuna delle testimonianze sino ad ora emerse (siano esse originali o trasmesseci dagli storici moderni) è anteriore al XII secolo: cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 7-9 [9-11] e G. BERTUZZI, *Consorzio o Congregazione dei Parroci della città di Piacenza. Nella serie dei Ministri, Rettori, Preposti della Chiesa di S. Donnino. Da documenti inediti*, in «Indicatore ecclesiastico piacentino per l'anno comune 1941. Stato ufficiale del clero ed elenco delle parrocchie della città e diocesi. Memorie storiche», LXXII, 1941, pp. XXVII-XLII.

solvere controversie. Una riprova molto significativa del suo peso nella realtà locale è data dai due privilegi che, nel giro di dieci anni, le indirizza papa Alessandro III, confermandone le istituzioni ed i beni, nonché garantendole la propria protezione. Nel primo di questi documenti – già ricordato – il pontefice loda la fedeltà della Congregazione “*praesertim in scismaticae persecutionis tempore*”: sono anni difficili per il papa in lotta con Federico Barbarossa ed evidentemente il Consorzio dei cappellani si era saldamente schierato nell’obbedienza romana. Lo provano gli eventi del 1167, quando il clero piacentino fedele al papa si ritira a Cremona e lì procede all’elezione del vescovo Tedaldo: una procedura in cui la Congregazione pare aver giocato un ruolo importante⁸. Non credo sia un azzardo vedere nel nuovo, rotondo privilegio del primo dicembre 1173 un riconoscimento da parte di papa Bandinelli per il costante appoggio ricevuto⁹: lo schieramento dell’associazione del clero secolare piacentino fu peraltro l’opposto di quello scelto, nello stesso momento storico, dalla *Romana fraternitas*, come abbiamo appreso in questa sede dalle parole di Tommaso di Carpegna Falconieri. Una nuova opportunità per constatare una certa visibilità del nostro ente si presenta in occasione del contrasto interno al clero piacentino per l’elezione del presule che doveva succedere al defunto vescovo Vicedomino († 1235), ulteriore tappa di un’intricata questione che si trascinava da diversi anni¹⁰ e che ebbe sbocco, infine, nella decisione dei contendenti di rimettere la scelta nelle mani del cardinale Giacomo da Pecorara, vescovo di Preneste, legato pontificio presente in città in quei mesi. Nel compromesso dell’11 ottobre 1236 il Consorzio dei Cappellani è il terzo ente ad essere ricordato, subito dopo i capitoli della Cattedrale e di S. Antonino¹¹. Il cardinale Prenestino fu anche un protagonista della storia della Congregazione, in quanto nel novembre dello stesso anno intervenne

⁸ Cfr. CAMPI, *Dell’historia*, II, foll. 24 segg., BRUSCHI, *La Congregazione*, p. 14 [16], I. MUSAJO SOMMA, *Da Ugo a Tedaldo. I vertici della chiesa piacentina nella prima fase del confronto con Federico I (1160-1167)*, in *Medioevo piacentino e altri studi*. Atti della giornata di studi in onore di P. Castignoli. Piacenza, 16 maggio 2008. A cura di A. RIVA, con la bibliografia di P. CASTIGNOLI, Piacenza, 2009 (*Biblioteca Storica Piacentina*, n. s., 29), pp. 27-44 (specie pp. 41-42) e ID., *La chiesa piacentina nella prima età comunale (1121-1210). Canonici, vescovi, papato*, in *Storia della diocesi di Piacenza. II***. Il medioevo. Dalla riforma gregoriana alla vigilia della riforma protestante a cura di P. RACINE, Brescia, 2009, pp. 57-93, alle pp. 72-74.

⁹ È edito in Paul <Fridolin> Kehr, *Nachträge zu den Papsturkunden Italiens. I*, in «Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse», 1905, pp. 321-380, alle pp. 345-346. Lo studioso tedesco si è basato su una copia negli archivi vaticani, nonché su quella seicentesca in ArCongregazione, vol. 1 num. 3.

¹⁰ Cfr. I. Musajo Somma, *Il cardinale Giacomo da Pecorara: alcune testimonianze piacentine*, in *Il cardinale Giacomo da Pecorara*, op. cit., pp. 37-51, a p. 40.

¹¹ Cfr. CAMPI, *Dell’historia*, II, foll. 154-156 e *Registro dei Privilegi*, n. LXXIX, fol. 392.

a riformarne gli statuti, anche se sulla precisa portata di questa operazione gli storici si sono fatti spesso ingannare dall'evoluzione avvenuta nei secoli successivi¹². È comunque a partire da questo momento che si vanno a consolidare due punti fermi della storia successiva dell'ente: la sua sede, che si colloca stabilmente presso la chiesa di S. Donnino, e la coincidenza tra la carica di rettore di detta chiesa e quella di arciprete della Congregazione.

Se sullo scorcio del XIII e per il XIV secolo possiamo ancora seguire alcune tracce della Congregazione nel panorama ecclesiastico piacentino, con i secoli successivi essa pare sprofondare nel silenzio, ed estremamente rade diventano le notizie che la riguardano. Questa situazione è rispecchiata, oltre che dalle fonti archivistiche, da quelle storiografiche: il Consorzio dei Cappellani non viene praticamente mai menzionato né dalla cronachistica né dai primi storici cinquecenteschi. Sia da ricondurre ad un momento di crisi, oppure ad una volontà di ritirarsi nell'ombra, questa politica di discrezione si configura come di lungo periodo, prolungandosi in realtà sino all'era contemporanea. A rigore, l'unico storico che abbia offerto un'autentica attenzione alla Congregazione è il già citato Campi, per cui è anche possibile che il silenzio che avvolge l'ente sia, almeno in parte, da attribuirsi al fatto che l'*Historia ecclesiastica* del canonico piacentino si interrompe con il 1435 e se anche le prolessi (che non mancano nel tessuto narrativo) permettono talvolta di farci conoscere sviluppi futuri, il vuoto per il periodo successivo resta difficilmente colmabile. Né gli studiosi venuti dopo Campi hanno offerto un contributo significativo. Colpisce il fatto che due dei maggiori storici della Chiesa piacentina, Cristoforo Poggiali (1721-1811) e Gaetano Tononi (1834-1922), fossero membri della Congregazione, ma, nondimeno, dedicassero un interesse assai scarso, nei loro lavori, all'ente cui appartenevano¹³. Il primo, che nelle sue *Memorie storiche della città di Piacenza* non manca di discutere (anche vivacemente) o integrare le posizioni di Campi, su questo tema si rimette pressoché

¹² Gli statuti voluti dal Pecorara sono ora perduti e l'unica fonte è data da Campi, che li descrive articolatamente e ne fornisce un'edizione (CAMPI, *Dell'istoria*, II, foll. 157-158 e *Registro dei Privilegi*, n. LXXX, foll. 392b-393). Per un'ampia trattazione rinvio a BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 16-20 e (soprattutto) ID., *L'eredità*, pp. 84-105.

¹³ Come ci rivela il *Libro dei Verbali, 1751-1796* (ArCongregazione, XLIX. B. 3 Reg.) Poggiali venne ammesso nella Congregazione, in quanto prevosto di S. Agata, il 2 dicembre 1754 e cominciò subito a frequentarne le adunanze. La sua presenza fu dapprima assidua (ricevette anche incarichi amministrativi), poi si fece più saltuaria, per cessare del tutto, a quanto pare, con la fine degli anni Settanta del secolo. Tononi, nominato arciprete di S. Donnino (e, di conseguenza, della Congregazione) nel 1871, lo rimase sino alla morte, avvenuta il 2 aprile del 1922: nel 1905 aveva rinunciato ai suoi diritti di successione nella più prestigiosa parrocchia di S. Antonino (BERTUZZI, *Consorzio*, p. 36).

ché *in toto* al suo predecessore, mentre il secondo non dà affatto attenzione, nella sua articolata ed anche varia bibliografia, all'ente che guidò a lungo¹⁴.

Il ripiegamento su se stessa della Congregazione è testimoniato anche dal fatto che la maggior parte delle notizie a noi giunte si riferiscono, dal Cinquecento in avanti, a vicende interne all'ente. È questo il caso di un documento recentemente ritrovato, che conserva copia degli statuti adottati dal "capitolo" della Congregazione (organo sino ad allora quasi sconosciuto alla storia dell'ente) il 2 maggio 1537 e che testimonia un tentativo di ribellarsi alla crescente autorità dell'arciprete¹⁵. La coincidenza tra la figura di rettore di S. Donnino e quella di arciprete della Congregazione, stabilita negli statuti di tre secoli prima, aveva verosimilmente subito, con il tramontare dell'elettività delle cariche ecclesiastiche, un'evoluzione. È probabile che, in origine, chi era eletto arciprete diventasse anche titolare della chiesa sede del Consorzio; in seguito la situazione si era rovesciata, così che chi era nominato rettore di S. Donnino diventava arciprete della Congregazione, con scelta che gli altri congregati si trovavano a subire. Il cortocircuito che si veniva a creare ingenerò una diffusa conflittualità all'interno dell'ente, in un confronto che si articolerà dalla fine del Cinque alla metà del Seicento, con strascichi sino all'inizio del XVIII secolo¹⁶. Si può ritenere che, a lungo, l'ente piacentino abbia corso il rischio di implodere, tanto aspro si presentò lo scontro interno. Neanche l'archivio fu risparmiato dall'urto: durante la visita pastorale del vescovo Rangoni (aprile 1608), infatti, si riscontra la sparizione di gran parte dei documenti dell'ente, sottratti dai contendenti e – a quanto possiamo dedurre oggi – in parte mai rientrati, malgrado i severi ordini in merito dell'ordinario¹⁷. Credo che a contribuire al superamento della crisi furono – oltre al raggiungimento di un accettabile *modus vivendi* tra arciprete e congregati – gli importanti lasciti di cui la Congregazione ebbe a beneficiare tra il 1663 ed il 1671. In quegli anni, infatti, il nostro ente ricevette le sostanziose eredità lasciate da due suoi membri, don Francesco Maria Pozzi, rettore di S. Maria Ceriola (o

¹⁴ Come si può riscontrare in A. BALSAMO, *Bibliografia degli scritti di Gaetano Tononi*, in «Bollettino Storico Piacentino», XVII, 1922, pp. 54-61, ove comunque si precisa (p. 54, nt. 1) che "sono escluse le recensioni e alcuni lavori di lievissimo conto".

¹⁵ Ho ritrovato copia di questi statuti in Archivio Parrocchiale di S. Donnino - Piacenza (d'ora in poi APSD), *Atti e sentenze per diritti parrocchiali e preminenze*, cassetta L 2^{da}, n. 4: non solo non se ne conservano copie nell'archivio della Congregazione, ma nemmeno se ne ricorda (a quanto ho potuto constatare) l'esistenza. A rigore, non si può nemmeno essere certi che essi abbiano mai avuto vigenza.

¹⁶ Cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 31-43 [29-41].

¹⁷ Archivio Storico Diocesano di Piacenza (d'ora in poi ASDPc), *Visite Pastorali*, b. 24, Volume 9, cc. 28-38.

Zeroalli) e don Luca Tassi, arciprete di S. Donnino¹⁸. Questo evento ebbe non solo riflessi sul patrimonio (grazie a questi lasciti la Congregazione è riuscita a sopravvivere sino ad oggi), ma anche sulla configurazione amministrativa. Per curare le due eredità (gravate da precisi oneri, anche sul piano gestionale) sorsero appositi organi. Non solo: esse ebbero forte rilevanza anche nella struttura dell'archivio, rilevanza che, nel recente riordino, è stato indispensabile mantenere. In realtà, dalla fine del Seicento la Congregazione si articola in tre casse: Cassa Comune, Cassa Pozzi e Cassa Tassi.

Anche nella nostra storia, il Settecento è un secolo d'ordine, che vede due importanti eventi: una nuova, assai organica, redazione statutaria e l'inventariazione ed il riordino dell'archivio. Gli statuti, sottoscritti da tutti i componenti e poi approvati dal vescovo Barni nell'agosto del 1725, disegnano con precisione l'articolazione dell'ente e danno una forma consolidata ai compromessi con cui, nei decenni precedenti, si erano risolti i conflitti di competenza a lungo trascinati¹⁹. Quanto al riordino dell'archivio, esso, apparso ormai improcrastinabile ai congregati, viene compiuto con bella efficienza nel 1788 da alcuni operatori rimasti ignoti. Ma su questo passaggio dovrò tornare diffusamente²⁰. Così corroborata, la Congregazione sembra aver superato del tutto indenne la tempesta rivoluzionaria e napoleonica ed aver progredito senza troppi scossoni nel XIX secolo. Possiamo, semmai, riscontrare qualche segno di preoccupazioni economiche, soggette però a corsi e ricorsi: ne è spia la gestione dei legati, ove se talvolta si è costretti a chiedere all'ordinario di essere autorizzati a sospenderne o ridurne alcuni, essendo divenuta insufficiente la dotazione, non mancano occasioni in cui vengono ripristinate ufficiature già eliminate per carenza di fondi o addirittura se ne aggiungono di nuove.

Il tranquillo sonno della Congregazione viene bruscamente interrotto con l'unità d'Italia e, in particolare, con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico²¹. Nel mirino della pubblica amministrazione finisce anche il patrimonio del nostro ente. La lotta difensiva sarà strenua, ancorché combattuta in punta di diritto e servendosi anche delle carte (da quasi mezzo secolo trascurate²²) dell'archivio, ma si concluderà, nel 1876, con una piena vittoria²³, connotata, però, da un sorprendente corollario. La chiave di volta per respingere le pre-

¹⁸ Rinvio a BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 38-43 [185-190]. Sull'eredità Tassi è stata edita anche un'agile, piccola ma esauriente monografia: F. GREGORI, *L'Eredità Tassi (Memorie Storiche)*, Piacenza, 1923.

¹⁹ ArCongregazione, XLIX. A. 1; una copia della ristampa del 1766 è conservata presso la Biblioteca Passerini Landi di Piacenza (miscellanea Rapetti, 43, n. 22).

²⁰ Cfr. *infra*, § 5.

²¹ Si tratta delle leggi 7 luglio 1866, num. 3036 e 15 agosto 1867, num. 3848.

²² Cfr. *infra*, nt. 97.

²³ Cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 54 [201] segg.

tese dello Stato, infatti, va individuata nel riconoscimento, da parte dell'amministrazione pubblica e (soprattutto) della magistratura, della natura di ente laicale, e non già ecclesiastico, della Congregazione. Risale quindi a quegli anni il compimento di un'autentica metamorfosi dell'unione dei parroci piacentini, curioso esempio di un ente morale che raccoglie i parroci di una città, ma che si presenta, tanto di fronte allo Stato che alla Chiesa, come una privata associazione. Se questa costruzione giuridica è agevolmente sopravvissuta da un secolo e mezzo a questa parte, e promette di non cambiare ora²⁴, è possibile che ai membri del tempo, salvatisi per poco dalla perdita di gran parte del patrimonio sociale, non sembrasse uno scudo sufficiente. Almeno, così fanno pensare le vicende degli anni a cavallo del passaggio di secolo, in cui la Congregazione accarezza l'idea di disfarsi di parte dei propri beni, se non addirittura di sciogliersi o ridimensionarsi drasticamente²⁵. Tramontata alla fine questa ipotesi, unitamente alle paure di nuove aggressioni al proprio patrimonio, l'ente affronta, negli anni Venti e Trenta, un passaggio un po' tribolato dovuto alla soppressione della parrocchia di S. Donnino, con il conseguente venir meno del parroco di diritto arciprete della Congregazione. Dopo qualche attrito, si addiverrà ad una parziale riforma degli statuti del 1725, approvata dal vescovo Menzani *ad experimentum* nel 1932 e poi, in via definitiva, nel 1939: il punto saliente è il ritorno dell'elettività del capo della Congregazione, ora denominato presidente e che resta in carica per un triennio, rinnovabile²⁶. Pur novellati, gli statuti settecenteschi si rivelarono inadatti al mutato contesto storico ed ecclesiale. Il colpo definitivo è probabilmente dato dal sorgere di nuove parrocchie e dal mutamento radicale della configurazione del tessuto urbano cittadino, che porta a ridisegnare le parrocchie: l'ampliamento del novero degli aventi diritto ad essere ammessi nella Congregazione procede di pari passo con il ripensamento degli statuti che, dopo una pluri-

²⁴ Per una più ampia disamina, cfr. *infra*, § 4. Di fronte alla leggi eversive gli enti ecclesiastici italiani furono costretti ad inventarsi abili strategie e non pochi puntarono, con buon successo, a rivendicare una natura laicale: è però interessante il fatto che, nella maggior parte dei casi, essi ritornassero alla natura ecclesiastica una volta svanito il pericolo (spesso dopo il Concordato del 1929), ragion per cui la scelta dell'istituzione piacentina è eccezionale. Per un'ampia panoramica, cfr. G. ROCCA, *Le strategie anticonfiscate degli istituti religiosi in Italia dall'Unità al Concordato del 1929: appunti per una storia*, in *Clero, economia e contabilità in Europa. Tra Medioevo ed età contemporanea*. Atti del convegno internazionale di studi. Siena, 14-16 settembre 2006. Centro nazionale di studi per la storia del clero e dei seminari. Siena. A cura di R. DI PIETRA e F. LANDI, Roma, 2007, pp. 226-247.

²⁵ Cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 58-61 [205-208].

²⁶ Sulle vicende che vanno dalla soppressione della parrocchia (decisa nel 1892, ma prorogata per un trentennio sino alla morte dell'ultimo arciprete, don Tononi) all'approvazione definitiva degli statuti, cfr. *ivi*, pp. 62-63 [209-210].

nale discussione, si chiude il primo gennaio 1997 con la loro entrata in vigore²⁷. Fedele ad un ideale di discrezione coltivato ormai da secoli, la Congregazione dei Parroci Urbani di Piacenza continua ancora oggi, presso la sede storica di S. Donnino non più parrocchia ma ancora centro di una vivace attività liturgica, la propria attività di culto, suffragio per i defunti e mutua assistenza: realtà poco conosciuta (anche all'interno del mondo ecclesiastico), ma continuamente operante.

2. La Congregazione e le altre associazioni di parroci urbani: un confronto

Se ora paragoniamo la Congregazione piacentina e le associazioni di parroci urbani presenti in altre città di cui abbiamo sentito parlare nel corso di questo convegno possiamo, in primo luogo, notare che essa appartiene agli enti sorti nell'XI e nel XII secolo anche con lo scopo di provvedere ad una riforma del clero secolare. Se poi dovessimo ritenere corretta l'attribuzione al vescovo Sigifredo dell'iniziativa di dar vita a questo ente, il Consorzio dei Cappellani sarebbe sicuramente tra le più antiche strutture di questo tipo. Un quesito ricorrente è quello relativo al rapporto tra le associazioni di parroci urbani ed i capitoli e collegi di canonici in genere: stando a quanto si può ricavare dalle fonti, la Congregazione radunava con ogni probabilità i chierici che non appartenevano al clero già in altro modo collegiato e, comunque, appare certo che non vi confluissero gli appartenenti ai due potenti capitoli cittadini, quello della Cattedrale e quello dell'antica chiesa madre, S. Antonio²⁸. Si può anche affermare con buona sicurezza che il clero regolare rimanesse a lungo al di fuori dell'ente, ma in epoca moderna c'è qualche avvisaglia di un mutamento della situazione: in alcune occasioni, infatti, la Congregazione, investita di questioni che riguardano in senso lato la cura d'anime, si raduna anche in presenza di religiosi cui era stata affidata la gestione di una parrocchia. Gli episodi di cui ho notizia risalgono al XVIII secolo e, a quanto si può capire, si pongono su un piano diverso rispetto alla consueta attività dell'ente: pare che le liturgie comuni, le adunanze e le distribuzioni rimanessero riservate ai parroci appartenenti al clero secolare, ma che, invece, i problemi relativi al ruolo di "parroco" siano discussi da una comunità più allargata²⁹. Alla fine del secolo, peraltro, si ammettono anche alcuni curati facenti

²⁷ ArCongregazione, XLIX. A. 11 (sono stati ritoccati nel 2007).

²⁸ Del resto, i parroci di queste chiese dovettero attendere il secolo scorso per essere ammessi a far parte dell'ente!

²⁹ Cfr., e.g., ArCongregazione, XLIX. B. 2 Reg., fasc. 1, 21.VII.1735.

parte del clero regolare, senza che poi partecipino alle adunanze³⁰. Per quanto concerne invece il clero secolare, l'impressione è che, tendenzialmente, potessero aderire all'ente gli ecclesiastici titolari delle chiese cittadine. L'avverbio si spiega con una certa tensione interna alle fonti: da un lato, infatti, quando vediamo l'ente in azione, ad agire (o comunque ad essere presi in considerazione) sono solo i titolari delle chiese³¹; dall'altro lato, altre fonti testimoniano la presenza di ulteriori ecclesiastici (per non parlare di laici) all'interno dell'ente. Al tempo del cardinale Pecorara, infatti, abbiamo motivo di credere che tutti i chierici addetti al servizio divino presso S. Donnino, e non solo il rettore di detta chiesa, vadano ricompresi tra gli appartenenti alla Congregazione³²: è altrettanto degno di nota che, secondo Campi, l'opera rivitalizzante condotta dal legato pontificio nel nostro ente facesse sì che, oltre al porporato, vi aderissero sacerdoti di altre chiese, pur di maggior prestigio, ed “*i laici stessi, et i prelati, e i vescovi*”³³. Proseguendo nel tempo, gli statuti del 1537, nel prevedere per i nuovi membri il giuramento di rispettare le norme dell'ente, enumerano i diversi ranghi di appartenenza: arciprete, rettori prebendari e vicerettori. Resta dubbio – anche perché le norme successive non fanno praticamente uso di questa distinzione in categorie – se tale partizione si riferisse al ruolo rivestito all'interno dell'associazione o, piuttosto, al diverso grado dei suoi componenti al momento dell'ammissione. Ogni distinzione sembra essersi persa quando – dal XVII secolo in avanti – la documentazione si infittisce. Da quel momento l'appartenenza alla Congregazione è solo legata alla titolarità di determinate chiese cittadine: con l'Ottocento resta traccia di alcune ammissioni solo dopo che il candidato aveva dimostrato, carte alla mano, il proprio diritto in materia, oppure per un intervento dell'ordinario³⁴. È probabilmente in ragione dei tempi difficili, che richiedono l'inserimento di forze (e di sostanze) fresche, che il 23 gennaio 1884 si stabilisce di accettare nell'ente gli economi delle parrocchie a condizione che costoro prendano “*in titolo*” la parrocchia, portino una dote di 6.000 lire e ci sia il consen-

³⁰ E.g. ArCongregazione, XLIX. B. 3 Reg., 17.I.1794 (sono ammessi il curato di S. Brigida, barnabita e quello di S. Sepolcro, olivetano).

³¹ In origine denominati cappellani, diventano rettori – secondo l'Inventario 1788, p. VIII, nt. 9 – al tempo del cardinale Pecorara, mentre per ricevere il titolo di “*prepositi*” debbono attendere il decreto del vescovo Gherardo Zandemaria del 10 gennaio 1733 (ArCongregazione, vol. 18 numm. 20-21 e vol. 42 num. 237).

³² È quanto emerge, almeno letteralmente, dal dettato degli statuti del 1236 (cfr. BRUSCHI, *L'eredità*, p. 91, nota 58).

³³ CAMPI, *Dell'istoria*, II, fol. 158b.

³⁴ È il caso, rispettivamente, di don Daverio, parroco “*di S. Maria in Borghetto trasferita in S. Sisto*” (gennaio-marzo 1842) e di don Franchi, prevosto di S. Matteo (dicembre 1847 - gennaio 1848): cfr. ArCongregazione, L. A. 2 Reg.

so del vescovo³⁵. Come già detto, sarà il Novecento che porterà ad un allargamento delle parrocchie i cui parroci (e solo essi) sono ammessi a far parte dell'organismo.

Più nessuna traccia è rimasta, oggi, di una presenza che invece – similmente ad altre associazioni cittadine di parroci – era attestata sin dall'origine, quella dei laici. Anche in questo caso, in realtà, dipendiamo quasi esclusivamente dalle parole, citate in apertura di questo saggio, del canonico Campi. Risulta alquanto difficile stabilire che ruolo svolgessero, all'interno dell'ente, questi aderenti non ecclesiastici: se si limitassero a partecipare alle ufficiature beneficiando, semmai, del suffragio dopo la morte, o se fossero anche destinatari dell'attività assistenziale dell'ente, se non addirittura (ma appare improbabile) delle distribuzioni. Le parole dello storico seicentesco paiono in realtà mettere tutti i consociati sullo stesso piano, ma, in assenza di una documentazione più circostanziata, crederci o meno è quasi un atto di fede. Certo, è sempre Campi ad asserire che questa presenza di laici perdurasse al tempo del cardinale Pecorara e che anch'essi fossero destinatari della distribuzione del pane che chiudeva l'ufficiatura mensile delle Calende³⁶, una forma di assistenza il cui carattere quasi primitivo fa intuire l'antichità del rito. Questa presenza risulta ancora attestata (ma è l'ultima volta) tre secoli più tardi, negli statuti del 1537 che impongono al rettore nella cui chiesa si celebrano le Calende di dare pane e candela, oltre che ai consociati che avessero svolto un ruolo nella celebrazione ed al massaro, anche ai laici intervenuti all'ufficiatura³⁷. Da questo punto in avanti negli appuntamenti liturgici non si ricorderà più la presenza di non ecclesiastici, né ad essi sarà riconosciuta alcuna aspettativa all'attività assistenziale dell'ente, se non quella generica di poveri cui, nel caso, fare la carità³⁸. È d'altra parte significativo che, almeno ad una visione d'insieme, la gran parte dei legati di cui l'ente ha beneficiato durante la sua storia provengano da ecclesiastici.

³⁵ ArCongregazione, L. A. 3 Reg. (la prima pratica, relativa alla parrocchia di S. Giovanni in Canale, seguirà alla fine del 1885).

³⁶ CAMPI, *Dell'istoria*, II, fol. 158b.

³⁷ Senza che la disposizione menzioni un eventuale fine caritativo: "*Item etiam teneatur dare unam candellam singulis laicis qui interfuerunt illi offitio, et panem similiter vel ad libitum suum*".

³⁸ Indicativa di questa metamorfosi è la loro trasformazione nelle descrizione delle Calende contenuta in una lunga memoria a stampa – databile al 1695 circa ed inviata dai congregati al vescovo Barni nell'ambito di un aspro scontro con l'arciprete Pizzati – secondo cui, al termine della celebrazione, i pani vanno consegnati a massaro, arciprete, decano, celebrante e suoi assistenti, mentre i rimanenti saranno dati ai poveri (cfr. APSD, *Atti e sentenze per diritti parrocchiali e preminenze*, cassetta L 2^{da}, n. 1: *Origine, riti, rendite e governo della Congregazione delli rettori delle parrocchiali di Piacenza* etc., § 23).

I campi di attività della Congregazione rientrano agevolmente nello schema tipico di questo genere di ente. La vita dell'associazione piacentina si articola, infatti, in riunioni periodiche volte al culto ed al suffragio dei beneficiari e dei confratelli defunti; a questo ambito liturgico si affianca quello del mutuo soccorso. Questi caratteri possono essere più o meno accentuati nel corso dei secoli, ma la loro presenza appare comunque costante. Che sin dalle origini i cappellani si riunissero per celebrare insieme il culto divino e ricordare i propri compagni trapassati è facile intuizione. Le prime tracce sicure si trovano al tempo del cardinale Pecorara, che dà disposizioni relative alla più antica ufficiatura, quella mensile delle Calende, in cui si cantano la messa e l'ufficio dei defunti (segue un momento di predicazione)³⁹. Le Calende sembrano, in quel momento, il cuore della vita dell'ente: è in quell'occasione che si raccolgono, dai congregati, le offerte che serviranno per l'attività assistenziale, così come è in questo appuntamento mensile che il Consorzio acquista visibilità, richiamando l'attenzione dei fedeli sin dalla domenica precedente, quando viene annunciato il prossimo incontro, ed invitando anche il vescovo. I membri assenti, se ingiustificati, vanno incontro a sanzioni. Di contro, chi partecipa a questo rito, contribuendo con i propri beni "*ad tam pia opera pietatis*" beneficerà dell'indulgenza. Questa disposizione del Pecorara viene confermata, nel 1276, dal vescovo Fulgosio⁴⁰. Più difficile è capire quali altri appuntamenti liturgici attendessero i congregati al di là delle Calende⁴¹: si intuisce che potessero essere celebrati anniversari di quanti avessero beneficiato la Congregazione con dei legati, ma è difficile essere più precisi. Quello che è certo, invece, è che si desse vita ad una serie di celebrazioni in occasio-

³⁹ Si vedano gli statuti (CAMPPI, *Dell'istoria*, II, *Registro dei Privilegi*, n. LXXX, fol. 393). Risale circa agli stessi anni un frammento di statuto non riportato da Campi, con disposizioni di dettaglio relative a questa ufficiatura (ArCongregazione, vol. 1 num. 2): è edito in *Appendice* a BRUSCHI, *L'eredità*, pp. 115-116.

⁴⁰ Cfr. CAMPPI, *Dell'istoria*, II, fol. 307a e *Registro dei privilegi*, doc. CCXXIX, fol. 489b.

⁴¹ Che continuarono ad avere un ruolo centrale sino almeno al XVIII secolo (gli statuti del 1537 e quelli del 1725 ne disciplinano con cura lo svolgimento), ma che incontrarono maggiori difficoltà a partire dall'Ottocento (il vescovo Ranza, nel 1858, suggerisce di ricorrere alla Santa Sede per essere autorizzati a destinare redditi desunti altrove "*per le distribuzioni delle Calende: antica, e venerabile istituzione, la quale manca pressocche interamente di dote, e non è alimentata se non con tenui e non ben garantiti avanzi della amministrazione*": Ar Congregazione, LIX. C. 2). Nel Novecento il rito deve aver mutato natura, trasformandosi in un momento di suffragio per i defunti delle singole parrocchie (cfr. ArCongregazione, LIX. A. 21). Un decreto del vescovo Manfredini (ArCongregazione, LIX. A. 22, 2.I.1980) ne riduce ulteriormente la portata e rende non più necessaria la partecipazione di tutti i congregati alla celebrazione: le sue disposizioni sono riprese dall'art. 12 dei vigenti statuti ("*Calendae: ogni membro della Congregazione celebra in occasione della festa del patrono della propria comunità, la santa messa per tutti i fedeli defunti della parrocchia*").

ne della morte di uno dei membri e se ne facesse anche in seguito suffragio. Disposizioni di questo tenore costituiscono una costante negli statuti ed anche la documentazione ricorda talvolta l'assemblamento funebre dei congregati intorno al cadavere del proprio confratello. Se l'ufficio dei defunti aveva un ruolo così centrale nella vita dell'ente, non può non stupire che, nella documentazione superstite, sostanzialmente manchino necrologi o libelli liturgici, né – a quanto si è potuto constatare – siano ricordati in altre carte. Il ricordo dell'intensa attività di culto dell'ente piacentino è affidato in via praticamente esclusiva a vacchette di messe e, soprattutto, ad un ampio fondo di *Libri Punctuationum*, articolato in serie secondo le casse di riferimento, il cui arco cronologico va dal 1508 ai giorni nostri⁴². Il moltiplicarsi di questi strumenti si rese necessario con le eredità Pozzi e Tassi, che a fine Seicento determinarono l'inserimento di una complessa serie di celebrazioni, alcune dalle alterne fortune. Nel secolo scorso i diversi momenti liturgici previsti nella vita della Congregazione subirono una progressiva razionalizzazione, finendo con il confluire nell'ufficiatura settimanale del martedì mattina che si svolge ancora oggi. Non ho trovato, infine, attestazioni, nel passato, di un pranzo comune che guisse la celebrazione dei riti⁴³.

Quanto al mutuo soccorso, esso è attualmente lo scopo dichiarato dell'ente⁴⁴. Se a portare a questa forte consapevolezza ha indubbiamente contribuito la resistenza alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, che vide la Congregazione vincitrice proprio in forza di tale connotazione che le permise di rivendicare la propria natura di ente non di culto, se non (addirittura) non ecclesiastico, quella dell'assistenza ai confratelli è sin dalle origini una delle ragioni fondamentali di esistenza del Consorzio dei Cappellani. Ce lo confermano le parole di Campi⁴⁵, che riferiscono di un'assistenza spirituale e materiale verso i componenti, in vita così come in morte (anche facendosi carico della sepoltura del confratello indigente). È un elemento che troviamo di nuovo attestato negli statuti del 1236: secondo le loro disposizioni, peraltro, esiste un duplice canale di solidarietà. Da un lato, infatti, si raccomanda la beneficenza verso i poveri, che nel tempo assumerà l'aspetto di una distribuzione al termine delle Calende; dall'altro, si concentra l'attenzione sui confratelli, in modo

⁴² Si tratta di decine di registri (i più recenti non contengono, in senso stretto, delle puntature, ma svolgono la medesima funzione dei loro predecessori ed hanno una struttura non troppo dissimile).

⁴³ Le *giornate di fraternità* introdotte dagli anni Sessanta del secolo scorso hanno solo funzione conviviale.

⁴⁴ Così recita l'art. 1 degli statuti: "*la Congregazione dei Parroci Urbani di Piacenza è un'associazione privata dotata di personalità giuridica, che ha come fine il mutuo soccorso tra i soci per vivere lo spirito di comunione e solidarietà*".

⁴⁵ Rinvio alla seconda parte della citazione che figura in apertura di questo saggio.

esplicito per il caso di malattia o morte. Indubbiamente negli statuti del 1725 si fa più articolata la dimensione dell'assistenza tra i soli membri dell'ente. A prescindere dall'obbligo di tutelare i diritti parrocchiali che incombe su tutti i congregati, e non solo sull'ente in quanto tale – su cui tornerò – diverse norme accentuano la dimensione di solidarietà reciproca. Perdura l'obbligo di visitare il confratello infermo e di prestargli assistenza, spirituale ma anche materiale, durante la malattia e di provvedere, se necessario, alla sua sepoltura, attingendo non ai beni della Congregazione, bensì a quelli individuali degli altri parroci⁴⁶; nella stessa ottica possono essere interpretate (e di fatto lo furono) le norme che prevedono la possibilità dei congregati di chiedere in comodato per la parrocchia mobili, argenti e apparati della Congregazione, la loro rinuncia, per i funerali di un confratello, agli emolumenti della quarta funeraria e allo spoglio della cera e la precedenza da darsi ai parenti dei membri nella scelta dei sacerdoti incaricati di celebrare le messe cui la Congregazione è obbligata⁴⁷. L'assistenza al confratello infermo è ricordata anche nei viginti statuti, non solo con un invito alla “*fraterna solidarietà*” da parte degli altri membri, ma anche con la disposizione che considera ugualmente presente alle ufficiature il confratello “*che a causa di prolungata indisposizione fisica non può partecipare*”⁴⁸. In effetti, uno dei veicoli attraverso cui passa l'assistenza ai componenti dell'associazione è, da diversi secoli, la remunerazione che essi ricevono per la partecipazione alle ufficiature che, salvo alcuni (breve) periodi di serie ristrettezze è stata quasi sempre dignitosamente garantita. Si realizza, in questo modo, una sorta di soccorso ordinario ai confratelli meno fortunati. Non si segnala, invece, nella documentazione superstite la presenza di un sistema di redistribuzione interna, attraverso cui le parrocchie più ricche sovvenissero ai bisogni di quelle meno fortunate. Sono di contro attestati, specie nell'ultimo secolo, interventi straordinari volti a soccorrere alle particolari esigenze di alcuni parroci o, ancor più, di alcune parrocchie, spe-

⁴⁶ Statuti 1725, *De Rectoribus Defunctis*, VI: “*Additur pro majori augmento fraternae Charitatis, quae benigna est, et numquam excidit, quod, si casus evenerit, talem Rectorem esse taliter inopem, ut post mortem non habeat, unde sepeliatur, suppleant caeteri Fratres de proprio in Spiritu pietatis*”.

⁴⁷ Ivi, rispettivamente: rub. *De Massario*, VI; rub. *De Rectoribus Defunctis*, II (similmente per le esequie dei parenti stretti); rub. *De Missis quotidianis, Juris patronatus Congregationis*, II.

⁴⁸ Cfr. rispettivamente, art. 11^o dei viginti statuti e art. 3 (già art. 17) dell'annesso Regolamento. Si veda anche l'art. 4 (già art. 3) del Regolamento: “*un modo privilegiato per esprimere lo spirito della Congregazione è la visita ai confratelli, in particolare a coloro che hanno bisogno di presenza, di servizio e di aiuto*”. Quanto al problema della sepoltura, è risolto attribuendo ai membri il diritto di essere tumulati nella cappella della Congregazione nel cimitero di Piacenza.

cie per lavori di natura edilizia o per iniziative di carattere pastorale. Va però rilevato che, da un lato, per queste offerte si attinge al patrimonio dell'associazione, e non si richiede una contribuzione ai suoi membri e che, dall'altro, a beneficiarne non sono solo i congregati, ma anche altri sacerdoti o enti.

Se la comparazione fra le diverse associazioni dei parroci cittadini ha mostrato l'esistenza di due modelli, uno volto ad esaurire l'assistenza tra i membri di questi consessi nella sola attività di mutuo soccorso, e l'altro, invece, in cui all'istituzione compete un'autentica rappresentanza degli interessi di parroci e parrocchie, il caso piacentino mostra una sicura prevalenza del primo aspetto, sebbene non manchino tracce anche del secondo ruolo. Nel periodo più risalente, l'idea di un agire comune dei vari cappellani attraverso il Consorzio, o quella, parallela, delle altre realtà ecclesiastiche di rivolgersi ad esso come un solo interlocutore rappresentativo, pare faticasse a prender piede⁴⁹. Anche dopo che, con gli statuti del 1236, si stabilizza l'identità di rettore di S. Donnino ed arciprete della Congregazione, assicurando così una possibile certezza e continuità dell'azione del capo dell'ente, pare incerta la consapevolezza di un potere di rappresentanza – se non giuridica almeno politica – dei comuni interessi dei rettori piacentini. In un'occasione topica, nella storia medievale, per la difesa delle prerogative del clero secolare, ovvero l'insediamento in città degli ordini mendicanti, la nostra storia riporta un clamoroso passaggio a vuoto. Quando infatti, nel 1278, i francescani iniziano la costruzione del grande complesso di S. Francesco di Piazza, la Congregazione – di cui ci si aspetterebbe un forte intervento, alla luce del fatto che essa raccoglie gran parte dei responsabili delle chiese parrocchiali e potrebbe di conseguenza meglio difenderne gli interessi – sorprendentemente latita. È vero che l'arciprete, Giacomo Costasecca, rivolge al vescovo ed al capitolo della cattedrale una protesta, ma egli non sembra agire in rappresentanza di rettori e cappellani, bensì solo per tutelare la posizione della chiesa di S. Donnino e di altre cinque vicine, quelle che, trovandosi prossime all'erigendo convento, erano destinate a subire maggiormente la concorrenza dei frati: un'iniziativa circoscritta, dunque, e non assunta in nome della Congregazione⁵⁰. I secoli successivi non offrono molte occasioni per vedere l'associazione assumere un ruolo guida per la difesa delle posizioni dei suoi consociati. Si può perlomeno affermare, tuttavia, che venissero tutelati i diritti dei parroci nei confronti del clero regolare, soprattutto in materia di funerali: nella documenta-

⁴⁹ Cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, p. 8 [6].

⁵⁰ Così almeno presentano l'episodio, senza nemmeno citare la Congregazione, tanto P. M. CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* [...], III, Piacenza, 1662, foll. 3 segg. che C. POGGIALI, *Memorie storiche della città di Piacenza*, V, Piacenza, 1758, pp. 386 segg. È anche possibile che l'arciprete del tempo avesse una visione troppo minimalista del suo ruolo: cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 22-23 [20-21], nota 67.

zione sei e settecentesca tornano infatti episodi di contrapposizione, anche vivace, che possono portare a controversie dinnanzi alla Santa Sede e che, per lo più, si concludono con una vittoria per la Congregazione⁵¹. Non mancano, d'altra parte, scontri con altri esponenti del clero secolare, quali ad esempio i prebendari della cattedrale o i canonici di S. Antonino⁵²: i motivi del contendere, talvolta legati anche ad interessi economici, toccano quasi sempre il diritto di fregiarsi di determinate insegne o la posizione da assumere in occasione di processioni o cerimonie, secondo i complessi rituali di prestigio ed onore così comuni nell'*ancien régime* (anche in ambito ecclesiastico). La presenza di controversie di questo genere non sorprenderà il frequentatore di archivi ed il ruolo rappresentativo di interessi comuni svolto dalla nostra istituzione appare logico: giova osservare, però, che si tratta di occasioni, in fin dei conti, alquanto circoscritte e non certo frequenti.

Altri dati sono, a mio parere, più significativi. Di notevole importanza mi pare soprattutto la rub. *De jure Parochiali tuendo* che figura negli statuti del 1725: se sono alquanto puntigliose le disposizioni relative al ruolo che la Congregazione deve svolgere nei funerali, in special modo per quanto riguarda il rapporto con i regolari⁵³, la norma iniziale della rubrica afferma a chiare lettere l'obbligo degli ufficiali dell'ente di attivarsi ogni qual volta si verifichi il rischio di danni ai diritti delle parrocchie, ricorrendo tanto al vescovo quanto, se necessario, ai tribunali romani. Ai congregati viene altresì imposto di procedere in modo unitario e di contribuire personalmente alle spese di causa⁵⁴. Un altro elemento di grande interesse è il ruolo del nostro ente nei rapporti con la curia vescovile e, in genere, con il governo della diocesi. Alcuni spunti, quantomeno, attestano una certa funzione di struttura di riferimento del vescovo rivestita dalla Congregazione per quanto concerne il clero secolare con cura d'anime e i problemi delle parrocchie. Appare rilevante, al riguardo, che i sindaci dell'istituzione piacentina, secondo una testimonianza

⁵¹ E.g. ArCongregazione, vol. 7 numm. 66 e 68; vol. 9, numm. 10 e 30; vol. 36, num. 155 bis.

⁵² Ivi, vol. 10, numm. 1 e 42; vol. 11, num. 19. Come nella nota precedente, mi limito agli esempi più antichi.

⁵³ Perentorio è l'invito nel § 4, dove si precisa che i rettori non dovranno arrestarsi alle porte delle chiese officiate da monaci o frati in cui sarà tumulato il cadavere, ma entrarvi con la stola e la croce processionale e rimanervi sino alla sepoltura – salvo consigliare di tener d'occhio i chierici che portano la croce, onde evitare che la loro esuberanza giovanile ("*ex quadam juvenili audacia*") li porti ad ingenerare lo scontro fisico, con il rischio di scandali.

⁵⁴ Qualche dubbio sul funzionamento in concreto di questa previsione statutaria emerge, e.g., da quanto accade nel caso della lite (in tema di sepolture) tra il prevosto di S. Andrea e il capitolo della Cattedrale, che viene sì considerata causa di interesse di tutta la Congregazione, fornendo però un'assistenza di tipo personale e per quanto riguarda la produzione di prove, escludendo ogni partecipazione alle spese (ArCongregazione, XLIX. B. 2 Reg., 14.IX.1751).

della fine del Seicento, tengano “*il catalogo, e bussola di tutt’i parrochi della città, e delli nomi di tutti quelli, che confessano*”, e assistano pertanto, da un tavolo appartato, alla disputa mensile dei casi di coscienza che ha luogo davanti al vescovo⁵⁵. Negli anni Trenta del secolo successivo, la Congregazione si trova investita di diverse questioni relative alla gestione delle parrocchie, su sollecitazione del vescovo Zandemaria, cui cerca di fornire risposte esaurienti in nome di tutti i parroci della città (al punto che capita di sentire, su certe tematiche, anche quelli appartenenti ad un ordine religioso)⁵⁶. Nei decenni successivi, tuttavia, la funzione di interlocutrice della curia sembra farsi evanescente⁵⁷, mentre rimane una certa rappresentanza degli interessi dei singoli parroci (o delle parrocchie). È probabilmente l’Ottocento a rendere più marginale anche questo secondo aspetto, così preparando anche la metamorfosi della Congregazione in ente svincolato dall’autorità ecclesiastica. Una volta che essa si è compiuta, fatalmente sono le esigenze della Congregazione come corpo morale a prevalere su quelle di tutela dei diritti parrocchiali e, parallelamente, si attenua l’attenzione nei suoi confronti da parte dei vescovi. È sintomatico, al proposito, che nei vigenti statuti manchino del tutto norme relative ad un impegno della Congregazione a rappresentare in modo unitario le istanze dei parroci cittadini o a porsi, in tal senso, come referente per i vertici della diocesi. Questa assenza colpisce maggiormente alla luce del fatto che, oggi, i titolari di tutte le parrocchie cittadine – compresi gli antichi ri-

⁵⁵ Lo riferisce la memoria *Origine, riti...* (cfr. *supra*, nt. 38), p. 10.

⁵⁶ Cfr. ArCongregazione, XLIX. B. 2 Reg. L’adunanza del 21 luglio 1735 (ivi, fasc. 1) è convocata dal decano Paolo Casati in assenza dell’arciprete. Don Casati spiega di aver chiesto anche la presenza dei parroci appartenenti al clero regolare al fine di rispondere all’ordine del vescovo di presentare in curia un elenco dei fanciulli e delle fanciulle dimoranti nelle parrocchie, sotto pena pecuniaria per gli inadempienti: si nomina una delegazione (di cui fa forse parte anche un non appartenente alla Congregazione) che illustri all’ordinario i diritti dei parroci e l’impossibilità di adempiere. Un anno dopo (ivi, fasc. 1, 24.VII.1736) si aderisce alla richiesta del vescovo di fare il catechismo due volte al mese in alcune parrocchie, come da disposizioni pontificie, ma tre settimane dopo si decide di andare a spiegare al presule il punto di vista della Congregazione sulla richiesta di comunicare alla curia gli elenchi dei ragazzi tenuti a partecipare. Passa un anno ed emerge un nuovo problema (ivi, fasc. 1, 9.VII.1737): alcune attestazioni fatte dai parroci per ordinazioni e licenze di confessione sono state respinte, soprattutto perché, circa la partecipazione alla dottrina cristiana, manca la sottoscrizione dell’ecclesiastico addetto ad essa. Si delegano ad agire il decano e i sindaci, evidenziando che questa sottoscrizione non era richiesta né nelle istruzioni vescovili, né nelle costituzioni sinodali; il 17 si decide di ricorrere anche all’ausilio di un avvocato.

⁵⁷ Ma ancora il vescovo Loschi (episcopato 1824-1836) rivolge alla Congregazione un quesito in materia di abito ecclesiastico, ed il dubbio (sulla possibilità dei parroci di portare in alcune circostanze il “*cappino*”) non è relativo ai membri dell’ente, ma a tutto il clero della diocesi (ArCongregazione, LIX. C. 1).

vali della Cattedrale e di S. Antonino – hanno diritto, se credono, di entrare a far parte dell'ente, a condizione di farne domanda e di prestare il giuramento di osservarne gli statuti, “*tam editis quam edendis*”⁵⁸. La ragione di questa scelta va ricercata nella natura laicale ormai riconosciuta al nostro ente: è chiaro che ad un'associazione privata, sia pure composta da parroci, l'autorità ecclesiastica difficilmente potrebbe riconoscere funzioni di rappresentanza in ambito canonico...

Noto infine, a margine di questo tema, che a complicare il quadro è anche l'esistenza di altri enti che radunano gli ecclesiastici piacentini con lo scopo di tutelarne le prerogative e che sono cosa affatto diversa dalla Congregazione, anche se a volte vengono confusi con essa. È il caso (tra XVII e XVIII secolo almeno) della congregazione generale del clero piacentino, in cui figurano rappresentanti di tutte le principali realtà ecclesiastiche locali⁵⁹, tra cui un apposito delegato della Congregazione, il “deputato del clero” (cui è dedicata una specifica rubrica negli statuti del 1725), mentre tra Ottocento e Novecento compare (talora destinato a restare semplice progetto, talora con vita effimera) un collegio dei parroci cittadini. Si tratta, comunque, di realtà molto meno note del nostro ente e che, sicuramente, hanno inciso in modo assai più marginale sulla storia e sul tessuto ecclesiastico piacentino.

3. *Cenno all'evoluzione statutaria*

Non mi dilungherò in un'analisi dei diversi statuti che, nei secoli, hanno regolato la vita dell'ente piacentino. Mi pare però necessario dedicare uno spazio, pur limitato, alla loro evoluzione, specie dal punto di vista dell'organizzazione interna, in quanto sono profili che si riflettono, come facilmente intuibile, sulla struttura dell'archivio. Importanti – come ovvio – per capire il funzionamento della Congregazione, nonché il modo in cui si riflette nell'archivio, gli statuti hanno invece un rilievo più modesto sul piano della consistenza fisica. L'Inventario Moderno da me realizzato si apre con il fondo dedicato agli statuti, ma l'unica serie in esso racchiusa è di limitata consistenza⁶⁰. Gli statuti superstiti vi figurano, prevedibilmente, in primo piano, ma si cercherebbero vanamente i superbi manoscritti, provenienti da altre aree geografiche, che abbiamo ammirato in questo convegno: si tratta, infatti, di di-

⁵⁸ Art. 3 dei vigenti statuti.

⁵⁹ L'unica documentazione relativa a questo ente che ho potuto visionare è conservata presso la biblioteca Passerini Landi di Piacenza, mss. Pallastrelli G7 e B5.

⁶⁰ Si tratta di appena una dozzina di unità archivistiche e comprende, oltre alle redazioni statutarie definitive, il materiale relativo ai tentativi di riforma o ai lavori preparatori.

gnitose redazioni a stampa che si limitano a riportare con precisione il dettato statutario, al massimo dedicando qualche riga a come si è addivenuti all'approvazione. Né maggior rilievo assumono i registri contenuti nella serie dedicata ai *Libri dei Verballi* (che contengono anche decisioni relative al funzionamento dell'ente): si tratta di testimonianze pregiate per i contenuti, cui anche qui ho attinto ampiamente, ma la loro veste estrinseca è quella, funzionale e modesta, di una mera registrazione di quanto discusso e deciso nelle periodiche adunanze della Congregazione.

Circa l'evoluzione degli statuti in senso proprio, ben poco si può dire per i primi secoli dalla fondazione. Come si è già notato, sembra che alla guida dell'ente ci fosse un arciprete elettivo. La centralità di questa figura è attestata, soprattutto, dal rilievo che essa assume nelle scarse fonti relative ai primi duecento anni di vita del Consorzio dei Cappellani, arco di tempo in cui le citazioni dell'organismo piacentino sono per lo più limitate alle occasioni in cui si dà atto della presenza o dell'agire del suo *leader*. Questo quadro pare rispettato dalla prima redazione statutaria pervenutaci, quella varata dal cardinale Pecorara nel 1236: l'arciprete, infatti, è il solo ufficiale della Congregazione ad essere citato. È possibile tuttavia che le fonti ci costringano ad un eccesso di semplificazione. In un frammento di statuto, coevo al Pecorara ed ignorato da Campi⁶¹, è un altro ufficiale, il massaro, ad essere investito di compiti direttivi e disciplinari, sia pure per il ristretto ambito della celebrazione delle Calende. Può darsi che questa carica fosse stata assorbita dall'arciprete dopo la riforma degli statuti⁶², ma se anche così fosse, il mutamento dovette essere di breve durata. Quando, il 17 marzo 1301, il Consorzio acquista un fitto su una casa nei pressi della chiesa di S. Donnino, ad agire sono infatti, oltre all'arciprete, massaro e sindaci. Nel 1280 un "capitolo" dei Cappellani era apparso inopinatamente – per lo stupore del canonico Campi che ce ne dà notizia⁶³ – in occasione dell'esecuzione del testamento di Isembardo Pecorara, nipote del cardinale legato. Se massaro e sindaci compaiono in bella evidenza nella documentazione dei secoli successivi, è insieme al capitolo che hanno un ruolo centrale nell'approvazione degli statuti del 1537, in cui, peraltro, si cita la potestà normativa attribuita, già in passato, al capitolo, passando invece del tutto sotto silenzio gli statuti voluti dal Pecorara. È altresì significativo che si attribuisca un'importanza centrale alle figure dei sindaci (in numero di tre, di cui due eletti annualmente, mentre uno rimane in carica un biennio per garantire una certa continuità nell'amministrazione), cui è affida-

⁶¹ È citato *supra*, nota 39.

⁶² Nel primo atto successivo in cui si vede agire un arciprete, gli viene attribuito anche il titolo di massaro (ArCongregazione, vol. 1 num. 5, 24.IV.1284).

⁶³ CAMPI, *Dell'istoria*, III, fol. 7ab.

ta la direzione della Congregazione, nonché a quella del massaro (che amministra i beni dell'ente e deve renderne conto ai sindaci), mentre appare marginale il ruolo dell'arciprete: tanto che è possibile che questi statuti siano stati emanati in polemica contro l'autorità di quest'ultimo⁶⁴.

Nel 1725 i nuovi Statuti, approvati sotto l'egida del vescovo Barni, dotano la Congregazione di un regolamento articolato e completo, che reggerà in modo adeguato nei due secoli successivi. Esso dedica ampio spazio agli organi dell'ente, sancendo la non elettività dell'arciprete, dopo di che procede a regolamentare le diverse ufficiature ed anniversari che competono all'istituzione, a partire dalle Calende. Dopo aver dedicato sagge disposizioni all'archivio⁶⁵, gli statuti enucleano regole per l'amministrazione delle eredità Tassi e Pozzi, inseriscono una rubrica *De Processionibus* e si chiudono con una serie di norme sul funzionamento per così dire "assembleare" della Congregazione, non senza dimenticare di prescrivere il giuramento di fedeltà per i nuovi membri e di enunciare espressamente la propria modificabilità. Quanto alla struttura amministrativa, all'arciprete è riconosciuta un'indiscussa precedenza formale e cerimoniale, nonché la direzione delle adunanze e una posizione di privilegio nelle ufficiature e nelle celebrazioni, ma l'autentica conduzione dell'ente⁶⁶ spetta più che altro ai tre sindaci e al massaro, sempre eletti ogni uno o due anni. Tra le altre cariche⁶⁷, le più importanti sono quelle deputate all'amministrazione delle due principali eredità di cui gode la Congregazione: quella Pozzi, cui provvede un apposito tesoriere (ma compare anche la congregazione particolare Pozzi⁶⁸) e quella Tassi, affidata a due amministratori e un tesoriere. Va sottolineato che gli statuti del 1725 sono, sostanzialmente, rimasti in vigore sino alla fine del Novecento⁶⁹, in quanto si cercò di salvarne la maggior parte (invero caduta però in desuetudine) durante le

⁶⁴ Rinvio a BRUSCHI, *La Congregazione*, pp. 28-31 [26-29].

⁶⁵ Si prevede la conservazione dei documenti non già presso i vari rettori, bensì in un archivio chiuso con tre chiavi, di cui una in mano all'arciprete, una al primo dei sindaci, la terza al massaro (il materiale più antico è ancora oggi conservato nell'elegante mobile chiuso da triplice chiave). Qualora si rendesse necessario estrarre qualche scrittura, se ne prenderà nota in un'apposita Vacchetta, facendosi rilasciare dal consegnatario, se estraneo all'ente, una ricevuta.

⁶⁶ Tra i compiti figurano la gestione dei beni, la tutela giurisdizionale dei diritti dell'associazione, l'adempimento degli oneri dei legati e le distribuzioni ai congregati.

⁶⁷ Si tratta del cancelliere, del decano (il rettore con maggiore anzianità, con funzioni vicarie dell'arciprete) e del deputato del clero.

⁶⁸ Di cui si conservano, in archivio, anche specifici *Libri dei Verballi*.

⁶⁹ Qualche modifica marginale è approvata dall'assemblea nel corso dell'Ottocento e sottoposta al vescovo (che può anche ritenerla inopportuna e cassarla, come fa nel 1857 mons. Ranza: cfr. ArCongregazione, vol. 46 num. 393).

riforme resesi necessarie dopo la soppressione della parrocchia di S. Donnino. L'unico punto su cui intervengono le modifiche proposte dalla Congregazione ed approvate in via definitiva nel 1939 dal vescovo Menzani⁷⁰ è infatti relativo agli ufficiali dell'ente. Il nuovo organigramma prevede, oltre al presidente con compiti di direzione dell'istituzione, cinque consiglieri, un massaro, un segretario, nonché i tesoriere delle eredità Pozzi e Tassi: si tratta di cariche elettive a durata triennale. Oltre ad una semplificazione, c'è anche la preferenza per una gestione più collettiva dell'ente: l'amministrazione è infatti affidata a due commissioni (una per i normali affari, l'altra specifica per la cassa Tassi), in cui si distribuiscono gli eletti.

Chiudo questa panoramica con una sintetica presentazione degli attuali statuti, in vigore dal 1997 con alcune modifiche effettuate un decennio dopo. Spicca il riconoscimento, sin dall'art. 1, della natura della Congregazione come *“associazione privata dotata di personalità giuridica, che ha come fine il mutuo soccorso tra i soci per vivere lo spirito di comunione e solidarietà”*. A questa natura non ecclesiastica corrisponde la sovranità dell'assemblea, anche in materia statutaria, tale da rendere sostanzialmente marginale l'intervento dell'ordinario diocesano. È altresì significativo che gli statuti si concentrino soprattutto sull'amministrazione dell'ente e la gestione del patrimonio, dedicando meno spazio, rispetto al passato, alle ufficiature ed all'attività liturgica in genere. Accanto all'assemblea (cui, oltre alle modifiche degli statuti, competono l'elezione delle varie cariche, l'approvazione dei bilanci e la straordinaria amministrazione) figura il consiglio d'amministrazione, cui spetta la gestione ordinaria. Ne fanno parte il presidente (che ha funzioni di direzione e, soprattutto, la rappresentanza legale dell'ente), un tesoriere ed un segretario, oltre a due consiglieri in rappresentanza delle casse Pozzi e Tassi⁷¹: eletti dall'assemblea, restano tutti in carica per un triennio. La struttura attuale della Congregazione è, sotto ogni aspetto, perfettamente coerente con il suo essere un ente di diritto privato comune.

4. Natura giuridica della Congregazione

Sin dall'inizio di questo mio contributo, ho indicato come dato peculiare dell'associazione del clero piacentino il suo essere ente di natura laicale, an-

⁷⁰ Non senza qualche difficoltà per superare le opposizioni dei prevosti di S. Francesco, che ritenevano di essere subentrati nei diritti al titolo di arciprete di quelli di S. Donnino (cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, p. 63 [210] e ID., *L'eredità*, pp. 102-103): della convenzione che risolse infine la questione si dà atto in calce al testo riformato degli statuti.

⁷¹ La cui autonomia è andata, negli anni, drasticamente riducendosi.

corché ne facciano parte solo sacerdoti, per di più dotati di un preciso ruolo nella gerarchia ecclesiastica. A questa consapevolezza di essere un ente di diritto privato, affermata chiaramente nei vigenti statuti, la Congregazione è arrivata in un percorso che, come insegna la sua storia, si è articolato soprattutto nell'ultimo secolo e mezzo, e il cui tratto ricorrente può probabilmente individuarsi in una necessità di tutelare il proprio patrimonio dall'aggressione dello Stato, ma anche di affermare la propria autonomia dalla figura del vescovo di Piacenza. L'esito finale di questo *iter* è una natura che non pone alcun problema nell'ordinamento statale, ma che ha, invece, maggior ambiguità in ambito canonico.

In sintesi, possono essere delineate le seguenti tappe di questo cammino. Tra il 1867 e il 1876 la Congregazione dovette difendersi dalle mire del demanio, che voleva, in periodi diversi, impossessarsi dei beni del patrimonio comune dell'ente, di quelli destinati a soddisfare i legati Pozzi e Tassi, nonché di quelli pervenuti di recente per un legato di marginale interesse per la Congregazione, ma che darà occasione di un pronunciamento decisivo per il suo futuro (si tratta del legato Borani - Anelli). In questo ambito furono attuate diverse strategie, ma quella destinata a maggior successo fu incentrata sulla natura laicale della Congregazione stessa, natura per cui diventava irrilevante il fatto che *tutti* i suoi membri fossero sacerdoti. Con un percorso complesso e faticoso, l'ente riuscì a veder riconosciute le proprie posizioni, sia dai ministeri, sia, soprattutto, dalle autorità giurisdizionali, quali la corte d'appello di Parma⁷² e poi, nel 1876, la stessa Corte di Cassazione:

“a prescindere pure dalla qualità ecclesiastica delle persone componenti la Congregazione dei Parrochi lo scopo dell'istituto essendo meramente laicale tanto in sé stesso, quale era quello del mutuo soccorso, quanto *in subiecta materia* (...) ogni impronta di ecclesiasticità esulava da quell'ente”⁷³.

È un principio la cui autorità fungerà da scudo contro tutte le mire, negli anni successivi, della pubblica amministrazione. L'ultimo episodio si colloca tra il 1920 e il 1930, quando la Congregazione riuscì a resistere al tenta-

⁷² La sentenza nella causa Borani - Anelli così recita: “*Né sussiste che la Congregazione dei Parrochi di Piacenza costituisca uno degli enti ecclesiastici che nel suddetto articolo restano esclusi dal diritto di devoluzione, giacché pel suo scopo di mutua assistenza e di mutuo soccorso, quantunque composta di ecclesiastici essa appartiene alle istituzioni laicali*” (ArCongregazione, LX. A. 6, 28.VII.1874).

⁷³ La sentenza, resa sempre nell'ambito della stessa causa, è in ArCongregazione, LX. A. 8. In quegli anni si susseguirono diversi pronunciamenti della Suprema Corte affini a quello per il caso piacentino (cfr. ROCCA, *Le strategie*, p. 227 e nt. 11-16 a p. 242).

tivo del demanio di sottoporla alla quota concorso del fondo per il culto, facendo ancora leva sulla sua natura laicale, e sui riconoscimenti di essa ottenuti dalle autorità amministrative e giurisdizionali del Regno⁷⁴. Quanto ai rapporti con l'ordinario diocesano, si può notare come, su una questione delicata quale le eventuali variazioni degli oneri dei legati, Congregazione e vescovo si siano mossi, nell'ultimo secolo e mezzo, in armonia. È ancor più significativa la progressiva irrilevanza dell'autorizzazione vescovile a stipulare determinati contratti: già a partire dalla fine del XIX secolo almeno non resta traccia di dinieghi dell'ordinario, e in seguito la prassi di chiederne il consenso va in disuso⁷⁵. La crescente consapevolezza dell'autonomia del nostro ente e della sua natura affatto svincolata dall'ordinamento ecclesiastico si manifesta nel secondo dopoguerra, specie a partire dagli anni Sessanta; soprattutto è notevole il percorso che porta ai vigenti statuti. È chiara l'indipendenza della Congregazione dall'ordinario, soprattutto per l'amministrazione dei beni e la potestà statutaria; al limite, questa radicale autonomia può trovare un certo riequilibrio in un ruolo morale del presule, di cui resta traccia nell'attuale *Regolamento*, in alcune norme che, mostrando un certo ossequio, contemplano una vigilanza del vescovo, non sempre dai contenuti ben definiti⁷⁶. Del resto, anche gli ultimi episcopati sono stati caratterizzati da un riconoscimento, ora esplicito ora implicito, dell'autonomia della Congregazione dall'autorità vescovile.

Come si è notato, però, questa natura giuridica, pacifica in ambito civilistico, può destare qualche perplessità in quello canonico. È un imbarazzo che l'ente porta con sé all'inizio del percorso che conduce all'attuale, definitiva formalizzazione della propria sorprendente natura e che perdura, almeno, sino agli statuti del 1997 (caratteristicamente, è meno avvertibile nella versione novellata). In una relazione interna alla Congregazione, databile ai tardi anni Sessanta, vengono evidenziati i punti problematici: intanto, la destinazione d'uso di certi beni, specie quando gravati da oneri di culto, con la conseguente attrazione della disciplina canonica in tema di legati; quindi, la delicatezza di un ente composto solo da sacerdoti, ma che si connota come del tutto indipendente dal controllo del vescovo. Sul filo di un pericoloso equilibrio (forse inevitabile), questa memoria si esprime nei seguenti termini: l'ente *“non ebbe mai una istituzione da parte della autorità ecclesiastica; se questa fu invitata ad approvare lo Statuto, non intervenne che per dare il consenso a radunarsi, trattandosi di persone che, in forza delle leggi canoniche, sono*

⁷⁴ ArCongregazione, LIX. E. 11.

⁷⁵ L'ultimo esempio documentato è del 1929 (cfr. ArCongregazione, LXII. B. 7).

⁷⁶ La ricerca di questo non facile equilibrio informa anche gli stessi *Cenni storici* e la *Nota circa la natura della Congregazione dei Parroci urbani* che figurano in calce agli statuti del 1997 (omessi però nella stampa della versione riformata attualmente vigente).

soggette ad una speciale disciplina”⁷⁷. Più che sulla (discutibile) ricostruzione dell’origine del Consorzio dei Cappellani, desidero richiamare l’attenzione sulla tensione che chiaramente si intuisce sotto la visione di un’associazione privata i cui componenti sono legati da vincoli assai forti verso l’autorità ecclesiastica. Non è un caso, del resto, che – esaminata alla luce del Codice di Diritto Canonico – la Congregazione non sia riconducibile, se non con gravi forzature, a nessun modello di associazione a rilevanza canonica. Già desta difficoltà la visione del nostro ente come persona giuridica, nell’ordinamento della Chiesa: non può rientrare nella previsione del can. 116 § 1, che individua le persone giuridiche pubbliche in quelle costituite direttamente dall’autorità ecclesiastica (e la Congregazione, almeno per come essa ha interpretato la sua storia, non vi rientra), ma nemmeno in quella del § 2, che richiede, per le persone giuridiche private, uno speciale decreto dell’autorità (evidentemente ecclesiastica) competente. È chiaro che, formalmente, un simile atto non sarebbe oggi individuabile. Si può dire che la personalità giuridica, anche in ambito canonico, è stata riconosciuta *ab immemorabili*? Probabilmente sì, ma è chiaro che sul tema resta uno spazio grigio. Che dire della configurazione dell’ente in “*associazione privata*”? Se ci si riferisce al solo ordinamento civile, *nulla quaestio* – ma in quello canonico? Se la Congregazione va considerata un’associazione privata di fedeli ai sensi del Codice di Diritto Canonico, essa ricade nella previsione del can. 299: una particolare associazione privata di fedeli, se è vero che essa è composta solo da chierici (ma che ciò sia possibile lo si desume dal can. 298 § 1), per giunta qualificati da una funzione istituzionale, ma nondimeno un’associazione privata di fedeli. Tuttavia, se è così, essa ha obbligo di statuto (can. 304 § 1) ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente (can. 305 § 1). Il primo requisito sembrerebbe non fare problema: la Congregazione ha da sempre i suoi statuti. Tuttavia, se si legge il can. 299 § 3 il ruolo dell’autorità competente diventa più ampio di quello che la Congregazione suole riconoscere: “*Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono stati riveduti dall’autorità competente*”. Il termine usato, “*riveduti*”, non è proprio innocuo: esso sembra implicare un più penetrante potere di intervento nel merito rispetto a quello che in realtà il vescovo può esercitare. Torna poi il problema della personalità giuridica, che secondo il can. 322 § 1 è acquisita a seguito di un *decreto* dell’autorità, che è atto distinto dalla (pur previa e necessaria) approvazione degli statuti da parte della stessa. Non basta quindi l’approvazione degli statuti (mera condizione), occorre uno specifico decreto⁷⁸: nel

⁷⁷ ArCongregazione, LXXXIII. A. 4.

⁷⁸ Se prive di personalità giuridica, le associazioni private sono prive di diritti e doveri, e gli associati possono averne solo in veste di comproprietari e compossessori (can. 310): è una

nostro caso, come già detto, manca. Tra l'altro un'associazione privata dotata di personalità giuridica, che comunque gode – visti i can. 321 e 323 – di autonomia ed è diretta e presieduta dai fedeli, sarebbe soggetta alla vigilanza dell'autorità vescovile (cfr. il già visto can. 305): con l'addentellato di qualche potere anche in merito alla destinazione dei beni⁷⁹. Appare chiaro come, esaminata alla luce del diritto canonico, la Congregazione riveli una natura sfuggente (ad analoghe conclusioni si poteva giungere nel vigore del precedente Codice⁸⁰). Forse, in certa misura, un'ambiguità di compromesso è stata voluta. Resta a volte il dubbio, in verità, che certe norme canoniche valgano solo in virtù dei richiami, circostanziati o generici, che vi fanno alcune disposizioni statutarie⁸¹. Oppure si può dire che questo curioso sistema funzioni – con buona efficienza, come in effetti fa – grazie a quella composizione di forze che si realizza tra un'associazione indipendente dall'autorità ecclesiastica ed i suoi consociati che, invece, alla direzione e disciplina di quest'ultima sono inevitabilmente sottoposti.

5. Storia dell'archivio e suo riordino

Non ho cercato di ricostruire la storia (e la struttura) dell'archivio prima del grande riordino del 1788, cui si è oggi ancora in parte debitori. Mi limito a segnalare che su alcuni documenti è possibile trovare non di rado segnatura

ricostruzione della natura della Congregazione che in altri tempi è stata ventilata, ma che è poi stata esclusa.

⁷⁹ Che pure *non sono ecclesiastici* (cfr. anche can. 1257 § 2); all'ordinario spetterebbero, oltre al dovere di vigilanza, i poteri straordinari di cui al can. 1263.

⁸⁰ Basta scorrere i can. 100, 686-691 e 697 (ma nel sistema del Codice del 1917, ancor più che in quello del 1983, le associazioni di fedeli sembrano riguardare i laici).

⁸¹ È il caso del rinvio generale (art. 26 – già art. 28 – viginti statuti), in caso di lacuna negli statuti, al Codice di Diritto Canonico, oltre che alle “*norme degli articoli del Codice Civile, che si riferiscono alle associazioni private con responsabilità collegiale*” (anche il rinvio alla normativa civilistica, in realtà, lascia qualche perplessità), nonché a quelli specifici al can. 325 § 1 (vigilanza dell'autorità ecclesiastica sulla destinazione ai fini societari dei beni dell'associazione), al can. 1308 (riduzione degli oneri dei legati disposta dall'ordinario diocesano), previsti rispettivamente dall'art. 5 e dall'art. 6 del Regolamento (un generico rinvio alle norme “*testamentarie e canoniche*” nell'adempimento e gestione dei legati è prevista anche dall'art. 6 degli statuti). Non manca un richiamo alla conferma degli statuti da parte dell'ordinario, “*a garanzia dell'onestà e legittimità delle finalità dello statuto*”, anche alla luce della posizione dei componenti dell'associazione (art. 9). L'impressione è che, comunque, tutto considerato, la novella del 2007 abbia ulteriormente attenuato l'importanza del controllo del vescovo.

re che fanno ipotizzare un'organizzazione preesistente⁸², che, tuttavia, stante il fatto che parte della documentazione conservata è stata acquisita in blocco (è il caso delle eredità Pozzi e Tassi ma anche delle due Alfieri, della Casati e della Carosi⁸³, cui probabilmente teneva dietro il relativo archivio), non necessariamente sono state sempre apposte da addetti della Congregazione. La situazione del materiale non doveva però essere particolarmente funzionale, se si può dare credito alla giustificazione addotta dall'anonimo autore della *Prefazione*⁸⁴ al *Repertorio Generale* del 1788 per una riorganizzazione così a lungo ritardata dei documenti dell'ente. Il suo *incipit* evidenzia infatti come non debba sorprendere che “*non ostante l'antichità di ben settecento nonanta quattro anni giustamente vantata dalla Molt'Illustrre e Molto Reverenda Congregazione de' Signori Proposti delle Chiese Parrocchiali di Piacenza, solamente nello stante anno 1788 abbia pensato a riordinare o può dirsi formare il suo Archivio*”, e lo spiega con il fatto che sino al 1783 la Congregazione non aveva un luogo dove riunirsi e custodire le scritture, salvo un “*credenzone*” in un angolo della sagrestia di San Donnino.

A rendere possibile un'efficace sistemazione intervengono la concessione da parte dell'arciprete di San Donnino della camera per le adunanze e l'archivio e l'esecuzione dei necessari lavori. Alla bisogna vengono delegati due “*deputati*”: don Antonio Coppalati, prevosto di San Giorgio e don Giuseppe Sormani, prevosto di San Protaso⁸⁵. Una volta sistemato l'ambiente, prosegue la *Prefazione*, restava da ordinare l'archivio⁸⁶ ed a ciò si provvede nell'adunanza del 25 gennaio 1788, affidandosi ancora ai due sacerdoti, nonché a don Antonino dall'Ara⁸⁷. Se sono riuscito a individuare chi furono gli inca-

⁸² A volte la segnatura di certi documenti è menzionata nei *Libri dei Verballi* del XVIII secolo.

⁸³ Queste eredità concorrono, per quote distinte in ragione delle disposizioni dei testatori, sul più importante cespite della cassa Comune.

⁸⁴ Va notato che essa dedica in realtà solo le sue pp. I-IV all'archivio, procedendo poi alle pp. V-XII ad un inquadramento storico della Congregazione.

⁸⁵ Cfr. ArCongregazione, XLIX. B. 3 Reg., 30.VI.1783 e L. A. 2 Reg., c. 69rv.

⁸⁶ “*L'illuminatissima Congregazione giustamente rilevando, che niente era di compito non ostante le grandiose spese da Essa fatte fin d'allora, senza aver riordinato le loro Carte, e i loro Documenti tutti in un perfetto sistema di vero Archivio, venne di ingiungere agli indefessi due Deputati di ciò far eseguire con quelle necessarie precisioni a tale vuopo; e così rendere tutto perfettamente sistemato*”.

⁸⁷ ArCongregazione, XIX. B. 3 Reg. dà atto dell'elezione degli amministratori dell'eredità Tassi, poi precisa “*Quali hanno ordinato, che debba farsi riordinare, a spese però delle rispettive Eredità, l'archivio delle scritture di questa illustrissima Congregazione per opera di quella persona, o persone perite in tal'arte, che dovranno essere scielte dalli mentovati signori prevosti di S. Giorgio, di S. Protaso, e de' SS. Faustino e Giovita, quali vengono destinati a presciedere a tale lavoro, accordando ai medesimi qualsiasi facoltà, e balia per ciò*

ricati a sovrintendere alle operazioni di riordino, impossibile a scalfirsi è stata la coltre di anonimato che circonda l'esperto (o gli esperti) che concretamente le realizzarono⁸⁸. I loro nomi non sono indicati né nei verbali delle assemblee, né nell'Inventario e nemmeno nelle poche scritture contabili di quegli anni a noi giunte.

Lavoro di alta levatura, ad oggi ancora molto affidabile, il riordino settecentesco ha prodotto tre registri, oltre che qualche regesto di documenti catalogati, ma rimasti extravaganti. Il pezzo più importante è il *Repertorio Generale dei Documenti*⁸⁹, un massiccio volume assai ben conservato in cui sono ricordati quasi tutti i documenti sino a inizio Ottocento, contenuti nell'armadio settecentesco in una serie di cassette lignee, portanti segnature da vol. I a vol. IIII e costruite in modo da simulare antichi codici. Ognuna di queste cassette lignee contiene un numero variabile di camicie, con cuciti i pezzi: le cassette dell'anta centrale sono singole, mentre nelle due ante laterali le cassette agli estremi dell'armadio radunano in un solo oggetto tre diversi "volumi", che pertanto, malgrado la partizione interna, contengono ognuno meno materiale che quelli singoli. Di ogni documento viene fornita, oltre alla segnature e a un numero d'ordine crescente, un'esauriva descrizione del contenuto; con scelta non del tutto insolita, rimangono fuori da questo riordino i registri. Appare possibile che l'operazione di inventariazione si sia svolta in due tempi. Tra il regesto apposto sulle camicie e la registrazione nell'Inventario emergono a volte discrepanze non spiegabili soltanto con l'errore materiale, così come incuriosisce la presenza, nelle cassette (e non solo altrove nell'archivio) di documentazione catalogata ma non inserita nel *Repertorio*. Di certo, sono due le diverse mani che fisicamente redigono la quasi totalità del registro⁹⁰, di cui una opera con ogni verosimiglianza nel 1788 (o immediata-

necessaria, promettendo il tutto di ratificare etc., ed in ogni etc." (è sostanzialmente identico quanto riportato in L. A. 2 Reg., cc. 92v-93r).

⁸⁸ A meno che, naturalmente, il riordino non sia stato compiuto in prima persona dai "deputati", ma la delibera del 25 gennaio 1788 non contemplava questa eventualità.

⁸⁹ ArCongregazione, LXXXII**. A. I Reg.

⁹⁰ La mano che compila le prime 407 pagine dell'Inventario 1788 (d'ora in poi, "mano A") raccoglie la documentazione in due distinte serie cronologiche. La prima si conclude col doc. 915, a p. 315, datato 13 settembre 1788, cui fanno seguito altri dieci documenti per i quali il redattore segnala che sono collocati fuori posto in quanto pervenuti in sue mani in ritardo. In questa prima serie l'ordine cronologico è seguito con cura e la precisione del redattore è molto alta. Con l'inizio dei documenti conservati nel volume 22 (cassetta XXI), alla fine di p. 361, doc. 926, la situazione cambia: in questa seconda serie – che arriva sino al doc. 1022 e che copre poco più di quaranta pagine e il contenuto di due cassette – l'ordine cronologico è rispettato solo in linea di massima, con frequenti oscillazioni e, più in generale, la precisione inizia a far difetto.

mente dopo), mentre l'altra è collocabile ai tempi del riordino del 1829, di cui parlerò tra poco.

Risulta difficile comprendere in base a che ragione, se esiste, il compilatore ripartisca il materiale in due serie. Naturalmente, è possibile che ciò derivi da un mero dato occasionale, per cui questa seconda *tranche* di materiale gli potrebbe essere pervenuta in un secondo tempo: ciò, però, pare strano, anche alla luce del fatto che in essa sono presenti, in buon numero, atti vecchi di uno o due secoli (addirittura uno è del XIV secolo). Del resto, il fenomeno si ripete. A p. 410, infatti, dopo una p. 408 in cui compaiono due registrazioni su cui per ora si sorvola, e dopo una pagina bianca, inizia a scrivere il registro una seconda mano (d'ora in poi, "mano B"). Rispetto a mano A, mano B, la cui grafia è ottocentesca, economizza lo spazio del registro, riempiendone le pagine con una scrittura piccola e compatta, permettendo così di inserire molti più documenti in ogni facciata: tra l'altro, evitando lo stile più arioso del primo compilatore, cambia in modo drastico l'impaginazione, facendo uso, sia pure parzialmente, della rigatura e dell'incolonnatura. Per quanto, però, il nuovo compilatore adotti uno stile diverso, tuttavia egli pare riprendere l'operazione del suo predecessore, e inizia una nuova serie di documenti, anche in questo caso disposti in un ordine cronologico non certo impeccabile: questa nuova sezione si apre con documenti antichi (fine XVI secolo), che appare improbabile fossero tutti usciti, per qualche ragione, dall'archivio. Naturalmente, mano B inserisce anche pezzi decisamente successivi al 1788: resta tuttavia una parte cospicua di documentazione di cui è difficile spiegare l'inserimento tardivo. L'unica ipotesi che ci si sente di avanzare è che, a parte qualche eccezione – che forse può essere spiegata con un ritrovamento tardivo del materiale (come per i rari contratti) o con la sua acquisizione successiva (magari con i fondi ereditati da altro ente o persona) – per la maggior parte sia stata raccolta, in queste seconda e terza serie, documentazione che appariva meno importante di quella catalogata nella prima. Scorrendola, infatti, si nota che i contratti e gli altri atti di maggior valore sono alquanto rari, mentre frequenti sono gli atti anomali o le raccolte di confessi, mandati, lettere e altro materiale seriale. Ovviamente, non si può stabilire se essa sia stata registrata in un secondo tempo perché in principio si pensava di inserire nell'Inventario solo le scritture più importanti, o per motivi accidentali.

Circa i tempi in cui è avvenuto l'inserimento delle tre serie cronologiche principali si rivela molto utile la Vacchetta in cui andavano annotati i documenti prelevati dall'archivio (su cui, cfr. *infra*, nel corpo del testo). Mano A passa dalla prima alla seconda serie senza soluzione di continuità o, più probabilmente, a poco tempo di distanza l'una dall'altra: se si scorre il registro, infatti, si constata che i prelievi iniziano il 27 giugno 1789, ma perché ce ne sia uno che interessi la seconda serie (dal vol. 22) bisogna attendere il 19 gennaio 1790. Le annotazioni proseguono abbastanza continue, anche se progressivamente meno frequenti, sino all'agosto 1798, quando si interrompono, per riprendere solo nel 1818. Il primo prelievo relativo alla parte compilata da mano B si fa attendere indefinitamente: qualche pezzo viene sì tolto dall'archivio, ma senza indicarne la segnatura (anche se a volte la Vacchetta sembra testimoniare diversamente).

Mano B procede ad annotare documenti sino al doc. 1424, a p. 469. Lavora in modo discretamente preciso, ma a volte dimostra qualche difficoltà nel riportare la data al computo moderno: mentre la sua opera procede, si fanno sempre più frequenti, nelle cassette, camicie compilate da una mano diversa. Tuttavia, in due occasioni mano B travisa completamente la natura del pezzo che descrive (in un caso, evidentemente, non lo prende nemmeno in mano e

Si affiancano al *Repertorio Generale* una *Rubrica*, che riporta, in ordine tendenzialmente alfabetico, i vari soggetti in esso citati, ed una *Vacchetta*, destinata in origine ad annotarvi i documenti tolti dall'archivio (con la data e il nome di chi li preleva, e la data del loro ritorno)⁹¹. Quest'ultima offre anche utilissime informazioni relative alle vicende successive dell'archivio, in quanto vi compare un elenco di documenti citati nell'Inventario 1788 e mancanti al momento dell'intervento dei parroci di San Sisto don Bricchi e di Santa Maria de' Pagani don Agnoli, "*deputati ad ordinare l'Archivio, giusta l'antica forma*". Queste lacune – tra cui quella del documento del 994 relativo alle origini dell'ente – sono in gran parte riscontrabili ancora oggi⁹². La *Vacchetta* non

si accontenta della descrizione sulla carpetta che lo contiene) e altre volte lo riassume in modo frettoloso.

Una volta chiusa la cassetta xxxv, per circa trent'anni sull'Inventario non vengono aggiunte altre annotazioni: dal 1828 si passa direttamente al 1856 (doc. 1425) e poi, d'altra mano, al doc. 1426 del 1872. Resta da spiegare la strana annotazione inserita a p. 408, ovvero tra le pagine scritte da mano A e quelle scritte da mano B: si tratta di due documenti, per i quali viene indicata una segnatura illogica, datati 1789 e 1798. Il numero d'ordine attribuito li pone immediatamente dopo quelli di p. 407, gli ultimi scritti da mano A: tuttavia, quando mano B inizia la sua opera, essa numera i primi documenti che inserisce proseguendo la serie di mano A. Decide semplicemente di ignorare le registrazioni di p. 408? Forse corrispondono a documenti già perduti quando B scriveva? Oppure è possibile che le indicazioni di p. 408 siano successive all'operare di mano B? Il fatto che i relativi documenti manchino tuttora rende il problema un po' accademico.

⁹¹ Rispettivamente ArCongregazione, LXXXII**. A. 2 Reg. e LXXXII**. A. 3 Reg.

⁹² I documenti inseriti nel riordino di fine Settecento e oggi non più presenti sono, percentualmente, molto pochi. Di molti era già stata segnalata la scomparsa nel riordino 1829, anche se, oggi, alcuni di essi si trovano invece in archivio, pure se è ignoto quando e come vi siano rientrati. Il soggetto a cui è stato consegnato il documento non è quasi mai noto. Dopo il 1829 accade ancora che venga a mancare qualche pezzo registrato nell'Inventario (tra cui un "*libro in pergamena*" con trentatre atti notarili rogati tra il 1263 e il 1295, ovvero gran parte della documentazione duecentesca), ma è evento raro. Va sottolineato però che parte della documentazione mancante si riferisce ad alcuni dei passaggi più significativi o delicati e discussi nella vita dell'ente. Se è vero che proprio questo tipo di materiale è esposto alla dispersione, in quanto più consultato e studiato, d'altro canto la sua scomparsa può, volendo, prestarsi a spiegazioni maliziose...

Sparizioni e riapparizioni si verificano anche in tempi recenti. Ad esempio, parte della documentazione relativa alla lunga lite sull'arcipretura tra parroco di S. Donnino e congregati è ricordata in una memoria del 1937 circa (nell'ambito della discussione tra il prevosto di S. Francesco e la Congregazione) in termini che lasciano supporre che l'ignoto estensore avesse la possibilità di consultare direttamente i documenti citati, oggi perduti (cfr. BRUSCHI, *La Congregazione*, p. 35 [33], nt. 110). Per converso, il *Repertorio Generale* del 1788, di cui si ignorava la stessa esistenza, è riemerso da un archivio parrocchiale pochi mesi prima che il riordino iniziasse.

specifica quando sia stata effettuata l'operazione, ma incrociando i dati ricavabili dalle annotazioni che vi figurano con quelli dei registri contabili si può concludere che questo riordino abbia avuto luogo nel 1829 e sia stato compiuto da un don Perdoni⁹³ verosimilmente estraneo alla Congregazione⁹⁴.

Il riordino del 1788 ed il suo aggiornamento di quarant'anni successivo garantiscono una certa sicurezza ed efficienza all'archivio più antico⁹⁵, ma questa rendita di posizione evidentemente non basta. Scorrendo i verbali delle adunanze, infatti, si riscontrano diversi segnali d'allarme. Nel dicembre 1847 si incarica il congregato don Antonino Daverio di occuparsi dell'archivio, ma, come emerge dalle adunanze dell'11 settembre 1850 e 30 giugno 1852, questi fallisce, benché gli fosse stato affiancato un secondo addetto, e viene sollevato dall'incarico⁹⁶. Il nuovo responsabile, don Giuseppe Bruschi, sembra restare in carica per un quarantennio, ma poco o nulla emerge circa i suoi possibili interventi⁹⁷. Perché l'archivio torni alla ribalta bisogna attende-

⁹³ Il 29 ottobre 1829 vengono pagate lire vecchie di Parma 80 e soldi 10 “*al molto reverendo don Antonio Perdoni per diverse operazioni da lui fatte pel riordinare l'Archivio*” (ArCongregazione, LXVIII. A. b. 4 Reg.: la precede, il 5 dicembre 1828, un pagamento al falegname Antonio Ballerini “*per spese, e fatture fatte all'Archivio della Congregazione*”; cfr. anche LXVIII. A. b. 5 Reg., fol. 70dx); una ricevuta del sacerdote in data 1 settembre 1829 indica che la somma percepita, pagata dal tesoriere dell'eredità Pozzi, è “*per residuo dell'operazione fatta per loro archivio di sua commissione, a totale saldo*” (ArCongregazione, LXXIV. B. 2) e ancora nei registri dell'eredità Tassi (ArCongregazione, LXIX**. A. b. 3 Reg. e LXX. A. 1 Reg.) si ricordano il mandato 7 (di “*franchi 22 e centesimi 92*”) del 28 luglio 1830 corrisposto a don Perdoni “*per fatture fatte all'archivio della Congregazione*” e quello 21 del 1829, con un pagamento “*alla Domenica Barberini per lavature ec. delle tovaglie di S. Luca e trasporto dell'archivio*”. È possibile che a don Perdoni appartenga la mano B che compila l'Inventario.

⁹⁴ Significativamente, è con il maggio 1830 che si riprendono a segnare i prelievi; questa buona abitudine cessa con un'ultima annotazione del 15 gennaio 1835, senza che sia mai stata indicata l'estrazione di un pezzo catalogato dopo il riordino 1788.

⁹⁵ Tanto da incassare, nella prima visita pastorale successiva al riordino (il 3 giugno 1789), il plauso del vescovo Cerati (cfr. ASDPc, *Visite pastorali*, b. 113, cc. 79 segg., alla c. 94v).

⁹⁶ ArCongregazione, L. A. 2 Reg.: a legger la delibera d'incarico di don Daverio si resta stupiti constatando i danni che, a soli vent'anni da un riordino efficiente ed organico, l'archivio doveva aver subito (“*per essere l'archivio dell'istessa Congregazione assai in disordine, e le carte, e i documenti concernenti a cose ben gravi ed importanti al tutto confusi con pericolo anche di smarrire ciò, che pure importa gelosamente conservare, è assai conveniente, anzi si rende necessario l'eleggere un nuovo Ufficiale, al quale incomba il dar ordine all'archivio, e a tutti i titoli, che vi si trovano, ed avere cura di tutto ciò che vi si appartiene, e al quale Ufficiale poi sia anche assegnato un congruo stipendio*”).

⁹⁷ L'unico segno è dato dalla presenza ancora oggi, su sedici pezzi, di un'etichetta con una segnatura apposta nel 1873, mentre altri sono evidentemente mancanti: stante che si tratta di materiale non solo recentissimo, pare si debba ritenere che in quell'anno si sia tentato un ri-

re l'adunanza del 26 giugno 1928, ma l'impressione non è buona. In quella data, infatti, si stabilisce di provvedere a un inventario dei beni della Congregazione: l'archivio non deve essere in buone condizioni, se si decide che per compilare questo documento si agirà “*dietro le indicazioni dei codici dell'archivio e la testimonianza del vecchio chierico Civardi*”⁹⁸. Più ancora che la menzione per così dire poco ortodossa del materiale d'archivio colpisce il fatto che per ricostruire il patrimonio si reputi utile far ricorso alla memoria orale di un collaboratore di vecchia data piuttosto che affidarsi alla sola consultazione dei documenti dell'ente! Nel dopoguerra le menzioni dell'archivio nei verbali dell'ente continuano ad essere nulle o irrilevanti, sino a che, a partire dagli anni Ottanta⁹⁹, l'esigenza di ordinare ed inventariare l'importante materiale accumulatosi è sempre più percepita dai membri della Congregazione. Il 24 settembre del 2002 viene infine ufficialmente deciso l'attuale riordino.

Il lavoro di riordino, apertosi nel novembre 2003 e durato poco più di un anno, si è svolto su due piani diversi, uno relativo alla parte più antica efficientemente ordinata a suo tempo, l'altro alla documentazione che non era mai stata interessata da interventi di inventariazione, ovvero, prevalentemente, quella successiva al 1829 ed i molti registri. Giovano alcune precisazioni sulle condizioni di detto materiale. Se la sua conservazione “fisica” non sembrava aver posto problema (solo di rado i pezzi mostravano seri danni, con ogni probabilità risalenti nel tempo), assai più difficile era individuare i criteri con cui esso era organizzato, per lo più evanescenti. Così, per citare un primo dato significativo, è rarissimo trovare segno di un momento di passaggio tra un archivio corrente e un archivio di deposito o un archivio storico¹⁰⁰. Un altro fattore critico è la struttura spiccatamente “impersonale” dell'ente, per cui l'archivio si è facilmente trasformato in un luogo di deposito, a volte indistinto, di tutta la documentazione cartacea riferibile ad esso. La Congregazione è caratterizzata, in epoca moderna, da una notevole mobilità degli uffici: gli amministratori, dell'ente e delle diverse casse, sono elettivi e restano in carica, sovente, per

ordino, probabilmente mai portato a termine o forse travolto dagli eventi successivi. Del resto, sono gli anni in cui la Congregazione deve evitare che il suo patrimonio venga incamerato dallo Stato: un riordino dell'archivio poteva risultare utile, al fine di predisporre validi argomenti di difesa. D'altro canto, una volta svanita la minaccia, l'operazione poteva forse essere abbandonata.

⁹⁸ Cfr. ArCongregazione, LI. A. 1 Reg., p. 225.

⁹⁹ Nel frattempo, a quanto emerge, in due occasioni l'archivio venne aperto a un non congregato: si tratta di un'*aficionada* degli archivi delle associazioni del clero come Bianca Betto, studiosa che più volte abbiamo sentito evocare nel corso del presente convegno, come frequentatrice della memoria di questi enti sino a qualche anno fa poco noti.

¹⁰⁰ Da intendersi, se non come spazi fisicamente autonomi, come categorie di pensiero.

pochi anni. Di fatto, manca una continuità nella gestione della documentazione perché l'associazione non ha personale dipendente e, ancor più, perché i suoi rappresentanti non pongono in essere le loro funzioni (gestione del patrimonio, aggiornamento della documentazione...) nella sede dell'ente, sostanzialmente riservata alle sole ufficiature e adunanze. Diventa così naturale che gli incaricati asportino, per le esigenze del loro ufficio, parte della documentazione dall'archivio. Questo materiale può perciò rischiare di confondersi con l'archivio parrocchiale dell'amministratore, e non far ritorno in quello dell'ente, specialmente fintanto che non esiste un inventario aggiornato e ancor più in caso di decesso dell'amministratore *durante munere*¹⁰¹. È significativo che spesso, quando si è trovato del materiale ordinato, esso lo era di norma per i fini e secondo le modalità di un archivio corrente. Quanto alle lacune che – a lavoro concluso – appaiono chiare anche per la sezione moderna¹⁰², esse sembrano comunque difficilmente attribuibili ad operazioni arbitrarie di scarto.

Il nuovo inventario realizzato¹⁰³ ha l'obiettivo di fungere da strumento di corredo che, per la parte antica, sostituisca quasi del tutto quelli precedenti e, per la parte moderna, fornisca le risposte sinora mancanti. Da ciò derivano le due sezioni in cui si articola l'attuale Inventario: l'una in cui si riproduce il *Repertorio* settecentesco, dandone la trascrizione, controllandone l'esattezza (di norma molto alta) ed apportando rare correzioni e più frequenti aggiornamenti ed integrazioni; l'altra in cui si costruisce da zero un inventario nuovo, anche attraverso la creazione di un'adeguata rete di fondi e serie, operazione per la quale il riordino precedente offriva solo suggestioni estremamente vaghe, per non dire nulle¹⁰⁴.

¹⁰¹ Il fenomeno diventa ancora più deleterio se anche l'archivio parrocchiale dove "transita" la documentazione non è, a sua volta, ordinato.

Possono verificarsi anche circostanze più imprevedibili: a lavoro ormai concluso, mi sono casualmente imbattuto in una cinquantina di pezzi di inizio Novecento dove non era lecito aspettarsi materiale della Congregazione, ovvero nella sezione storica dell'archivio del Collegio Alberoni di Piacenza. I documenti debbono esservi giunti alla morte dell'ultimo arciprete, don Tononi (cfr. *supra*, nt. 13), che aveva lasciato in legato i propri scritti al Collegio. Evidentemente, chi ha preparato il materiale per il trasferimento non si è accorto che in esso figurava documentazione relativa alla Congregazione, mai segnalata nei decenni successivi. Ora questi documenti sono stati riconsegnati ai Parroci Urbani e registrati nell'Inventario.

¹⁰² Indizi rivelatori possono essere uno iato nella cronologia di una sequenza di registri, o pratiche (anche importanti) che si interrompono prima della loro conclusione.

¹⁰³ Il *Nuovissimo Inventario Generale dell'Archivio* è un volume di 473 pagine, così ripartite: pp. 7-50 Introduzione e Guida all'Inventario; pp. 51-293 Trascrizione, edizione ed aggiornamento dell'Inventario 1788; pp. 295-458 Inventario Moderno; pp. 460-465 Nota Topografica e Appendice; pp. 466-471 Indici.

¹⁰⁴ Il criterio ordinatore base usato nel 1788 è solo cronologico.

Rimando in Appendice per un estratto dalla serie di tabelle uguali in cui – al fine di renderne più pratica la consultazione, e di porre in evidenza, a un tempo, la struttura originale e l’opera di verifica ed aggiornamento – è stato riversato il contenuto dell’Inventario 1788, nonché per un breve commento. Non è stato necessario modificare la vecchia segnatura che, in uno stile semplice ed efficace, si limita a indicare la cassetta in cui il pezzo è collocato e il numero progressivo che gli è attribuito al suo interno. Il registro fornisce anche un numero d’ordine crescente. Circa i documenti antichi, non registrati nell’Inventario 1788 e rinvenuti (per lo più) nelle cassette, essi si potevano presentare in tre modi: documento, di norma in camicia autonoma, incluso nella camicia con il pezzo registrato, e ad esso legato per il contenuto; documento in camicia autonoma, con segnatura e (spesso) regesto, assimilabile agli altri pezzi registrati; documento sciolto, senza camicia, finito per ragioni – si direbbe – casuali nella camicia contenente il documento registrato. Nel primo caso a seconda dell’importanza e del grado di autonomia del nuovo elemento si è deciso di farne un pezzo autonomo¹⁰⁵ o di lasciarlo insieme al pezzo con cui era conservato, limitandosi a registrarne l’esistenza. Nel secondo dei tre casi, il documento viene elevato al rango di pezzo autonomo. Nell’ultima ipotesi, invece, a meno che non si riesca a trovare un nesso con qualche altro pezzo inserito nelle cassette e nell’Inventario, il documento viene trasferito in altro fondo. Anche nella gestione del materiale non inventariato, quindi, si è cercato il più possibile di attenersi al criterio del rispetto della sistemazione originaria. Pezzi extravaganti, di norma di importanza marginale e comunque troppo parcellizzati per trovare adeguata collocazione altrove¹⁰⁶, sono stati dirottati, insieme ad altri la cui esclusione dall’Inventario 1788 appare di difficile spiegazione, in un apposito fondo “Antico Extravagante”, che costituisce un’ideale appendice ad esso. Coerentemente, essi vengono collocati in quelle parti dell’ultima cassetta dell’antico riordino rimaste sinora vuote. Ovviamente non si è operato così né per i pezzi antichi che costituivano delle serie organiche ed omogenee né per i registri: questo materiale ben più consistente e significativo è stato collocato nella parte d’archivio inventariata *ex novo*.

Tanto la parte antica dell’archivio offriva un parametro ben preciso e preesistente per il suo riordino quanto quella “moderna”¹⁰⁷ imponeva di creare dal nulla il proprio *modus operandi*. I criteri usati nel 1788, dominati da

¹⁰⁵ In tal caso si è provveduto ad inserirlo dove avrebbe dovuto trovare collocazione nell’Inventario 1788 (segnalando, però, che si tratta di una variazione effettuata oggi).

¹⁰⁶ Riporli nelle cassette cui potrebbero appartenere sotto il profilo cronologico sarebbe stato poco agevole anche per ragioni pratiche, in quanto esse sono spesso ormai sature.

¹⁰⁷ Le virgolette non risulteranno superflue solo se si consideri che in questa parte del riordino sono comprese intere serie rimaste fuori dal riordino settecentesco e i registri, anche risalenti al Cinque o Seicento.

quello cronologico, non erano sufficienti: il concetto di “serie” vi è sostanzialmente assente e si può dire che anche quello di “fondo” vi fosse conculcato¹⁰⁸. Né la storia moderna dell’ente mostrava che si fosse mai adottato qualcosa di simile ad un titolare, o che vi fosse stato più di un sporadico tentativo di porre sui pezzi delle segnature archivistiche destinate a durare oltre il tempo in cui la pratica era in corso, o l’immediato futuro. Se si pensa che, a quanto risulta, persino un protocollo non è stato praticamente mai tenuto¹⁰⁹, appare evidente che gli spunti direttamente offerti erano nulli¹¹⁰.

Ho pertanto dovuto creare *a posteriori* una ricostruzione plausibile del modo in cui, in questi ultimi secoli, l’ente ha pensato se stesso e la sua attività. L’operazione era delicata e pericolosa nella misura in cui può prestarsi a voli di fantasia, o anche a un ragionare per sillogismi che potrebbe, se non adeguatamente tenuto sotto controllo, portare a degli abusi, o a veder rispuntare i fantasmi di un riordino principalmente per materia. D’altro canto, erano rischi che bisognava assumersi. Né va dimenticato che le salvaguardie di cui ci si poteva giovare erano forti. In primo luogo, su alcune scelte di fondo si poteva contare su una ricostruzione certa del modo in cui l’ente aveva avuto coscienza della sua natura ed attività, nonché del modo di organizzarla – ragion per cui risultava agevole impostare, a grandi linee, il modo in cui l’archivio doveva rispecchiarla. In secondo luogo, la struttura organizzativa della Congregazione e la specificità dei vari ambiti in cui si articola offriva un’ulteriore falsariga. Questi elementi permettono di inserire la ricostruzione di un titolare virtuale in un panorama in cui le linee sono già tracciate. Un terzo fattore di sicurezza è dato dal fatto che lo spazio di arbitrarietà trova freno nel fatto che, nei limiti del possibile, si sia cercato di ragionare – e di organizzare i documenti – per pratica, ponendo quindi un argine ben concreto alla fantasia. Infine, ed è importante, questa sorta di partitura in cui inserire i diversi pezzi non è stata costruita in astratto, ma creata solo sulla base delle risultanze dell’analisi del materiale, riducendo così ulteriormente il rischio di forzature volontaristiche. Risultato finale di questa operazione è stata la creazione di una sorta di piano generale, di organigramma, di tavola riepilogativa in cui viene ripartito l’intero materiale inventariato. Questa struttura è organizzata per Aree, a loro volta articolate in Fondi, che si ripartono in Serie (e a volte anche Sottoserie): rappresentano le diverse articolazioni dell’attività dell’ente

¹⁰⁸ Basti pensare a come nell’Inventario 1788 non vengano trascritte le classificazioni relative alle casse della Congregazione poste su quasi tutte le camicie.

¹⁰⁹ L’unico registro di protocollo rinvenuto (ArCongregazione, LXXXI. H. 5 Reg.) ha annotazioni comprese tra il 1929 e il 1933: peraltro, solo le prime sei carte sono state compilate!

¹¹⁰ Un’ulteriore difficoltà era costituita dal fatto che con gli anni Cinquanta giunge a termine un filone di documentazione seriale che costituiva un riferimento non trascurabile: non vengono, infatti, più emessi mandati di pagamento.

e, contemporaneamente, dell'archivio (oltre che la sequenza con cui le si incontra leggendo il nuovo Inventario)¹¹¹. La tavola che riassume graficamente l'articolazione dell'archivio è collocata nel volume dell'Inventario e appesa nella sala dove è conservato il materiale: rappresentazione tangibile e di facile intuizione del modo in cui è organizzato l'archivio e, contemporaneamente, strumento guida per gli aggiornamenti futuri¹¹².

Non ripercorrerò, in questa sede, i passi e le scelte che hanno portato ad una determinata organizzazione dell'archivio moderno e che sono esposti nella Guida che apre l'Inventario. Mi limito ad indicare un punto qualificante della struttura dell'archivio: la sua tripartizione (che a volte diviene quadripartizione) in casse. Con l'aggiungersi delle casse Pozzi e Tassi alla cassa Comune si è determinata – in ragione della loro consistenza, degli specifici oneri, nonché delle disposizioni poste dai testatori per l'amministrazione dei beni lasciati in eredità – la creazione di due autentici sottoenti, identificati e regolati con precisione negli Statuti del 1725 e conservati (sia pure con notevole riduzione di visibilità) in quelli vigenti. Quasi ogni attività della Congregazione, pertanto, si articola e suddivide in tre casse, ognuna con propri amministratori, propri documenti, propri scopi e vincoli, anche se, talvolta, le vicende dell'ente coinvolgono tutte e tre le sue partizioni. Globalmente considerato, l'ente pensa ed agisce per casse. Di questo è stato indispensabile tenere conto nell'organizzazione del lavoro, anche se l'operazione è stata a volte poco agevole, a volte impossibile. Per la descrizione di registri, carte e pratiche nell'Inventario moderno rimando agli esempi in Appendice. I pezzi, riposti in nuovi contenitori che proseguono la numerazione settecentesca, hanno una segnatura che ne fornisce le coordinate logiche e topografiche, nonché un numero d'ordine, che li identifica, sostanzialmente, solo nella sequenza in cui li si incontra leggendo l'Inventario, proseguendo sulla falsariga di quanto fatto in quello del 1788.

¹¹¹ Le undici Aree corrispondono, sostanzialmente, ad un settore di attività dell'ente, in qualche caso più evidente, mentre in altri strumentale o, quasi, residuale. Esse sono disposte in un ordine di importanza tendenzialmente decrescente: a chiudere il tutto c'è una dodicesima sezione, una Miscellanea di carattere generale, in cui trovano collocazione i pochi pezzi del tutto extravaganti, o di cui era problematico individuare con certezza il nesso con l'ente. Le Aree sono divise in Fondi quando era possibile individuare, al loro interno, settori di documentazione omogenea, vuoi sotto il profilo degli interessi coinvolti, vuoi della struttura delle pratiche. All'interno dei Fondi opera la suddivisione per Serie, caratterizzate da un più alto grado di omogeneità, e in cui, spesso, può trovare inserimento documentazione ripetitiva. Ove necessario e possibile, poi, si è articolata la Serie in Sottoserie, corrispondenti alle diverse casse. All'interno delle Serie (o delle Sottoserie), il materiale, si trattasse di pratiche o di atti ripetitivi, è stato organizzato in ordine cronologico.

¹¹² Trattandosi di un archivio vivo, infatti, si è cercato di rendere agevole il periodico deposito futuro dei nuovi pezzi destinati all'archiviazione.

Appendice I
Il Nuovissimo Inventario Generale dell'Archivio (2004): estratti

1) Trascrizione ed aggiornamento dell'Inventario 1788

Num	Anno	Regesto	Vol	Num	Pag	Note
387	1655	Rattifica della Signora Giulia Castellani della vendita per il Procuratore fatta a favore del Signor Pier Antonio Ferrari del credito di £ 2300, che aveva contro il Signor Pier Paolo Alfieri. Rogito di Ottavio Gentile Marzolino 4 Febbraio 1655. Vedi	8	8	138	Alfieri rectius: <u>4.II.1654</u> (come giustamente sottolinea la camicia, stavolta viene applicato lo stile della natività – l'atto è rogato "in loco Rottofredi, Duc(atu) Plac(entiae)")
388		Locazione del molto Reverendo Signor Carlo Francesco Maria dal Pozzo nelli Giovanni Francesco, e Gioan Giacomo Padre, e Figlio Bordeghini di una possessione posta nel luogo di Borghetto. Rogito di Fortunato Moentini 13 Novembre 1655. Vedi	8	9		<i>Pozzi</i>
389	1656	Patrimonio costituito dal Signor Pietro Paolo Alfieri al Chierico Signor Girolamo suo Figlio sopra Beni posti a Mucinasso ad effetto possi essere ordinato nelli ordini sacri, e del Presbiterato. Rogito di Giovanni Giacopo Copelli Sacerdote 5 Settembre 1656. Vedi	8	10	138 / 139	<i>Alfieri</i> atto "estratto dal sacerdote Giovanni Antonio Taravello, vice cancelliere vescovile"
390		Locazione del Signor Francesco Betti nel Signor Giambattista Arsenale colla Sigurtà del Signor Pier Paolo Alfieri di una possessione posta a Gossolengo. Rogito di Antonino Specioti 12 Ottobre 1656. Vedi	8	11		<i>Alfieri</i>
391	1657	Attestato della curia Vescovile di Piacenza per il conferito sacro ordine in detto giorno al Signor Gerolamo Alfieri. Rogito di Giambattista Felagaria 17 Marzo 1657 ¹ . Vedi	8	12		<i>Alfieri</i> insieme sono conservate analoghe attestazioni relative al conferimento degli ordini minori (<u>23. XII.1656</u> - <u>24.II.1657</u>)

392	1658	Locazione d'anni nove del Signor Marchese Odoardo Scotti nelli Signori Francesco Maggi, e Francesco Domenico Ballarini di una casa detto il Casino in vicinanza de' Santi Giacomo, e Filippo. Rogito di Giuseppe Girolamo Azali 22 Febbraro 1658 ² . Vedi	8	13	139 / 140	Comune
-----	------	--	---	----	-----------	--------

¹ Sulla camicia, erroneamente, 1656 (non si è tenuto conto dello stile dell'incarnazione).

² Sulla camicia, erroneamente, 1657 (non si è tenuto conto dello stile dell'incarnazione).

Alcune colonne contengono informazioni che si trovano già nell'Inventario, più o meno nella stessa forma; altre forniscono un dato ricavabile dall'Inventario, ma non esposto in questo modo; l'ultima colonna è spazio deputato a integrazioni, aggiornamenti e correzioni. In essa si dà atto se il pezzo non si trova più nell'archivio, integrando la notizia con i dati del riordino del 1829, che permettono di sapere se mancava già al tempo della revisione di don Perdoni, o se, vacante all'epoca, sia ora tornato al suo posto. A fronte del caso patologico del documento scomparso stanno tutte le altre annotazioni che possono essere utilmente fornite (autenticità ed originalità, consistenza, materiale, aspetto, etc.). Un certo rilievo va dato alla classificazione sotto cui l'atto era stato registrato (ricavata dalla camicia), omessa nella redazione dell'Inventario 1788: essa fa riferimento ai diversi sottoenti ancora oggi esistenti (casse Comune, Pozzi e Tassi), ma evidenzia anche altre unità ormai non più dotate di autonomia. Osservazioni minori sono riportate nelle note a piè di pagina.

2) Parte moderna

Questo primo esempio è relativo alla descrizione di carte o pratiche, ovvero, a seconda dei casi: i documenti isolati; le pratiche in senso stretto, vale a dire l'insieme dei documenti relativi ad un certo affare; la documentazione seriale, nel senso di atti ripetitivi (quali, e.g., una sequenza di mandati di pagamento) da raggruppare su base cronologica.

LIX. B. 4

pratica relativa alle pretese del parroco di S. Francesco, mons. Giovanni Granelli, sull'Arcipretura della Congregazione: copia della delibera della Congregazione in data 1.XII.1927 con cui si replica alle pretese avanzate da mons. Granelli; lettera del vescovo Menzani in data 17.I.1929 con cui si invita mons. Granelli a precisare le proprie pretese entro termine perentorio, o a recedere da esse; copia dattiloscritta della delibera della Congregazione in data 6.II.1929, con cui si prende atto della rinuncia di mons. Granelli e si formulano gli articoli per l'elezione del Presidente

Nella prima riga si indica, a sinistra, la segnatura attribuita al pezzo; a destra, invece, tra parentesi quadre, il numero di catena, che prosegue dall'Inventario 1788. La descrizione del pezzo, a capo, è aperta da un'indicazione sintetica del contenuto, che può essere sufficiente a fornire tutte le informazioni (specie nella documentazione seriale). Se così non è, si procede a dar conto degli elementi che lo compongono. Nella descrizione si è cercato di porre in evidenza altri dati significativi, quali la natura degli atti inclusi (originale, copia, minuta, oppure atto notarile, scrittura privata, etc.) o l'eventuale conservazione in contenitori originali o la presenza di una segnatura d'epoca. di tipo archivistico attribuita dall'ente (e non preesistente).

Il secondo esempio è relativo ad un registro.


LXIX**. A. a. 6 Reg.	<i>Giornale cassa Pozzi, 1899-1952</i>	[2243]
titolo originale e contenuto: titolo all'interno, " <i>Veneranda Congregazione degli illustrissimi e MM. RR. parroci urbani di Piacenza – Giornale dell'attivo e passivo eredità prevosto Carlo Francesco Maria Pozzi dall'anno 1899 all'anno</i> ", sulla copertina etichetta " <i>Veneranda Congregazione dei MM. RR. Parochi urbani</i> ". Il registro, a fogli predisposti per scritture contabili, contiene indicazioni annue di entrate ed uscite della suddetta cassa (a pagine affiancate). sovente con riepilogo finale anno per anno (e sua approvazione).		
dimensioni: mm. 395x280		
consistenza: il registro consta di 112 carte, non numerate, più due carte di guardia		
estensione della scrittura: carte praticamente tutte scritte, con a volte un salto di una facciata quando le voci relative alle sole uscite o alle sole entrate si estendevano su più carte		
arco cronologico: annotazioni comprese tra <u>3.I.1899</u> e <u>14.VII.1952</u>		
stato di conservazione: abbastanza buono		


Ai registri è dedicata un'autentica schedatura. La precede una prima riga che reca, oltre alla segnatura e al numero d'ordine, come già visto, il titolo "moderno" che viene dato al registro, sulla base tanto del suo contenuto che del titolo antico (se perspicuo). Quanto alle varie voci, quella dedicata a "titolo originale e contenuto" segnala se il registro porta o meno, nelle carte iniziali e/o sulla copertina, un'intitolazione di quanto in esso annotato (sia o meno coeva alla composizione del registro), oltre a dar atto della presenza di etichette, segnature archivistiche e altre scritte significative. Vengono se-

gnalate anche le iscrizioni poste sul dorso. Quando il titolo non è sufficientemente esaustivo, si procede a dare una sintetica indicazione del contenuto. La funzione delle altre voci è chiara. In pochissimi casi compare un'ulteriore voce, relativa agli "altri pezzi conservati nel registro": se nella maggior parte dei casi gli eterogenei elementi contenuti in molti registri hanno trovato collocazione nelle varie serie, restavano alcuni fogli con annotazioni che dovevano figurare nel registro e che per vari motivi non vi erano state fisicamente inserite (oppure che, un tempo parte del registro, si erano successivamente staccati).

Appendice II

Tavola riepilogativa dell'Inventario Moderno





Il Venerabile Collegio dei parroci urbani di Parma

Il Collegio dei Parroci della città di Parma ebbe origine nel secolo XIV e in esso si può ravvisare facilmente il tipo delle corporazioni o università o collegi d'arte e professioni che sorsero in tutte le città d'Italia in quei secoli e che, in parte, tuttora sussistono in alcuni luoghi. In ordine alle professioni nobili di Parma è risaputo che, fin dal Medioevo, vi furono il collegio dei Notai, il Collegio dei Dottori o Giusperiti il Collegio dei Medici o Dottori fisici: collegi tutti che si sono retti con statuti proprii e che godevano di una completa autonomia. I parroci e i rettori delle chiese della città di Parma, spinti anch'essi dall'idea di associazione, così forte e sentito nei secoli che preludevano l'Umanesimo e il Rinascimento, si sono spontaneamente e volontariamente uniti in *Corpo*, per procedere all'incremento e decoro del proprio ufficio e per trattare insieme gli interessi del loro ministero. A questa prima finalità di fondazione il collegio non venne mai meno e, correlativamente, ebbe sempre cura di autodefinirsi, anche dinanzi ai tribunali, *un Ente ed una società di persone ecclesiastiche, investite dei titoli delle Chiese parrocchiali della Città di Parma, avente per fine di consigliarsi fra loro, onde provvedere alla migliore direzione delle Parrocchie, al maggior benessere spirituale e morale dei parrocchiani ed all'adempimento del loro dovere di Parroci.*

Le rubriche e gli atti concernenti l'Ente cominciano dal 1360. Nel secolo XV e XVI si hanno i primi libri di amministrazione e delle *Ordinazioni collegiali*. Nel 1360 avvenne un *Compromesso fatto dal Venerabile Collegio dei Signori Parrochi di Parma e dalli Padri Minori di San Francesco*. Il 15 dicembre 1469 *Reverendissimus in Christo Pater et Dominus Iacobus Antonius Episcopus Parmensis et Comes, audito et intellecto per ipsum qualiter jam dudum fuit fundatum unum Consortium in Ecclesia sancti Andreae Parmensis per quondam R.mum Dominum Ugolinum Episcopum Parmensem vocatum Consortium Dominorum Presbyterorum Parochianorum Civitatis Parmae, in quo, singulo anno et temporibus Quatuor Temporum et diebus Veneris ipsorum Temporum faciunt quatuor anniversaria et quod in ipso Consortio eliguntur singulo anno quatuor Primicerii et unus Massarius (videlicet unus pro qualibet Porta). Et proinde dictus dominus Episcopus dictum Consortium cum omnibus suis capitulis, coram ipso productis, laudavit approbavit et confirmavit et, casu quo opus sit, ipsum consortium de novo instituit et fundavit in dicta Ecclesia sancti Andreae. Actum Parmae, in Canonica Ecclesiae Maioris* (rogito di Nicolò Zangrandi). In un atto di *prorogatio termini locationis* del 27 maggio 1525 appaiono i *Primicerii Consortii Parochiano-*

rum Ecclesiae S. Andreae, sub titolo Sanctae Mariae et Herentiani. L'11 dicembre 1536 i componenti il Collegio, in pubblica convocazione, corressero ed emendarono gli antichi capitoli o statuti e ne aggiunsero di nuovi (rogito Daniele Pignoli). Il 22 dicembre 1536 detti statuti furono approvati da Girolamo Castiglioni, vicario generale della Diocesi di Parma, durante l'espiscopato del cardinale Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora. Sono gli statuti tuttora vigenti. Nel secolo XVI e nei primi decenni del XVII il collegio tenne le sue sedute e compì le sue funzioni in diversi luoghi e in diverse chiese (Santa Cristina, San Bartolomeo, San Biagio, San Vitale, San Marco, Santa Maria Maddalena). Poco prima del 1629 fece acquisto di una casa attigua al Seminario, vicino alla Cattedrale, edificandovi un oratorio sotto il titolo di *Sant'Apollonia*, eletta protettrice del collegio. Qui si vollero le convocazioni fino a tutto il 1661. Dopo quel tempo il Collegio si stabilì e tenne le sue convocazioni nella chiesa di Sant'Antonino (parrocchia soppressa), ricevuta in permuta per il ricordato oratorio dal rettore di San Michele del Canale (ora Santa Lucia), e sostituì al titolo di Sant'Antonino quello di Sant'Apollonia (rogito Nicolò Bussetti del 19 gennaio 1662). Fino al 1705, il collegio continuò a risiedere in questa chiesa che era nel territorio parrocchiale di Sant'Alessandro. Nel 1705 il Collegio, fatto acquisto dai padri Minori della stretta osservanza di parte del loro convento, denominato di *Santa Maria della Vita*, e della chiesa unita, sotto il titolo di San Michele, nella parrocchia di Sant'Apollinare, fece fabbricare una nuova chiesa dedicata in onore di Sant'Apollonia, e trasferì la sua sede nel vicino Borgo del Gesso. Vi rimase fino al 1919. Nel 1919 la casa e la chiesa (che da alcuni anni non era più officiata) furono vendute e il Collegio fu solito adunarsi in diversi luoghi (Collegio dei Teologi, chiesa delle Grazie, chiesa di Santa Lucia). Dal 1935 ha fissato la sua sede in via Farini 40 e compie le sue funzioni in San Vitale. Il cardinale Ulisse Gozzadini, vescovo di Imola, legato a latere di Clemente XI per le nozze di Elisabetta Farnese con Filippo V Re di Spagna, con suo atto dato a Parma il 18 settembre 1714 *concessit Parochis de Collegio Civitatis Parmae, ut ipsi eorumque successores vel coniunctim vel divisim, tam in eorum Ecclesia S.Apolloniae quam in eorum respective Parochialibus Ecclesiis, ac extra easdem, tam collegialiter quam singulatim in quibusvis ecclesiasticis functionibus, etiam in Processionibus, in Sessionibus quibuscumque, in Synodalibus vel Provincialibus Conciliis quibuslibet anni temporibus et diebus, in funeribus aliisque actibus tum publicis tum privatis Capuccium ex lana super Cotta cum suis fasciis seu lembis sericis interioribus, colore, arbitrio R.mi Episcopi designando, deferre et gestare licite et valide possint et valeant.* Il vescovo Camillo Marazzani ha disposto che tale mozzetta si facesse *con drappo paonazzo, con fodera, cucitura et inzipatura, bottoni e asole di color cremesino.* Il collegio indossò la mozzetta per la prima volta nella solennità del Corpus Domini, il 20 giu-

gno 1715. Quei curati che già, fino alla soppressione napoleonica degli ordini religiosi, erano dipendenti dalle congregazioni monastiche e che poi, sebbene indipendenti da monastica regolare giurisdizione, erano ritenuti come *amovibili* dal governo della chiesa loro affidata, prima del 1844 furono istituiti canonicamente e messi in possesso della chiesa e del beneficio parrocchiale ad hoc costituito e furono chiamati *rettori*. Tali novelli rettori poterono, dal 13 gennaio 1844 in poi, essere ricevuti e ammessi a tutti quei diritti dei quali gli altri parroci collegiali erano partecipi. Nel 1935 il collegio deliberò di aggregare come membri effettivi al collegio stesso il mansionario della Cattedrale e i parroci, curati e religiosi di San Giovanni Evangelista, Santi Gervaso e Protaso, San Benedetto, San Francesco, e nel 1939 il parroco della parrocchia del Sacro Cuore. Ogni anno il collegio nomina tra i suoi membri un presidente, che si chiama *massaro*, un cancelliere-segretario, un tesoriere, e 4 primicerii. Il Collegio, fin dai primi tempi della sua costituzione, formò il suo patrimonio, che andò via via aumentando colle eredità e coi lasciti fatti a suo favore. Colle sue rendite il collegio celebra ogni anno la festa della sua patrona Sant'Apollonia; in ciascun venerdì delle Quattro Tempora celebra un ufficio funebre in suffragio dei parroci e dei benefattori defunti. Celebra anche le esequie dei parroci, che man mano vengono a morte, l'ufficio funebre *in die depositionis* e nel giorno 7° della morte; provvede pure gli avelli per la sepoltura dei propri membri. Fa la distribuzione ai parroci ogni volta che essi si convocano e tutte le volte che collegialmente intervengono alle processioni pubbliche del Corpus Domini, delle Rogazioni, ecc. Per la costruzione del nuovo Seminario Minore, il Collegio nel 1933 ha offerto 85.000 lire del proprio patrimonio. Il vescovo monsignor Colli, con decreto del 10 giugno 1939, conferì il titolo di prevosto ai parroci urbani e ai loro successori in perpetuo.

Collegio dei parroci

Asse del Collegio

cassette

1	rogiti e memorie relative ai mutui, censi, livelli attivi al Collegio dei parroci (1483-1850)
2	vecchie tabelle pei funerali, matrimoni, ecc., arco del Collegio nel cimitero. Mozzetta. Suppellettili sacre. Feste del Collegio. Disposizioni circa i funerali. Atti e memorie relative alla chiesa di Sant'Apollonia e alle case attigue di borgo del Gesso (vendite). Corrispondenze e memorie varie
3	libri dei verbali delle adunanze del Collegio (1562-1934)
4	testamenti, donazioni, ecc; memorie relative ai Legati del Collegio (beni, redditi, conti, oneri)
5	Collegio dei parroci urbani. Opera pia Baccheri - Borri

6	Collegio dei parroci urbani. Possessioni e Legati
7	encicliche e altri atti pontifici. Lettere e atti stampati e manoscritti di vescovi parmensi (da monsignor Ferdinando Farnese a monsignor Colli) e dei vescovi della regione Emiliana. Manifesti, gride, lettere dell'autorità civile
8	lettere pastorali e altri atti a stampa di vescovi parmensi (dal cardinale Caselli a monsignor Cantimorri, anzi del vescovo Marazzani)
9	Collegio dei parroci
10	Collegio dei parroci
11	Collegio dei parroci
12	Collegio dei parroci urbani
13	Collegio dei parroci di montagna
14	vertenze e cause circa il jus funerandi
15	vertenze e cause circa il jus funerandi
16	vertenze e cause circa il jus funerandi
17	vertenze e cause circa il jus funerandi
18	vertenze e cause circa il jus funerandi
19	Asse Macchiavelli. Fondazione
20	mastro d'entrata e spesa dell'Asse del Collegio
21	giornale d'entrata e spesa dell'Asse del Collegio
22	giornale dei patrimoni dal 1842 al 1863
23	venerando Collegio dei parroci in Parma. Protocollo
24	giornale delle riscossioni 1896-1909
25	giornale dei pagamenti
26	bilancio preventivo 1896
27	conto consuntivo 1896
28	conto consuntivo 1897
29	conto consuntivo 1898
30	bilancio preventivo 1899
31	Collegio, Macchiavelli, Laurenti, Bandini, Rossi. Giornale delle riscossioni e dei pagamenti (1910-1919)
32	amministrazione Collegio, Macchiavelli, Laurenti, Bandini, Rossi. Giornale di cassa del 1938 e seguenti
33	esazione e spesa del venerando Collegio de' signori parroci di Parma
34	ephemeris unius missae quotidianae nec non unius anniversarii iuxta montem reverendi domini don Joseph Bandini 1888
35	ephemeris obligationum, quibus gravantur Collegium parochiarum hujus civitatis Parmae
36	esazione e spesa del venerando Collegio de' signori parroci di Parma entrata del 1650 al 1716
37	amministrazione dell'asse Collegio. Mastro dal 1938 e seguenti
38	venerando Collegio dei parroci in Parma. Elenco dei patrimoni ecclesiastici (indice e memorie in ultima pagina)
39	amministrazione del venerando Collegio dei parroci di Panna
40	ephemeris unius missae quotidianae nec non unius anniversarii iuxta montem reverendi domini don Joseph Bandini 1869
41	entrata (registro R)

42	Collegio dei parroci (fascicoli vari)
43	Amministrazione dell'asse Collegio. Giornale (1884-1899)
44	Libro dei verbali delle adunanze e delle delibere del venerando Collegio dei parroci di Parma (1902-1914)
45	Collegio dei parroci (fascicoli vari)
46	parochiales dignitates in Collegio coniuncto ab anno 1800 usque ad anno 1893 Parmae
47	uscita (registro M)
48	amministrazione del Collegio 1859-1883
49	spese fatte pel venerando Collegio degl'illustrissimi e reverendissimi signori parrochi di Parma dal 1 gennajo 1836 sino al 1858
50	Asse Collegio. Giornale
51	entrata del Collegio de signori parrochi di Parma proveniente dalla eredità del fu signor dottore Pietro Macchiavelli (registro B)
52	libro de mandati che si spediscono al signor tesoriere acciochè paghi i creditori del Collegio (registro M)
53	libro dei recipiat (registro R)
54	amministrazione Laurenti e Macchiavelli. Mastro del 1938 e seguenti
55	vacchetta degli obblighi da soddisfarsi nell'oratorio di Sant'Apollonia in Parma 1831
56	vacchetta degli obblighi da soddisfarsi nell'oratorio SI Sant'Apollonia in Parma 1794
57	liber reddituum venerandi Collegii dominorum rectorum parochialium civitatis Parmae dal 1716 a tutto il 5 aprile 1750
58	liber expensarum Collegii reverendorum parochorum
59	venerando Collegio dei parroci di Parma. Delibere 1890-1902
60	campione dell'entrate, ed obblighi del Collegio dei parrochi dell'anno 1750
61	Collegio dei parroci. Ruoli delle entrate
62	Collegio dei parroci di Parma. Conti 1937-1953
63	giornaletto del nolo delle bare e dei piviali di ragione del venerando Collegio dei parrochi di Parma
64	Collegio dei parroci (fascicoli vari)
65	Collegio dei parroci (fascicoli vari)
66	redditum expensarum computorum ab anno 1525 ad annum 1558 (liber C)
67	liber exactorum expensarum ab anno 1558 ad 1592
68	deliberazioni del venerando Collegio de' parrochi di Parma 1896-1906
69	opera pia Baccheri - Borri. Contabilità archivio 1973-1974
70	Collegio dei parroci (fascicoli vari)
71	liber expensarum reverendorum rectorum. Uscite dal 1652 al 1726
72	conto dell'entrata e spesa de' nuovi patrimonj
73	liber pro primiceriis 1691-1769
74	Collegio dei parroci. Entrata ordinaria e straordinaria 1731. Spese fatte. Productum seculi XVI-XVIII

Opere pie raggruppate Baccheri - Borri

Il Collegio dei Parroci di Parma è amministratore delle Opere Pie Raggruppate Baccheri-Borri, ossia dell'Istituto di soccorso per Sacerdoti, i quali, per malattia o povertà, si trovano privi di mezzi di sussistenza. Annibale Baccheri, sacerdote di Rigoso, consorziale della Cattedrale, morto a Parma il 23 ottobre 1860, con suo testamento lasciò tutti i suoi beni al Collegio dei Parroci perché fosse fondato un istituto in cui fossero ricoverati e mantenuti (nel numero consentito dall'annuo reddito dell'asse ereditario) sacerdoti poveri e ammalati, nati e dimoranti nella Diocesi di Parma. Il detto legato Baccheri fu eretto in Ente morale il 9 dicembre 1835, con decreto del re Vittorio Emanuele II. All'Opera Pia Baccheri pervennero i seguito lasciati da Rosa Robuschi (1873), da Carlo Chittolini (1884), da Filippina Parma (1883) e da Domenica Ramaglia (1889). Per l'esiguità dei beni e dei redditi relativi, lasciati dal Baccheri (15000 lire circa) e dagli altri benefattori (Robuschi 900 lire, Chittolini 1000, Rabaglia 8500, Parma 165.000), onerati anche da obblighi pii di culto e di suffragio, il Collegio, fino al 1938, non fu in grado di eseguire la disposizione relativa alla fondazione di un Istituto di ricovero. Col beneplacito delle superiori autorità ecclesiastiche e civili, fu solito invece dare sussidi in danaro a sacerdoti ammalati, vecchi e poveri, e pagare ogni anno al Seminario una certa somma per il cosiddetto alunnato, disposto dalla Rabaglia. Solo nel 1938, il 10 luglio, il Collegio poté aprire la Casa di ricovero dei Sacerdoti. Infatti il professore Andrea Borri, medico chirurgo morto a Parma il 7 agosto 1932, con suo testamento del 16 giugno 1929 fece carico ai suoi eredi, i figli Francesco e Carlo, e alla moglie Ines, usufruttuaria, di devolvere la sua casa in piazza del Duomo n. 2 alla istituzione di una casa di riposo per i sacerdoti vecchi o inabili della Diocesi di Parma e di diocesi vicine. Il decreto reale del 6 agosto 1937, che erige in Ente Morale la Fondazione Andrea Borri, raggruppa anche, sotto unica amministrazione, anche la Istituzione Baccheri, con denominazione Opere Pie raggruppate Baccheri-Borri. L'Amministrazione dell'Opera Pia Borri, in data 1 aprile 1938, è passata al Collegio dei Parroci della città di Parma. Il Regolamento organico per il governo delle Opere Pie raggruppate Baccheri-Borri, redatto il 16 dicembre 1936, composto di 15 articoli e approvato col ricordato Regio Decreto dell'agosto 1937, all'articolo 1-3 dispone: *L'Opera Pia Baccheri provvede gratuitamente al ricovero, al mantenimento ed alla cura dei Sacerdoti poveri ed impotenti della Diocesi di Parma, che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto. L'Istituto Borri provvede gratuitamente una casa di riposo per i sacerdoti vecchi o inabili della Diocesi di Parma o di Diocesi vicine, i quali si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto. Le Opere Pie Baccheri - Borri, pure essendo rette da un'unica amministrazione (il Collegio dei Parroci di Parma), conservano in-*

tera la propria personalità giuridica e mantengono separati i patrimoni, gli inventari ed i conti. Saranno considerate come disposte per giusta metà a favore di ciascuno dei due Istituti componenti il Gruppo le donazioni, le eredità, i legati, che non abbiano speciale designazione a beneficio di qualcuno degli Istituti medesimi. Saranno pure considerate come fatte per giusta metà a favore di ciascuno dei due Istituti le oblazioni che vengano genericamente fatte a favore di essi.

Opera pia Baccheri

Cassette:

75	Baccheri. Mastro (1862-1880)
76	delibere del pio Legato Baccheri (1903-1913)
77	opera pia Baccheri. Deliberazioni scritte in carta da bollo (1895-1903)
78	pio Legato Baccheri. Conto consuntivo per l'anno 1940
79	Collegio dei parroci e legato Baccheri
80	Baccheri. Giornale di entrate e uscite 1862-1893
81	Baccheri. Giornale di cassa del 1938 e seguenti
82	opera Pia Baccheri (fascicoli vari)
83	opera Pia Baccheri Delibere 1935-1941
84	giornale Legato Baccheri
85	Baccheri e Borri, pezze giustificative
86	Collegio dei parroci. Patrimonio Zandrini, Mariotti, Macchiavelli, Laurenti, Bandini, Rossi, opere Pie Baccheri-Borri
87	Baccheri (fascicoli vari)
88	pio Legato Borri. Conto consuntivo per l'anno 1940
89	pio Legato Borri. Conto consuntivo per l'anno 1942
90	bilancio delle entrate e delle spese opera pia Baccheri esercizio 1888 e anni seguenti
91	Baccheri (fascicoli vari)
92	Baccheri (fascicoli vari)
93	Baccheri (fascicoli vari)
94	Baccheri (fascicoli vari)
95	Baccheri (fascicoli vari)
96	Baccheri (fascicoli vari)
97	Baccheri (fascicoli vari)
98	Baccheri. Conti 1901-1918
99	Baccheri (fascicoli vari)
100	amministrazione Baccheri. Mastro 1898-1913 e del 1938 e seguenti
101	Baccheri (fascicoli vari)

Legato Borri

102	Legato Borri (fascicoli vari)
103	Legato Borri (fascicoli vari)
104	Legato Borri (fascicoli vari)
105	Legato Borri (fascicoli vari)
106	amministrazione Borri. Giornale di cassa del 1938 e seguenti
107	Legato Borri (fascicoli vari)
108	Legato Borri (fascicoli vari)
109	Legato Borri (fascicoli vari)
110	Legato Borri (fascicoli vari)

Asse rossi

111	giornale d'entrata e spesa dell'Asse Rossi
112	mastro d'entrata e spesa dell'Asse Rossi
113	libro dell'eredità Rossi
114	ordinazioni dal 1843 al 1866
115	eredità Rossi
116	eredità Rossi
117	Asse Rossi. Conti 1899-1919

Amministrazione Bandini - Rossi - Borri

118	amministrazione Bandini. Entrata-uscita
119	giornale di cassa, amministrazione Bandini (1859-1898), Rossi (1859-1898)
120	amministrazione Bandini e Rossi. Mastro del 1938 e seguenti
121	asse Bandini Bilancio preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'anno 1919 e seguenti

Asse Macchiavelli

122	giornale della cassa degli assi Macchiavelli, Collegio, Rossi e patrimoni nuovi e nuovissimi e Laurenti
123	mastro d'entrata e spesa dell'Asse Macchiavelli
124	giornale d'entrata e spesa dell'Asse Macchiavelli
125	libro dei recipienti, e mandati spediti per l'eredità Macchiavelli 1750-1774 (registro R)
126	libro de' mandati spediti alle tre casse de' redditi dell'ente Macchiavelli 1750-1774 (registro M)
127	Asse Macchiavelli. Conti 1899-1919

Asse Laurenti

128	mastro d'entrata e spesa dell'Asse Laurenti. Patrimoni nuovi e novissimi
129	giornale di amministrazione Laurenti (1859-1898), Macchiavelli (1859-1902)
130	Asse Laurenti. Conti 1899-1919
131	istrumenti notarili antichi
132	istrumenti notarili antichi
133	istrumenti notarili (1586 e seguenti)
134	istrumenti notarili antichi

INDICE

- ANGELO TURCHINI
Presentazione p. 5
- ANTONIO RIGON
*Le Congregazioni del clero in Italia: bilancio di studi
e prospettive di ricerca* p. 9
- TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI
*Le congregazioni del clero secolare a Roma
e la loro documentazione (secoli X-XVII)*..... p. 23
- DOMENICO ROCCIOLO
Il Collegio dei parroci di Roma in età moderna (secc. XVIII-XIX)..... p. 31
- DIEGO SARTORELLI - MANUELA BARAUSSE
Le Nove Congregazioni del Clero di Venezia e i loro archivi..... p. 47
- RAFFAELE SAVIGNI
L'archivio della Congregazione di cappellani lucchesi p. 65
- GIUSEPPE RABOTTI
Il Convento dei Parroci di Ravenna e il suo archivio p. 111
- MARCO MAZZOTTI
Notizie sul Collegio dei parroci urbani di Faenza e il suo archivio p. 121
- ENRICO PEVERADA
*Il fondo archivistico del “Convento de’ Parrochi
Conventuali di Ferrara” nell’Archivio Storico Diocesano* p. 131
- MARIO FANTI
L'archivio consorziale del clero urbano di Bologna (secoli XI-XX)..... p. 153
- UGO BRUSCHI
*Le carte e i silenzi: la Congregazione dei parroci urbani di Piacenza,
un millennio vissuto tra luci della ribalta e ritiri nell’ombra*..... p. 155
- ALFREDO BIANCHI
Il Venerabile Collegio dei parroci urbani di Parma p. 197

Finito di stampare
nel mese di luglio del 2011

ISBN 978-88-7000-547-9



9 788870 005479

€ 20,00 I.C.